

**ASSEMBLEA ORDINARIA DI BANCA PROFILO SPA – PRIMA CONVOCAZIONE IL 15 LUGLIO 2013
ALLE ORE 15,00 PRESSO GLI UFFICI DI BANCA PROFILO SPA DI VIA CERVA, 28 – MILANO –
SECONDA CONVOCAZIONE IL 16 LUGLIO 2013 STESSI ORA E LUOGO.**

Primo ed unico punto all'ordine del giorno: Deliberazioni ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Ministeriale 18.03.1998, n. 161.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in sede ordinaria per deliberare ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D.M. 161/98 in merito all'eventuale revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Dott. Matteo Arpe.

In data 7 giugno 2013 la Corte di Appello di Bologna, in relazione alla vicenda Ciappazzi-Parmatour, ha confermato la condanna di primo grado disposta dal Tribunale di Parma il 29 novembre 2011 nei confronti del Dott. Matteo Arpe alla pena di tre anni e sette mesi di reclusione per concorso in bancarotta fraudolenta, oltre all'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale ed all'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di dieci anni, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.

Il Dott. Arpe era stato, invece, assolto per non aver commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo di acquisto dell'azienda Ciappazzi e consumati in danno di Parmalat S.p.A. e Cosal s.r.l..

Ad oggi la Corte di Appello di Bologna non ha depositato le motivazioni della sentenza, avverso la quale il Dott. Arpe ha già informato che presenterà ricorso; si è concessa il termine di 90 giorni per provvedere al deposito.

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo S.p.A., in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 26 del D.lgs 385/93 (TUB) e dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del D.M. 18.03.1998, n. 161, ha dichiarato, nella seduta del 10 giugno 2013, la sospensione dell'esponente dall'esercizio delle funzioni di amministrazione.

Il secondo comma del precitato articolo 6 del D.M. 161/98 prevede che il Consiglio sia tenuto ad iscrivere l'eventuale revoca dei soggetti dei quali ha dichiarato la sospensione fra le materie da trattare nella prima Assemblea successiva al verificarsi di una delle cause di sospensione. L'esponente non revocato è reintegrato nel pieno delle sue funzioni.

Tenuto conto di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banca Profilo, nella medesima riunione del 10 giugno 2013 ha quindi deliberato di convocare l'Assemblea ordinaria degli Azionisti per il giorno 15 luglio 2013 in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 16 luglio 2013 in seconda convocazione, come da avviso che sarà pubblicato, nei termini di legge, sul sito Internet della Società www.bancaprofilo.it e per estratto sul quotidiano La Repubblica.

All'Assemblea compete pertanto deliberare sull'eventuale revoca del Presidente del Consiglio di Amministrazione Dott. Matteo Arpe dalla carica di amministratore di Banca Profilo.

In proposito si precisa che:

- la decisione che l'Assemblea è chiamata ad assumere riguarda unicamente la valutazione della condanna inflitta da cui discende la sospensione. Tale valutazione concerne la permanenza o meno del rapporto fiduciario con l'amministratore sospeso;
- la detta valutazione è di esclusiva competenza dell'Assemblea. Al Consiglio di Amministrazione è pertanto preclusa qualsiasi indicazione ovvero valutazione di merito, dovendosi lo stesso limitare a fornire all'Assemblea il materiale informativo per la decisione;
- il materiale informativo messo a disposizione dell'Assemblea è dunque necessariamente quello attinente al provvedimento che comporta la sospensione, oltre al dispositivo della sentenza;
- il materiale informativo è stato fornito dalla difesa del Dott. Arpe, che ne ha autorizzato, per quanto lo concerne, la messa a disposizione del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

Onde permettere la valutazione cui l'Assemblea è chiamata, il Consiglio di Amministrazione mette a disposizione dell'Assemblea la seguente documentazione, qui allegata:

- Dispositivo della sentenza del Tribunale di Parma del 29.11.2011.
- Nota riepilogativa della precedente difesa del Dott. Arpe del 1° dicembre 2011.
- Dispositivo della sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 7 giugno 2013.
- Nota riepilogativa redatta dai legali del Dott. Arpe sulla vicenda processuale che lo vede coinvolto (Motivi d'appello presentati nell'interesse del Dott. Arpe).

La ricostruzione della vicenda e della posizione soggettiva dell'amministratore coinvolto è contenuta nei documenti allegati.

Signori Azionisti,

alla luce di quanto sopra siete chiamati a **decidere in ordine all'eventuale revoca del Dott. Matteo Arpe dalla carica di amministratore di Banca Profilo S.p.A.**

Milano, 10 giugno 2013
Per il Consiglio di Amministrazione
f.to il Vice Presidente
Guido Bastianini



TRIBUNALE DI PARMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

all'udienza in data odierna, il Tribunale di Parma in composizione collegiale, nel procedimento nei confronti di:

Arpe Matteo, libero, assente,

Favale Eugenio, libero, assente,

Geronzi.Cesare, libero, contumace,

Giordano Alberto, libero, contumace,

Giove Luigi, libero, assente,

Monza Roberto, libero, presente,

Muto Antonio, libero, assente,

Tristano Riccardo, libero, presente,

imputati come in atti, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

Il Tribunale, visti gli articoli 533 e 535 del codice di procedura penale, ritenuto per tutti gli imputati che i fatti di cui al capo A) integrino l'ipotesi prevista dall'articolo 223, comma 2°, n.° 1, legge fallimentare, con riferimento all'articolo 2632 del codice civile, per quanto concerne la formazione fittizia del capitale della società Parmatour s.p.a., nonché l'ipotesi di cui all'articolo 223, comma 2°, n.° 2, legge fallimentare per quanto concerne tutte le operazioni dolose oggetto dell'addebito,

dichiara

Geronzi Cesare colpevole di tutti i reati a lui ascritti, esclusa per il reato sub D) l'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n.° 1, del codice penale e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravata ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche

fer 1

con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni cinque di reclusione.

Dichiara

Giordano Alberto colpevole di tutti i reati a lui ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento della prima rata del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi ed esclusa per il reato sub D) l'aggravante di cui all'articolo 112, comma 1, n.° 1, del codice penale, e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione fra tutti i reati, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni quattro di reclusione.

Dichiara

Arpe Matteo colpevole di tutti i reati a lui ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione.

Dichiara

Favale Eugenio e Muto Antonio colpevoli di tutti i reati loro rispettivamente ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse ad entrambi gli imputati le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, li condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione per ciascuno.

Dichiara

Monza Roberto colpevole dei reati di cui al capo C) con riferimento a tutti gli addebiti di cui al

capo B) ed all'addebito di operazione dolosa di cui al punto 1) del capo d'imputazione sub A), e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi tre di reclusione.

Dichiara

Tristano Riccardo colpevole dei delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l., nonché del delitto di usura, esclusa per quest'ultimo reato l'aggravante di cui all'articolo 112 del codice penale, e, qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti considerate sussistenti, ritenuta la continuazione, considerato reato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta, lo condanna alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione.

Dichiara

Giove Luigi colpevole del reato sub A), limitatamente ai delitti di cui all'articolo 223 legge fallimentare concernenti la fittizia formazione del capitale sociale della società Parmatour s.p.a. e la stipula della convenzione interbancaria, e, ritenute sussistenti tutte le aggravanti contestate, ivi compresa quella prevista dall'articolo 219, comma 2, n.° 1, della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le suddette aggravanti, lo condanna alla pena di anni tre di reclusione.

Dichiara

tutti i suddetti imputati inabilitati all'esercizio di un'impresa commerciale ed incapaci ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, nonché interdetti dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

Differisce

per tutti gli imputati alla fase dell'esecuzione l'eventuale applicazione dell'indulto previsto dalla legge n.° 241/2006.

Condanna

tutti gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Visto l'articolo 530 del codice di procedura penale,

fer

assolve

Giordano Alberto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento della prima rata del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi per non avere commesso il fatto;

Arpe Matteo per non avere commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e consumati in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l.;

Favale Eugenio e **Muto Antonio** per non avere commesso il fatto dai delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi e commessi in danno di Parmalat s.p.a. e Cosal s.r.l. ;

Monza Roberto dal delitto di usura, nonché dai delitti di cui ai punti 2), 3) e 4) del capo A) per non avere commesso il fatto;

Tristano Riccardo per non avere commesso il fatto da tutti i delitti di cui al capo A), nonché dal delitto sub B) limitatamente alla distrazione commessa in danno della società Parmalat s.p.a. ed in favore della società Hit;

Giove Luigi dai delitti di cui al capo A), punti 1) e 3), per non avere commesso il fatto.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle seguenti parti civili, indicate col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011:

- 1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso;
- 2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi;
- 3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia;
- 4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini;
- 5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti;
- 6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello;
- 7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi;
- 8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini;
- 9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni;
- 10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer;
- 11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli;

fer

- 12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii;
- 13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere;
- 14) Abbate Cesare più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 15) Acampora Mario più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 16) Allievi Vittorio più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 17) Bacchetti Mauro più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 18) Bratti Anna più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 19) Camicia Roberto più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 20) eredi Cairoli più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 21) D'Amico Gaetano più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 22) Herceg Denes più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 23) Macaluso Gandolfo più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 24) Napoleoni Santino più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 25) Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 26) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj;
- 27) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle parti civili di cui al gruppo Abita più altri, avvocato Antonio Tanza, così come specificamente elencate nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12 luglio 2011.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle parti civili Di Gioia Noemi ed Emanuele Tarditi.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo al risarcimento dei danni, da liquidarsi con separato giudizio civile, in favore delle seguenti parti civili, indicate col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011:

- 1) Bonni Rosa più altri, avvocato Isabella Altana;
- 2) Boraso Roberto più altri, avvocato Francesca Cavarzerani;
- 3) Ballarin Margherita più altri, avvocato Enrica Bernardi;
- 4) Dal Mas Rinaldo più altri, avvocato Claudia Alpagotti;
- 5) Ghione Maria Pia più altri, avvocato Maria Tamma;
- 6) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri;
- 7) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini;
- 8) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormley Rosemary, avvocato Claudio Defilippi;
- 9) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri;
- 10) Simeone Stefano, avvocato Laura Rota;
- 11) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene;
- 12) Amato Emanuele Giuseppe più altri, avvocato Tommaso Calderone;
- 13) Bertè Angelo più altri, avvocato Bernardo Garofalo.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al seguente elenco, provvisionale che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati:

- 1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso;
- 2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi;
- 3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia;
- 4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini;
- 5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti;
- 6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello;
- 7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi;
- 8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini;
- 9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni;
- 10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer;
- 11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli;

- 12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii, fatta eccezione per la parte Pre Camp s.r.l.;
- 13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere;
- 14) Abbate Cesare più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 15) Acampora Mario più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 16) Allievi Vittorio più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 17) Bacchetti Mauro più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 18) Bratti Anna più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 19) Camicia Roberto più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 20) eredi Cairoli più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 21) D'Amico Gaetano più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 22) Herceg Denes più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 23) Macaluso Gandolfo più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 24) Napoleoni Santino più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 25) Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi;
- 26) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj;
- 27) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al gruppo Abita Gaetano più altri, fatta eccezione per la parte Accamedia s.r.l., provvisionale che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., al pagamento di una provvisionale, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili Di Gioia Noemi ed Emanuele Tarditi, provvisionale che viene quantificata per ciascuna delle due suddette parti nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati.

Condanna,

dep 7

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo al pagamento di una provvisoria, immediatamente esecutiva, in favore delle parti civili di cui al seguente elenco, provvisoria che viene quantificata per ciascuna parte nella misura del 4% dell'importo nominale del valore delle obbligazioni od azioni possedute, quale risultante dagli atti di costituzione di parte civile e relativi allegati:

- 1) Bonni Rosa più altri, avvocato Isabella Altana;
- 2) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri;
- 3) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini;
- 4) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormley Rosemary, avvocato Claudio Defilippi;
- 5) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri;
- 6) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene.

Rigetta

le domande proposte da tutte le parti civili nei confronti dell'imputato Giove Luigi.

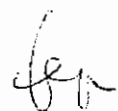
Rigetta

tutte le domande proposte dalla parte civile Giusti Andrea.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a., Unicredit Corporate Banking s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui ai gruppi sotto menzionati, indicati col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011, spese liquidate negli importi di seguito indicati, comprensivi anche del rimborso forfettario:

- 1) Accornero Giovanni più altri, avvocato Carlo Federico Grosso, euro 55.000;
- 2) Bertolini Nives più altri, avvocato Marco Sforzi, euro 10.000;
- 3) Dal Molin Bruna più altri, avvocato Ferdinando Di Francia, euro 4.000;
- 4) Abbiati Sergio più altri, avvocato Alessandro Gamberini, euro 25.000;
- 5) Bassi Moreno più altri, avvocato Rita Nanetti, euro 10.000;
- 6) Abbondanza Domenico più altri, avvocato Maria Letizia Mongiello, euro 10.000;
- 7) Gualandrini Patrizia, avvocato Giulietta Gozzi, euro 4.000;
- 8) Abbate Marinella più altri, avvocato Simone Sabattini, euro 15.000;

 8

9) Longagnani Stefano più altri, avvocato Dario Piccioni, euro 10.000;

10) Berzioli Angelo più altri, avvocato Federico Fischer, euro 10.000;

11) Alloni Enrico più altri, avvocato Marisa F. Costelli, euro 10.000;

12) Bazzi Alberto più altri, avvocato Anna Campilii, euro 10.000;

13) Porcari Agostino più altri, avvocato Libero Del Sere, euro 1.900;

14) Abbate Cesare più altri, Acampora Mario più altri, Allievi Vittorio più altri, Bacchetti Mauro più altri, Bratti Anna più altri, Camicia Roberto più altri, eredi Cairoli più altri, D'Amico Gaetano più altri, Herceg Denes più altri, Macaluso Gandolfo più altri, Napoleoni Santino più altri, Tacchini Giovanni Andrea più altri, avvocato Paola Cagossi, euro 40.000;

15) Guadagno Maria Rosa più altri, avvocato Luca Baj, euro 25.000;

16) Baldo Gualtiero più altri, avvocato Osvaldo Pettene, euro 9.000.

A tutte le somme sopra elencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di IVA e Cassa Avvocati, così come previsto dalla legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché il responsabile civile Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui al gruppo Abita Gaetano più altri, così come specificamente elencate nell'atto di precisazione delle conclusioni depositato all'udienza del 12 luglio 2011, spese liquidate nella misura complessiva di euro 25.000, comprensiva anche del rimborso forfettario, oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo, nonché i responsabili civili Unicredit s.p.a., Unicredit MCC s.p.a. ed Unicredit Banca di Roma s.p.a., alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili Di Gioia Noemi e Tarditi Emanuele, liquidate nella misura complessiva di euro 4.000, comprensiva anche del rimborso forfettario, oltre IVA e Cassa Avvocati come per legge.

Condanna,

in solido fra loro, gli imputati Geronzi Cesare, Giordano Alberto, Arpe Matteo, Muto Antonio, Favale Eugenio, Monza Roberto e Tristano Riccardo alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti di cui ai gruppi sotto menzionati, indicati col nominativo del capofila e del difensore e così come specificamente elencate negli atti di precisazione delle conclusioni

for 9

depositati alle udienze del 12 e del 18 luglio 2011, spese liquidate negli importi di seguito indicati, comprensivi anche del rimborso forfettario:

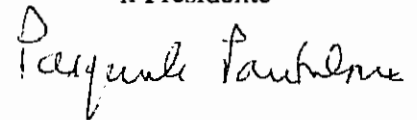
- 1) Bonni Rosa più altri, avvocato Isabella Altana, euro 4.000;
- 2) Boraso Roberto più altri, avvocato Francesca Cavarzerani, euro 21.791;
- 3) Ballarin Margherita più altri, avvocato Enrica Bernardi, euro 9.450;
- 4) Dal Mas Rinaldo più altri, avvocato Claudia Alpagotti, euro 9.450;
- 5) Ghione Maria Pia più altri, avvocato Maria Tamma, euro 9.450;
- 6) Amicucci Silvano più altri, avvocato Luca Panzeri, euro 10.000;
- 7) Cabrini Luciano, avvocato Loris Cabrini, euro 4.000;
- 8) Foti Sonia, Lupo Antonio, Pieri Anna, Pieri Dino, Gormley Rosemary, avvocato Claudio Defilippi, euro 4.000;
- 9) Bortolini Enzo più altri, avvocato Alessandro Bottiglieri, euro 4.000;
- 10) Simeone Stefano, avvocato Laura Rota, euro 4.000;
- 11) Giliberto Gianpaolo più altri, avvocato Osvaldo Pettene, euro 2.000;
- 12) Amato Emanuele Giuseppe più altri, avvocato Tommaso Calderone, euro 10.000;
- 13) Bertè Angelo più altri, avvocato Bernardo Garofalo, euro 4.000.

A tutte le somme sopra elencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti a titolo di IVA e Cassa Avvocati, così come previsto dalla legge.

Visto l'articolo 544 del codice di procedura penale, indica il termine di giorni novanta per il deposito della motivazione.

Parma, 29 novembre 2011

Il Presidente



Milano, 1 dicembre 2011

Spettabile
Banca Profilo s.p.a.
Corso Italia, 49
20122 MILANO

**Alla cortese attenzione
del Consiglio di Amministrazione**

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

nella nostra qualità di difensori del dr. Arpe, inviamo una nota riepilogativa circa la vicenda processuale che ha visto coinvolto il dr. Arpe, con preghiera di metterla a disposizione dell'assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il 5 gennaio 2012 e in seconda convocazione il giorno 6 gennaio 2012.

La vicenda decisa dal Tribunale di Parma con sentenza 29 novembre 2011 (le cui motivazioni saranno disponibili non prima di novanta giorni da quella data) può essere sintetizzata nel modo seguente con riferimento alla posizione del dott. Matteo ARPE, all'epoca dei fatti direttore generale di Capitalia, nonché amministratore delegato di MCC.

Stando all'originaria ipotesi accusatoria, per sovvenire alle impellenti esigenze di liquidità necessarie e indispensabili per l'immediata sopravvivenza del settore turistico facente capo alla famiglia Tanzi, Banca di Roma avrebbe erogato un finanziamento a Parmalat, finanziamento che sarebbe poi stato da quest'ultima fatto affluire alle società del ricordato settore turistico. Sempre stando all'ipotesi d'accusa, esponenti del vertice aziendale del gruppo Capitalia avrebbero subordinato la concessione (così come la successiva concreta erogazione) di tale finanziamento alla disponibilità di Calisto Tanzi ad aderire a un accordo transattivo con il gruppo Ciarrapico (che versava in uno stato di sostanziale insolvenza) dal quale Tanzi (tramite la s.r.l. Cosal interamente

controllata dal gruppo Tanzi) aveva acquistato la società di acque minerali Ciappazzi , accordo transattivo con il quale veniva definito il contenzioso aperto da Cosal nei confronti del venditore.

La struttura del capo di imputazione si articola infatti secondo le seguenti cadenze: al dr. Arpe sono contestati, in concorso con il dr. Geronzi e altri funzionari sia di Capitalia s.p.a. sia di Banca di Roma s.p.a. sia di M.C.C., i delitti di bancarotta fraudolenta nei confronti di Parmalat s.p.a. , di Parmatour s.p.a./HIT s.p.a. e di Cosal s.r.l., fornendo il proprio consapevole contributo - anche in termini di omesso controllo sulle condizioni per la realizzazione dei piani industriale – finanziario del gruppo HIT/PARMATOUR e sulle modalità per la sua capitalizzazione, in particolare attraverso la partecipazione a quattro operazioni dolose, specificate nel dettaglio nel capo a) e sintetizzabili

1) nell'indebitare, attraverso il finanziamento di Banca di Roma s.p.a. per 50 milioni di euro, Parmalat s.p.a. affinché la stessa girasse il detto finanziamento al gruppo Viaggi (cd finanziamento bridge per 46,5 milioni di euro) indispensabile per garantire la provvista nelle more della sottoscrizione del piano di ristrutturazione con gli istituti di credito;

2) nell'organizzare e nel predisporre, grazie all'appoggio della banca agente MCC, una convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito del gruppo Viaggi basata su un piano industriale definito non credibile dagli stessi consulenti della banca e sulla macroscopica falsificazione dei valori patrimoniali della società di Viaggi;

3) nel prorogare nel marzo 2003 il finanziamento ponte;

4) nello stipulare in data 29 aprile 2003 la convenzione interbancaria. Operazioni che, tutte, avrebbero contribuito a provocare la - seppur ritardata -- dichiarazione di insolvenza delle società dette, nonché un aggravamento del dissesto del gruppo turistico per circa euro 220 milioni e del gruppo Parmalat per euro 3 miliardi circa.

Più specificatamente al dr. Arpe viene contestato, nella sua qualità di direttore generale di Capitalia s.p.a., di avere rilasciato assenso ai sensi dell'art. 136 TUB per un insieme di operazioni; di avere partecipato al cda di Banca di Roma che deliberava il rinnovo del bridge; di non avere comunque impedito la consumazione del reato da parte degli altri correi.

In questo contesto è cruciale notare che la sentenza 29.11.2011, anche in questo seguendo recependo l'impostazione d'accusa che si era determinata a chiedere – all'esito dell'istruttoria dibattimentale – l'assoluzione del dott. Arpe dalle contestazione direttamente collegate alla vicenda Ciappazzi, ha mandato assolto il dott. Arpe dai reati a lui ascritti con riferimento a tale specifica vicenda.

Quanto al finanziamento concesso ed erogato a Parmalat e poi da quest'ultima veicolato al settore turistico, l'istruttoria dibattimentale ha confermato la totale estraneità del dott. Arpe a tale profilo della vicenda. Dapprima è risultato accertato che il finanziamento fu inizialmente richiesto direttamente per il settore turistico: di tale pratica si occupò in una prima fase la struttura tecnica di MCC, che ritenne, con l'avallo del dott. Arpe, di non procedere nell'istruttoria della pratica di finanziamento in discorso, giudicando non idoneo il piano industriale, soprattutto per una inadeguata contribuzione al necessario aumento di capitale da parte dell'azionista Tanzi.

A seguito di tale sostanziale diniego, la struttura tecnica di MCC facente capo al dott. Arpe uscì di scena (illuminante in questo senso un documento¹ in atti, nel quale si fa esplicito riferimento alla posizione negativa del dott. Arpe, che avrebbe potuto essere superata – stando all'autore del documento stesso – rivolgendosi a soggetti di vertice di Capitalia, gerarchicamente superiori al dott. Arpe).

Ma quello che più rileva è la circostanza che la corposa istruttoria dibattimentale ha evidenziato in maniera chiara e precisa che il dr. Arpe non ha mai saputo della destinazione finale (gruppo Viaggi) del finanziamento concesso da Banca di Roma a Parmalat per 50 milioni di euro: nessun testimone, nessun documento accreditano tale conoscenza, anzi tutti escludono positivamente siffatta conoscenza.

Non solo, ma la lettura delle carte processuali conferma come il finanziamento concesso a Parmalat da Banca di Roma s.p.a. presentasse tutte le caratteristiche di un normale finanziamento a una società che all'epoca godeva della stima e del credito di tutti gli operatori economici anche internazionali.

Il dr. Arpe, pacificamente non soltanto per il P.M. ma anche per il Tribunale, nulla sa della vicenda Ciappazzi (e, come detto, nessun intervento sulla stessa mai è registrato/rilevato dai protagonisti della vicenda medesima): proprio questa non conoscenza è l'elemento cruciale che permette di escludere in capo al dr. Arpe qualunque dubbio o anche solo qualunque sospetto in merito alle reali finalità di concessione del finanziamento. In altre parole: se in ipotesi di accusa quel finanziamento a Parmalat andava assolutamente concesso perché funzionale al pagamento della rata "Ciappazzi", la non conoscenza di quella vicenda mantiene l'agire del dr. Arpe entro i confini di una normale concessione di un finanziamento all'epoca dei fatti a soggetto meritevole del credito.

Il dr. Arpe inoltre non partecipa né al comitato crediti di Capitalia né al cda di Banca di Roma del 10 ottobre 2002 che approva il finanziamento in oggetto: ad entrambi il dr. Arpe è assente.

¹ cfr memo del dott. Lucciola, advisor del settore turistico.

Rientrato dall'estero il 14 ottobre, il dr. Arpe sottoscrive la lettera datata 10 ottobre con la quale viene formalmente comunicato a Banca di Roma s.p.a. la delibera del comitato crediti di Capitalia del medesimo 10 ottobre 2002, al quale il dr. Arpe era assente: il contenuto di quel deliberato consiste in un parere favorevole, espresso dal comitato crediti, sulla concessione del finanziamento di 50 milioni da parte di Banca di Roma s.p.a. a Parmalat e insieme del parere ugualmente favorevole che Capitalia deve formulare ai sensi dell'art. 136 TUB, essendo Calisto Tanzi membro del cda di Capitalia, fornendo in tal modo l'assenso richiesto dalla norma citata.

E' assolutamente pacifico ed evidente come la formulazione del parere ai sensi dell'art. 136 TUB e la comunicazione dello stesso alla banca operativa non hanno nulla a che vedere con il merito della concessione del credito: quel parere infatti è richiesto dalla norma specifica al solo fine di escludere qualunque ipotesi o possibilità di conflitto di interesse fra gli interessi dell'ente e gli interessi di un membro del cda.

Il dr. Arpe dunque non ha fornito alcun contributo attivo alla concessione del finanziamento.

Eppure il parere ai sensi dell'art. 136 TUB sembra il punto cruciale, posto che al dr. Arpe viene imputato di non aver impedito, tramite l'avvenuta concessione di quell'assenso, la concessione e il rinnovo del finanziamento ponte nonché l'assunzione da parte di MCC del ruolo di banca agente.

Sul tema specifico dell'art. 136 TUB si rinvia alla memoria depositata in udienza dai difensori del dr. Arpe e che si allega in copia alla presente. Si allega altresì memoria del dr. D'Andrea, all'epoca dei fatti responsabile del corpo ispettivo di Banca d'Italia presso Capitalia, che parimenti conferma il contenuto comunicativo e non autorizzativo della lettera del dr. Arpe. La memoria è stata espunta su richiesta del Pubblico Ministero perché presentata nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese dal dr. Arpe e dunque affetta da vizio procedurale.

Due ultime osservazioni.

Il finanziamento di 50 milioni di euro erogato in data 10 ottobre 2002 a Parmalat, e dalla stessa poi erogato a Parmatour, intanto può assumere rilievo penale e segnatamente valenza in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto in capo al dr. Arpe fosse noto, al momento dell'erogazione del finanziamento stesso, lo stato di insolvenza sia di Parmalat s.p.a. sia del Gruppo Viaggi.

Con riferimento al primo dato è facile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione che definitivamente pronunciando in tema di agiotaggio informativo contestato sia a intranei sia a

estranei del gruppo Parmalat, ha statuito che i primi segnali di allarme che ponevano dubbi sulla reale esistenza della liquidità di Parmalat (pari a 3,9 miliardi di euro) per tutti gli operatori economici e finanziari diversi dagli amministratori esecutivi si sono palesati a partire dal dicembre 2003 (epoca nella quale Tanzi ha comunicato ad uno degli amministratori non esecutivi l'inesistenza di quella liquidità, rendendo riconoscibile lo stato di insolvenza del Gruppo): sino a quella data, statuisce la Suprema Corte con sentenza definitiva, non c'erano indici idonei a sostenere che soggetti estranei al ristretto gruppo degli amministratori esecutivi potessero conoscere lo stato di insolvenza irreversibile di Parmalat.

E tanto basta per affermare che tutti i cda e tutti i comitati crediti del gruppo Capitalia cui ha partecipato il dr. Arpe e che si sono occupati del Gruppo Parmalat, si sono tenuti in un periodo di tempo certamente antecedente al dicembre 2003 (l'ultimo, quello relativo alla approvazione della convenzione interbancaria è del 19 aprile 2003) e dunque in un periodo di tempo nel quale questi indici di allarme erano assenti.

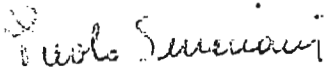
La seconda osservazione concerne invece la ristrutturazione del Gruppo Viaggi, rispetto alla quale il PM lamenta la circostanza che il piano approvato dalle banche, fosse non idoneo, e che di tale non idoneità tutti – e dunque anche il dr. Arpe – fossero consapevoli.

Sul punto è bastevole ricordare che a fronte di una situazione di tensione finanziaria grave nella quale versava Parmatour, il ceto bancario è stato chiamato ad approvare e a sostenere un piano che traghettasse quel gruppo verso una situazione di risanamento. Agli atti del processo è stata acquisita la consulenza tecnica del prof. Provasoli e del prof. Cortesi che hanno esaminato criticamente quel piano industriale – finanziario presentato all'epoca dei fatti in contestazione e approvato in data 29 aprile 2003, giungendo alla conclusione che si trattava di un piano ex ante sostenibile e secondo un criterio razionale, tale dunque da permettere alla società di superare la una situazione di difficoltà nella quale versava. L'approvazione di quel piano giudicato credibile implica dunque che, quand'anche fosse stato noto al dr. Arpe (il che non è) che il finanziamento inizialmente concesso da Banca di Roma a Parmalat sarebbe stato da questa erogato a Parmatour, la rappresentazione in capo al dr. Arpe non era affatto di irrecuperabilità di quel credito, proprio in ragione dell'esistenza di un piano di ristrutturazione coerente ed ex ante credibile.

Pur non conoscendosi le motivazioni della sentenza di condanna, la ricostruzione dei fatti – basata esclusivamente sulle circostanze emerse nel corso del processo – autorizza a ritenere non plausibile l'ipotesi d'accusa.

Rimangono a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario e
porgiamo i migliori saluti.


(avv. Luisa Mazzola)


(avv. prof. Paolo Venziani)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

- 1. ARPE Matteo**
- 2. FAVALE Eugenio**
- 3. GERONZI Cesare**
- 4. GIORDANO Alberto**
- 5. GIOVE Luigi**
- 6. MONZA Roberto**
- 7. MUTO Antonio**
- 8. TRISTANO Riccardo**

DISPOSITIVO

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza n. 878/11 emessa dal Tribunale di Parma in data 29 novembre 2011 e condanna gli imputati appellanti **ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, GIOVE Luigi, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo** al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Condanna inoltre, in solido tra loro, gli imputati appellanti **ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo**, nonché, sempre in

solido, gli appellanti responsabili civili UNICREDIT s.p.a., UNICREDIT M.C.C. s.p.a., UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a. e UNICREDIT BANCA DI ROMA s.p.a., alla rifusione delle spese – che si liquidano secondo gli importi volta a volta di seguito precisati - sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui ai gruppi sotto menzionati, parti civili come tuttora costituite ed individuate col nominativo del/dei *capofila* e del difensore e come elencate o richiamate nei rispettivi atti di precisazione delle conclusioni alle udienze del 10-05-2013 e del 20-05-2013:

- **ACCORNERO Giovanni + altri** – avv. Grosso Carlo: € 15.000,00;
- **BERTOLINI Nives + altri** – avv. Sforzi Marco: € 2.500,00;
- **DAL MOLIN Bruna + altri** – avv. Di Francia Ferdinando: € 1.500,00;
- **ABBIATI Sergio + altri** – avv. Gamberini Alessandro: € 7.000,00;
- **BASSI Moreno + altri** – avv. Nanetti Rita: € 2.500,00;
- **ABBONDANZA Domenico + altri** - avv. Mongiello Maria: € 2.500,00;
- **GUALANDINI Patrizia** – avv. Gozzi Giulietta: € 1.000,00;
- **ABBATE Marinella + altri** – avv. Sabattini Simone: € 3.500,00;
- **ALBERGHINI Giovanni, BERZIOLI Angelo + altri** – avv. Fischer Federico: € 2.500,00;
- **BAZZI Alberto + altri** – avv. Campilii Anna: € 2.500,00;
- **ABBATE Cesare + altri; ACAMPORA Mario + altri; ALLIEVI Vittorio + altri; BACCHETTI Mauro + altri; BRATTI Anna + altri; CAMICIA Roberto + altri; eredi di CAIROLI Massimo (CAIROLI Enrico, Davide, Lidia e Iora); D'AMICO Gaetano + altri; HERCEG Denes + altri; MACALUSO Gandolfo + altri; NAPOLEONI Santino + altri; TACCHINI Giovanni Andrea + altri**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cagossi Paola: € 15.000,00;
- **BALDO Gualtiero + altri** – avv. Pettene Osvaldo: € 3.500,00.

A tutte le somme sopraelencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti per I.V.A e C.P.A., come per legge.

Condanna inoltre, in solido tra loro, gli imputati appellanti ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo, nonché l'appellante responsabile civile UNICREDIT BANCA DI ROMA s.p.a., alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui al gruppo **ABITA Gaetano + altri** - avv. Tanza Antonio: € 2.500,00, oltre I.V.A e C.P.A., come per legge.

Condanna infine, in solido tra loro, gli imputati appellanti ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA

Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo alla rifusione delle spese – che si liquidano secondo gli importi volta a volta di seguito precisati - sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui ai gruppi sotto menzionati, parti civili come tuttora costituite ed individuate col nominativo del/dei *capofila* e del difensore e come elencate o richiamate nei rispettivi atti di precisazione delle conclusioni alle udienze del 10-05-2013 e del 20-05-2013:

- **SARDELLA Teresa + altri** (già BONNI' Rosa + altri) - avv. Altana Isabella: € 1.500,00;

- **CORAZZA Vilfreda + altri** - avv. Bottiglieri Alessandro: € 1.500,00;

- **BENETTON Giovanni, GILIBERTO Gianpaolo + altri; CAMPI Roberto + altri** – avv. Pettene Osvaldo: € 2.500,00;

- **AMATO Emanuele Giuseppe, ALOSI Francesco + altri** – avv. Calderone Tommaso: € 2.800,00;

- **BERTE' Angelo + altri** – avv. Calderone Tommaso: € 1.500,00.

A tutte le somme sopraelencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti per I.V.A e C.P.A., come per legge.

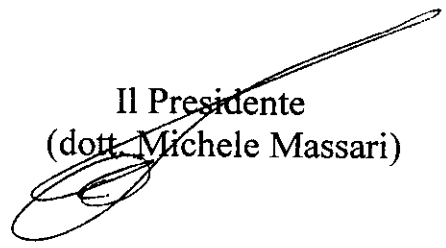
Dichiara inammissibile per rinuncia l'appello proposto dalla parte civile **COMOTTI Ermanno Mauro**, che condanna al pagamento delle spese a cui ha dato causa.

Dichiara inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili **FOTI Sonia, LUPO Antonio e PIERI Anna** a seguito delle revoche delle rispettive costituzioni, con condanna dei predetti al pagamento delle spese a cui hanno dato causa.

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 7 giugno 2013

Il Presidente
(dott. Michele Massari)



STUDIO LEGALE ASSOCIATO
BRUSA SPAGNOLO TOSONI

AVV. MARIO BRUSA
AVV. SERGIO SPAGNOLO
AVV. PAOLO TOSONI
AVV. GIUSEPPE ALAMIA
AVV. MAURO CARELLI

AVV. GIUSEPPINA CIMMARUSTI
AVV. MARTA CARNIEL
AVV. LUCIANO PIZZI
AVV. AGOSTINO GARAGIOLA
AVV. CHIARA GRAFFER
DOTT. ANNA CAPITANIO
DOTT. ALICE MONTANARI
DOTT. ROBERTA GIOLITTO
DOTT. MATTEO PROVASOLI

Spett.le
Banca Profilo S.p.A.
Corso Italia, 49
20122 Milano

Milano, 10 giugno 2013

Alla c.a. del Consiglio di Amministrazione

Spett.le Consiglio di Amministrazione,
nella nostra qualità di difensori del dott. Arpe, Vi inviamo la presente nota
riepilogativa pregandoVi di volerla mettere a disposizione dell'assemblea dei soci.

In data 7 giugno u.s., la Corte d'Appello di Bologna ha emesso sentenza (indicando
in 90 giorni il termine per il deposito delle motivazioni: all. 1) con la quale ha confermato
la precedente sentenza di condanna di tutti gli imputati - tra cui il dott. Arpe - emessa in
data 29 novembre 2011 dal Tribunale di Parma.

I fatti oggetto del procedimento penale in questione sono noti al Consiglio di
Amministrazione: a tal proposito, si rimanda alla nota inviata dalla precedente difesa del
dott. Arpe in data 1° dicembre 2011 (all. 2). Per mera comodità di lettura, si tratteggiano in
estrema sintesi le condotte contestate al dott. Arpe.

Al dott. Arpe sono contestati, in concorso con l'allora Presidente di Capitalia, dott.
Cesare Geronzi, e con altri funzionari sia di Capitalia S.p.a., sia di Banca di Roma S.p.a., sia
di M.C.C. S.p.a., i delitti di bancarotta fraudolenta e di operazioni dolose ex art. 223 del
R.D. n. 267 del 1942, nei confronti di Parmalat S.p.a., di Parmatour S.p.a. / HIT S.p.a., così
sintetizzabili:

- 1) aver indebitato Parmalat S.p.a., attraverso la concessione di un finanziamento da
parte di Banca di Roma S.p.a. di 50 milioni di euro a Parmalat S.p.a., affinché la
stessa Parmalat S.p.a. "girasse" detto finanziamento al Gruppo Viaggi (c.d.
finanziamento "bridge" per 46,5 milioni di euro) indispensabile per garantire la
provvista, nelle more della sottoscrizione del piano di ristrutturazione con gli
istituti di credito;

- 2) aver strutturato e predisposto, per mezzo di M.C.C., una convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito del gruppo Viaggi basata su un piano industriale definito non credibile dagli stessi consulenti della banca, e sulla macroscopica falsificazione dei valori patrimoniali della società Viaggi;
- 3) aver prorogato nel mese di marzo del 2003 il predetto finanziamento ponte;
- 4) aver stipulato, in data 29 aprile 2003, la Convenzione Interbancaria, in tal modo provocando – secondo l'assunto accusatorio – un aggravamento dello stato di dissesto del gruppo Parmalat.

Il procedimento d'appello – come anticipato – si è concluso con l'emissione di una sentenza di condanna nei confronti del dott. Arpe davvero sorprendente, come il Consiglio stesso avrà modo di constatare dalla lettura dei motivi d'appello depositati dai sottoscritti difensori (che si allegano alla presente relazione: all. 3).

Dalla disamina di tale documento, infatti, risulta evidente come tutti i capisaldi su cui si fondava la sentenza di condanna di primo grado (pedissequamente ripresi dalla Pubblica Accusa in sede di appello), risultano smentiti da prove testimoniali e documentali inoppugnabili, analiticamente sottoposte alla Corte d'Appello dalla difesa del dott. Arpe.

L'intero impianto motivazionale della sentenza di condanna in primo grado del dott. Arpe, infatti, si imperniava su un unico elemento, e cioè sull'asserita consapevolezza, in capo al medesimo dott. Arpe, della effettiva destinazione ad HIT S.p.a. del finanziamento ponte ("finanziamento *bridge*") concesso da CAPITALIA a PARMALAT.

Intorno a questa affermazione ruotava l'intera motivazione della condanna di primo grado a carico del dott. Arpe.

Da quest'unica circostanza, infatti, i Giudici di primo grado hanno fatto discendere la responsabilità del dott. Arpe "a cascata" (oltretutto, ovviamente, in relazione alla stessa concessione del finanziamento a PARMALAT "girato" a HIT) anche con riguardo alle ulteriori operazioni qualificate come dolose dalla sentenza, e precisamente:

- la stipula della Convenzione Interbancaria (se il dott. Arpe sapeva della effettiva destinazione del finanziamento *bridge* – sostiene l'impugnata sentenza –, è evidente la sua consapevolezza della fittizietà dell'aumento di capitale di HIT effettuato da WEBHOLDING, sul quale la Convenzione Interbancaria si fondava);
- la proroga dell'originario finanziamento concesso a PARMALAT (e in realtà – come detto – immediatamente "girato" ad HIT).

Ebbene, nel corso del giudizio d'appello è stato pacificamente dimostrato che di tale asserita consapevolezza non solo non esiste alcuna prova, ma esiste – incontestabilmente – la prova contraria.

Ed infatti, nessuno degli oltre cento testimoni sentiti nel corso del processo ha mai riferito che il dott. Arpe avesse consapevolezza dell'effettiva destinazione ad HIT del finanziamento ponte (circostanza che da sé sola - in assenza di prove di segno contrario - imporrebbe una pronuncia di assoluzione).

Ma è stato dimostrato molto di più: due testi sentiti sulla specifica circostanza, il dott. Peluso e il dott. Muto (coimputato, che tuttavia sulla responsabilità di altri assume la qualifica di testimone) hanno categoricamente **escluso** di aver riferito al dott. Arpe alcunché in ordine alla effettiva destinazione del finanziamento.

Non esiste una sola mail - delle oltre trecentomila acquisite e sequestrate nel corso delle indagini mediante il sequestro del server di Capitalia - né qualsivoglia altro riscontro documentale (tra le decine di migliaia di documenti sequestrati) che, anche indirettamente, provi o induca anche solo ad ipotizzare una conoscenza in capo al dott. Arpe di tale effettiva destinazione del finanziamento bridge, da altri preordinato e strutturato.

Tale operazione di finanziamento, infatti, era stata strutturata, approvata e deliberata tra il primo e il dieci ottobre 2002, arco temporale in cui il dott. Arpe era assente dalla banca, trovandosi all'estero per la presentazione del piano industriale di Capitalia - cui si era integralmente dedicato - e nessuno dei funzionari della Banca ha mai riferito tale circostanza al dott. Arpe.

In buona sostanza, non vi è una sola prova, di qualsiasi genere, che comprovi che il dott. Arpe sapesse che il finanziamento ponte formalmente erogato a Parmalat sarebbe stato in seguito distratto dalle casse di Parmalat per essere sostanzialmente girato a HIT.

Al contrario, oltre alle prove positive della mancanza di consapevolezza in capo al dott. Arpe, si aggiunga che gli stessi Tanzi e Tonna - qualificati dal Procuratore Generale come chiamanti in correità senza il cui contributo l'Accusa non sarebbe stata in grado di accertare la responsabilità degli imputati - hanno affermato che fu proprio il dott. Arpe, e lui soltanto, ad opporsi al finanziamento diretto ad HIT/Parmatour.

Gli stessi Tanzi e Tonna hanno escluso qualsivoglia compartecipazione del dott. Arpe nella strutturazione e deliberazione del finanziamento bridge.

Di tutti gli imputati del procedimento in questione, l'unico a cui il duo Tanzi/Tonna non ha attribuito alcuna responsabilità, è stato il dott. Arpe.

Sulla base di queste pur sintetiche considerazioni, e sulla scorta di molte altre ragioni di natura tecnica meglio evidenziate nei motivi di impugnazione allegati, si tratta di una sentenza di condanna davvero sorprendente.

A tal proposito - benché si debba attendere il decorso dei novanta giorni per il deposito delle motivazioni - si può ragionevolmente ipotizzare che la sentenza della Corte d'Appello non potrà che essere una sentenza "fotocopia" della sentenza di primo grado; e che, per tale ragione, non terrà conto di tutti i riscontri probatori, documentali e

testimonial, emersi e sottoposti al secondo Giudice con i motivi di impugnazione e nel corso della discussione orale del procedimento di appello.

La Corte d'Appello, infatti, sulla base del medesimo ragionamento elaborato dal Giudice di primo grado e ripreso dal Procuratore Generale nel procedimento di secondo grado, non potrà che motivare la sentenza di condanna: da un lato, trascurando tali riscontri e/o dichiarando apoditticamente inattendibili le prove testimoniali in favore del dott. Arpe; dall'altro facendo ricorso al criterio del c.d. "*non poteva non sapere*", principio certamente di impossibile applicazione nel caso in esame.

E' stato, infatti, processualmente accertato che il dott. Arpe, in relazione alle operazioni contestate:

- non ha partecipato ad alcuna riunione operativa e/o di aggiornamento in merito alle condotte contestate;
- non ha ricevuto alcuna comunicazione scritta, se non due mail all'esito delle quali è emerso il netto atteggiamento oppositivo del dott. Arpe in relazione ai "desiderata" di Tanzi e Tonna;
- nessuno dei testi sentiti ha affermato che sapeva;
- nessuno, parimenti, dei testimoni escussi, ha affermato che avrebbe espresso pareri preventivi o successivi in relazione alle operazioni contestate;
- ci sono testimonianze che escludono che sapeva;
- ci sono documenti che escludono che sapeva;
- Tanzi e Tonna non parlano mai di lui;
- è stato l'unico ad opporsi alle richieste di finanziamento proposte da Tanzi e Tonna.

Sulla scorta di tutte queste circostanze processualmente accertate, il ricorso al criterio della cosiddetta prova logica del "*non poteva non sapere*" non è giuridicamente ammissibile: tale principio può operare - per pacifico e unanime orientamento della Corte di Cassazione - solo laddove non esistano né prove a carico né a discarico, e la spiegazione logica sia l'unica interpretazione possibile.

Per queste ragioni, i sottoscritti difensori ritengono che se la Corte di Cassazione, come auspicabile, valuterà la vicenda in modo approfondito e alla luce di considerazioni rigorosamente giuridiche, non potrà che censurare l'intero impianto argomentativo della sentenza di appello.

Con i migliori saluti.

(avv. Sergio Spagnolo)



(avv. Mauro Carelli)



N. 6608/2012 R.G. App.

Udienza del 7 giugno 2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

- 1. ARPE Matteo**
- 2. FAVALE Eugenio**
- 3. GERONZI Cesare**
- 4. GIORDANO Alberto**
- 5. GIOVE Luigi**
- 6. MONZA Roberto**
- 7. MUTO Antonio**
- 8. TRISTANO Riccardo**

DISPOSITIVO

visti gli artt. 592 e 605 c.p.p.,

conferma la sentenza n. 878/11 emessa dal Tribunale di Parma in data 29 novembre 2011 e condanna gli imputati appellanti **ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, GIOVE Luigi, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo** al pagamento delle spese processuali di questo grado.

Condanna inoltre, in solido tra loro, gli imputati appellanti **ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo**, nonché, sempre in

solido, gli appellanti responsabili civili UNICREDIT s.p.a., UNICREDIT M.C.C. s.p.a., UNICREDIT CORPORATE BANKING s.p.a. e UNICREDIT BANCA DI ROMA s.p.a., alla rifusione delle spese – che si liquidano secondo gli importi volta a volta di seguito precisati - sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui ai gruppi sotto menzionati, parti civili come tuttora costituite ed individuate col nominativo del/dei *capofila* e del difensore e come elencate o richiamate nei rispettivi atti di precisazione delle conclusioni alle udienze del 10-05-2013 e del 20-05-2013:

- **ACCORNERO Giovanni + altri** – avv. Grosso Carlo: € 15.000,00;
- **BERTOLINI Nives + altri** – avv. Sforzi Marco: € 2.500,00;
- **DAL MOLIN Bruna + altri** – avv. Di Francia Ferdinando: € 1.500,00;
- **ABBIATI Sergio + altri** – avv. Gamberini Alessandro: € 7.000,00;
- **BASSI Moreno + altri** – avv. Nanetti Rita: € 2.500,00;
- **ABBONDANZA Domenico + altri** - avv. Mongiello Maria: € 2.500,00;
- **GUALANDINI Patrizia** – avv. Gozzi Giulietta: € 1.000,00;
- **ABBATE Marinella + altri** – avv. Sabattini Simone: € 3.500,00;
- **ALBERGHINI Giovanni, BERZIOLI Angelo + altri** – avv. Fischer Federico: € 2.500,00;
- **BAZZI Alberto + altri** – avv. Campilii Anna: € 2.500,00;
- **ABBATE Cesare + altri; ACAMPORA Mario + altri; ALLIEVI Vittorio + altri; BACCHETTI Mauro + altri; BRATTI Anna + altri; CAMICIA Roberto + altri; eredi di CAIROLI Massimo (CAIROLI Enrico, Davide, Lidia e Iora); D'AMICO Gaetano + altri; HERCEG Denes + altri; MACALUSO Gandolfo + altri; NAPOLEONI Santino + altri; TACCHINI Giovanni Andrea + altri**, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Cagossi Paola: € 15.000,00;
- **BALDO Gualtiero + altri** – avv. Pettene Osvaldo: € 3.500,00.

A tutte le somme sopraelencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti per I.V.A e C.P.A., come per legge.

Condanna inoltre, in solido tra loro, gli imputati appellanti ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo, nonché l'appellante responsabile civile UNICREDIT BANCA DI ROMA s.p.a., alla rifusione delle spese sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui al gruppo **ABITA Gaetano + altri** - avv. Tanza Antonio: € 2.500,00, oltre I.V.A e C.P.A., come per legge.

Condanna infine, in solido tra loro, gli imputati appellanti ARPE Matteo, FAVALE Eugenio, GERONZI Cesare, GIORDANO Alberto, MONZA

Roberto, MUTO Antonio e TRISTANO Riccardo alla rifusione delle spese – che si liquidano secondo gli importi volta a volta di seguito precisati - sostenute nel presente grado dalle parti civili di cui ai gruppi sotto menzionati, parti civili come tuttora costituite ed individuate col nominativo del/dei *capofila* e del difensore e come elencate o richiamate nei rispettivi atti di precisazione delle conclusioni alle udienze del 10-05-2013 e del 20-05-2013:

- **SARDELLA Teresa + altri** (già BONNI' Rosa + altri) - avv. Altana Isabella: € 1.500,00;

- **CORAZZA Vilfreda + altri** - avv. Bottiglieri Alessandro: € 1.500,00;

- **BENETTON Giovanni, GILIBERTO Gianpaolo + altri; CAMPI Roberto + altri** – avv. Pettene Osvaldo: € 2.500,00;

- **AMATO Emanuele Giuseppe, ALOSI Francesco + altri** – avv. Calderone Tommaso: € 2.800,00;

- **BERTE' Angelo + altri** – avv. Calderone Tommaso: € 1.500,00.

A tutte le somme sopraelencate dovranno essere aggiunti gli importi dovuti per I.V.A e C.P.A., come per legge.

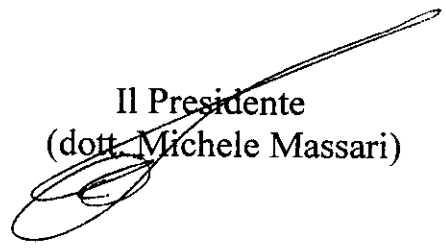
Dichiara inammissibile per rinuncia l'appello proposto dalla parte civile **COMOTTI Ermanno Mauro**, che condanna al pagamento delle spese a cui ha dato causa.

Dichiara inammissibili gli appelli proposti dalle parti civili **FOTI Sonia, LUPO Antonio e PIERI Anna** a seguito delle revoche delle rispettive costituzioni, con condanna dei predetti al pagamento delle spese a cui hanno dato causa.

Visto l'art. 544, co. 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione.

Bologna, 7 giugno 2013

Il Presidente
(dott. Michele Massari)



Milano, 1 dicembre 2011

Spettabile
Banca Profilo s.p.a.
Corso Italia, 49
20122 MILANO

**Alla cortese attenzione
del Consiglio di Amministrazione**

Spettabile Consiglio di Amministrazione,

nella nostra qualità di difensori del dr. Arpe, inviamo una nota riepilogativa circa la vicenda processuale che ha visto coinvolto il dr. Arpe, con preghiera di metterla a disposizione dell'assemblea dei soci che si terrà in prima convocazione il 5 gennaio 2012 e in seconda convocazione il giorno 6 gennaio 2012.

La vicenda decisa dal Tribunale di Parma con sentenza 29 novembre 2011 (le cui motivazioni saranno disponibili non prima di novanta giorni da quella data) può essere sintetizzata nel modo seguente con riferimento alla posizione del dott. Matteo ARPE, all'epoca dei fatti direttore generale di Capitalia, nonché amministratore delegato di MCC.

Stando all'originaria ipotesi accusatoria, per sovvenire alle impellenti esigenze di liquidità necessarie e indispensabili per l'immediata sopravvivenza del settore turistico facente capo alla famiglia Tanzi, Banca di Roma avrebbe erogato un finanziamento a Parmalat, finanziamento che sarebbe poi stato da quest'ultima fatto affluire alle società del ricordato settore turistico. Sempre stando all'ipotesi d'accusa, esponenti del vertice aziendale del gruppo Capitalia avrebbero subordinato la concessione (così come la successiva concreta erogazione) di tale finanziamento alla disponibilità di Calisto Tanzi ad aderire a un accordo transattivo con il gruppo Ciarrapico (che versava in uno stato di sostanziale insolvenza) dal quale Tanzi (tramite la s.r.l. Cosal interamente

controllata dal gruppo Tanzi) aveva acquistato la società di acque minerali Ciappazzi , accordo transattivo con il quale veniva definito il contenzioso aperto da Cosal nei confronti del venditore.

La struttura del capo di imputazione si articola infatti secondo le seguenti cadenze: al dr. Arpe sono contestati, in concorso con il dr. Geronzi e altri funzionari sia di Capitalia s.p.a. sia di Banca di Roma s.p.a. sia di M.C.C., i delitti di bancarotta fraudolenta nei confronti di Parmalat s.p.a. , di Parmatour s.p.a./HIT s.p.a. e di Cosal s.r.l., fornendo il proprio consapevole contributo - anche in termini di omesso controllo sulle condizioni per la realizzazione dei piani industriale – finanziario del gruppo HIT/PARMATOUR e sulle modalità per la sua capitalizzazione, in particolare attraverso la partecipazione a quattro operazioni dolose, specificate nel dettaglio nel capo a) e sintetizzabili

1) nell'indebitare, attraverso il finanziamento di Banca di Roma s.p.a. per 50 milioni di euro, Parmalat s.p.a. affinché la stessa girasse il detto finanziamento al gruppo Viaggi (cd finanziamento bridge per 46,5 milioni di euro) indispensabile per garantire la provvista nelle more della sottoscrizione del piano di ristrutturazione con gli istituti di credito;

2) nell'organizzare e nel predisporre, grazie all'appoggio della banca agente MCC, una convenzione interbancaria di ristrutturazione del debito del gruppo Viaggi basata su un piano industriale definito non credibile dagli stessi consulenti della banca e sulla macroscopica falsificazione dei valori patrimoniali della società di Viaggi;

3) nel prorogare nel marzo 2003 il finanziamento ponte;

4) nello stipulare in data 29 aprile 2003 la convenzione interbancaria. Operazioni che, tutte, avrebbero contribuito a provocare la - seppur ritardata -- dichiarazione di insolvenza delle società dette, nonché un aggravamento del dissesto del gruppo turistico per circa euro 220 milioni e del gruppo Parmalat per euro 3 miliardi circa.

Più specificatamente al dr. Arpe viene contestato, nella sua qualità di direttore generale di Capitalia s.p.a., di avere rilasciato assenso ai sensi dell'art. 136 TUB per un insieme di operazioni; di avere partecipato al cda di Banca di Roma che deliberava il rinnovo del bridge; di non avere comunque impedito la consumazione del reato da parte degli altri correi.

In questo contesto è cruciale notare che la sentenza 29.11.2011, anche in questo seguendo recependo l'impostazione d'accusa che si era determinata a chiedere – all'esito dell'istruttoria dibattimentale – l'assoluzione del dott. Arpe dalle contestazione direttamente collegate alla vicenda Ciappazzi, ha mandato assolto il dott. Arpe dai reati a lui ascritti con riferimento a tale specifica vicenda.

Quanto al finanziamento concesso ed erogato a Parmalat e poi da quest'ultima veicolato al settore turistico, l'istruttoria dibattimentale ha confermato la totale estraneità del dott. Arpe a tale profilo della vicenda. Dapprima è risultato accertato che il finanziamento fu inizialmente richiesto direttamente per il settore turistico: di tale pratica si occupò in una prima fase la struttura tecnica di MCC, che ritenne, con l'avallo del dott. Arpe, di non procedere nell'istruttoria della pratica di finanziamento in discorso, giudicando non idoneo il piano industriale, soprattutto per una inadeguata contribuzione al necessario aumento di capitale da parte dell'azionista Tanzi.

A seguito di tale sostanziale diniego, la struttura tecnica di MCC facente capo al dott. Arpe uscì di scena (illuminante in questo senso un documento¹ in atti, nel quale si fa esplicito riferimento alla posizione negativa del dott. Arpe, che avrebbe potuto essere superata – stando all'autore del documento stesso – rivolgendosi a soggetti di vertice di Capitalia, gerarchicamente superiori al dott. Arpe).

Ma quello che più rileva è la circostanza che la corposa istruttoria dibattimentale ha evidenziato in maniera chiara e precisa che il dr. Arpe non ha mai saputo della destinazione finale (gruppo Viaggi) del finanziamento concesso da Banca di Roma a Parmalat per 50 milioni di euro: nessun testimone, nessun documento accreditano tale conoscenza, anzi tutti escludono positivamente siffatta conoscenza.

Non solo, ma la lettura delle carte processuali conferma come il finanziamento concesso a Parmalat da Banca di Roma s.p.a. presentasse tutte le caratteristiche di un normale finanziamento a una società che all'epoca godeva della stima e del credito di tutti gli operatori economici anche internazionali.

Il dr. Arpe, pacificamente non soltanto per il P.M. ma anche per il Tribunale, nulla sa della vicenda Ciappazzi (e, come detto, nessun intervento sulla stessa mai è registrato/rilevato dai protagonisti della vicenda medesima): proprio questa non conoscenza è l'elemento cruciale che permette di escludere in capo al dr. Arpe qualunque dubbio o anche solo qualunque sospetto in merito alle reali finalità di concessione del finanziamento. In altre parole: se in ipotesi di accusa quel finanziamento a Parmalat andava assolutamente concesso perché funzionale al pagamento della rata "Ciappazzi", la non conoscenza di quella vicenda mantiene l'agire del dr. Arpe entro i confini di una normale concessione di un finanziamento all'epoca dei fatti a soggetto meritevole del credito.

Il dr. Arpe inoltre non partecipa né al comitato crediti di Capitalia né al cda di Banca di Roma del 10 ottobre 2002 che approva il finanziamento in oggetto: ad entrambi il dr. Arpe è assente.

¹ cfr memo del dott. Lucciola, advisor del settore turistico.

Rientrato dall'estero il 14 ottobre, il dr. Arpe sottoscrive la lettera datata 10 ottobre con la quale viene formalmente comunicato a Banca di Roma s.p.a. la delibera del comitato crediti di Capitalia del medesimo 10 ottobre 2002, al quale il dr. Arpe era assente: il contenuto di quel deliberato consiste in un parere favorevole, espresso dal comitato crediti, sulla concessione del finanziamento di 50 milioni da parte di Banca di Roma s.p.a. a Parmalat e insieme del parere ugualmente favorevole che Capitalia deve formulare ai sensi dell'art. 136 TUB, essendo Calisto Tanzi membro del cda di Capitalia, fornendo in tal modo l'assenso richiesto dalla norma citata.

E' assolutamente pacifico ed evidente come la formulazione del parere ai sensi dell'art. 136 TUB e la comunicazione dello stesso alla banca operativa non hanno nulla a che vedere con il merito della concessione del credito: quel parere infatti è richiesto dalla norma specifica al solo fine di escludere qualunque ipotesi o possibilità di conflitto di interesse fra gli interessi dell'ente e gli interessi di un membro del cda.

Il dr. Arpe dunque non ha fornito alcun contributo attivo alla concessione del finanziamento.

Eppure il parere ai sensi dell'art. 136 TUB sembra il punto cruciale, posto che al dr. Arpe viene imputato di non aver impedito, tramite l'avvenuta concessione di quell'assenso, la concessione e il rinnovo del finanziamento ponte nonché l'assunzione da parte di MCC del ruolo di banca agente.

Sul tema specifico dell'art. 136 TUB si rinvia alla memoria depositata in udienza dai difensori del dr. Arpe e che si allega in copia alla presente. Si allega altresì memoria del dr. D'Andrea, all'epoca dei fatti responsabile del corpo ispettivo di Banca d'Italia presso Capitalia, che parimenti conferma il contenuto comunicativo e non autorizzativo della lettera del dr. Arpe. La memoria è stata espunta su richiesta del Pubblico Ministero perché presentata nell'ambito delle dichiarazioni spontanee rese dal dr. Arpe e dunque affetta da vizio procedurale.

Due ultime osservazioni.

Il finanziamento di 50 milioni di euro erogato in data 10 ottobre 2002 a Parmalat, e dalla stessa poi erogato a Parmatour, intanto può assumere rilievo penale e segnatamente valenza in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, in quanto in capo al dr. Arpe fosse noto, al momento dell'erogazione del finanziamento stesso, lo stato di insolvenza sia di Parmalat s.p.a. sia del Gruppo Viaggi.

Con riferimento al primo dato è facile richiamare la sentenza della Corte di Cassazione che definitivamente pronunciando in tema di agiotaggio informativo contestato sia a intranei sia a

estranei del gruppo Parmalat, ha statuito che i primi segnali di allarme che ponevano dubbi sulla reale esistenza della liquidità di Parmalat (pari a 3,9 miliardi di euro) per tutti gli operatori economici e finanziari diversi dagli amministratori esecutivi si sono palesati a partire dal dicembre 2003 (epoca nella quale Tanzi ha comunicato ad uno degli amministratori non esecutivi l'inesistenza di quella liquidità, rendendo riconoscibile lo stato di insolvenza del Gruppo): sino a quella data, statuisce la Suprema Corte con sentenza definitiva, non c'erano indici idonei a sostenere che soggetti estranei al ristretto gruppo degli amministratori esecutivi potessero conoscere lo stato di insolvenza irreversibile di Parmalat.

E tanto basta per affermare che tutti i cda e tutti i comitati crediti del gruppo Capitalia cui ha partecipato il dr. Arpe e che si sono occupati del Gruppo Parmalat, si sono tenuti in un periodo di tempo certamente antecedente al dicembre 2003 (l'ultimo, quello relativo alla approvazione della convenzione interbancaria è del 19 aprile 2003) e dunque in un periodo di tempo nel quale questi indici di allarme erano assenti.

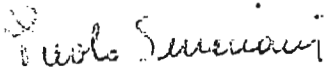
La seconda osservazione concerne invece la ristrutturazione del Gruppo Viaggi, rispetto alla quale il PM lamenta la circostanza che il piano approvato dalle banche, fosse non idoneo, e che di tale non idoneità tutti – e dunque anche il dr. Arpe – fossero consapevoli.

Sul punto è bastevole ricordare che a fronte di una situazione di tensione finanziaria grave nella quale versava Parmatour, il ceto bancario è stato chiamato ad approvare e a sostenere un piano che traghettasse quel gruppo verso una situazione di risanamento. Agli atti del processo è stata acquisita la consulenza tecnica del prof. Provasoli e del prof. Cortesi che hanno esaminato criticamente quel piano industriale – finanziario presentato all'epoca dei fatti in contestazione e approvato in data 29 aprile 2003, giungendo alla conclusione che si trattava di un piano ex ante sostenibile e secondo un criterio razionale, tale dunque da permettere alla società di superare la una situazione di difficoltà nella quale versava. L'approvazione di quel piano giudicato credibile implica dunque che, quand'anche fosse stato noto al dr. Arpe (il che non è) che il finanziamento inizialmente concesso da Banca di Roma a Parmalat sarebbe stato da questa erogato a Parmatour, la rappresentazione in capo al dr. Arpe non era affatto di irrecuperabilità di quel credito, proprio in ragione dell'esistenza di un piano di ristrutturazione coerente ed ex ante credibile.

Pur non conoscendosi le motivazioni della sentenza di condanna, la ricostruzione dei fatti – basata esclusivamente sulle circostanze emerse nel corso del processo – autorizza a ritenere non plausibile l'ipotesi d'accusa.

Rimangono a disposizione per qualunque ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario e
porgiamo i migliori saluti.


(avv. Luisa Mazzola)


(avv. prof. Paolo Venziani)

AVV. MARIO BRUSA
AVV. SERGIO SPAGNOLO
AVV. PAOLO TOSONI
AVV. GIUSEPPE ALAMIA
AVV. MAURO CARELLI

AVV. GIUSEPPINA CIMMARUSTI
AVV. MARTA CARMIEL
AVV. VALENTINO FRACASSO
AVV. LUCIANO PIZZI
AVV. AGOSTINO GARAGIOLA
DOTT. ANNA CAPITANIO
DOTT. ALICE MONTANARI
DOTT. CHIARA GRAFFER

VERSATE € 3,54
MEDIANTE MARCHE SEMPLICI
☐ CERTIFICAZIONE
☐ COPIE DI ATTI
10.06.2012
P. BRUSA

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Proc. pen. n. 190/06 RG NR
Proc. pen. n. 1040/07 RG DIB
Sent. n. 878/11

I sottoscritti avv. Sergio Spagnolo e avv. Mauro Carelli, difensori del dott. Matteo Arpe, imputato nel procedimento penale sopra indicato, dichiarano di proporre

APPELLO

avverso tutti i punti e i capi della sentenza pronunciata dal Tribunale di Parma, in composizione collegiale, in data 29 novembre 2011 (con motivazione depositata in data 20 febbraio 2012), con la quale il dott. Arpe è stato dichiarato colpevole dei reati lui ascritti, fatta eccezione per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione concernenti il pagamento del prezzo d'acquisto dell'azienda Ciappazzi commessi in danno di PARMALAT S.p.A. e COSAL s.r.l. (1), e - qualificati tutti i fatti di bancarotta commessi nell'ambito della medesima procedura concorsuale come un solo delitto di bancarotta aggravato ai sensi dell'art. 219 comma 2 n. 1 della legge fallimentare, concesse le attenuanti generiche con dichiarazione di equivalenza rispetto a tutte le aggravanti contestate, ritenuta la continuazione, considerato più grave uno qualsiasi dei delitti di bancarotta - condannato alla pena di anni tre e mesi sette di reclusione, oltre alla dichiarazione di inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e di incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per la durata di anni dieci, nonché all'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque, e condannato, con gli altri imputati e i responsabili civili, al risarcimento di tutti i danni patiti dalle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio civile, salvo che per il pagamento di una provvisoria immediatamente esecutiva (meglio specificata nel dispositivo della

¹ In relazione alla specifica vicenda, processualmente nota come "vicenda Ciappazzi", il dott. Arpe è stato assolto con formula per "non aver commesso il fatto".

sentenza), oltre al pagamento delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili (meglio specificate nel dispositivo della sentenza),

e presentano a sostegno i seguenti

motivi

con riserva, ex art. 585 comma 4 c.p.p., di presentare motivi nuovi.

SOMMARIO

1. La condanna del dott. Arpe: una decisione profondamente ingiusta (p. 4); 1.1. Una breve premessa sul ruolo svolto dal dott. Arpe nell'intera vicenda: l'evidente discrasia tra le valutazioni espresse dal Giudice dell'udienza preliminare nella "motivazione" del decreto che dispone il giudizio e le argomentazioni della sentenza di primo grado (p. 8);

2. Il "cuore" della contestazione: l'asserita consapevolezza in capo al dott. Arpe della effettiva destinazione del "finanziamento bridge" a HIT S.p.A. (p. 10); 2.1. La pacifica mancanza di conoscenza del dott. Arpe della vicenda "Ciappazzi" e di quella relativa al tasso usurario (p. 11); 2.2. La prova positiva della mancanza di conoscenza della effettiva destinazione del finanziamento bridge (p. 13); 2.2.1. La comunicazione email indirizzata dal dott. Perco alla signora Citterio alle ore 12.10 del 10 ottobre 2002 (p. 13); 2.2.2. La testimonianza del dott. Peluso (p. 15); 2.2.3. Le dichiarazioni del dott. Muto: un'ulteriore conferma dell'innocenza del dott. Arpe (p. 18); 2.3. L'evidente impossibilità, per il dott. Arpe, di poter anche solo "intuire" l'effettiva destinazione del finanziamento bridge (p. 21); 2.3.1. L'insussistenza di ragioni di sospetto, in capo al dott. Arpe, in relazione all'asserita "misteriosa ed improvvisa scomparsa" del finanziamento ad HIT (p. 22); 2.3.1.1. La ristrutturazione del credito di HIT: un'operazione costantemente "sotto il cono di luce dell'accertamento ispettivo" di Banca d'Italia (p. 26); 2.3.2. Da ultimo: l'assoluta "normalità" del finanziamento da BANCA di ROMA a PARMALAT: un'ulteriore evidenza testimoniale (p. 29);

3. Il ruolo del dott. Arpe nel periodo che va dal mese di luglio al 10 ottobre 2002, data di approvazione del finanziamento bridge (p. 34); 3.1. L'acquisto delle azioni M.C.C. da parte di PARMALAT: il totale stravolgimento dei fatti operato nella sentenza (p. 36); 3.1.1. La sintesi della ricostruzione dei fatti operata nella sentenza: la totale assenza di pressioni esercitate dal dott. Arpe (p. 37); 3.1.2. L'atteggiamento del dott. Arpe nel corso dell'incontro dell'11 luglio 2002 sino al duro scontro con il rag. Tonna: la sorprendente omissione dei Giudici di prime cure (p. 41); 3.1.3. L'asserita "ricompensa" a Calisto Tanzi da parte dei vertici di BANCA di ROMA a seguito dell'acquisto delle azioni M.C.C.: la distorta lettura della lettera di EFIBANCA del 1° agosto 2002 (p. 49); 3.1.4. Una breve osservazione: il disinteresse del dott. Arpe per la vicenda PARMALAT già dalla fase iniziale (p. 51); 3.2. La netta opposizione del dott. Arpe alla concessione di un nuovo finanziamento - di qualunque tipo, diretto od indiretto - ad HIT o al Gruppo Turismo (p. 52); 3.3. I giorni decisivi per l'erogazione del finanziamento bridge (1° - 10 ottobre 2002): la totale assenza del dott. Arpe (p. 63); 3.3.1. Le ragioni dell'assenza: i gravosi impegni del dott. Arpe nell'attività

di sviluppo e presentazione del piano di ristrutturazione di CAPITALIA alla comunità internazionale (p. 64); 3.4. Il 10 ottobre 2002, data di approvazione del finanziamento bridge a PARMALAT da parte di CAPITALIA a BANCA di ROMA (p. 69); 3.4.1. L'effettiva destinazione del finanziamento bridge: una circostanza volutamente sottaciuta al dott. Arpe? (p. 72); 3.4.2. Un'ulteriore, gratuita, illazione contenuta nella sentenza di primo grado: l'ipotizzata "possibile" falsificazione della data della comunicazione sottoscritta dal dott. Arpe in data 14 ottobre 2002 (p. 75); 3.5. La sottoscrizione della lettera di trasmissione al Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 14 ottobre 2002 (p. 77); 3.5.1. La natura della comunicazione sottoscritta dal dott. Arpe il 14 ottobre 2002 in qualità di Direttore Generale di CAPITALIA: il corretto inquadramento del rilascio dell'assenso ex art. 136 T.U.B (p. 81); 3.5.2. Il verbale del Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA del 21 giugno 2006 (p. 92); 3.6. L'asserita consapevolezza, in capo al dott. Arpe, dello stato di dissesto di HIT e del Gruppo Turismo (p. 97);

4. Il ruolo del dott. Arpe nel periodo che intercorre dalla sottoscrizione della lettera di trasmissione alla approvazione della Convenzione Interbancaria da parte di M.C.C. (14 ottobre 2002 - 17 dicembre 2002) (p. 104); 4.1. Le note Giove-Pitini e la bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione di M.C.C. del 16 dicembre 2002: documenti mai sottoposti all'attenzione del dott. Arpe (p. 106); 4.2. La nota inviata dal dott. Villa al dott. Arpe il 2 dicembre 2002: una "svista" del Pubblico Ministero che conferma la totale estraneità del dott. Arpe a qualsiasi condizionamento delle strutture (p. 115); 4.3. L'assoluta regolarità della Convenzione Interbancaria agli occhi del dott. Arpe (p. 117);

5. Il ruolo del dott. Arpe dalla approvazione della Convenzione Interbancaria alla proroga del finanziamento a PARMALAT (17 dicembre 2002 - 29 aprile 2003): l'ulteriore conferma dell'estraneità del dott. Arpe a tutti i fatti contestati (p. 119); 5.1. L'asserita conoscenza, in capo al dott. Arpe, dello stato di insolvenza di PARMALAT (p. 123); 5.1.1. Gli elementi posti nella sentenza a supporto dell'asserita conoscenza dello stato di insolvenza di PARMALAT (p. 123); 5.1.2. Un elemento dirimente sull'asserita conoscenza/conoscibilità dello stato di insolvenza di PARMALAT: le valutazioni di Banca d'Italia (p. 131); 5.1.3. L'invio a PARMALAT di un questionario sulla situazione finanziaria: un elemento del tutto incompatibile con la consapevolezza - da parte del dott. Arpe - di una situazione di difficoltà di PARMALAT (p. 131); 5.1.4. Brevi considerazioni conclusive sulla proroga del finanziamento bridge (p. 133);

6. Una conclusione ineludibile: il rispetto dei principi di giustizia impone l'assoluzione del dott. Arpe con la formula più ampia (p. 136);

7. Un estremo scrupolo difensivo in tema di quantificazione della pena principale e delle pene accessorie nonché in relazione alla concessione della sospensione della condanna al pagamento della provvisoria ai sensi dell'art. 600, comma 3°, c.p.p. (p. 140).

1. La condanna del dott. Arpe: una decisione profondamente ingiusta.

La sentenza che ha condannato Matteo Arpe è una sentenza ingiusta.

Profondamente ingiusta, anche e soprattutto nel senso letterale del termine, cioè contraria ai principi di giustizia.

Quei principi di giustizia che impongono di motivare le decisioni sulla base di prove, di certezze processuali e non – come ha fatto la sentenza di primo grado – di illazioni, di affermazioni meramente possibilistiche non supportate da alcunché, di giudizi tanto severi – anche nei toni (l'asserita "temeraria e menzognera" difesa di Arpe, sulla quale si tornerà oltre) –, quanto non supportati da corrispondenti dati di fatto.

L'intero impianto motivazionale della sentenza di condanna del dott. Arpe si impernia su un unico elemento, e cioè sull'asserita consapevolezza, in capo al medesimo dott. Arpe, della effettiva destinazione ad HIT S.p.A. del finanziamento ponte ("finanziamento bridge") concesso da CAPITALIA a PARMALAT.

Intorno a questa affermazione ruota l'intera motivazione della condanna a carico del dott. Arpe.

Da quest'unica circostanza, infatti, i Giudici di primo grado fanno discendere la responsabilità del dott. Arpe "a cascata" (oltretutto, ovviamente, in relazione alla stessa concessione del finanziamento a PARMALAT "girato" a HIT) anche con riguardo alle ulteriori operazioni qualificate come dolose dalla sentenza, e precisamente:

- la stipula della Convenzione Interbancaria (se il dott. Arpe sapeva della effettiva destinazione del finanziamento *bridge* – sostiene l'impugnata sentenza –, è evidente la sua consapevolezza della fittizietà dell'aumento di capitale di HIT effettuato da WEBHOLDING, sul quale la Convenzione Interbancaria si fondava);
- la proroga dell'originario finanziamento concesso a PARMALAT (e in realtà – come detto – immediatamente "girato" ad HIT).

Questa, in estrema sintesi, la "costruzione" della sentenza a carico del dott. Arpe, ribadita più volte ed in diversi passaggi della motivazione.

E' sufficiente riportare due periodi della sentenza per rendersene conto.

In relazione alla Convenzione Interbancaria, così argomenta l'impugnata sentenza: *"i vertici di CAPITALIA – BANCA di ROMA sicuramente concorsero nella consumazione del reato, in considerazione del fatto, più volte sottolineato, che, già nella fase delle trattative concernenti il contenuto della convenzione interbancaria, essi sapevano perfettamente che Calisto Tanzi ed i suoi sodali si accingevano a realizzare in modo fittizio la ricapitalizzazione della nuova*

PARMATOUR, quanto meno per l'importo di 46.640.964,00 milioni di euro, corrispondente all'ammontare del finanziamento bridge. In altri termini, Calisto Tanzi ed i suoi collaboratori potettero contrabbandare per reali aumenti di capitale di PARMATOUR i loro espedienti fraudolenti solo perché sapevano in anticipo di poter contare sulla complicità e sul tacito assenso dei vertici CAPITALIA - BANCA di ROMA, i quali erano perfettamente al corrente del fatto che il finanziamento bridge non era stato erogato al gruppo turistico da uno dei soci, bensì da PARMALAT s.p.a." (cfr. sentenza, p. 388; n.d.r. la sottolineatura è nostra) ⁽²⁾.

Identico ragionamento svolge la sentenza in relazione alla proroga del finanziamento originario: "ovviamente, anche per questo ulteriore reato va ravvisato il concorso dei vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA, per il semplice motivo che gli stessi, avendo ideato l'operazione relativa alla concessione del finanziamento originario, sapevano benissimo che PARMALAT s.p.a. si era indebitata a vantaggio esclusivo di altri soggetti giuridici e che quindi pure la novazione di quel debito nuoceva gravemente agli interessi della suddetta società e dei suoi creditori" (cfr. sentenza, p. 386).

Deve essere immediatamente evidenziato che il "vizio originario" della impugnata sentenza - per quanto concerne la posizione processuale del dott. Arpe - consiste proprio nel dare per dimostrato ciò che in realtà era necessario dimostrare e provare per poter sostenere una sua responsabilità: e cioè la sua consapevolezza in ordine alla effettiva destinazione del finanziamento.

Ebbene: di tale asserita consapevolezza non solo non esiste alcuna prova, ma esiste - incontestabilmente - la prova contraria (come si vedrà poco oltre).

La sentenza di primo grado non ha tenuto nella benché minima considerazione tali dirimenti evidenze probatorie a discarico (cui non dedica una sola riga delle oltre 700 pagine di motivazione), limitandosi a supportare il proprio apodittico assunto iniziale con l'argomentazione secondo cui, avendo il dott. Arpe svolto un "ruolo da protagonista" nell'intera vicenda - descrivendolo come colui che seguiva tutto in prima persona -, in realtà "non poteva non sapere" che la natura dell'operazione fosse illecita.

Si afferma, infatti, a tal proposito nell'impugnata sentenza: "Matteo Arpe fu fin dall'inizio uno dei protagonisti delle trattative che portarono all'erogazione a PARMALAT s.p.a. del cosiddetto prestito bridge immediatamente dirottato nelle casse di HIT, nonché alla stipula della convenzione interbancaria. In particolare, è emerso che, nell'ambito di quelle trattative, Matteo Arpe fu uno dei principali punti di riferimento dei funzionari del gruppo CAPITALIA che condussero materialmente i negoziati con i rappresentanti di Calisto Tanzi e del suo gruppo turistico ..." (cfr. sentenza, p. 521).

E, più avanti, si legge ancora: "l'imputato Arpe svolse un ruolo attivo e determinante durante l'intero iter delle vicende che portarono alla concessione del prestito bridge ed alla firma della convenzione interbancaria"; aggiungendo, infine: "... che, essendo stato uno degli artefici

² D'ora in poi, con riferimento alle citazioni testuali riportate nel presente atto (motivazione della sentenza, trascrizioni udienze e, infine, documenti), non si indicheranno più espressamente le sottolineature e il carattere grassetto inseriti dai sottoscritti difensori.

dell'operazione, Matteo Arpe sapeva perfettamente che il finanziamento bridge era stato erogato ad HIT non già da uno dei suoi soci, come era falsamente indicato nel progetto di ristrutturazione del debito del gruppo turistico, bensì da PARMALAT" (cfr. sentenza, pp. 537 - 540);

"- che quindi l'imputato Arpe sapeva bene che il progetto di ristrutturazione era basato su un presupposto fraudolento, e cioè sulla fittizia conversione in capitale sociale del cosiddetto prestito bridge" (cfr. sentenza, p. 558).

Sulla base di tali argomentazioni - del tutto infondate, come si avrà modo di dimostrare - l'impugnata sentenza fonda l'assunto in ordine alla colpevolezza del dott. Arpe. Si tratta di argomentazioni più volte ribadite nella sentenza, nella parte motiva afferente la posizione personale del dott. Arpe, sempre convergenti nel ritenere che:

- il dott. Arpe è stato il protagonista della ristrutturazione del gruppo industriale del turismo ed era dunque a conoscenza "di tutto", sin dalla destinazione del finanziamento ponte a HIT;
- essendo perfettamente a conoscenza del fatto che i 50 milioni di euro erogati da CAPITALIA a PARMALAT sarebbero stati destinati a HIT, tutta la sua condotta successiva è "viziata" da tale consapevolezza;
- conseguentemente, anche l'adesione alla Convenzione Interbancaria e il rinnovo del finanziamento *bridge* sono "alterati" dalla pacifica consapevolezza, in capo al dott. Arpe, del fatto che il finanziamento originario fosse destinato a HIT, e dunque costituiscono operazioni dolose ai danni della stessa HIT e di PARMALAT;
- il dott. Arpe era perfettamente a conoscenza dello stato di insolvenza o comunque di "decozione" di HIT, prima, e di PARMALAT, poi;
- il complesso di tali elementi, in uno con la constatazione che la ricostruzione fornita dal dott. Arpe in dibattimento sarebbe smentita da diverse risultanze processuali, evidenzerebbe la sua piena responsabilità per i fatti di bancarotta contestati.

Orbene, se si dimostra - come si dimostrerà senza possibilità di smentita con il presente atto - che, al contrario di quanto sostenuto nella sentenza di primo grado, vi è prova inconfutabile del fatto che il dott. Arpe:

- pur essendo ovviamente informato della elaborazione di un piano industriale di ristrutturazione della società HIT, come era naturale che fosse, certamente ciò non costituiva una sua priorità;
- non può certamente essere definito un "protagonista", essendo in quel periodo impegnato in attività ben più complesse e rilevanti nell'interesse di CAPITALIA;

- si era categoricamente opposto a qualsiasi tipo di finanziamento diretto o indiretto ad HIT, appoggiando, al contrario, un piano di ristrutturazione industriale del Gruppo Turismo che prevedesse immissione di capitali "freschi" nella società, e da parte dei soci;
- proprio in conseguenza di tale ferma opposizione, successivamente al suo diniego non fu più destinatario di alcuna informazione o richiesta relativa al finanziamento del gruppo turistico né da parte del rag. Tonna o di Calisto Tanzi, né da parte dei funzionari di CAPITALIA o BANCA di ROMA o M.C.C.;
- non ha mai saputo, nemmeno successivamente all'erogazione ⁽³⁾, che il finanziamento di 50 milioni di euro erogato da CAPITALIA a PARMALAT fosse in realtà destinato ad HIT, dal momento che nessuno gliene parlò e che nessun documento avente ad oggetto tale argomento fu mai sottoposto alla sua attenzione;
- non sarebbe potuto sorgere in lui alcun elemento di sospetto in relazione a tale diversa destinazione, sia al momento della sua erogazione, sia successivamente;
- non era, né poteva essere, a conoscenza dello stato di "decozione" che la sentenza attribuisce ad HIT e PARMALAT,

e se si dimostra, infine, che:

- l'adesione alla Convenzione Interbancaria era un'operazione bancaria del tutto ordinaria, sottoscritta da oltre 30 banche, che vi hanno aderito sulla base delle medesime informazioni di cui disponeva il dott. Arpe;
- anche la proroga del finanziamento concesso da CAPITALIA a PARMALAT rientrava in una ordinaria operazione bancaria,

non si potrà che convenire sul fatto che, all'esito di tale dimostrazione, il dott. Arpe risulta totalmente estraneo ai fatti che gli sono stati attribuiti, con conseguente necessità di una pronuncia di piena assoluzione nei suoi confronti.

All'esito della presente trattazione tutte le suddette circostanze risulteranno dimostrate con certezza, sulla base di riscontri testimoniali e documentali incontrovertibili, del tutto ignorati nella sentenza di primo grado.

³ Circostanza che il dott. Arpe apprese soltanto nell'anno 2005, all'esito di un'analisi interna da lui stesso disposta, condotta dal dott. De Robbio, vice direttore generale e responsabile dell'ispettorato di CAPITALIA, come si vedrà in seguito.

1.1. Una breve premessa sul ruolo svolto dal dott. Arpe nell'intera vicenda: l'evidente discrasia tra le valutazioni espresse dal Giudice dell'udienza preliminare nella "motivazione" del decreto che dispone il giudizio e le argomentazioni della sentenza di primo grado.

Si è appena visto che i Giudici di prime cure hanno fondato la propria convinzione in ordine alla responsabilità del dott. Arpe dando estremo rilievo alla sua posizione apicale: la formula *"non è possibile che egli non sapesse"* ruota integralmente intorno a tale posizione di vertice assunta dal dott. Arpe nel gruppo bancario CAPITALE.

Sul punto, una breve considerazione si impone a proposito della netta divergenza di vedute tra il Tribunale ed il Giudice dell'udienza preliminare, proprio in relazione alla posizione del dott. Arpe.

"L'esame degli atti processuali – scriveva il Giudice nel decreto che dispone il giudizio – convince questo Giudice che, nonostante il ruolo apicale ricoperto dall'imputato nelle strutture del gruppo bancario all'epoca dei fatti, il suo grado di compartecipazione complessiva agli avvenimenti descritti in imputazione sia stato, di fatto, 'secondario' e subordinato agli accordi presi – una volta per tutte – da Tanzi e Geronzi: la verifica dibattimentale si impone anche per comprendere l'apparente disinteresse di Arpe nelle vicende PARMALAT (che interviene solo nei momenti decisionali formali) e l'effettivo substrato psicologico che ha accompagnato l'agire dell'alto dirigente bancario durante il periodo ottobre 2002 – aprile 2003" (4).

E' di solare evidenza il fatto che le valutazioni del Tribunale possano divergere da quanto in precedenza ritenuto da altro Giudice, soprattutto in considerazione del fatto che il riscontro dibattimentale può evidentemente fornire un compendio probatorio ben più ampio rispetto a quello di cui dispone il Giudice dell'udienza preliminare.

Ma è proprio questo il punto: il Giudice dell'udienza preliminare, pur non avendo a disposizione i molteplici elementi emersi a favore del dott. Arpe nel corso del dibattimento di primo grado, aveva già nella fase iniziale del procedimento definito l'apporto del dott. Arpe come *"secondario e subordinato agli accordi presi"* da altri soggetti, riscontrando la sua presenza all'interno della vicenda come limitata *"ai soli momenti formali"*.

Il Giudice aveva, nella sostanza, ritenuto opportuno l'approfondimento dibattimentale solo al fine di verificare se il disinteresse mostrato dal dott. Arpe in relazione alle vicende che riguardavano il gruppo PARMALAT fosse reale o solo apparente, e quale fosse l'effettivo grado di consapevolezza del dott. Arpe in ordine allo svolgimento dell'intera vicenda.

* Cfr. il decreto che dispone il giudizio emesso dal Giudice dell'udienza preliminare (doc. 1).

Si badi: il Giudice dell'udienza preliminare aveva invitato il Tribunale ad effettuare una simile verifica, pur nell'erronea (come si vedrà) supposizione che il dott. Arpe fosse a conoscenza della reale destinazione del finanziamento *bridge* a HIT.

Ebbene, a fronte di innumerevoli elementi testimoniali e documentali emersi nel corso del dibattimento, che fugano ogni possibile dubbio residuo in relazione all'approfondimento richiesto dal Giudice dell'udienza preliminare, la sentenza ha inspiegabilmente affermato non solo la piena compartecipazione del dott. Arpe ai fatti illeciti che gli vengono contestati, ma ha fondato tale giudizio proprio su un suo asserito ruolo di "protagonista".

Per fare ciò i Giudici di primo grado:

- hanno omesso di considerare ineludibili prove testimoniali, tutte convergenti nell'escludere in radice qualsivoglia profilo di responsabilità del dott. Arpe;
- hanno letteralmente stravolto il contenuto di alcune deposizioni "chiave";
- hanno estrapolato dall'enorme mole della documentazione prodotta in dibattimento solo alcuni documenti, peraltro del tutto "neutri" in relazione alla posizione del dott. Arpe [in tutto cinque documenti ⁽⁵⁾, tra i migliaia riversati nel fascicolo dibattimentale], omettendo però di valutare le numerose prove documentali a discarico del dott. Arpe (documentazione in alcuni casi inscindibile rispetto a quella evidenziata in sentenza).

E' sufficiente osservare, a titolo meramente esemplificativo, che i Giudici di prime cure:

- non hanno speso una sola parola né sull'ispezione effettuata da Banca d'Italia nel periodo giugno 2002/giugno 2003 - arco temporale nel quale sono state strutturate e perfezionate tutte le operazioni contestate, tra gli altri, al dott. Arpe -, né sulle deposizioni dei medesimi Ispettori di Banca d'Italia che hanno svolto approfonditi accertamenti sul gruppo bancario CAPITALIA;
- non hanno ritenuto degni di nota i messaggi di posta elettronica intercorsi tra i "vertici di Collecchio" e i dirigenti di M.C.C., che dimostrano l'assenza di pressioni di alcun genere da parte del dott. Arpe in relazione alla vendita delle azioni M.C.C.;
- nulla dicono, nella sentenza, in ordine a quanto dichiarato in sede testimoniale dal dott. Lamanda e dal dott. Gallia (Vice Direttore Generale, quest'ultimo, della *holding* CAPITALIA), nonostante si tratti di dichiarazioni altrettanto

⁵ La sentenza ne indica sei, ma è frutto di un errore di numerazione: si passa infatti dal documento n. 4 al documento n. 6 (cfr. sentenza pag. 536).

determinanti nel confermare la totale assenza di segnali d'allarme percepibili dal dott. Arpe.

Si tratta di alcuni esempi soltanto: come si dimostrerà nel prosieguo, i Giudici di prime cure hanno completamente decontestualizzato il ruolo del dott. Arpe in tutti i vari passaggi chiave, attribuendogli ruoli e comportamenti totalmente disancorati dalla realtà dei fatti.

2. Il "cuore" della contestazione: l'asserita consapevolezza in capo al dott. Arpe della effettiva destinazione del "finanziamento bridge" a HIT S.p.A.

Come si è poc'anzi anticipato, intorno all'asserita consapevolezza in capo al dott. Arpe della effettiva destinazione del "finanziamento bridge" a HIT S.p.A. ruota l'intera motivazione della sentenza di condanna, non solo in relazione alla stessa erogazione del finanziamento, ma anche con riguardo alla proroga del medesimo e alla Convenzione Interbancaria (cfr. i passaggi della sentenza citati in precedenza).

In buona sostanza la sentenza propone in più passaggi l'argomentazione secondo cui non sarebbe stato possibile che, per il ruolo svolto dal dott. Arpe fino alla concessione del finanziamento, egli non fosse a conoscenza di tale effettiva destinazione.

Su tale erronea argomentazione si tornerà specificamente nel corso della presente trattazione: per il momento è sufficiente riportare tre passaggi che ben riassumono le ragioni su cui si fonda la condanna del dott. Arpe.

Si legge, al riguardo, nell'impugnata sentenza: *"Matteo Arpe era pienamente partecipe del disegno criminoso e quindi conosceva perfettamente il retroscena illecito del finanziamento bridge"* (cfr. sentenza, p. 556).

In un altro passaggio della sentenza così si argomenta: *"è davvero impossibile credere che i collaboratori di Matteo Arpe, pur sapendo che il medesimo aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi delle trattative e deteneva il potere esclusivo di autorizzare formalmente l'operazione come rappresentante della capogruppo CAPITALIA, lo abbiano tenuto all'oscuro dei decisivi sviluppi del negoziato intervenuti durante la sua assenza"* (cfr. sentenza, pp. 542 - 543).

E ancora: *"posto che fino ai primi giorni di ottobre del 2002 negli uffici di CAPITALIA e della sua controllata MEDIO CREDITO CENTRALE aveva tenuto banco il problema della sovvenzione urgente di 50 milioni di euro richiesta da Calisto Tanzi per salvare dal baratro HIT, è davvero impossibile credere che, al momento di firmare l'atto di assenso alla concessione da parte di BANCA di ROMA di un prestito dello stesso identico importo a PARMALAT s.p.a., Matteo Arpe, che pure aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi del negoziato volto a risolvere le gravissime difficoltà del gruppo turistico, non sia stato nemmeno*

sfiato dal sospetto che il vero beneficiario di quel finanziamento non fosse PARMALAT s.p.a., ma HIT" (cfr. sentenza, pp. 537 - 538).

Nella sostanza, dunque, i Giudici di primo grado sostengono che:

- per la sua posizione apicale e il ruolo svolto, il dott. Arpe non poteva non conoscere tutti i retroscena e gli sviluppi dell'intera operazione;
- i suoi collaboratori gliene hanno sicuramente parlato;
- l'erogazione dei 50 milioni di euro era talmente anomala da rendere impensabile il fatto che il dott. Arpe non abbia avuto il benché minimo sospetto al riguardo.

Ciascuno di questi tre capisaldi della parte motiva della sentenza è però smentito da prove di segno esattamente contrario.

2.1. La pacifica mancanza di conoscenza del dott. Arpe della vicenda "Ciappazzi" e di quella relativa al tasso usurario.

In relazione alla prima asserzione della sentenza (ossia: per la sua posizione apicale il dott. Arpe non poteva non conoscere tutti i retroscena), è sufficiente rilevare che è la stessa sentenza a smentire in radice l'assunto.

Il Tribunale, infatti, ha sempre rappresentato l'operazione della concessione del "finanziamento bridge" come strettamente connessa al recupero delle somme erogate al gruppo Ciarrapico in relazione alla compravendita della società "Ciappazzi".

Di più: le due operazioni sono state qualificate dai Giudici di prime cure come un tutt'uno inscindibile.

Tale strettissima connessione costituisce un vero e proprio *leit motiv* della sentenza, nella quale si afferma: "l'elenco dei riscontri dell'esistenza di uno stretto legame di interdipendenza tra l'erogazione del prestito ponte e la transazione concernente la Ciappazzi potrebbe anche fermarsi qui, perché francamente il numero e la valenza probatoria degli elementi finora illustrati sarebbero tali da rendere superfluo od addirittura stucchevole ogni ulteriore approfondimento" (cfr. sentenza, p. 287).

Ebbene, in relazione alla vicenda "Ciappazzi" sono gli stessi Giudici di primo grado ad avere affermato la totale estraneità del dott. Arpe in ordine a tali fatti: mai nella sentenza si ipotizza la conoscenza della stretta connessione tra le due operazioni in capo al dott. Arpe, che, peraltro, è stato assolto con formula piena dai fatti relativi al recupero delle somme erogate in relazione a quella compravendita.

Al riguardo, è anche opportuno ricordare come, sempre nell'ambito di questa operazione, il dott. Arpe non sia mai stato coinvolto nemmeno nella contestazione relativa alla connessa vicenda dei vantaggi usurari derivati a CAPITALIA dalla transazione sulla operazione "Ciappazzi".

La domanda, allora, sorge spontanea: ma se davvero il dott. Arpe, per la sua posizione apicale e il ruolo "da protagonista" rivestito nell'intera vicenda - come sostenuto nella sentenza di primo grado - era stato sicuramente informato di tutti i retroscena dell'operazione, come mai non gli è stato riferito pacificamente alcunché né in relazione all'intera operazione "Ciappazzi", né in relazione ai vantaggi asseritamente usurari conseguiti dalla Banca in cui rivestiva un ruolo apicale?

Si badi che non solo l'operazione "Ciappazzi" e l'erogazione del prestito ponte sono un tutt'uno - come si afferma nella stessa sentenza - ma avvengono addirittura lo stesso giorno, nel medesimo istante, sul medesimo conto corrente.

Alla luce di tali dati di fatto, dunque, si impongono due considerazioni finali.

Se le due operazioni - come accertato nella sentenza - sono strettamente connesse, addirittura contemporanee, e se tutta l'operazione che ha condotto alla erogazione del finanziamento *bridge* è stata strutturata per "chiudere" la vicenda Ciappazzi, con un innegabile vantaggio per il Gruppo CAPITALIA; e se il dott. Arpe - come è stato parimenti riconosciuto nella stessa sentenza - nulla sapeva in relazione all'operazione "Ciappazzi", allora è davvero contraddittorio averlo poi condannato per la vicenda relativa all'erogazione del finanziamento *bridge*: è un argomento logico (le prove dell'estraneità del dott. Arpe son ben altre), ma innegabilmente anche la logica deve essere connaturale a un provvedimento giurisdizionale, tanto più nella sua parte motiva.

In secondo luogo, da tale conclamata mancanza di conoscenza in capo al dott. Arpe delle due vicende di cui si tratta (transazione "Ciappazzi" e usura) - lo si ripete espressamente riconosciuta nella stessa sentenza di primo grado -, non può che discendere una, ed una sola (logica), conseguenza: non è in alcun modo corrispondente alla realtà dei fatti la circostanza, sostenuta dai Giudici di prime cure, secondo cui non è possibile che il dott. Arpe non conoscesse tutti i dettagli e tutti i retroscena dell'operazione.

Anzi, proprio l'operazione "Ciappazzi" e la correlata questione dei tassi usurari - entrambi conclamatamente ignoti al dott. Arpe - dimostrano come risulti al contrario provata la circostanza che al dott. Arpe né i suoi collaboratori, né nessun altro ha mai riferito i dettagli dell'operazione: e ciò nonostante la "posizione apicale" su cui la sentenza ha costruito la prova dell'asserita responsabilità del dott. Arpe per i reati ascrittigli.

Dunque, per concludere, un primo dato è pacifico: al dott. Arpe sicuramente non sono state riferite circostanze di straordinaria rilevanza.

E' la stessa sentenza ad attestarlo.

2.2. La prova positiva della mancanza di conoscenza della effettiva destinazione del finanziamento bridge.

Come si diceva, i Giudici di primo grado affermano: "... è davvero impossibile credere che i collaboratori di Matteo Arpe, pur sapendo che il medesimo aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi delle trattative e deteneva il potere esclusivo di autorizzare formalmente l'operazione come rappresentante della capogruppo CAPITALIA, lo abbiano tenuto all'oscuro dei decisivi sviluppi del negoziato intervenuti durante la sua assenza" (cfr. sentenza, pp. 542 - 543).

Questa è la perentoria affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza, in ordine alla consapevolezza del dott. Arpe sull'effettiva destinazione del "finanziamento bridge".

Si è appena visto come, in relazione a tale circostanza, l'impugnata sentenza sia giunta a smentire se stessa.

Ma su tale consapevolezza, che costituisce il punto nodale della vicenda, vi è molto altro da aggiungere.

Perché anche con riferimento a quello che si è definito il "cuore" della costruzione d'accusa a carico del dott. Arpe, sussiste la prova positiva della sua evidente mancanza di conoscenza dell'effettiva destinazione del finanziamento ponte non a PARMALAT, bensì a HIT.

In altri termini, il dott. Arpe non sapeva né ha mai saputo che il reale destinatario di quel finanziamento fosse diverso da quello apparente.

La prova di tale circostanza deriva da molteplici elementi.

2.2.1. La comunicazione email indirizzata dal dott. Perco alla signora Citterio alle ore 12.10 del 10 ottobre 2002.

Sul contenuto della comunicazione *email* in oggetto è davvero inutile soffermarsi (è noto, ed è riportato integralmente a pagina 544 della sentenza); basta qui ricordare che con tale messaggio di posta elettronica il dott. Perco chiedeva alla segretaria del dott. Arpe (signora Maddalena Citterio) di far avere allo stesso dott. Arpe un *memorandum* allegato, al contempo segnalandogli la necessità di parlarne con il dott. Peluso.

Il dato certo è che tale comunicazione *email* non venne mai consegnata e/o letta dal dott. Arpe, che nemmeno venne altrimenti a conoscenza del suo contenuto.

Va, innanzitutto, rilevato che la comunicazione *email* non è, pacificamente, indirizzata al dott. Arpe.

Perché egli ne potesse conoscere il contenuto, dunque, avrebbe dovuto essergli "girata" per posta elettronica, o consegnata manualmente da qualcuno, previa stampa in formato cartaceo della medesima.

Non gli è stata sicuramente "girata" da alcuno perché, nonostante il sequestro di tutto il *server* di posta elettronica dell'intero Gruppo Capitalia, - ivi compresa la casella postale del dott. Arpe -, non è stato rinvenuto alcun messaggio di posta elettronica di questo tipo, o con tale allegato, all'interno della sua casella personale ⁽⁶⁾.

Né, altrettanto sicuramente, la comunicazione gli è stata consegnata da alcuno: è emerso pacificamente, nel corso di tutto il dibattimento, che il dott. Arpe siglava ciò che veniva sottoposto in forma cartacea alla sua attenzione. Ebbene, anche sotto questo profilo non è stata rinvenuta alcuna copia di questo messaggio riportante la sigla del dott. Arpe (nonostante l'intervenuto sequestro in formato cartaceo di migliaia di documenti ad opera del Pubblico Ministero in tutto il gruppo CAPITALIA, alcuni dei quali riversati poi in dibattimento).

La ragione della mancata consegna di tale messaggio al dott. Arpe è stata spiegata da lui stesso in dibattimento, e mai alcuna contestazione è stata fatta al riguardo, né dalla Pubblica Accusa né nell'ambito della parte motiva della sentenza che qui si impugna.

Il dott. Arpe ha ben spiegato le ragioni della mancata consegna: *"il dott. Perco doveva mandarlo a Peluso. Era un sottoposto del dott. Peluso, il quale era un sottoposto del dott. Dennert, il quale riferiva a me. Il dottor Perco, come in altre occasioni, saltava la gerarchia e la mandava direttamente alla mia segretaria, la quale ha dichiarato, sentita dal Pubblico Ministero, che normalmente se vi era un salto gerarchico fino a quando non vi era l'ok del dott. Peluso non me la portava"* (cfr. trascrizioni udienza del 6 luglio 2010, p. 116).

La ragione di tale prassi è stata di seguito spiegata, ed è con certezza una spiegazione del tutto logica e coerente: *"normalmente al Direttore Generale vengono mandati dai dodici riferimenti diretti che fan capo al direttore generale, avevo dodici soggetti che mi mandavano le carte. Normalmente, per istinto di sopravvivenza, non per cattiveria, si faceva in modo che i rapporti gerarchici fossero rispettati"* (cfr. trascrizioni udienza del 6 luglio 2010, p. 117).

La conferma della piena veridicità di quanto appena trascritto deriva del fatto che nessuno ha riferito di avere consegnato tale messaggio di posta elettronica al dott. Arpe, che effettivamente non ricorda di averlo mai ricevuto.

⁶ Cfr. il verbale sequestro eseguito presso il *server* dell'istituto bancario nonché le dichiarazioni rese dal teste, Igt. Sgarangella (trascrizioni udienza del 6 ottobre 2009, p. 131 e ss.).

E' un risultato processualmente certo, dunque, il fatto che nessuno ha mai "girato" via email o consegnato in forma cartacea tale messaggio al dott. Arpe.

Si vedrà subito come, con altrettanta certezza, nessuno parlò mai del contenuto di tale messaggio al dott. Arpe.

Per il momento è solo opportuno aggiungere come, forse ingenuamente, agli occhi del dott. Perco tale comunicazione non rivestisse alcun carattere di urgenza, né alcun campanello d'allarme: semplicemente - con tale comunicazione - il dott. Perco ha inserito in un *memorandum* una circostanza per lui assolutamente neutra, tra altre undici situazioni riguardanti il "*portafoglio lavori servizio advisory*".

Non vi era evidentemente, agli occhi del dott. Perco, alcuna situazione urgente o allarmante legata alle vicende del gruppo HIT.

Ed è probabilmente questa la ragione per cui nessuno dei funzionari del gruppo CAPITALIA ne parlò mai con il dott. Arpe.

Ma, come si diceva, al di là delle considerazioni di stretta logica (che hanno una loro dignità se non smentite processualmente), sono le prove dirette ad attestare la piena liceità e trasparenza del comportamento del dott. Arpe in tutta la vicenda.

E difatti, tanto quanto risulta provato che nessuno trasmise o comunicò il contenuto del messaggio del dott. Perco al dott. Arpe, con altrettanta certezza risulta provato che mai nessuno gli parlò del contenuto del messaggio in particolare e, più in generale, che mai nessuno parlò al dott. Arpe della effettiva destinazione del finanziamento *bridge*.

Vediamo, nel dettaglio.

2.2.2. La testimonianza del dott. Peluso.

La testimonianza del dott. Peluso - all'epoca dei fatti responsabile dell'area *advisory* di M.C.C. - è una testimonianza di estrema rilevanza.

Pur incalzato dai continui tentativi del Pubblico Ministero di metterlo in difficoltà (basta leggere le trascrizioni del suo esame dibattimentale per rendersene conto) ⁽⁷⁾, il teste Peluso ha sempre, costantemente ribadito, senza alcun tentennamento, la stessa ricostruzione della vicenda, e cioè:

⁷ In particolare, si vedano le trascrizioni dell'udienza del 27 maggio 2010, pp. 96, 158 ss., 164.

- una volta prospettata la possibilità che venisse concesso un finanziamento ad HIT da parte di M.C.C., su richiesta del dott. Arpe egli valutò come servizio *advisory* se tale finanziamento potesse essere effettivamente concesso;
- una volta scartata tale possibilità, egli si occupò di altre questioni, a far data dall'ottobre del 2002 (pur continuando ad essere informato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione, direttamente seguito dall'area crediti in ristrutturazione);
- non parlò mai con il dott. Arpe della vicenda relativa al finanziamento PARMALAT/HIT, né in relazione al contenuto della comunicazione *email* inviata alla segretaria di quest'ultimo il 10 ottobre 2002 dal dott. Perco, né in relazione a qualsiasi altro tipo di circostanza.

E valga il vero.

Afferma, innanzitutto, il dott. Peluso che – a seguito di una comunicazione *email* del rag. Tonna del 5 settembre 2002, con la quale lo stesso rag. Tonna dava per raggiunto un accordo sulla erogazione del finanziamento *bridge* a HIT tra i vertici di CAPITALIA e di PARMALAT – il dott. Arpe lo invitò invece a valutare la possibilità di erogare tale finanziamento secondo serie valutazioni di carattere tecnico, al di là di ogni tentativo di condizionamento.

Sul punto ha, infatti, dichiarato il dott. Peluso: *"verificai certamente con il dott. Arpe se fosse stato raggiunto un accordo e il dott. Arpe mi disse esplicitamente di valutare il finanziamento solo nella misura in cui il finanziamento fosse da un punto di vista di struttura finanziaria percorribile (cfr. trascrizioni udienza del 15 maggio 2010, p. 76) (...) M.C.C. valutò la possibilità di erogare il finanziamento da 50 milioni soltanto in ipotesi di disponibilità di idonee garanzie. Non si raggiunse l'accordo sulle idonee garanzie e da quel momento io non sono più stato coinvolto in questa vicenda"* (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, p. 82).

Il dott. Peluso, infine, ed è ciò che ha maggior rilievo, ha categoricamente escluso di avere mai parlato con il dott. Arpe del contenuto della comunicazione *email* del dott. Perco del 10 ottobre. E, si badi, l'affermazione – netta, precisa e ripetuta – proviene proprio dal soggetto che, stando alla richiesta del dott. Perco, avrebbe dovuto parlarne con il dott. Arpe.

Già nella prima parte della deposizione, a specifica domanda del Pubblico Ministero se egli avesse mai parlato con il dott. Arpe del prestito "ponte" (*id est*, il finanziamento *bridge*), il dott. Peluso risponde: *"come dicevo, era di competenza di un altro ufficio, quindi non ricordo di avergliene più parlato"* (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, p. 96).

Il dott. Peluso si riferiva, evidentemente, al tema del finanziamento che era stato inizialmente richiesto da HIT: dopo la valutazione negativa da parte della sua struttura in relazione alla possibilità di erogare il finanziamento, dunque, egli non ebbe più modo di

parlare con il dott. Arpe della questione che (come effettivamente è stato) fu trasferita dal servizio *advisory* alla struttura che si occupava del piano di ristrutturazione.

Il dott. Peluso è ancora più netto poco oltre.

Domanda del Pubblico Ministero: "... il piano non regge dal punto di vista economico, l'azionista non ha i soldi, quindi lei che cosa dice al dott. Arpe? Guarda che HIT fallisce tra un anno, oppure gli dice: stai tranquillo? Come imposta il suo ragionamento? Lei ha detto: il piano non andava bene dal punto di vista reddituale, erano un po' ambiziosi. Però c'è uno che ci mette i soldi e ci scommette sopra. Quando il 10 ottobre lei scopre che CAPITALIA ha deciso di finanziare - lei - il piano, quindi i soldi non ce li sta mettendo l'azionista, ce li sta mettendo la sua banca, questo incide o no sulla tenuta del piano? E lei lo dice al dottor Arpe o no?".

Risposta del dott. Peluso: "premiesso che nell'ottobre 2002 io non ho ricordo di aver parlato di questo tema con il dott. Arpe ..." (cfr., per questa e la precedente citazione, trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, p. 158).

Il Pubblico Ministero insiste: "... lei ha giustificato la sua affermazione alla domanda del Giudice dicendo: sì, è vero, il piano andava così, però c'era un aumento di capitale. Bene. Poi lei stamattina ci ha detto che apprese anche l'aumento di capitale per il momento lo stavate facendo voi praticamente. E' così, giusto? (...) Ora le chiedo: fu oggetto di discussione questo aspetto?"

Risposta, secca, del dott. Peluso: "con il dott. Arpe no" (cfr. *ibidem*, pp. 158 - 159).

Il Pubblico Ministero, evidentemente non soddisfatto, ritorna poco oltre sul medesimo tema, nonostante avesse ricevuto già due risposte negative:

Pubblico Ministero: "quindi la circostanza che la finanza bridge, la finanza ponte venisse immessa dalla banca tramite la PARMALAT fu oggetto di discussione con il vertice aziendale che l'aveva incaricata (e cioè con il dott. Arpe, n.d.r.)?".

Risposta - ancora una volta nettissima - del teste dott. Peluso: "No, la risposta è negativa" (cfr. *ibidem*, p. 164).

In definitiva, il dott. Peluso ha categoricamente escluso di avere parlato della questione della effettiva destinazione del finanziamento *bridge* al dott. Arpe.

E nessuno ha mai dichiarato di averne parlato con il dott. Arpe.

Non esiste una sola dichiarazione in tal senso.

Dunque, per concludere su questo punto sulla base di quanto emerso in sede dibattimentale:

- nessuno inoltrò per posta elettronica la comunicazione *email* del dott. Perco al dott. Arpe;

- nessuno gliela consegnò in formato cartaceo;
- nessuno gliene ha mai parlato, né in quel momento né successivamente: di ciò vi è piena conferma esaminando le testimonianze dibattimentali.

La mancata conoscenza, in capo al dott. Arpe, della effettiva destinazione ad HIT del finanziamento *bridge* erogato da CAPITALIA a PARMALAT è, dunque, un dato processualmente certo.

E' una prova.

Ma ancora non basta.

La conferma ulteriore, definitiva ed inequivocabile della totale estraneità del dott. Arpe all'operazione proviene da un'altra, fondamentale, dichiarazione resa in dibattimento.

2.2.3. Le dichiarazioni del dott. Muto: un'ulteriore conferma dell'innocenza del dott. Arpe.

All'udienza dibattimentale del 26 ottobre del 2010 si è sottoposto ad esame il dott. Muto, responsabile della funzione crediti di CAPITALIA.

La rilevanza delle dichiarazioni del dott. Muto impongono la trascrizione integrale del passaggio relativo alla asserita consapevolezza del dott. Arpe dell'effettivo destinatario del finanziamento *bridge*.

Domanda il Pubblico Ministero: *".... lei quando apprese che il finanziamento che avevate erogato alla PARMALAT era pervenuto alla HIT? O era destinato alla HIT, come lei preferisce"*.

Risposta del dott. Muto: *"le preferenze non le esprimo, esprimo i fatti. Il fatto è questo: io ho avuto la certezza di questo passaggio in un momento piuttosto complicato, mi chiamò il dottor Arpe, e quindi questo dovrebbe essere avvenuto ... la data precisa non lo so. Marzo del 2005, più o meno. Inizi del 2005. Dove un'analisi fatta dal dottor De Robbio, il capo dell'ispettorato, da CAPITALIA su BANCA di ROMA accertò di questo passaggio dei soldi da un conto BANCA di ROMA intestato a PARMALAT a un conto aperto su BANCA di ROMA intestato a HIT. Un passaggio sulla nostra Banca. Quando mi disse: ma lei sapeva di questa cosa? Io risposi che non sapevo nulla, com'era naturale"* (cfr., per questa e la precedente citazione, trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, p. 135).

E, poco oltre: *"me lo ricordo bene perché in quel momento Arpe mi accusò di aver saputo quella cosa e di non averla mai detta. Una cosa che mi fece infuriare. Perciò ho*

memoria di qualcosa che potrebbe essere memoria di routine, perché lui mi accusò di una cosa di cui io ero completamente estraneo" (cfr. ibidem, pp. 135 - 137).

Tale ricostruzione del dott. Muto ben evidenzia l'enorme sorpresa del dott. Arpe quando venne a conoscenza della vicenda - a seguito della predetta ispezione condotta dal dott. De Robbio - e la violenta reazione dello stesso dott. Arpe nei confronti del dott. Muto, accusato di non averglielo mai riferito e di non averlo informato.

Una ricostruzione ribadita anche poco dopo: "... il tema era: Arpe mi chiedeva se io ero a conoscenza di quello che era accaduto in Banca di Roma e io gli dissi che assolutamente non ero a conoscenza. Non ero oggetto io dell'ispezione".

E ancora, a domanda del Pubblico Ministero: "... ha questa conoscenza che le viene veicolata da questo rimprovero, da quest'accusa, che lei ritiene ingiusta, che le viene fatta da Arpe. Sa solo questo, è così?"

RISPOSTA: "E' l'unica cosa di cui ricordo con certezza ...".

Il dott. Muto riferisce, peraltro, un episodio specifico per lui assolutamente "neutro", fin nei minimi dettagli: il dott. Arpe che, venuto a conoscenza dell'esito della verifica del dott. De Robbio del 2005, addirittura convoca il dott. Muto e gli contesta di non averlo informato.

Si tratta, all'evidenza, di una reazione lontana anni luce da quella che avrebbe avuto una persona già a conoscenza della effettiva destinazione del finanziamento ponte.

E' un inconfutabile dato di fatto.

E' la riprova definitiva, granitica, inamovibile del fatto che nessuno parlò mai con il dott. Arpe di tale operazione, di cui venne a conoscenza soltanto nel 2005.

Si tratta, peraltro, di una dichiarazione, così come quella del dott. Peluso, completamente disinteressata: il dott. Muto non avrebbe avuto alcun interesse (e difatti la sentenza non svolge alcuna osservazione al riguardo) a rendere dichiarazioni in qualche modo "favorevoli" al dott. Arpe.

Al contrario, il dott. Peluso e il dott. Muto, pur nelle differenti posizioni funzionali e processuali, avrebbero semmai avuto interesse a discolparsi, attribuendo le responsabilità decisionali al dott. Arpe, loro superiore nella struttura gerarchica in M.C.C. e CAPITALIA.

Correttamente, non lo hanno fatto, e le loro dichiarazioni costituiscono senza ombra di dubbio un macigno sull'intero impianto argomentativo della sentenza di condanna del dott. Arpe.

Già in altra parte della sentenza, e a proposito di una diversa circostanza (il fatto, peraltro innegabile, che il dott. Arpe fosse il "terminale" della struttura bancaria) lo stesso

Tribunale aveva ritenuto "*che, proprio per la loro convergenza,*" le dichiarazioni del teste dott. Peluso e del dott. Muto risultano "*senz'altro attendibili, nel senso che ciascuna di esse ha la valenza di riscontro esterno della veridicità delle altre*" (cfr. sentenza, p. 534).

La medesima valutazione deve dunque essere applicata al caso di specie: in dibattimento nessuno ha mai parlato della conoscenza del dott. Arpe dell'operazione *bridge* a HIT; il dott. Peluso ha escluso di avergliene parlato; il dott. Muto conferma che il dott. Arpe non ne sapeva nulla.

In questo caso è addirittura il complesso di tutti gli elementi probatori disponibili a riscontrare in maniera convergente l'estraneità del dott. Arpe al finanziamento *bridge* a HIT.

Per concludere, va soltanto rappresentato come risulti quantomeno "*singolare*" il fatto che i Giudici di primo grado non abbiano dedicato nemmeno una riga alle dichiarazioni appena ricordate dei due testi che, unitamente agli altri elementi sopra esaminati, escludono in radice ogni consapevolezza del dott. Arpe sull'effettivo beneficiario dell'operazione *bridge*.

Solo per completezza, si ricorda che tali prove elidono in radice l'unico elemento che aveva indotto il Giudice dell'udienza preliminare a disporre il rinvio a giudizio del dott. Arpe - pur nel ribadire il "*ruolo secondario*" -, e cioè proprio la necessità di verificarne l'effettivo atteggiamento psicologico, e cioè l'effettiva consapevolezza dell'illiceità dell'operazione contestata.

Dunque: è pacifico che il dott. Arpe non aveva tale consapevolezza, sia dal punto di vista logico, sia da un punto di vista fattuale, come emerge dagli inconfutabili elementi di prova.

Del tutto prive di giustificazione e decisamente sopra le righe, dunque, appaiono la durezza dei toni e l'asprezza delle espressioni suggestivamente utilizzate in sentenza a supporto dei (vani) tentativi di confutare la ricostruzione del dott. Arpe, che risulta confermata e provata.

Toni ed espressioni che - come si vedrà anche nel prosieguo - evidentemente non scalfiscono la granitica consistenza delle prove a favore del dott. Arpe, al quale sicuramente nulla venne riferito sulla finalità del finanziamento *bridge* né prima, né durante, né dopo l'erogazione.

A questo punto è necessario affrontare il secondo argomento utilizzato nella sentenza al fine di argomentare tale consapevolezza, dimostrando come - al contrario di quanto affermato nel provvedimento di condanna - il dott. Arpe non avrebbe potuto nutrire alcun sospetto in relazione a tale finanziamento.

Vediamo.

2.3. L'evidente impossibilità, per il dott. Arpe, di poter anche solo "intuire" l'effettiva destinazione del finanziamento bridge.

E' opportuno - su questo punto - ripercorrere due passaggi della sentenza.

Come si è già avuto modo di ricordare in precedenza, in un primo passaggio la sentenza così argomenta: *"posto che fino ai primi giorni di ottobre del 2002 negli uffici di CAPITALIA e della sua controllata Medio Credito Centrale aveva tenuto banco il problema della sovvenzione urgente di 50 milioni di euro richiesta da Calisto Tanzi per salvare dal baratro HIT, è davvero impossibile credere che, al momento di firmare l'atto di assenso alla concessione da parte di BANCA di ROMA di un prestito dello stesso identico importo a PARMALAT s.p.a., Matteo Arpe, che pure aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi del negoziato volto a risolvere le gravissime difficoltà del gruppo turistico, non sia stato nemmeno sfiorato dal sospetto che il vero beneficiario di quel finanziamento non fosse PARMALAT s.p.a., ma HIT"* (cfr. sentenza, pp. 537 - 538).

Logico corollario di tale affermazione contenuta nella sentenza di primo grado è quello secondo cui *"per accedere alla tesi difensiva qui in esame, bisognerebbe negare la solare evidenza dei fatti e calpestare i principi della logica più elementare, e cioè bisognerebbe credere: a) che un esperto e brillante banchiere come Matteo Arpe abbia avallato con la sua firma un'operazione di finanziamento dell'importo di ben 50 milioni di euro nata praticamente dal nulla*

... b) inoltre, che l'imputato, pur avendo tenuto letteralmente sotto la lente d'ingrandimento tutto l'iter della convenzione interbancaria sino alla firma dell'accordo, tanto da arrivare al punto di sottoporre al suo vaglio preventivo perfino le lettere scritte sull'argomento dal direttore generale di MEDIO CREDITO CENTRALE, non abbia però mai avvertito la necessità di informarsi sulle modalità con le quali Calisto Tanzi era riuscito a tamponare le urgenze finanziarie del gruppo turistico, senza mai interrogarsi sui motivi della misteriosa ed improvvisa scomparsa dalla scena della pratica relativa al finanziamento bridge di 50 milioni di euro richiesto dal Cav. Tanzi in favore di HIT, ovvero dell'affare che tanto aveva impegnato le strutture tecniche di CAPITALIA e di MEDIO CREDITO CENTRALE fino ai primi giorni di ottobre del 2002" (cfr. sentenza, p. 539).

Anche queste asserzioni dei Giudici di prime cure - esattamente come quelle già esaminate in precedenza - alla luce delle risultanze dibattimentali si rivelano delle mere suggestioni basate su illazioni puntualmente smentite non solo dalla logica, ma da univoci e convergenti elementi di prova.

2.3.1. L'insussistenza di ragioni di sospetto, in capo al dott. Arpe, in relazione all'asserita "misteriosa ed improvvisa scomparsa" del finanziamento ad HIT.

E' opportuno, innanzitutto, ricordare che - come è costantemente emerso nel corso del dibattimento, assumendo il connotato di una circostanza pacifica - il dott. Arpe si era sempre, nettamente opposto ad un finanziamento diretto od indiretto ad HIT.

Sul tema relativo alla contrarietà del dott. Arpe al finanziamento e a ciò che ne seguì si tornerà in modo più approfondito in seguito. Per il momento è sufficiente ricordare che tale contrarietà, confermata più volte da numerosi riscontri testimoniali - oltretutto dalle dichiarazioni rese in dibattimento dallo stesso dott. Arpe -, risulta incontestabilmente anche da un documento redatto in data 7 ottobre 2002 dal dott. Isidoro Lucciola (coordinatore del team della società VALUE PARTNER Finance, che si occupava del piano di ristrutturazione per conto del Gruppo Turismo), e da questi inviato ai vertici di HIT e di PARMALAT.

Si legge, nel documento (processualmente noto come "memo Lucciola") che, nel corso di un incontro avvenuto in data 4 ottobre 2002 con il dott. Pascasio e il dott. Peluso di M.C.C., era emerso un dato inequivocabile: *"il dott. Arpe ha finora manifestato contrarietà all'erogazione del bridge financing"* (testuale anche l'evidenziazione in neretto) ⁽⁸⁾.

Su tale documento si tornerà in seguito. Ciò che preme anticipare è che, dopo il fermo diniego da lui espresso ad un finanziamento diretto od indiretto ad HIT (vedi, *infra*, par. 3.2.), tale argomento era per il dott. Arpe definitivamente chiuso.

Ed infatti - proprio a causa di tale definitiva opposizione - all'interno di M.C.C. le strutture dedicate ai finanziamenti (dott. Perco, dott. Peluso e dott. Pascasio, come meglio si vedrà poco oltre) avevano smesso di occuparsi in prima persona della questione già dai primi giorni di ottobre, e l'intera pratica relativa al piano di risanamento del gruppo HIT venne sin dall'inizio di ottobre direttamente seguita dall'area crediti in ristrutturazione, sempre di M.C.C. (avv. Giove e dott. Pitini; cfr. *infra*, par. 4.1.) ⁽⁹⁾.

Cosa risultava, dunque, agli occhi del dott. Arpe? Che le vicende del gruppo HIT proseguivano in sede di piano di ristrutturazione, seguendo rigorosamente l'impostazione da lui appoggiata, e cioè un piano che contemplasse a breve l'immissione di capitali "freschi" da parte dei soci nella società del Gruppo Turismo (è opportuno anticipare che - al fine della concessione di un finanziamento - le strutture tecniche delle banche richiesero l'immissione di 143 milioni di euro da parte della proprietà; il Gruppo Turismo non aderì a tale richiesta, e da qui iniziò l'iter che portò alla Convenzione Interbancaria, con l'immissione di "soli" 81 milioni di euro da parte degli azionisti).

⁸ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2).

⁹ Sul punto, è sufficiente richiamare le dichiarazioni dibattimentali rese dal dott. Muto (cfr. trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, pp. 47, 51 - 52 e 69), dal dott. Peluso (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, pp. 82, 96 - 99, 159 - 160, 164 - 165) e, infine, dal dott. Favale (cfr. trascrizioni udienza del 5 ottobre 2010, pp. 67 - 69, 75 - 76).

La vicenda relativa ad HIT, dunque, agli occhi del dott. Arpe stava regolarmente proseguendo lungo il suo normale *iter* con l'ausilio delle strutture di M.C.C. ed il supporto di tutte le altre banche che avrebbero successivamente aderito alla Convenzione Interbancaria.

La sentenza di primo grado - come si è già ricordato - utilizza contro la ricostruzione effettuata dal dott. Arpe l'argomento secondo il quale non sarebbe credibile che egli, a seguito della "scomparsa" della richiesta di un finanziamento a HIT, "non abbia mai avvertito la necessità di informarsi sulle modalità con le quali Calisto Tanzi era riuscito a tamponare le urgenze finanziarie del gruppo turistico"; anche perché - prosegue la sentenza - "lo stesso Matteo Arpe ha riferito al dibattimento che egli sapeva benissimo che il finanziamento richiesto da Calisto Tanzi in favore di HIT era di capitale importanza per la sopravvivenza della suddetta società perché serviva, tra l'altro, anche a pagare la biglietteria aerea, ovvero ad onorare una scadenza di pagamento assolutamente ineludibile ed il cui inadempimento avrebbe comportato inevitabilmente la fine del gruppo turistico" (cfr., per questa e la precedente citazione, sentenza, p. 539).

Proprio su questo punto la sentenza conclude: "ora, come si è detto, queste semplici considerazioni sarebbero già di per sé sufficienti a palesare il carattere totalmente menzognero della temeraria costruzione difensiva proposta dall'imputato Arpe" (cfr. sentenza, p. 540).

Ebbene, come si diceva, tutte le risultanze processuali convergono nell'indicare come la ricostruzione del dott. Arpe - lungi dall'essere "temeraria e menzognera" - sia totalmente veritiera, essendo riscontrata - come sempre - da ineludibili elementi di prova.

Va, innanzitutto, rilevato che l'intervenuto riconoscimento - da parte del dott. Arpe - di un fatto notorio, e cioè di uno stato di difficoltà finanziaria di HIT, non può in alcun modo contrastare - come afferma il Tribunale - con il fatto che egli, a seguito del mancato finanziamento alla società - negato proprio a seguito di una sua precisa indicazione - possa non essersi posto alcun problema in relazione al fatto che HIT fosse comunque riuscita a proseguire nella sua attività senza apparenti intoppi, anche attraverso un piano di ristrutturazione finanziaria.

Innanzitutto, l'intero Gruppo Turismo aveva da sempre avuto problemi finanziari, "già nella prima metà degli anni '90", come riconosciuto nella stessa sentenza ⁽¹⁰⁾: "la holding del turismo - afferma la sentenza - continuò a sopravvivere soltanto grazie al continuo aumento dell'indebitamento bancario" (e alle sistematiche distrazioni, prosegue la sentenza; ma che evidentemente non erano a quell'epoca conosciute da alcuno; cfr. sentenza, p. 37).

¹⁰ Cfr. sentenza, p. 29 ss., "fin dall'inizio della sua attività il gruppo delle società del settore turistico fu afflitto dai medesimi problemi economici e finanziari del gruppo alimentare: redditività inesistente e perdite di esercizio sempre più accentuate, con la conseguente necessità di fare sistematicamente ricorso all'indebitamento".

Al termine dell'anno 2001 - e non dal luglio del 2002, come erroneamente afferma il Tribunale - il Gruppo Turismo si affidò alla società di consulenza *VALUE PARTNER Finance* per avviare un piano di rilancio industriale ⁽¹¹⁾.

Il gruppo HIT, dunque, era sempre riuscito a superare le difficoltà finanziarie, o comunque a non farsene travolgere; nessun particolare sospetto, allora, avrebbe potuto ragionevolmente sorgere in capo ad alcuno sul fatto che HIT fosse riuscita ancora una volta a proseguire nella sua attività (magari con il ricorso ad un nuovo finanziamento da parte di altre banche per far fronte al pagamento della biglietteria aerea; o attraverso la cessione di immobili; o, ancora, attraverso interventi dei soci o dello stesso Calisto Tanzi).

Ma proprio dal piano di ristrutturazione di cui si è appena parlato emergevano dati che avrebbero impedito a chiunque, e non al solo dott. Arpe, di porsi dei problemi in ordine alle modalità con le quali il Gruppo Turismo continuava ad operare, nonostante il diniego opposto dallo stesso dott. Arpe alla erogazione di un nuovo finanziamento da parte di M.C.C.

Va, innanzitutto, ricordato che il finanziamento "ponte" ad HIT era stato presentato ai funzionari di M.C.C. come *"finalizzato a coprire le esigenze operative delle società fino a dicembre 2002 così come illustrato di seguito, ed in particolare a finanziare la campagna acquisti per la stagione primavera estate 2003"*, di cui la biglietteria aerea costituiva solo una piccola parte ⁽¹²⁾ (cfr., inoltre, la nota del dott. Perco del 23 settembre 2002, che *"sintetizza il documento informativo predisposto da VALUE PARTNER e sottoposto all'attenzione di M.C.C."*) ⁽¹³⁾.

Ma ciò che più ha rilievo è che, dai dati consegnati dai consulenti di *VALUE PARTNER* ai funzionari di M.C.C., risultavano, alla data del 23 settembre 2002, circostanze tranquillizzanti in relazione alla situazione di HIT - pur nella evidente difficoltà finanziaria -, e cioè programmati aumenti di capitale. Si legge, infatti, nel documento:

- *"per quanto riguarda invece il fabbisogno finanziario legato al debito in scadenza è previsto che lo stesso venga coperto da un aumento di capitale sottoscritto dalla famiglia (pari a 51 milioni). Si noti che il debito in scadenza è garantito da fidejussioni che in tal modo verrebbero liberate";*
- *"un aumento di capitale da parte degli attuali azionisti pari a 30 milioni".*

¹¹ È sufficiente esaminare il documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00134 (doc. 3), dal quale risulta che *VALUE PARTNER Finance* preparò, nell'interesse della società HIT, nell'ultima parte dell'anno 2001, le linee guida per il *"turnaround"* e un piano di intervento.

¹² Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01410 (doc. 4), denominato *"Presentazione del Gruppo HIT, incontro con il Gruppo CAPITALIA. Roma 19 settembre 2002"*.

¹³ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00242 (doc. 5).

Dalla nota del dott. Lucciola del 26 settembre 2002, risultava anche che, sempre in relazione al gruppo HIT, "l'indebitamento attuale risulta assistito da garanzie personali del cav. Calisto Tanzi per un importo complessivo di circa 220 milioni di euro" ⁽¹⁴⁾.

Ancora, dall'aggiornamento della nota del dott. Perco del 25 settembre del 2002, risultava che, tra le *"possibili soluzioni"* prospettate, figurava la *"possibilità di dismettere il patrimonio immobiliare"*: per un valore delle *"immobilizzazioni materiali"* pari ad oltre 85 milioni di euro al costo di carico, e dunque certamente sottostimate ⁽¹⁵⁾.

In effetti, se si esamina il documento *"presentazione del gruppo HIT predisposto per l'incontro con CAPITALIA del 19 settembre 2002"* (sul quale si fondano le note del dott. Perco, progressivamente aggiornate), si nota immediatamente che *"HIT International detiene direttamente o tramite società controllate il patrimonio immobiliare del Gruppo (7 proprietà in Italia e 2 villaggi all'estero) ..."* ⁽¹⁶⁾.

Per quale ragione il dott. Arpe - o chiunque altro - avrebbe dovuto *"informarsi sulle modalità con le quali Calisto Tanzi era riuscito a tamponare le urgenze finanziarie del gruppo turistico"*, ed in particolare di come fosse riuscito a pagare i 9 milioni di euro della biglietteria aerea in scadenza nel mese di ottobre, a fronte di una situazione patrimoniale che vedeva la disponibilità ad immettere nel capitale sociale 81 milioni di euro, garanzie patrimoniali personali di Calisto Tanzi per 220 milioni di euro e un patrimonio immobiliare di oltre 80 milioni di Euro?

Lo stesso dott. Arpe ha dato una spiegazione assolutamente in linea con tali dati di fatto:

"DOMANDA: considerato quello che era accaduto per EFIBANCA, la risoluzione del contratto; considerato che chiedeva altri 50 milioni di euro; tenuto conto di queste circostanze, lei non rimase un po' preoccupato da questa situazione?"

RISPOSTA - No. Non si mostra preoccupazione in questi casi; si mostra un intervento. La banca non se ne preoccupa, se ne occupa. Così come hanno fatto tanti gruppi industriali. Il primo concetto è convocare la controparte e dirgli: hai intenzione di ricapitalizzare, di avviare delle misure di ristrutturazione aziendale? Sulla base di queste io ti finanzia. Il fatto che loro avessero bisogno di 50 milioni a breve termine non era di per sé un dato per noi preoccupazione. Di solito la cassa in qualche modo la trovavano e il Cavalier Tanzi eventualmente la faceva venire" (cfr. esame dott. Arpe, trascrizioni udienza 6 luglio 2010, pp. 139 - 141).

Lo stesso dott. Arpe, successivamente, ha anche dichiarato: *"noi abbiamo detto: fate fronte voi con disponibilità della COLONIALE, cioè della famiglia. Visto che voi avete fidejussioni, avete disponibilità da dargli. Quindi continuate esattamente come avete fatto fino ad oggi. Quindi*

¹⁴ Il riferimento è al primo cd. "memo Lucciola": documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02074 (doc. 6).

¹⁵ Cfr. documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 01406 (doc. 7) e n. 00199 (doc. 8): in particolare, si esaminino gli allegati ai due documenti.

¹⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01410 (doc. 4), già citato *retro*.

per noi il fatto che non l'avessero ottenuto da noi non era un motivo per chiedersi chi glieli aveva dati; glieli aveva dati, come al solito, la proprietà ..." (cfr. prosecuzione esame dott. Arpe; trascrizioni udienza del 28 settembre 2010, p. 176).

Evidente, dunque, il significato della frase del dott. Arpe - riportata in sentenza - sul fatto che il finanziamento fosse essenziale per l'operatività dell'azienda, ma che egli non se ne dovesse preoccupare.

L'azienda aveva evidentemente bisogno di denaro per far fronte ai debiti in scadenza e alle esigenze operative: il dott. Arpe, però, si oppose a che tale denaro venisse concesso attraverso un mero finanziamento della banca e pretese - con le strutture che se ne occupavano - che ci fosse una consistente immissione di capitale entro la fine del 2002 (143 milioni di euro) direttamente da parte degli azionisti, o attraverso altre forme di reperimento di liquidità ("*spin off*" immobiliare, ad esempio).

Ebbene: i soci non accettarono tale richiesta, il finanziamento non venne concesso e da qui si avviò il piano di ristrutturazione sulla scorta del quale venne dato corso alla Convenzione Interbancaria.

Vennero, dunque, recepiti esattamente le indicazioni del dott. Arpe: niente finanziamento senza consistenti ed immediate immissioni di capitale. Con immissioni di capitale inferiore sarebbe stato avviato un piano di ristrutturazione senza alcun finanziamento. (cfr. par. 5).

Alla luce di quanto appena esposto (e provato), dunque, agli occhi del dott. Arpe era proprio l'avvio del piano di ristrutturazione a fugare qualsiasi possibile sospetto; esso era la conferma del fatto che HIT aveva avviato un piano che prevedeva comunque l'immissione di capitali "*freschi*" che costituiva il punto di partenza dell'operazione che avrebbe portato alla Convenzione Interbancaria, con il coinvolgimento di oltre 30 istituti bancari.

2.3.1.1. La ristrutturazione del credito di HIT: un'operazione costantemente "sotto il cono di luce dell'accertamento ispettivo" di Banca d'Italia.

Un'ulteriore considerazione sul punto si impone, a definitiva conferma del fatto che nessun elemento di sospetto poteva sorgere in capo al dott. Arpe e della assoluta trasparenza - ai suoi occhi - dell'avvio e del perfezionamento del piano di ristrutturazione di HIT.

Dal 17 giugno del 2002 al 12 giugno del 2003, infatti, gli ispettori di Banca d'Italia sono stati costantemente presenti in CAPITALIA, a causa di un'ispezione disposta nei confronti del gruppo bancario.

Nel corso di tale loro attività gli ispettori tennero costantemente monitorato il piano relativo alla ristrutturazione del debito di HIT, ritenuto - proprio in considerazione dei dati relativi alla situazione del Gruppo Turismo - un piano pienamente valido ed affidabile.

Nella sostanza, gli ispettori di Banca d'Italia hanno tenuto sotto osservazione l'intera situazione del gruppo turismo e hanno ritenuto pienamente rispondente alle regole bancarie l'avvio e la conclusione del piano di ristrutturazione, così come effettivamente si realizzò.

E' sufficiente ripercorrere, sul punto, le dichiarazioni rese dagli ispettori di Banca d'Italia, dott. Edoardo D'Andrea e dott. Pier Giuseppe D'Innocenzo.

Da un punto di vista generale, il dott. D'Andrea ha chiarito un fatto di estrema rilevanza, ossia la differenza tra crediti ad incaglio e crediti a sofferenza: *"quando parliamo di sofferenza parliamo di una situazione strutturalmente decotta, è un'insolvenza nella sostanza delle cose. Quando parliamo di incagli parliamo di una difficoltà del cliente, però è ritenuta temporanea. Per esempio, il cliente può essere con deficit di liquidità, ma che di lì a qualche tempo questa situazione si può risolvere e quindi la movimentazione ritornare normale (...) di solito il passaggio da una posizione normale a sofferenza non è mai brusco, immediato. Di solito una posizione diventa prima incagliata, poi dopo un po' di tempo, se non riesce a rientrare nella normalità, va trasferita a sofferenza"* (cfr. trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 15 - 16).

Il responsabile degli ispettori ha, poi, spiegato, il significato di *"credito ristrutturato"*, e cioè della classificazione che la Banca d'Italia diede proprio al credito vantato dalla Banca nei confronti del gruppo turismo: *"poi ci sono i crediti ristrutturati, che sono crediti che sono una categoria a sé, che manifestano delle difficoltà, che comunque con un piano di rimborso pattuito con la clientela possono nel tempo rientrare ordinariamente ..."* (cfr. trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 15 - 16).

Ha proseguito il dott. D'Andrea precisando che, all'interno del 43% delle posizioni dei clienti di Capitalia esaminate dagli ispettori, vi fu anche il Gruppo PARMALAT, ricomprendendo in questo gruppo anche il gruppo viaggi, *"anche HIT"*, soggiungendo: *"c'è questa HIT Holding Italiana Turismo che ha soltanto finanziamenti per cassa, l'azienda di credito la valuta normale, questa "N" sta per normale, e l'ispettore la indica come ristrutturata, previsioni di perdita nessuna (...)* Quando l'ispettore vede questa posizione di rischio la vede con la classificazione fatta dalla banca al 31 maggio 2002 (...) è nelle cose prevedibili che la banca successivamente abbia classificato di iniziativa questa posizione fra le ristrutturate" (cfr. trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 57 - 70).

Vediamo, a questo punto, più nello specifico, cosa ha aggiunto l'ispettore che svolse accertamenti proprio sulla situazione del gruppo turismo, nell'ambito dell'ispezione di Banca d'Italia presso CAPITALIA, e cioè il dott. D'Innocenzo.

Il dott. D'Innocenzo, innanzitutto, ha confermato l'affermazione del Presidente del Tribunale, secondo la quale *"di fronte ad una situazione di difficoltà di un grande gruppo,*

piuttosto che imporre il passaggio a incaglio o a sofferenza, la vigilanza pensò di individuare questa categoria per consentire da una parte alla banca di tenere sotto osservazione il credito dall'altra di non far fallire il gruppo di riferimento", aggiungendo:

"sempre che naturalmente il progetto industriale, il progetto di ristrutturazione economica e finanziaria avesse una sua credibilità e non fosse una manovra meramente dilatoria. Questo tipo di valutazione naturalmente veniva lasciato alle banche e oserei dire al ceto bancario, perché, come ho detto poc'anzi, per trattarsi di credito ristrutturato c'era la necessità che non si trattasse di una sola banca ma di più banche. Questa era una garanzia per l'organo di vigilanza, perché evidentemente attenuava il rischio di manovre dilatorie assunte da un singolo intermediario (...) il piano non dev'essere manifestamente infondato. Evidentemente un'azienda in difficoltà affronta le prospettive di risanamento con un'alea che è naturale, che è ineliminabile. Oggigiorno noi stiamo vedendo quante imprese attraverso i piani di risanamento, gli accordi di ristrutturazione affrontano le situazioni di crisi. Deve avere una sua sostenibilità di fondo, una sua ragionevolezza. Ma oltre un vaglio di non manifesta irragionevolezza, ecco questo obiettivamente è estremamente difficile da farsi" (Cfr. trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 83 - 92).

Proprio il credito di HIT, prosegue il dott. D'Innocenzo era "stato messo sotto il cono di luce dell'accertamento ispettivo", ed il negoziato su tale ristrutturazione era stato dagli ispettori "vissuto in diretta" (cfr. trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 98 - 104).

Ebbene, la valutazione di Banca d'Italia su quel piano, seguito nel dettaglio fin dall'inizio (ricordiamo che l'ispezione ebbe inizio il 12 giugno del 2002), fu la seguente:

"non è da escludere che quella posizione al 31 maggio 2002 avesse dei contenuti già ipoteticamente tracciabili come incaglio, però questo per noi aveva perso qualsiasi interesse, perché era intervenuto un processo di ristrutturazione che evidentemente offriva delle chance diverse a quelle controparti. E noi abbiamo ritenuto di sancirlo dicendo che era una posizione normale e che andava segnata a ristrutturazione ...";

"... uno degli elementi forti di questo piano era il fatto che la proprietà si impegnasse ad un congruo aumento di capitale. Il che naturalmente è, e nella fattispecie ci sembrò, un aspetto di serietà nel piano. Perché evidentemente se in uno con la banca anche l'imprenditore ci mette dei danari, questo è un fatto che ci si può credere ...";

"... vedemmo naturalmente che era un piano che aveva una sua ragionevolezza. Ovviamente i piani industriali talvolta si realizzano, altre volte no. Ecco, posso dire una cosa: non era un piano assolutamente infondato. Del resto c'era un numero discreto di banche che a questo tipo di valutazione perveniva nel momento in cui firmava gli accordi di rinegoziazione del credito ..." (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 98 - 104).

Sicuramente, dunque, Banca d'Italia non ritenne in alcun modo, pur essendo a conoscenza nel dettaglio della situazione del Gruppo Turismo, che in quel momento la situazione fosse una situazione di decozione: si tratta semplicemente, per gli ispettori, di

una difficoltà temporanea pienamente risolvibile, appunto, attraverso un piano di ristrutturazione ritenuto dai medesimi ispettori del tutto ragionevole.

Alla luce di tutte le molteplici osservazioni sinora svolte sul punto, supportate da inequivocabili riscontri testimoniali e documentali, non è dato davvero comprendere per quale ragione solo il dott. Arpe avrebbe dovuto porsi delle domande su come il gruppo turistico fosse riuscito a pagare la biglietteria aerea nell'ottobre del 2002 (in piena ispezione di Banca d'Italia, peraltro).

In virtù di quanto sopra detto, è evidente come non vi fosse alcun segnale d'allarme percepibile dal dott. Arpe al suo rientro in ufficio in data 14 ottobre 2002, dopo che era stato approvato qualche giorno prima un finanziamento *bridge* da BANCA di ROMA a PARMALAT, ed il piano di ristrutturazione di HIT era in fase di elaborazione.

Vediamo.

2.3.2. Da ultimo: l'assoluta "normalità" del finanziamento da BANCA di ROMA a PARMALAT; un'ulteriore evidenza testimoniale.

Come meglio si vedrà fra poco, il dott. Arpe fu assente dalla Banca tra il 2 e il 9 di ottobre; ritornò in banca il 9 mattina, per un giorno e mezzo, e il 10 ottobre pomeriggio ripartì per un viaggio all'estero con i propri figli.

Al suo rientro in ufficio il 14 ottobre 2002, il dott. Arpe (dopo essersi allontanato dall'Italia per qualche giorno ancora con i suoi figli) sottoscrisse la lettera di trasmissione a BANCA di ROMA della delibera di intervenuto assenso *ex art. 136 T.U.B.* del Comitato Crediti del 10 ottobre.

Alla luce di quanto dimostrato, è inequivocabile che ciò che il dott. Arpe vide e poté percepire, era semplicemente che il Comitato Crediti di CAPITALIA aveva dato parere favorevole ai sensi dell'art. 136 T.U.B. alla concessione di due finanziamenti a società del gruppo PARMALAT (uno da M.C.C. e l'altro da BANCA di ROMA), per un ammontare complessivo di 68 milioni di euro; 50 milioni a PARMALAT S.p.A. da BANCA di ROMA (e non da M.C.C.) e 18 milioni ad A.C. PARMA CALCIO (da M.C.C.) ⁽¹⁷⁾.

In virtù di quanto appena dimostrato, per quale ragione il dott. Arpe avrebbe dovuto insospettirsi? Anche tenendo in debita considerazione il fatto che al Gruppo PARMALAT erano stati concessi nel corso degli ultimi quattro anni ben 15 affidamenti, per un valore complessivo di circa 490 milioni di euro? ⁽¹⁸⁾.

¹⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00418 (doc. 9).

¹⁸ Si veda, infatti, il documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00394 (doc. 10), denominato "Gruppo CAPITALIA. Fidi accordati al Gruppo Cav. Tanzi", periodo gennaio 1999 - settembre 2003.

Si trattava di una linea di credito del tutto ordinaria ai suoi occhi, come lo è stata per tutti gli altri soggetti che, non essendo a conoscenza della effettiva destinazione di uno dei due finanziamenti - esattamente come non lo era il dott. Arpe - hanno espresso parere favorevole o approvato la loro erogazione.

Ed infatti, oltre ad alcuni imputati - in capo ai quali la sentenza ritiene provata la consapevolezza della reale natura dell'operazione -, hanno a vario titolo esaminato il finanziamento concesso a PARMALAT da BANCA di ROMA:

- i componenti del Comitato Crediti di BANCA di ROMA che espressero parere favorevole *ex art. 136 T.U.B.*: dott. Martinelli, dott. Amari, dott. Inghilleri, dott. Maglione, dott. Caon, dott. Grassi, dott. Pellegrini e dott. Cercale ⁽¹⁹⁾;
- i componenti del Comitato Crediti di CAPITALIA che espressero parere favorevole *ex art. 136 T.U.B.*: dott. Lamanda e dott. Gallia ⁽²⁰⁾;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA che concessero il finanziamento: prof. Libonati, dott. Ercolani, lo stesso dott. Lamanda, dott. Malagò e dott. Santoro ⁽²¹⁾;
- i due membri del Collegio Sindacale di BANCA di ROMA: prof. Bertini e dott. Bertani ⁽²²⁾.

Ebbene, tutte queste persone (che sono ben sedici) non sono state, correttamente, coinvolte nel procedimento penale, pur avendo partecipato alle delibere in questione, sulla semplice base del fatto che non conoscevano la destinazione di tale finanziamento ad HIT.

Una posizione identica a quella del dott. Arpe: al quale - come si è visto - nessuno aveva riferito alcunché, al pari delle persone sopra citate.

E' opportuno ricordare, anche in quest'occasione, quanto riferito dal dott. Muto in relazione alla reazione di stupore e rabbia che sorse nel dott. Arpe allorché seppe della reale destinazione del finanziamento, nel corso del 2005 (cfr. *retro* par. 2.2.3.).

¹⁹ Il riferimento è al verbale del Comitato Crediti di BANCA di ROMA dell'8 ottobre 2002: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00163 (doc. 11).

²⁰ Cfr. Comitato Crediti di CAPITALIA del 10 ottobre 2002: documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00418 (doc. 9), già esaminato *retro*.

²¹ Il riferimento è al verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 10 ottobre 2002: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00165 (doc. 12).

²² Il riferimento è all'estratto del verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 12 novembre 2002: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00907 (doc. 13).

Il dott. Arpe non sapeva nulla, e non poteva avere alcun sospetto, come non lo hanno avuto tutti coloro che si sono occupati della vicenda, per i quali si trattava di un finanziamento del tutto normale.

Basta rammentare ciò che ha dichiarato, innanzitutto, il teste dott. Fabio Gallia, membro del Comitato Crediti di CAPITALIA, che partecipò al comitato del 10 ottobre 2002, in relazione al finanziamento di 50 milioni di euro a PARMALAT:

"DOMANDA - Dato che il fido è stato concesso a PARMALAT, l'entità dell'importo era tale da sollecitare una certa attenzione oppure no?

RISPOSTA - L'attenzione ci dev'essere sempre quando si eroga credito, ma in particolare, vista la relazione che noi avevamo con il cliente, la dimensione, quella che allora erano le percepite caratteristiche della società da un punto di vista creditizio, no, mi sento di rispondere in termini negativi sul fatto che ci fosse stato qualche particolare...

DOMANDA - Un intervento, per così dire, non straordinario.

RISPOSTA - Sì, rientrava nell'ambito dei rapporti ordinari relazionali, per quanto fosse per noi evidentemente un cliente importante. Però non c'erano cose particolari da osservare o rilevanze particolari" (cfr. trascrizioni udienza del 23 marzo 2011, pp. 119 - 120).

Analoghe considerazioni, sulla assoluta normalità del finanziamento concesso, le ha riferite in dibattimento il teste dott. Carmine Lamanda, Vice Direttore Generale di CAPITALIA, anch'egli membro del Comitato Crediti di CAPITALIA nonché Consigliere di Amministrazione di BANCA di ROMA, che ha partecipato ad entrambe le delibere del 10 ottobre 2002:

"DOMANDA - Lei ha memoria, in queste sue vesti, quindi partecipando per esempio al comitato fidi di CAPITALIA, lei stesso ebbe qualche dubbio, qualche perplessità, richiese chiarimenti in ordine a questo finanziamento?

RISPOSTA - No, non chiesi nessun chiarimento.

PRESIDENTE (Dr. Pantalone)

DOMANDA - Forse la domanda iniziale è se ricorda qualche cosa di questo finanziamento. Ai particolari, alle tappe che portarono alla concessione.

RISPOSTA - Guardi, Presidente, uno può confondere il passato con le ricostruzioni. Io ricordo che in quelle circostanze non chiesi chiarimenti particolari, non chiesi nulla.

DOMANDA - Né come componente del comitato fidi di CAPITALIA né come componente del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA?

RISPOSTA - No, l'operazione appariva ben presentata, tutti i ratios erano positivi, mi pare di ricordare che non ci fossero elementi tali da sollevare questioni" (cfr. trascrizioni udienza del 4 maggio 2011, pp. 68 - 70).

E in effetti, basta ripercorrere la proposta portata in Comitato Crediti dal dott. Muto per rendersi conto di come l'operazione fosse stata presentata con tutti necessari approfondimenti (cfr. Comitato Crediti di CAPITALIA del 10 ottobre 2002) ⁽²³⁾.

Prosegue, poco oltre, il dott. Lamanda:

"DOMANDA - La delibera, come si dice, filò liscia oppure ci fu qualcuno nell'ambito del comitato fidi di CAPITALIA o nell'ambito del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA che sollevò dei problemi?"

RISPOSTA - Filò liscia, Presidente" (cfr. trascrizioni udienza del 4 maggio 2011, pp. 68 - 70).

E dunque: il finanziamento a PARMALAT, agli occhi di chi non era a conoscenza della destinazione effettiva del finanziamento, era un'operazione perfettamente normale, pur se di importo rilevante, che non sollevò alcun problema né alcun sospetto da parte di chicchessia.

Peraltro, l'affermazione del dott. Lamanda sul fatto che *"l'operazione appariva ben presentata, tutti i ratios erano positivi, mi pare di ricordare che non ci fossero elementi tali da sollevare questioni"*, smentisce in radice anche l'affermazione contenuta in sentenza, secondo la quale non sarebbe credibile che il dott. Arpe, senza porsi alcuna domanda, avesse *"avallato con la sua firma un'operazione di finanziamento dell'importo di ben 50 milioni di euro nata praticamente dal nulla ..."* (cfr. sentenza, p. 539).

La proposta, innanzitutto, era ben strutturata, tanto che né il dott. Lamanda né alcuno degli altri membri del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA e del Comitato Crediti di CAPITALIA ebbero nulla da osservare o anche solo da domandare.

Dal loro punto di osservazione, tutto era pienamente regolare.

Esattamente la stessa, identica prospettiva che aveva il dott. Arpe.

Anzi, il dott. Arpe - dal suo angolo visuale - poteva vedere ancora di meno, dal momento che in data 14 ottobre 2002 gli erano stati sottoposti due finanziamenti (PARMALAT e A.C. PARMA CALCIO) già approvati dal Comitato Crediti di BANCA di ROMA e di CAPITALIA, ed in relazione ai quali nessun membro di tali comitati aveva sollevato alcuna obiezione: non avendo il dott. Arpe potuto partecipare, come è noto, ai Comitati Crediti di BANCA di ROMA e di CAPITALIA, né al Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA - questi due ultimi svoltisi in data 10 ottobre 2002

²³ Il riferimento è al documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00418 (doc. 9), già esaminato *retro*.

-, era per lui del tutto ragionevole un pieno affidamento sulle valutazioni effettuate all'interno degli organi preposti all'assenso e all'approvazione.

Un'ultima osservazione sul punto: un'operazione di trasferimento - senza giuridica e lecita giustificazione - di un finanziamento concesso a PARMALAT ad una società formalmente esterna al Gruppo PARMALAT, quale era HIT, avrebbe senz'altro suscitato le perplessità quantomeno dei sindaci della società finanziata e delle società di revisione (trattandosi di società quotata alla Borsa Valori di Milano).

Un ulteriore elemento, agli occhi degli ignari membri dei Comitati Crediti e degli amministratori delle strutture di CAPITALIA coinvolte, tale da potere addirittura escludere che un'operazione del genere fosse praticabile.

E di conseguenza: o si dimostra che a quella data il dott. Arpe già sapeva della effettiva destinazione del finanziamento *bridge*, oppure è necessario prendere atto del fatto che la delibera di erogazione del finanziamento non poteva far sorgere alcun sospetto, né in lui né in nessun altro (tant'è che tutti coloro che se ne sono occupati senza conoscerne la reale natura - partecipando addirittura alla sua approvazione - non sono stati, appunto, nemmeno indagati).

E tale dimostrazione non è stata in alcun modo fornita dal Tribunale essendo stata, al contrario, smentita da elementi probatori incontrovertibili, che dimostrano l'esatto opposto: nessuna consapevolezza, nessun possibile elemento anche solo di sospetto in capo al dott. Arpe.

Ci si potrebbe fermare qui, dal momento che, come più volte ricordato, la sentenza di condanna del dott. Arpe si fonda sulla sua asserita conoscenza da parte sua della destinazione del finanziamento *bridge* a HIT.

Proprio tale consapevolezza, sempre secondo le motivazioni dell'impugnata sentenza, "colora" di illiceità anche la partecipazione del dott. Arpe alla approvazione della Convenzione Interbancaria sulla ristrutturazione del gruppo HIT, nonché alla proroga del finanziamento a PARMALAT.

Ma - come si diceva - una volta dimostrata la totale estraneità del dott. Arpe all'operazione finanziamento *bridge*, così come "a cascata" è stata costruita l'affermazione di responsabilità penale, altrettanto "a cascata" deve essere riconosciuta la sua innocenza, in relazione a tutte le operazioni contestate.

E', però, senz'altro opportuno proseguire nell'analisi dei fatti così come sono emersi nel corso del dibattimento, sia perché innumerevoli risultano essere le smentite alla ricostruzione effettuata nella sentenza, sia perché tutto ciò che precede e segue il momento della erogazione del finanziamento *bridge* conferma l'estraneità del dott. Arpe ai fatti che gli sono stati contestati.

3. Il ruolo del dott. Arpe nel periodo che va dal mese di luglio al 10 ottobre 2002, data di approvazione del finanziamento bridge.

Si legge in sentenza: *"Matteo Arpe assunse fin dall'inizio un ruolo da protagonista nelle trattative relative alla ristrutturazione del gruppo HIT (...) Matteo Arpe - com'era naturale che accadesse, posto che l'imputato era l'amministratore delegato di Medio Credito centrale - fu il vero supervisore di quelle trattative, e quindi il regista e l'ispiratore delle prese di posizione dei suoi collaboratori"* (cfr. sentenza, p. 532).

Come ora si vedrà, il dott. Arpe fu tutt'altro che un protagonista, e tantomeno ispiratore di alcunché.

Pertanto, come si avrà modo di evidenziare, l'arco temporale di cui ci si occupa fu un periodo di grande impegno professionale da parte del dott. Arpe, nella implementazione della ristrutturazione di CAPITALIA, che lo assorbiva in modo pressoché totale.

Nel luglio del 2002, infatti, il dott. Arpe era Amministratore Delegato di M.C.C. da dieci mesi e Direttore Generale di CAPITALIA da tre mesi.

Molto più consono alla descrizione del suo ruolo è quanto riportato dal Giudice dell'udienza preliminare, che sottolinea come in quel periodo ed in relazione alla vicenda per cui è processo, il suo ruolo fu del tutto secondario.

E' proprio dalla lettura dei documenti e delle testimonianze che il ruolo del dott. Arpe nell'ambito della vicenda HIT si evidenzia per quello che realmente è stato: il dott. Arpe:

- non ha partecipato ad alcuna delle riunioni con i rappresentanti di HIT;
- non ha sottoscritto mai alcun documento;
- gli è stata mandata personalmente solo una (ed una sola) comunicazione *email* (quella del dott. Perco del 6 settembre).

Una posizione decisamente in linea con quanto ebbe modo di dichiarare lo stesso dott. Arpe in dibattimento, a proposito del suo rapporto con le stesse strutture tecniche della banca: un rapporto all'interno del quale le strutture seguivano le diverse operazioni, che venivano poi sottoposte all'approvazione del dott. Arpe, il quale poteva decidere se "appoggiarle" o meno.

Con particolare riferimento alla proposta relativa al piano di ristrutturazione di HIT, proprio in questo senso è la risposta del dott. Arpe:

DOMANDA - *"Da chi provengono le quattro condizioni (capitale, revisione contabile ecc.) per arrivare al piano di ristrutturazione?"*

RISPOSTA - *"Da me no, nel senso che la pratica era seguita dalle strutture, dai miei collaboratori, che io chiamo colleghi (...) per cui al massimo l'ho appoggiata"* (cfr. trascrizioni udienza del 6 luglio 2010, pp. 55 - 56).

Si tratta - come è evidente - di una affermazione pienamente corrispondente alla verità, oltre che alla logica: nell'ambito di una banca è assolutamente ovvio che l'Amministratore Delegato non può - anzi, non deve - seguire personalmente tutte le singole attività della banca medesima, ma si deve affidare alle strutture preposte ai diversi settori di attività, le quali devono rimettere le decisioni più importanti ai soggetti gerarchicamente superiori (ma non, ovviamente, per ogni minima questione irrisolta, o per valutazioni marginali).

Una verità storica che ben si attaglia alla fase della trattativa con HIT, allorquando le strutture valutarono e approfondirono le diverse proposte e possibilità, e solo all'esito delle quali chiesero il benestare del dott. Arpe.

Al riguardo è opportuno ricordare quanto riferito e riportato in precedenza dal teste Peluso, quando ha ricordato il fatto che il dott. Arpe gli disse di valutare il possibile finanziamento a HIT con valutazioni esclusivamente tecniche (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, pp. 96, 158 e ss. e 164).

Risulta di solare evidenza che tale valutazione fu effettuata dalle strutture preposte dalla banca alla valutazione dei finanziamenti, e non certo direttamente dall'Amministratore Delegato in persona.

Sta di fatto, per chiudere ogni questione sul punto, che il dott. Arpe (come si è già avuto modo di ricordare più volte e come ancora si vedrà nel prosieguo), in piena sintonia con le sue strutture, ha sempre espresso la propria contrarietà alla erogazione di un finanziamento *bridge* al gruppo HIT, richiedendo consistenti interventi diretti degli azionisti a titolo di aumento di capitale, e l'avvio di un piano di ristrutturazione.

Se il dott. Arpe è stato protagonista, lo è stato sempre e comunque come oppositore alle richieste dei vertici di PARMALAT.

Il dato processuale è pacifico, e lo era sin dall'inizio, se è vero (com'è vero) che proprio lo stesso Giudice dell'udienza preliminare aveva testualmente evidenziato il "chiaro atteggiamento oppositivo mostrato in occasione della prospettiva di erogazione del finanziamento alla HIT, quando egli aveva ritenuto non sussistenti per tale società le condizioni economico-patrimoniali sufficienti per l'erogazione di un importo così rilevante" (cfr. decreto che dispone il giudizio; doc. 1).

Le affermazioni contenute in sentenza anche su questo punto impongono, però, un ulteriore approfondimento, all'esito del quale risulterà - ancora una volta - l'atteggiamento del tutto trasparente, lineare e certamente lecito del dott. Arpe.

3.1. L'acquisto delle azioni M.C.C. da parte di PARMALAT: il totale stravolgimento dei fatti operato nella sentenza.

E' necessario fare un piccolo passo indietro - riprendendo il discorso da un punto di vista cronologico - ed esaminare il primo elemento al quale la sentenza correla la responsabilità del dott. Arpe: l'operazione straordinaria di vendita delle azioni M.C.C. alle "maggiori imprese nazionali" (cfr. sentenza, p. 227), realizzata tra la primavera - estate del 2002.

Si tratta, come noto, di un'operazione che non viene contestata al dott. Arpe nel capo d'imputazione; tuttavia, l'intero iter logico-motivazionale della pronuncia di condanna poggia le sue basi innanzitutto su tale operazione.

Secondo l'impugnata pronuncia, infatti, i vertici di BANCA di ROMA avrebbero condizionato, mediante continue pressioni, la volontà di Calisto Tanzi che, nell'impellente necessità di dover reperire sostegno finanziario per evitare il crack del Gruppo Turismo, sarebbe stato costretto ad accettare la richiesta dei vertici di BANCA di ROMA di acquistare le azioni M.C.C.

Si legge nella sentenza: "*come si ricorderà, le trattative concernenti la ristrutturazione dell'indebitamento di HIT e la richiesta di Calisto Tanzi di un finanziamento di 50 milioni di euro necessario per assicurare la sopravvivenza del Gruppo turistico incominciarono a dipanarsi dal mese di luglio del 2002 e nella fase iniziale si intrecciarono strettamente con la vicenda parallela dell'acquisto da parte di PARMALAT di una quota azionaria di MEDIO CREDITO CENTRALE, operazione, quest'ultima, che aveva la sua ragion d'essere nelle difficoltà che in quel periodo attanagliavano anche il Gruppo CAPITALIA*" (cfr. sentenza, p. 532).

Ebbene, secondo i Giudici di prime cure, nell'ambito di tale "stretto intreccio", "*l'imputato Arpe recitò una parte di primo piano, talvolta prendendo personalmente in mano le redini delle negoziazioni ...*" (cfr., *ibidem*, p. 532).

Sul punto, sarebbe sufficiente ribadire che il dott. Arpe - come peraltro il Giudice dell'udienza preliminare e la stessa sentenza hanno riconosciuto - si è, in seguito, pervicacemente opposto alla concessione di un finanziamento di qualunque tipo, diretto o indiretto a HIT; l'argomento sarebbe chiuso sul nascere, dal momento che se è vero (com'è vero) che le due vicende sono strettamente connesse - "ti do il finanziamento se acquisti le azioni" - il successivo diniego del dott. Arpe al finanziamento evidenzia di per sé la sua totale estraneità anche alla asserita "pressione" per l'acquisto delle azioni M.C.C.

Ci si potrebbe fermare qui, si diceva, se non fosse che la ricostruzione logica e cronologica della sequenza dei fatti mediante la quale il Tribunale perviene alle predette conclusioni risulta clamorosamente smentita da prove documentali prodotte dalla stessa Pubblica Accusa e inspiegabilmente trascurate in sentenza.

3.1.1. La sintesi della ricostruzione dei fatti operata nella sentenza: la totale assenza di pressioni esercitate dal dott. Arpe.

Occorre soffermarsi - seppur sinteticamente e dando per letti molti dei vari passaggi della sentenza - sui momenti cruciali che lo stesso Tribunale individua per elaborare la propria ricostruzione dei fatti.

Questi, in sintesi, i momenti salienti:

- in data 3 giugno 2002 BANCA di ROMA inviò a PARMALAT S.p.A. una proposta di acquisto delle azioni M.C.C., firmata dal dott. Arpe, "invito" che estese anche alle "maggiori imprese nazionali" ed alla quale Calisto Tanzi rispose in data 5 luglio 2002, dichiarando "il suo preliminare interesse" all'acquisto dello 0,75% del pacchetto azionario;
- in data 11 luglio 2002 vi fu un incontro tra il rag. Tonna, Calisto Tanzi, il dott. Geronzi, il dott. Arpe ed "altri dirigenti di CAPITALIA", durante il quale - benché né il Tanzi né il dott. Arpe ricordino la circostanza - Calisto Tanzi chiese ai vertici di CAPITALIA la disponibilità a concedere un finanziamento ponte ad HIT e ad appoggiare un piano di ristrutturazione di tutto il debito bancario;
- successivamente a tale incontro, "Medio Credito Centrale iniziò a tempestare i dirigenti di Collecchio di solleciti volti ad ottenere l'assenso all'acquisto" delle azioni M.C.C. e Fausto Tonna oppose resistenze, chiedendo alla medesima M.C.C. di "certificare" la corretta tenuta dei propri bilanci;
- in data 22 luglio 2002 si verificò un violento scontro telefonico tra il dott. Arpe e il rag. Tonna, che "sembrava preludere alla rottura delle trattative concernenti l'acquisto delle quote di M.C.C."; ma, proprio a causa di tale scontro, a quel punto "intervenne ... Calisto Tanzi che, smentendo la posizione di Tonna, diede il suo assenso alla conclusione dell'operazione ed all'ufficializzazione della notizia mediante la pubblicazione di un apposito comunicato stampa" (cfr., per questa e le precedenti citazioni, sentenza, pp. 229 - 233).

Ebbene, prima ancora di esaminare quanto accadde nel corso dell'incontro dell'11 luglio e quale fu l'atteggiamento tenuto dal dott. Arpe in tale occasione, occorre innanzitutto esaminare l'affermazione dei Giudici di prime cure secondo cui, subito dopo

l'incontro, "Medio Credito Centrale iniziò a tempestare i dirigenti di Collecchio di solleciti volti ad ottenere l'assenso all'acquisto" (cfr. sentenza, p. 232).

La verità processuale, oltre che storica, è diametralmente opposta.

Risulta, infatti, dalle stesse prove documentali prodotte dal Pubblico Ministero, come i vertici di M.C.C., anche prima dell'11 luglio - ossia il giorno dell'incontro - avessero quotidianamente e ripetutamente contattato tutte le varie imprese interessate, con la medesima intensità, le stesse cadenze temporali e con richieste dal contenuto identico rispetto a quelle prospettate a Calisto Tanzi e Fausto Tonna (e, pertanto, a PARMALAT).

E' sufficiente esaminare alcuni messaggi di posta elettronica ⁽²⁴⁾ per constatare come tra il 9 e il 19 luglio 2002 i dirigenti di M.C.C. - e comunque non il dott. Arpe - abbiano contattato quotidianamente i numerosi responsabili delle 18 imprese coinvolte, per conoscere le loro decisioni, i loro eventuali commenti sul contratto d'acquisto e la loro tempistica per le eventuali adesioni.

Ogni giorno e più volte al giorno.

Si veda, a titolo esemplificativo, il report inviato via posta elettronica, in data 9 luglio, alle ore 21 e 46 dal dott. Perco alle varie strutture di M.C.C. (e comunque non al dott. Arpe), al fine di tenerle aggiornate sulla situazione:

"situazione aggiornata al 9 luglio.

di seguito vengono elencate le chiamate fatte (e non fatte) nella giornata odierna nell'ambito delle quali sono stati sollecitati eventuali commenti al contratto e si è ribadito che entro lunedì 15 luglio ci attendiamo di ricevere la copia del contratto firmata in segno di accettazione".

Tra le imprese costantemente contattate figurano Fininvest ("che ha mandato il mark up al contratto precedentemente inviato che è stato stravolto); "Italmobiliare (...) "che nonostante i solleciti non dà mai certezza sui tempi; "Marchini, che settimana scorsa non aveva commenti sul contratto e oggi non ha preso la chiamata"; e poi ancora "Colaiacovo", "Gnutti a cui abbiamo mandato una comunicazione email per sollecitare commenti e ricordare la tempistica", e in seguito, ancora, Telecom, Toro assicurazioni, Lamaro Appalti, Technogym e Angelini (farmaceutici) ⁽²⁵⁾.

*Tutte le imprese proponevano modifiche contrattuali, tergiversavano e prendevano tempo per valutare l'opportunità d'acquisto e ponderare le condizioni: i dirigenti di M.C.C., e in particolare il dott. Perco, chiamavano ripetutamente tutti i potenziali investitori per conoscere le loro intenzioni e per cercare di chiudere i contratti, prassi usuale e inevitabile in un *closing* commerciale per operazioni di questa natura.*

²⁴ Si tratta dei vari reports intercorsi fra le varie strutture di M.C.C. coinvolte nell'operazione: cfr. paragrafo 8.1., p. 50, dell'indice della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

²⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00425 (doc. 14).

Messaggi di posta elettronica del medesimo tenore sono stati inviati il 15 luglio ⁽²⁶⁾, il 18 luglio ⁽²⁷⁾ e il 19 luglio; giornata, quest'ultima, in cui sono stati inviati via *email* ben quattro *reports* sulla situazione generale di vendita, alcuni dei quali si riportano integralmente di seguito ⁽²⁸⁾.

Da: lvitale@mcc.it
Inviato: venerdì 19 luglio 2002 10.19
A: jcennert@mcc.it; Baffi Giuseppina; Citterio Maddalena
Cc: pseluso@mcc.it; gperco@mcc.it
Oggetto: Progetto MCC - Urgente

Di seguito si riporta la situazione ad oggi, ora 11:00:

Hopa: ci hanno comunicato che entro la fine della mattinata ci invieranno via fax il contratto firmato

Technogym: parlato con il Dr. Zanelli; ci ha assicurato che entro le ore 12 ci invierà il contratto firmato

Telecom: parlato con Dr.ssa Di Carlo; in mattinata farà pervenire l'accettazione del contratto

Della Valle: è stato richiamato ma non era disponibile; siamo in attesa di risposta

Farmalat: abbiamo lasciato la chiamata; siamo in attesa di risposta

Fininvest: abbiamo lasciato la chiamata; siamo in attesa di risposta

Toro Assicurazioni: siamo in attesa di risposta

Italmobiliare (14), Angelini (14), Marchini (14), Colacem. (14) e Lanaro Appalti (14) hanno già fatto pervenire la loro adesione.

Sarà nostra cura aggiornarvi circa gli ulteriori sviluppi

Buona giornata

²⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 1580 (doc. 15).

²⁷ Cfr. documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 1582 (doc. 16) e n. 1583 (doc. 17).

²⁸ Le successive due comunicazioni *email* sono rappresentate dai documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 01584 e n. 01536.

Da: gperco@mcc.it
Inviato: venerdì 19 luglio 2002 14.11
A: Catterio Maddalena; fgamboni@mcc.it; dennert@mcc.it; Baffi Giuseppina
Cc: ppeluso@mcc.it; vitale@mcc.it
Oggetto: Situazione MCC

Priorità: Alta



bozza di lettera di
accompagnamento...

Hanno già firmato:
Hopa (subject to board approval), Toro (consegnano la copia a Poluso questo pomeriggio), Italmobiliare, Angelini, Marchini, Colacem, Lanaro, Technogym

Per quanto riguarda i rimanenti:
- Fininvest conferma che firma lunedì (Sposito oggi non c'è)
- Telecom la Di Carlo mi ha confermato che è tutto apposto ed è tutto pronto per la firma presso la segreteria di Buora. Fatemi sapere se devo chiamare la segreteria per sollecitare
- Parmalat ho cercato Tonna, ma non è ancora tornato dai suoi viaggi/non prende la telefonata

Per quanto riguarda Della Valle, Maccellari mi ha confermato che ritengono l'investimento caro. Della Valle avrebbe richiamato il dott. Arpe.

Rimarrà da definire testo e tempistica del comunicato.

Allego inoltre per i commenti del dott. Arpe la lettera richiestaci da Hopa (e che potremmo inviare a questo punto a tutti gli investitori) in cui si ribadisce il fatto che le condizioni contrattuali sono uguali per tutti e che gli interessi degli azionisti di minoranza nonché i loro diritti patrimoniali saranno tutelati.

Grazie

GP

(See attached file: bozza di lettera di accompagnamento per Hopa_19_07_markupMCC.doc)

Ancora qualche ora più tardi viene inviato un ulteriore aggiornamento ⁽²⁹⁾.

Da: vitale@mcc.it
Inviato: venerdì 19 luglio 2002 18.04
A: Catterio Maddalena
Cc: ppeluso@mcc.it; gperco@mcc.it
Oggetto: progetto MCC

Situazione del 19 luglio ore 19:00:

Telecom Italia: faranno pervenire il contratto lunedì mattina

Parmalat: il Dr. Tonna si sentirà con il Dr. Perco lunedì per fornirgli ulteriori commenti che ritiene di particolare rilevanza per la firma del contratto

A parte della valle che non partecipa all'operazione, tutti gli altri investitori hanno firmato

Saluti

Laura

Come anticipato, dunque, più chiamate a tutti i potenziali investitori, e per più volte al giorno: diversi solleciti, nessun trattamento differenziato, nessun atteggiamento maggiormente aggressivo e men che meno ricattatorio nei confronti di PARMALAT.

²⁹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01587.

Non occorre davvero aggiungere altro; senonché, in ordine a tali riscontri documentali, non solo il Tribunale di primo grado non ha speso una sola parola, ma ha estrapolato una sola comunicazione email - quella inviata dal dott. Perco al rag. Tonna in data 18 luglio (30) - di per sé neutra e che, nel contesto generale poc'anzi delineato, è a maggior ragione impossibile "colorare" di qualsivoglia significato accusatorio (cfr. sentenza, p. 232).

Esaminiamo, più nel dettaglio, e in ordine cronologico gli accadimenti.

3.1.2. L'atteggiamento del dott. Arpe nel corso dell'incontro dell'11 luglio 2002 sino al duro scontro con il rag. Tonna: la sorprendente omissione dei Giudici di prime cure.

Secondo i Giudici di prime cure, "gli elementi rilevanti in ordine a questo aspetto (vendita azioni M.C.C., n.d.r.) vanno illustrati prendendo le mosse dalle dichiarazioni rese da Fausto Rag. Tonna in sede di incidente probatorio" (cfr., per questa e le successive citazioni, sentenza, p. 229), così sintetizzate in sentenza:

- nel corso dell'incontro dell'11 luglio 2002 Calisto Tanzi rivolse a Geronzi la richiesta di un "finanziamento ponte ad HIT", e di "appoggiare un piano di ristrutturazione di tutto il debito bancario del gruppo turistico (...) ed il Presidente Geronzi aveva dichiarato che BANCA di ROMA sarebbe stata senz'altro disponibile a finanziare il Gruppo turistico, mentre Arpe rimase muto";
- "... Geronzi aveva insistito affinché PARMALAT acquistasse più dello 0,75% del capitale M.C.C., dicendo a Calisto Tanzi che da lui si sarebbe aspettato almeno il 3%;
- "... subito dopo (l'incontro, n.d.r.) Calisto Tanzi aveva deciso di acquistare l'1,5% delle azioni M.C.C. perché probabilmente aveva avuto ulteriori contatti personali con Geronzi".

Questa è dunque, secondo la ricostruzione dei Giudici di prime cure, la sintesi degli "elementi rilevanti in ordine all'operazione" di vendita in questione: se ne deduce che non fu certo il dott. Arpe ad insistere affinché PARMALAT acquistasse più dello 0,75% delle azioni; non è colui il quale ebbe "probabilmente" ulteriori contatti personali con Calisto Tanzi per chiudere l'affare all'1,5%; non è colui che si dichiarò disponibile a finanziare il Gruppo Turismo.

³⁰ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero n. 01583: "PARMALAT - Rinviata la riunione sul turismo. Tonna (telefonicamente dall'estero) ha già proposto altre date: non abbiamo risposto e abbiamo lasciato detto alla segreteria che siamo in attesa di nuove su MCC": nemmeno questa comunicazione email è stata inviata al dott. Arpe.

Molto semplicemente il dott. Arpe è colui che rimase in silenzio allorché tale richiesta fu avanzata ⁽³¹⁾.

"Se non che - si legge in seguito nella sentenza, laddove vengono riprese le dichiarazioni rese da Fausto Tonna - nei giorni immediatamente successivi all'incontro di Roma", lo stesso rag. Tonna chiese a BANCA di ROMA "precise garanzie sul reale valore del titolo di MEDIO CREDITO, perché era notorio che sia BANCA di ROMA sia M.C.C. erano (...) una specie di cimitero di crediti inesigibili" (cfr. sentenza, p. 230).

La situazione degenerò quando, nel corso di una telefonata con il dott. Arpe del 22 luglio 2002, il rag. Tonna insistette per avere tali garanzie ed il dott. Arpe - stando al rag. Tonna - lo apostrofò con un *"ve la faremo pagare"* (cfr. *ibidem*, p. 230).

*"... dopo quel litigio telefonico - prosegue la sentenza, riportando un ulteriore passaggio della deposizione del rag. Tonna - Calisto Tanzi lo aveva pregato di fare un passo indietro facendogli presente che non eravamo nella condizione in quel momento di contrastare le richieste di CAPITALIA e che le azioni di M.C.C. avremmo dovuto comprarle alle condizioni che ci erano state proposte senza fare troppe storie. Era infatti indispensabile riuscire ad ottenere quel finanziamento di 50 milioni di euro al settore turismo che era stato in precedenza promesso" (da altri e non certamente dal dott. Arpe, n.d.r.) a Tanzi" (cfr. *ibidem*, p. 230).*

Conclude la sentenza, che il rag. Tonna *"non aveva potuto fare altro che adeguarsi a quella sollecitazione di Tanzi e così aveva dato il suo via libera all'operazione"* (cfr. *ibidem*, p. 230).

Sul punto - come ora si vedrà - Fausto Tonna ha un cattivo ricordo. Molto cattivo.

E proprio (e solo) a causa di tale cattivo ricordo, il Tribunale di primo grado assegna un ruolo determinante al dott. Arpe e al *"litigio telefonico"* con lo stesso Tonna. Sarebbe stato sufficiente esaminare la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero e inserita nella medesima sezione dedicata alla questione *"Cessione azioni M.C.C."* ⁽³²⁾, per rendersi conto dell'infondatezza dell'assunto.

Da tale documentazione risulta, infatti, che tra il litigio telefonico intercorso fra il rag. Tonna e il dott. Arpe e l'epilogo dell'operazione di acquisto delle quote azionarie di M.C.C. non v'è alcuna correlazione.

E che, dunque, tutta la ricostruzione contenuta nella sentenza sul punto non ha alcun fondamento.

³¹ Anche Calisto Tanzi, nel corso dell'incidente probatorio ha dichiarato che *"egli aveva iniziato a chiedere a Geronzi un nuovo e consistente finanziamento al gruppo turistico all'inizio dell'estate 2002 e che in quello stesso periodo lui e Rag. Tonna avevano avuto pure un incontro personale con lo stesso Geronzi e con Arpe",* ma di non ricordare se durante quell'incontro *"la discussione fosse caduta pure sul finanziamento di cui abbisognava il gruppo turistico"* (cfr. sentenza, p. 231).

³² Dal titolo *"La trattativa per l'acquisto delle azioni M.C.C. e per l'avvio del progetto di rilancio del Gruppo Viaggi con l'appoggio di CAPITALIA - M.C.C. (luglio - agosto 2002). Cfr. paragrafo 8.1., indice della documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.*

Lo stesso rag. Tonna, infatti, aveva scritto ripetutamente lo stesso 22 luglio 2002 - sia prima che dopo aver comunicato al dott. Perco del litigio con il dott. Arpe - di aver già dato l'assenso all'acquisto delle azioni M.C.C., e che lo scontro con il dott. Arpe avrebbe condizionato altri progetti in corso, e non certo quello relativo all'acquisto delle azioni M.C.C.

Per non incorrere nel medesimo errore commesso dai Giudici di prime cure, è opportuno esaminare l'intero scambio di comunicazioni *email* intercorso tra il dott. Perco e il rag. Tonna la "sera del 22 luglio 2002", non limitandolo ai due soli messaggi riportati in sentenza, dopo averli estrapolati dal loro contesto fattuale.

Così facendo, risulta pacificamente che:

- alle ore 20,23 il rag. Tonna diede il suo assenso definitivo all'operazione di acquisto delle azioni M.C.C., precisando al dott. Perco che il negozio giuridico avrebbe dovuto ottenere il vaglio positivo del Consiglio di Amministrazione di PARMALAT;
- alle ore 20,56 il rag. Tonna comunicò al dott. Perco che, a seguito del litigio telefonico intercorso con il dott. Arpe, non avrebbe più intrattenuto rapporti per quanto riguarda la vicenda HIT e l'"altro progetto in corso" che, come chiarito, il giorno seguente, non era da individuarsi nella vicenda dell'acquisto delle azioni M.C.C. (già negozialmente conclusa) bensì in un altro progetto alimentare ben conosciuto dal dott. Arpe, da individuarsi nella cd. "operazione Galbani";
- che, dunque, come anticipato, tra il litigio telefonico Tonna-Arpe e l'acquisto delle azioni M.C.C. non vi è alcuna correlazione.

Si riporta, di seguito, lo scambio della comunicazioni *email* che dimostra tale pacifica circostanza.

Comunicazione *email* delle ore 20,23 inviata dal rag. Tonna ⁽³³⁾.

³³ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00977.

x_amm_it@parm
alat.net

22/07/2002
20.23

Per: gperco@mcc.it
Cc:
Oggetto: Rif: Contratto MCC

La ringrazio per il suo messaggio. Il cappello va sostanzialmente bene eccetto la parte dove mi dice sottoscritto "in segno di integrale accettazione"
Trattandosi di sottoscrizione soggetta ad approvazione del nostro Consiglio di Amministrazione potrò scrivere ... "siglato in ogni pagina e sottoscritto", in quanto non vi è totale accettazione bensì accettazione condizionata ad approvazione del Consiglio.
Quanto al comunicato stampa, ovviamente anche la quota di Parmalat andrà inserita fra quelle la cui sottoscrizione è soggetta ad approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Cordiali saluti.

Fausto Tonna

Di seguito, la risposta del dott. Perco, alle ore 20.34 ⁽³⁴⁾.



gperco@mcc.it
22/07/2002 20.34

Per: x_amm_it@parmalat.net
Cc:

Oggetto: Rif: Contratto MCC

Mi sembra che il Suo wording vada bene. Per quanto riguarda il comunicato inserisco Parmalat sia nella lista delle quote (1,5%) che in quella dei "soggetti ad approvazione del consiglio".

Una volta firmato il contratto Le chiederai la cortesia di anticiparmelo via fax. Grazie, buona serata

Gianandrea Perco

Alle ore 20,34, pertanto, la vicenda era chiusa: PARMALAT sarebbe stata inclusa nella comunicazione alla stampa come acquirente delle azioni (pur se a seguito di approvazione del Consiglio).

³⁴ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00977.

I Giudici di prime cure non hanno tenuto nella benché minima considerazione le comunicazioni *email* fino ad ora trascritte, che sono assolutamente fondamentali per il corretto inquadramento della vicenda, mentre riportano la sola comunicazione che dopo poco meno di venti minuti, alle ore 20,56 il rag. Tonna invia al dott. Perco: la nota comunicazione *email* che documenta il litigio telefonico tra il rag. Tonna e il dott. Arpe.

Vediamo ⁽³⁵⁾.

x_arm_it@parm alat.net	Per: gperco@mcc.it Cc: Oggetto: Rif: appuntamento
22/07/2002	
Parmalat & contratto MCC 20.56	

Alla luce del colloquio avvenuto nella giornata di oggi con il dott. Arpe non ritengo più utile un incontro con il sottoscritto per quanto riguarda la Hit Spa. Vi comunicherà pertanto il sig. Calisto Tanzi se intenderà farvi incontrare altre persone oppure se abbandonerà la richiesta. Per quanto riguarda l'altro progetto, se vi saranno le condizioni per proseguire, vi indicherò un mio collaboratore con il quale potrete proseguire nel progetto.

Cordiali saluti.

Fausto Tonna

A meno di un'ora di distanza, il dott. Perco risponde al rag. Tonna, inviandogli il seguente messaggio (anch'esso testualmente riportato nella sentenza ed esaminato dai Giudici di prime cure) ⁽³⁶⁾.

³⁵ Di seguito, è riportato il documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00978.

³⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00980.



gperco@mcc.it
22/07/2002 22.06

Per: x_amm_it@pamalat.net
Cc:

Oggetto: Rif: appuntamento Parmalat & contratto MCC

Caro Rag. Tonna,
ho provveduto ad inoltrare al dott. Arpe il testo della sua e-mail, che mi ha pregato di comunicarle quanto segue:
relativamente al progetto Hit SpA, il Cavalier Tanzi ci aveva già indicato il nominativo della persona da contattare. Rimaniamo comunque in attesa di un cortese cenno di riscontro relativamente all'interesse dell'azionista a discutere con il Gruppo Capitalia il progetto menzionato; relativamente all'"altro progetto", immaginando si tratti dell'investimento in MCC, il Presidente Dott. Geronzi intratterrà direttamente il Cavalier Tanzi in merito alle Sue irrituali richieste relativamente all'impegno a condurre l'azienda secondo un principio di sana e prudente gestione e alla dichiarazione che i dati da noi forniti e approvati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo non sono mendaci;
una richiesta di chiarimento circa la Sua eventuale indisponibilità a intrattenere personalmente i rapporti con il Gruppo Capitalia relativamente agli altri progetti e/o operazioni in corso.

Rimango in attesa di una Sua indicazione da trasferire al dott. Arpe.

Cordiali saluti

Gianandrea Perco

Cosa accade, in buona sostanza?

Il dott. Perco, evidentemente mal interpretando il contenuto della comunicazione email di Tonna, e quindi sbagliando, "immagina" che tra i progetti dei quali quest'ultimo non vuole più trattare con il dott. Arpe vi sia anche l'operazione M.C.C., in realtà già conclusasi con l'assenso del rag. Tonna pervenuto alla medesima M.C.C. alle 20,23.

I Giudici di prime cure si fermano qui: da tutta la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero estrapolano queste due sole comunicazioni email, e ne ricavano la conclusione che il rag. Tonna - a seguito del litigio con il dott. Arpe - avesse interrotto le trattative per l'acquisto delle azioni M.C.C. (e che per tale ragione si fosse reso necessario un intervento di Calisto Tanzi con il dott. Geronzi).

Secondo i Giudici di primo grado, fu proprio questo "alterco epistolare" - riferito alle due sole comunicazioni email riprodotte in sentenza - a determinare l'intervento di Tanzi.

Si legge, infatti, in sentenza: "ebbene, appena il giorno dopo questa sorta di alterco epistolare, che sembrava preludere alla rottura delle trattative concernenti l'acquisto delle quote di M.C.C., intervenne la resa di Calisto Tanzi che, smentendo la posizione di Tonna, diede il suo assenso alla conclusione dell'operazione ..." (cfr. sentenza, p. 233).

Sarebbe stato sufficiente voltare pagina e leggere il documento immediatamente successivo per rendersi conto dell'infondatezza dell'assunto: il rag. Tonna, infatti, stava parlando di tutt'altro, e non certo dell'operazione M.C.C.

Si riporta, di seguito, il documento (37).

x_ama_it@parm alat.net	Per: gperco@mcc.it Cc: Oggetto: Rif: appuntamento
23/07/2002 Parmalat & contratto MCC 09.25	

Caro dott. Perco,
Mi fa piacere che il dott. Arpe abbia già ricevuto il nominativo della persona per Hit. Come sempre non mi risulta la stessa cosa ma non mi interessa discuterne. Quanto all'interesse dell'azionista a discutere il progetto, non essendo io l'azionista, dovrete chiederne conferma all'azionista stesso.
Per quanto riguarda l'altro progetto, non si tratta di MCC in quanto oramai è stato risolto sottoponendo al Consiglio di Amministrazione la decisione se procedere o meno nell'investimento bensì di altro progetto di natura alimentare conosciuto dal dr. Arpe. Comunque nessun problema circa il fatto che il dr. Arpe sottoponga a chiunque le mie richieste.
Infine per quanto riguarda il terzo punto, non è esattamente vero che io non voglia parlare con Capitalia. Semplicemente conoscendo la mia persona e non gradendo affatto una frase che penso di aver percepito ma non ne sono sicuro in quanto il dr. Arpe non ha voluto ripeterla, preferisco siano altre persone a fare da tramite se ci sarà l'eventualità. Di sicuro non rinuncio a prendere le decisioni ma le negoziazioni eventuali le farà un'altra persona da me indicata.
Con tutte le altre banche parlo direttamente se nel vostro caso ho deciso diversamente un motivo ci sarà.
Con i migliori saluti.

Fausto Tonna

Il dott. Perco, chiarito l'equivoco, non si ferma e chiede ulteriori conferme:

³⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00981.



gperco@mcc.it
23/07/2002 09.38

Per: x_amm_it@parmalat.net
Cc:

100 - 00

Oggetto: Rif: appuntamento Parmalat & contratto MCC

Caro dott. Tonna,
ho provveduto a trasmettere al dott. Arpe la Sua tempestiva risposta.

Solo una precisazione alla Sua ultima risposta di ieri nella quale faceva riferimento all'inserimento di Parmalat nel comunicato stampa: il Vostro nome andrebbe inserito sia nella lista con le percentuali (1,5%) che in quella del "subject to board approval". Per quanto riguarda la valutazione sull'opportunità di prendersi il rischio che il Vostro board non approvi è una scelta che non prende il sottoscritto ma che sarà mia premura comunicarle non appena a mia conoscenza. Nel frattempo rimango in attesa della copia del contratto firmata (soggetta ad approvazione del consiglio).

Rimango in attesa di un Suo cortese riscontro. Cordialmente

Gianandrea Perco

A questo punto, il rag. Tonna sembra addirittura perdere la pazienza, e comunque ribadisce al dott. Perco quanto segue:

x_amm_it@parma
alat.net

23/07/2002
14.39

Per: gperco@mcc.it
Cc:

Oggetto: Rif: Comunicato MCC

Il mio assenso è già stato dato ieri sera e pertanto non c'è la necessità di una nuova conferma. Quanto all'inclusione del nostro nome nel comunicato, riconfermo che deve essere fatto da voi attentamente valutato in quanto non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso il Consiglio di amministrazione dovesse decidere di non effettuare l'investimento.

Cordiali saluti.

Fausto Tonna

L'assenso era già stato dato la sera precedente - dunque - nonostante il litigio avvenuto con il dott. Arpe.

In conclusione, è davvero sorprendente che il "duro scontro" sia stato letto dai Giudici di prime cure come una pressione da parte del dott. Arpe per indurre PARMALAT ad acquistare le azioni M.C.C. al prezzo imposto dai vertici di CAPITALIA, anziché come l'ennesima prova della pacifica assenza di qualsivoglia accordo criminoso tra quest'ultimo e gli asseriti correi "di Collecchio".

E' utile ricordare che nel corso di tutto il processo è emerso che l'unico oppositore ai vertici di PARMALAT fu il dott. Arpe (in questa occasione ed in occasione del diniego del finanziamento ponte a HIT): nessun altro.

Ed è altrettanto paradossale il fatto che, nonostante tale atteggiamento evidenzi l'assoluto disinteresse che lo stesso rag. Tonna ha riconosciuto al dott. Arpe - sia per quanto concerne le trattative sul *quantum* delle azioni di M.C.C. da acquistare, sia per quanto concerne le richieste di finanziamento a HIT - la sentenza consideri il dott. Arpe "ispiratore, regista e supervisore" dell'operazione.

Ma è davvero sconcertante il fatto che, individuato nel predetto "litigio telefonico" l'unico momento storico in cui il dott. Arpe compare (se si eccettua la sua posizione di assoluto silenzio in ordine alla richiesta di finanziamento, tramutatasi all'interno del gruppo CAPITALIA in un fermo diniego), i Giudici di prime cure abbiano cercato di corroborare la versione del rag. Tonna utilizzando due messaggi di posta elettronica della "sera del 22 luglio 2002" ⁽³⁸⁾, isolandoli completamente dal contesto complessivo, e trascurando ulteriori comunicazioni *email* di qualche minuto antecedenti e di qualche ora successivi ⁽³⁹⁾ che smentiscono in radice le conclusioni a cui il Tribunale perviene.

Ma non è tutto.

3.1.3. L'asserita "ricompensa" a Calisto Tanzi da parte dei vertici di BANCA di ROMA a seguito dell'acquisto delle azioni M.C.C.: la distorta lettura della lettera di EFIBANCA del 1° agosto 2002.

Il Tribunale, dopo aver affermato che in data 29 luglio 2002 il Consiglio di Amministrazione di PARMALAT decise di ratificare l'acquisto delle azioni M.C.C., scrivono testualmente in sentenza: "ebbene, anche questa volta la ricompensa di BANCA di ROMA per la disponibilità di Calisto Tanzi non si fece attendere. Infatti il primo agosto 2002 EFIBANCA interpellò MEDIO CREDITO CENTRALE per sapere se fosse d'accordo ad accogliere l'istanza con la quale Roberto Tedesco, nuovo amministratore del Gruppo HIT, aveva chiesto la sospensione dell'ingiunzione di pagamento per 24,7 milioni di euro. La risposta di MEDIO CREDITO CENTRALE arrivò il giorno dopo e fu positiva: EFIBANCA poté quindi accogliere l'istanza del Tedesco e così il Gruppo turistico si salvò in extremis da un inevitabile fallimento" (cfr. sentenza, p. 234).

Anche in questo caso, nella sentenza si stravolge il reale svolgimento dei fatti, qualificando i comportamenti posti in essere da parte dei vertici dell'istituto bancario -

³⁸ Ecco la citazione integrale del brano della sentenza di cui si discute: "... eloquenti risultano ... i messaggi che Perco e Tonna si scambiarono la sera del 22 luglio 2002, messaggi che di seguito si riportano integralmente" (cfr. sentenza, p. 232).

³⁹ ... alcuni dei quali addirittura stampati sul medesimo foglio di indagine delle due comunicazioni *email* estrapolate ed espressamente riportate in sentenza.

successivamente all'acquisto delle azioni M.C.C. - come "ricompensa" per il perfezionato acquisto.

Esaminiamo, innanzitutto, i documenti.

In data 18 luglio 2002 il dott. Roberto Tedesco, neo-amministratore di HIT ha inviato due lettere distinte, ma dall'identico contenuto, sia a EFIBANCA che a M.C.C., mediante le quali presentandosi, si dichiara "onorato" di aver assunto un incarico di tale importanza; e comunica di avere "la responsabilità di attuare un piano pluriennale articolato di sviluppo e di riposizionamento delle molteplici espressioni aziendali (...) di promuovere e realizzare innumerevoli ed importanti nuovi progetti" che confida di poter illustrare, in termini più dettagliati, in un incontro che a breve si premurerà di concordare con i due istituti di credito ⁽⁴⁰⁾.

Di tali documenti nella sentenza non si fa alcun cenno, e si perviene alle predette conclusioni sulla scorta esclusivamente del documento immediatamente successivo (il n. 01514), ossia la lettera inviata da EFIBANCA a M.C.C. il 1° agosto 2002 (cfr. sentenza, p. 234).

Si legge, infatti, in tale lettera: "con riferimento al finanziamento in termini ed in risposta alla nostra del 3 luglio nella quale veniva comunicata a HIT la risoluzione contrattuale, abbiamo ricevuto dal nuovo Amministratore delegato della società lettera di presentazione che per Vostra opportuna conoscenza alleghiamo".

"Al riguardo" - scrive EFIBANCA - "saremmo dell'opinione, salvo Vostro diverso avviso, di verificare a settembre i programmi mirati al rilancio dell'iniziativa dal nuovo management e solo successivamente, qualora gli stessi si rilevassero non percorribili, considerare l'opportunità di avviare le già annunziate azioni legali a tutela del nostro credito" ⁽⁴¹⁾.

Ma quale ricompensa da parte di M.C.C.?!

E' esattamente il contrario di quanto affermato nella sentenza: è, cioè, la stessa EFIBANCA, capofila del pool del precedente finanziamento concesso a HIT - istituto di credito che nulla ha a che vedere con la cessione delle azioni M.C.C. e che di tale cessione verosimilmente nulla sa -, a ritenere più ragionevole, in un'ottica di strategia bancaria, attendere e compulsare la serietà dei propositi del nuovo management di HIT, prima di avviare le "azioni legali a tutela" del proprio credito.

E ciò in assoluta autonomia; anzi è la stessa EFIBANCA a proporlo a M.C.C.

In tale ottica, EFIBANCA scrive ai vertici di M.C.C. sostanzialmente dicendo: vediamo se le intenzioni e i programmi di ristrutturazione che ci sono stati prospettati sono seri; in caso di valutazione negativa, intraprenderemo tutte le azioni legali del caso.

⁴⁰ Si tratta dei documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 01512 (doc. 18) e n. 01404 (doc. 19).

⁴¹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01514 (doc. 20).

E i vertici di M.C.C., preso atto di tale iniziativa, la condividono e si adeguano.

Non c'è alcuna intercessione da parte di M.C.C. e men che meno del dott. Arpe nei confronti di EFIBANCA.

E, si badi bene, non vi fu alcuna interlocuzione tra EFIBANCA e i vertici di M.C.C. durante il mese di luglio, quando erano in corso le trattative per il perfezionamento dell'acquisto delle azioni: EFIBANCA e M.C.C. nemmeno si parlano, come dimostra il fatto stesso che EFIBANCA nella lettera del 1° agosto aveva inviato a M.C.C. la lettera di presentazione del dott. Tedesco del precedente 18 luglio, senza sapere che tale missiva fosse stata inviata da quest'ultimo anche a M.C.C.

E' totalmente priva di fondamento, dunque, l'aver qualificato come "ricompensa" da parte di M.C.C. la mera adesione ad una proposta che la capofila del *pool* delle banche finanziatrici di HIT aveva autonomamente ponderato e sottoposto a tutti gli istituti bancari facenti parte del *pool*.

Ciò è tanto vero che tutte le banche facenti parti del *pool* si sono adeguate e hanno appoggiato la linea proposta da EFIBANCA, come emerge dai documenti prodotti dal Pubblico Ministero, dai quali non risulta alcun atteggiamento contrario da parte degli altri istituti di credito a tale proposta.

3.1.4. Una breve osservazione: il disinteresse del dott. Arpe per la vicenda PARMALAT già dalla fase iniziale.

Alla luce di quanto sin qui dimostrato risulta evidente che, sin dal mese di luglio del 2002, il dott. Arpe si mostrò totalmente disinteressato alle richieste di finanziamento avanzate da Calisto Tanzi e Fausto Tonna.

Egli - così come ha riferito il rag. Tonna in sede di incidente probatorio - "*rimase muto*" alle richieste di finanziamento avanzate da Calisto Tanzi al dott. Geronzi, non intrattenendosi in alcun modo nella vicenda.

Ma v'è di più: dopo l'estate, quando la sua struttura venne coinvolta, lui solo si oppose al finanziamento.

Da quel momento il dott. Arpe non ebbe più alcun contatto con i vertici di PARMALAT:

- il rag. Tonna, infatti, non vuole più parlare con lui (cfr. comunicazione *email* del rag. Tonna del 22 luglio 2002 al dott. Perco delle ore 20,56);

- Calisto Tanzi, dopo aver incassato il suo no al finanziamento, con lui non parla più ⁽⁴²⁾;
- il dott. Tedesco conferma che l'unico suo riferimento in Banca era l'avv. Giove e non il dott. Arpe ⁽⁴³⁾.

Vediamo più nel dettaglio.

3.2. La netta opposizione del dott. Arpe alla concessione di un nuovo finanziamento - di qualunque tipo, diretto od indiretto - ad HIT o al Gruppo Turismo.

In estrema sintesi, dall'esame della documentazione che ora si analizzerà nel dettaglio, emerge con chiarezza che la vicenda relativa al piano di ristrutturazione di HIT venne seguita con estremo rigore e serietà dalle strutture di M.C.C. e che, nonostante le pressioni della controparte a seguito di una seria analisi del piano predisposta dalle strutture operative della banca, il dott. Arpe si oppose alla concessione di finanziamenti ad HIT in assenza di un piano di rilancio serio e di idonee garanzie.

A seguito di tale opposizione il piano iniziò ad essere seguito - a partire dal mese di ottobre del 2002 - dall'area crediti in ristrutturazione di M.C.C., per poi giungere alla Convenzione Interbancaria che vide oltre 30 banche aderire a tale piano.

Come si diceva, la vicenda in oggetto è di una semplicità estrema, e la sua ricostruzione è documentale.

Sia consentito sottolineare come anche su questo argomento l'impugnata sentenza abbia sorprendentemente stravolto il significato letterale di alcuni documenti, ed in particolare del cosiddetto "memo Lucciola" (sul quale si tornerà subito): tale stravolgimento ha condotto i Giudici di primo grado ad affermare che *"dalla nota di Isidoro Lucciola, così come dalle dichiarazioni rese al dibattimento dall'imputato, si evince soltanto che Matteo Arpe era contrario a che il prestito fosse concesso direttamente ad HIT e non anche alla soluzione, poi concretamente adottata da CAPITALIA, che il finanziamento necessario al gruppo turistico fosse accordato ad un soggetto diverso ..."* (cfr. sentenza, pp. 545 - 546).

⁴² Lo dimostrano le agende telefoniche (cd. "quadernoni") della signora Berrini, segretaria di Calisto Tanzi, acquisite agli atti oltre che le numerose deposizioni che in seguito si esamineranno.

⁴³ Cfr. trascrizioni udienza del 16 aprile 2005, nel corso dell'incidente probatorio, p. 42, in cui su esplicita domanda del Pubblico Ministero che gli chiede con quali altre persone, oltre all'avv. Giordano e al dott. Brambilla, ricorda di aver trattato per la Convenzione Interbancaria, il dott. Tedesco risponde: *"Giove lo ricordo benissimo; anzi direi che era l'unica persona con la quale anche io, anche se in modo episodico ed occasionale, avevo dei contatti"*.

A parte il fatto che – se anche il cd. “memo Lucciola” dicesse effettivamente quello che si sostiene in sentenza – resterebbe ancora tutto da dimostrare il coinvolgimento del dott. Arpe nella concessione del finanziamento a soggetti diversi.

Lapalissianamente, il fatto che una persona abbia espresso la sua opposizione ad una soluzione e non ad un'altra, non significa necessariamente che abbia acconsentito alla seconda, ben potendo semplicemente non averla nemmeno presa in considerazione.

E dunque, se anche fosse vero – e non lo è – che il dott. Arpe non ebbe ad esprimere contrarietà al finanziamento ad un soggetto diverso da HIT, ciò non significa assolutamente nulla in relazione alla consapevolezza che il finanziamento sarebbe stato effettivamente concesso ad un soggetto diverso.

Ma ciò che conta, nel caso di cui ci si occupa, è che il memo Lucciola non dice ciò che si sostiene in sentenza.

Vediamo, punto per punto, come si arrivò alla elaborazione del “memo Lucciola”, perché la successione cronologica è di estrema importanza per l'esatta comprensione della vicenda.

In data 5 settembre 2002 si tenne una riunione Parma tra il rag. Tonna, l'amministratore delegato di HIT, dott. Tedesco e, per conto di M.C.C., il dott. Pascazio ed il dott. Perco.

Il dott. Perco sintetizzò il contenuto di quell'incontro in un *report* allegato alla comunicazione *email* datata 6 settembre 2002, ore 12,11 inviata alle strutture di M.C.C. (si tratta dell'unico messaggio inviato al dott. Arpe).

Si afferma, nella sostanza, che il Gruppo Turismo chiedeva a M.C.C. la “*predisposizione di un finanziamento bridge di 50 milioni di euro entro ottobre (per coprire i costi di acquisizione dei pacchetti primavera/estate 2003 e per far fronte ad eventuali richieste di rientro da parte delle altre banche)*” e che “*il rag. Tonna ha presentato il finanziamento bridge come un accordo già raggiunto dai vertici delle rispettive strutture (CAPITALIA e PARMALAT)*” ⁽⁴⁴⁾.

Già la reazione del dott. Arpe a tale primo *report* fu di assoluta trasparenza e correttezza, come ricorda il dott. Peluso nel corso della sua testimonianza: “*verificai certamente con il dottor Arpe se fosse stato raggiunto un accordo e il dottor Arpe mi disse esplicitamente di valutare il finanziamento solo nella misura in cui il finanziamento fosse da un punto di vista di struttura finanziaria percorribile. M.C.C. valutò la possibilità di erogare il finanziamento da 50 milioni soltanto in ipotesi di disponibilità di idonee garanzie. Non si raggiunse l'accordo sulle idonee garanzie e da quel momento io non sono più stato coinvolto in questa vicenda*” (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, pp. 76 – 82).

⁴⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02073 (doc. 21): il documento è denominato “*Incontro con PARMALAT su Holding Italiana Turismo – Parma, 5 settembre 2002*”.

Le strutture di M.C.C., dunque, proprio su sollecitazione del dott. Arpe lavorarono in assoluta autonomia, nonostante il rag. Tonna avesse sin dall'inizio presentato il finanziamento *bridge* come "un accordo già raggiunto dai vertici delle rispettive strutture (PARMALAT e CAPITALIA)" ⁽⁴⁵⁾.

A seguito di un successivo incontro del 19 settembre, nel corso del quale HIT presentò il proprio piano industriale, il dott. Perco predispose un'altra nota interna, con la quale sottolineava "la necessità di un maggior coinvolgimento nell'*equity* da parte dell'attuale azionista rispetto a quello prospettato (...) L'intervento ipotizzato dovrebbe essere complessivamente dell'ordine degli Euro 120-150 mln" ⁽⁴⁶⁾.

In un successivo memorandum (datato 25 settembre), il dott. Perco ancora ribadiva che "in conclusione sulla base delle condizioni presentateci dalla società (aumento di capitale di complessivi euro 50+30 mln) e delle informazioni ad oggi disponibili, si ritiene non perseguibile l'ipotesi di concedere un finanziamento ponte di euro 50 mln a HIT" ⁽⁴⁷⁾.

Tale ferma posizione di M.C.C. venne ripresa anche nella prima nota che il dott. Lucciola fece pervenire, in data 26 settembre, ai vertici di PARMALAT ed HIT (Calisto Tanzi, Fausto Tonna e Roberto Tedesco): "l'orientamento delle strutture tecniche di CAPITALIA M.C.C., in base alle nostre informazioni, è di indisponibilità alla concessione del finanziamento ponte" ⁽⁴⁸⁾.

Il 2 ottobre 2002, un nuovo memorandum del dott. Perco ipotizzava la possibilità di concedere il finanziamento *bridge* ad HIT, ma solo dopo un esborso di 143 milioni di euro e "comunque garantito da fidejussione personale" ⁽⁴⁹⁾.

La posizione delle strutture tecniche di M.C.C., dunque, è sempre stata coerentemente la stessa: disponibilità al supporto da parte di M.C.C. ad HIT, ma solo dopo l'immissione di oltre 140 milioni di euro da parte degli azionisti, entro la fine del 2002. Viceversa, la disponibilità degli azionisti era quella di finanziare HIT per "soli" 81 milioni di euro entro il 2002, ed i rimanenti entro il 2006.

A questo punto intervennero due riunioni, il 4 di ottobre, sempre presente il dott. Lucciola, per conto del gruppo turismo: una con i rappresentanti di M.C.C., l'altra con quelli di CAPITALIA (dott. Giordano, dott. Muto e dott. Favale); pacifico che, a quella data, il dott. Arpe fosse negli Stati Uniti occupato nella presentazione del piano di sviluppo di CAPITALIA (il cosiddetto "road show").

⁴⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02073 (doc. 21), già indicato retro.

⁴⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00242 (doc. 5): documento già esaminato retro e denominato "Memorandum. 23 settembre 2002. Oggetto: Gruppo HIT - considerazioni preliminari sul progetto di ristrutturazione finanziaria".

⁴⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01406 (doc. 7); documento già indicato retro.

⁴⁸ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02074 (doc. 6): documento già indicato retro e denominato "Ristrutturazione finanziaria gruppo HIT - Orientamento CAPITALIA-MCC".

⁴⁹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00366 (doc. 22): documento denominato "Gruppo HIT - strettamente confidenziale".

Lo svolgimento delle due riunioni risulta pacificamente dal *memorandum* redatto dal dott. Lucciola ⁽⁵⁰⁾.

Un documento, ad avviso di questa difesa, di estrema importanza, così riassunto nella sentenza: *"come si ricorderà, con un memorandum indirizzato a Roberto Tedesco, Calisto Tanzi e Fausto Tonna e datato 7 ottobre 2002, Isidoro Lucciola, nel fare il resoconto dell'incontro da lui avuto con i rappresentanti di CAPITALIA il precedente 4 ottobre, riferì che il dottor Arpe aveva fino a quel momento <manifestato contrarietà all'erogazione del bridge financing> e che <le strutture tecniche (evidentemente dell'istituto di credito) avevano inviato al dottor Geronzi ed al dottor Arpe un promemoria in cui proponevano di concedere un bridge financing all'azionista di riferimento (previo rilascio di adeguate garanzie) e non direttamente al gruppo HIT>"* (cfr. sentenza, p. 535).

Da tali circostanze si deduce in sentenza che *"... Cesare Geronzi e Matteo Arpe non soltanto erano i supervisori delle trattative in corso sulla ristrutturazione del debito del gruppo turistico e sulla concessione del prestito finanziamento bridge, ma avevano anche il potere di dire l'ultima parola su quegli affari."* (cfr. *ibidem*, p. 535).

E ancora: *"è davvero impossibile credere che i collaboratori di Matteo Arpe, pur sapendo che il medesimo aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi delle trattative e deteneva il potere esclusivo di autorizzare formalmente l'operazione come rappresentante della capogruppo CAPITALIA, lo abbiano tenuto all'oscuro dei decisivi sviluppi del negoziato intervenuti durante la sua assenza"* (cfr. *ibidem*, pp. 537 - 538).

Per concludere: *"... nel corso del dibattimento l'imputato ha ripetutamente posto l'accento sul fatto che egli aveva manifestato la sua contrarietà a finanziare HIT in mancanza di idonee garanzie da parte di quest'ultima società e che tale sua presa di posizione era stata citata anche da Isidoro Lucciola nella nota inviata il 7 ottobre 2002 ai suoi referenti. Se non che, dalla nota di Isidoro Lucciola, così come dalle dichiarazioni rese al dibattimento dall'imputato, si evince soltanto che Matteo Arpe era contrario a che il prestito fosse concesso direttamente ad HIT e non anche alla soluzione, poi concretamente adottata da CAPITALIA, che il finanziamento necessario al gruppo turistico fosse accordato ad un soggetto diverso"* (cfr. *ibidem*, p. 545).

La lettura che si propone in sentenza in relazione allo svolgimento dei fatti è profondamente, completamente e inesorabilmente errata.

E', dunque, opportuno riportare per intero il cd. "memo Lucciola", perché anche su questo punto il travisamento del suo significato ad opera dei Giudici di primo grado è di solare evidenza.

⁵⁰ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2); documento già indicato *retro*.

1022150

1021993

RISERVATO

4/4

Promemoria per
Dr. Roberto Tedesco

Copia
Cav. Calisto Tanzi
Reg. Fausto Tonna

BRIDGE FINANCING E RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA GRUPPO HIT

NEGOZIAZIONI CON CAPITALIA-MCC

Venerdì 4 ottobre u.s. si sono svolti due incontri con rappresentanti di Capitalia (avv. Giordano, dott. Muto, dott. Favale) e MCC (dott. Pascazio, dott. Peluso) in relazione alla erogazione del bridge financing di 50 milioni di Euro ed alla ristrutturazione finanziaria del Gruppo HIT.

Sono emersi i seguenti punti:

1. Il dott. Arpe ha finora manifestato contrarietà all'erogazione del bridge financing
2. A seguito dell'incontro del 19 settembre u.s. le strutture tecniche avevano inviato al dott. Geronzi ed al dott. Arpe un promemoria in cui proponevano di concedere un bridge financing all'azionista di riferimento ("previo rilascio di adeguate garanzie") e non direttamente al Gruppo HIT. In sostanza, non hanno accettato la logica di un bridge financing alla ristrutturazione finanziaria del Gruppo HIT, pur non sollevando dubbi nei confronti del nuovo piano industriale; il finanziamento all'azionista pone infatti a carico esclusivo di quest'ultimo il rischio di un'eventuale insuccesso della successiva ristrutturazione del debito con il sistema bancario
3. E' stato individuata l'entità erogante (Banca di Roma) ed il debitore del bridge financing (Horus S.r.l.) e sono stati definiti gli impegni a garanzia dell'azionista di riferimento

1022151

1021994

L'iter deliberativo del bridge financing prevede l'approvazione da parte del Comitato Crediti di Banca di Roma, del Comitato Esecutivo di Capitalia (con parere positivo del dott. Arpe), ed all'unanimità del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, previo parere favorevole del Collegio Sindacale

Nonostante la credibilità del piano industriale ("inertiale efficientato") e le opportunità di valorizzazione del Gruppo HIT nell'attuale contesto competitivo, testimoniata con efficacia sia da noi che dal nuovo management, la struttura tecnica di Capitalia-MCC non manifestano la necessaria convinzione per affrontare una complessa procedura di ristrutturazione finanziaria nell'interesse sia del sistema bancario che dell'azionista di riferimento di HIT. In particolare hanno anticipato preliminarmente le seguenti posizioni:

- proposta di richiedere all'azionista di riferimento un impegno di 190 milioni di Euro con chiara indicazione delle fonti
- proposta di offrire fidejussione dell'azionista per l'intera quota di indebitamento non garantito da ipoteca
- necessità di operazioni straordinarie (tra cui lo spin-off immobiliare) per ridurre lo stock di debito

Riteniamo che l'originaria proposta di ristrutturazione finanziaria (con l'impegno dell'azionista di immettere nel Gruppo HIT 140 milioni di Euro in tre anni) sia accettabile dai creditori e che bilanci correttamente gli impegni e gli interessi dell'azionista e delle banche. Riteniamo che gli impegni che intende assumere l'azionista siano nella sostanza la miglior garanzia e sostegno della proposta di ristrutturazione finanziaria. Riteniamo che la credibilità imprenditoriale della Famiglia Tanzi non richieda di indicare le fonti degli impegni che andrà ad assumere, tra l'altro in misura in linea con quelli attualmente in essere. Riteniamo che il sostegno di VP Finance e di Value Partners al piano di ristrutturazione finanziaria ed al sottostante piano industriale possa favorire la relativa approvazione da parte delle banche creditrici.

Indipendentemente dall'esito del prospettato finanziamento alla Horus per fronteggiare le immediate necessità operative del Gruppo HIT è opportuno verificare la volontà "politica" di Capitalia-MCC di promuovere in termini e condizioni eccettabili per l'azionista il piano di ristrutturazione finanziario del Gruppo HIT.

Isidoro Luccola

Parma, 7 ottobre 2002

Va, innanzitutto, evidenziato il fatto che la "lettura" che del documento ha fatto il Tribunale, non riportando nella loro reale sequenza le due frasi sopra riportate ("Lucciola riferì che il dottor Arpe aveva fino a quel momento <manifestato contrarietà all'erogazione del finanziamento bridge financing> e <le strutture tecniche (evidentemente dell'istituto di credito) avevano inviato al dottor Geronzi ed al dottor Arpe un promemoria in cui proponevano di concedere un bridge financing all'azionista di riferimento>"), è del tutto fuorviante.

Dalla descrizione che ne ha fatto il Tribunale, infatti, sembrerebbe che il dott. Arpe abbia manifestato la propria contrarietà al finanziamento *bridge*, e che solo successivamente "le strutture tecniche (evidentemente dell'istituto di credito, n.d.r.) avevano inviato al dottor Geronzi ed al dottor Arpe" il promemoria di cui si parla (cfr. sentenza, p. 535).

Una simile sequenza induce - come detto - il Tribunale di primo grado a concludere che "Matteo Arpe era contrario a che il prestito fosse concesso direttamente ad HIT e non anche alla soluzione, poi concretamente adottata da CAPITALIA, che il finanziamento necessario al gruppo turistico fosse accordato ad un soggetto diverso" (cfr. sentenza, pp. 545 - 546).

Peccato, per l'impugnata sentenza, che la sequenza riportata nel *memo* Lucciola sia *ictu oculi* radicalmente diversa, ed induce alla conclusione diametralmente opposta a quella indicata nella sentenza.

E', infatti evidente, che la contrarietà alla concessione del finanziamento *bridge* fosse stata manifestata dal dott. Arpe "finora", e cioè fino al momento in cui si è svolta la riunione del 4 ottobre che, appunto, il "memo Lucciola" riassume.

E che tale contrarietà, dunque, è evidentemente stata manifestata dal dott. Arpe anche dopo che le strutture tecniche - a seguito dell'incontro del 19 settembre - gli avevano inviato il promemoria in cui si proponeva di concedere un finanziamento *bridge* all'azionista di riferimento.

Basta leggere il documento senza preconcetti per giungere a questa ovvia conclusione.

La contrarietà del dott. Arpe, dunque - esattamente all'opposto di quanto affermato nella sentenza - era sia alla concessione del finanziamento bridge direttamente ad HIT, sia all'azionista di riferimento, e cioè ad un terzo soggetto.

Il dato testuale del documento è inequivocabile.

Peraltro, la contrarietà conclamata del dott. Arpe è indicata addirittura al primo punto del *memo*, ed è evidenziato come un punto problematico, di sicuro ostacolo ai piani di HIT.

Tale preoccupazione è espressa dal dott. Lucciola anche poco oltre, come si vedrà.

Per il momento è opportuno segnalare un altro dato risultante dal *memo*.

Lo stesso documento, infatti, parla di "due incontri" distinti, uno con la struttura di M.C.C. e uno con quella di CAPITALIA.

Di che cosa si discusse nel corso dell'incontro con M.C.C. lo si ricava dal *memorandum* redatto dal dott. Perco ⁽⁵¹⁾, nel quale si ribadiscono ancora una volta le posizioni delle due strutture (M.C.C. ed HIT), ancora lontane "anni luce": da parte di HIT disponibilità ad immettere 81 milioni di euro entro i primi mesi del 2003; da parte di M.C.C. la pretesa di vederne immessi entro lo stesso termine 130/140 milioni:

MEMORANDUM INTERNO

Oggetto: Gruppo H.I.T.: Riunione del 4 ottobre '02, presenti: dr. Tedesco (A.d. di H.I.T.), dr. Lucciola, dr. Mugnaioli (Value Partners), dr. Muto, dr. Pascazio, dr. Basile

Nel corso della riunione odierna si è discusso del piano di ristrutturazione finanziaria del Gruppo H.I.T. e della necessità dell'erogazione di un finanziamento ponte pari a € 50 mln. Si riassumono brevemente le posizioni del Gruppo H.I.T. e quella di Capitalia-MCC.

H.I.T.:

- ✓ Richiesta di un finanziamento ponte pari a € 50 mln garantito da fidejussioni personali del cav. Tanzi.
- ✓ Intenzione di procedere ad un'immissione di capitale da parte dell'azionista nella nuova H.I.T. così scadenziata:

	€/mln
Aumento di capitale a pronti	51,0
Aumento di capitale entro i primi mesi del 2003	30,0
Aumento di capitale scadenziato:	
al 2004	20,5
al 2005	20,5
al 2006	20,5
Totale	143

MCC-Capitalia:

- ✓ Disponibilità all'erogazione di un finanziamento ponte pari a € 50 mln ma a condizione che:
 - 1) lo stesso sia controgarantito da attività finanziarie facilmente liquidabili.
 - 2) che l'azionista proceda ad un'immissione di capitale entro il 31/12/02, o comunque nei primi mesi del 2003, per un totale di €130/140 mln.

Le condizioni prospettate da Capitalia-MCC sono motivate dall'esigenza di contenere l'indebitamento della nuova H.I.T. ad un livello massimo di € 200 mln.

	€/mln
Indebitamento a sett. 02	283
Fabbisogno operativo sett.-dic. 02	13
Totale	338
Aumento di capitale	(140)
Debito da ristrutturare	198

Tale livello di indebitamento è quello massimo ritenuto compatibile con il piano industriale fornito dal Gruppo che prevede per i primi 3 anni un fabbisogno di cassa pari a ca € 30 mln e un *cash flow* operativo a regime (post 2007) pari a € 20 mln.

Si evidenzia infine che le fidejussioni personali del cav. Tanzi, ad oggi, ammontano a € 220 mln.

⁵¹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00367.

Nel corso della riunione con le strutture di M.C.C., dunque, non si parlò della possibilità di concedere il finanziamento ad HORUS, di cui evidentemente si parlò soltanto nel corso della riunione con CAPITALIA.

Da quel momento, infatti, la struttura di M.C.C. che fino a quel momento si era occupata di HIT (servizio *advisory*: dott. Perco e dott. Peluso) non si occupò più della questione del finanziamento, che passò per l'appunto ai rappresentanti di CAPITALIA.

L'interruzione di qualunque trattativa finalizzata alla erogazione del finanziamento *bridge* da M.C.C. ad HIT è ben testimoniata - come noto - dal dott. Peluso: "*non si raggiunse l'accordo sulle idonee garanzie e da quel momento io non sono più stato coinvolto in questa vicenda*" (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, pp. 76 - 82).

E', dunque, assolutamente certo (e non "impossibile", come affermato nell'impugnata sentenza) che i collaboratori del dott. Arpe che fino a quel momento avevano seguito la vicenda non lo abbiano informato di discussioni e decisioni prese da altri.

Ma andiamo avanti, proseguendo nell'esame del "*nemo Lucciola*" ⁽⁵²⁾.

E' altrettanto evidente che quanto riportato nel punto 3 del memo, e cioè che sarebbe "*stata individuata l'entità erogante (BANCA di ROMA) ed il debitore del bridge financing (HORUS)*", è stato un argomento discusso con la struttura di CAPITALIA (che, come già dimostrato e come ancora si vedrà più avanti, nulla riferì al dott. Arpe), e non con la struttura di M.C.C., che aveva sino a quel punto seguito la trattativa.

Il successivo punto 4 del memo appare veramente significativo al riguardo: "*l'iter deliberativo del bridge financing prevede l'approvazione da parte del comitato crediti di BANCA di ROMA, del comitato esecutivo di CAPITALIA (con parere positivo del dott. Arpe), ed alla unanimità del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA, previo parere favorevole del collegio sindacale*" ⁽⁵³⁾.

Orbene, è del tutto evidente che non avrebbe avuto alcun senso riportare tale passaggio della discussione intervenuta con i funzionari di CAPITALIA, se non quello di segnalare ai destinatari della missiva (Roberto Tedesco, Calisto Tanzi e Fausto Tonna, fra gli altri) che l'approvazione del finanziamento *bridge* avrebbe dovuto essere sottoposta all'approvazione preventiva di diversi organi societari, tra cui quella del dott. Arpe, cioè proprio di colui che "*fino a quel momento*" aveva "*manifestato contrarietà all'erogazione del bridge financing*" ⁽⁵⁴⁾.

⁵² Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2): documento già indicato *retro*.

⁵³ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2): documento già indicato *retro*; sul punto, peraltro, il dott. Lucciola erroneamente ritiene che la pratica debba "passare" dal Comitato Esecutivo di Capitalia - anziché dal Comitato Crediti - e parimenti sbaglia nell'individuare il dott. Arpe come colui che debba rilasciare il parere favorevole (che anche in questo caso, come si vedrà in seguito, deve essere rilasciato dal Comitato Crediti, di cui il dott. Arpe era Presidente).

⁵⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2): documento già indicato *retro*.

In questo punto, dunque, il dott. Lucciola segnalava evidentemente un passaggio problematico per l'approvazione del finanziamento *bridge* - diretto o indiretto - a HIT: l'opposizione del dott. Arpe.

Nessun altro significato poteva avere l'inserzione di tale punto all'interno della comunicazione del dott. Lucciola - con l'indicazione nominativa del (solo) dott. Arpe - se non, appunto, quello di segnalare tale possibile "incaglio", e cioè la ferma opposizione dello stesso dott. Arpe a qualunque forma di finanziamento al gruppo HIT.

Non a caso tale nota si chiude con una significativa indicazione: "... è opportuno verificare la volontà 'politica' di CAPITALIA - M.C.C. di promuovere in termini e condizioni accettabili per l'azionista il piano di ristrutturazione finanziario del Gruppo HIT" ⁽⁵⁵⁾.

La sequenza di avvenimenti immediatamente successivi a questo memo è anch'essa altamente significativa:

- il 7 ottobre il dott. Lucciola invia al dott. Giordano le bozze della dichiarazione di Calisto Tanzi e della HORUS ⁽⁵⁶⁾;
- alle ore 12,59 dello stesso 7 ottobre, il dott. Tedesco trasmette a Calisto Tanzi il memo del dott. Lucciola, nel quale si segnala la contrarietà del dott. Arpe a qualunque forma di finanziamento al gruppo HIT ⁽⁵⁷⁾;
- l'8 di ottobre il dott. Lucciola invia a Roberto Tedesco, Calisto Tanzi e Fausto Tonna la comunicazione secondo la quale, in relazione alla "*Ristrutturazione finanziaria del gruppo HIT*" era stato "*concordato di concedere un finanziamento a PARMALAT S.p.A.*" ⁽⁵⁸⁾.

Evidentemente qualcosa interviene tra la decisione di ricorrere ad un finanziamento da BANCA di ROMA a HORUS il 7 ottobre a quella di concederlo invece a PARMALAT l'8 di ottobre; ed è ragionevole pensare che il cambiamento sia stato determinato dalla ricezione, da parte di Calisto Tanzi, proprio del memo Lucciola, all'interno del quale si segnalava la ferma contrarietà del dott. Arpe e la necessità di valutare la volontà "politica" (*id est*, "non tecnica") di CAPITALIA (*id est*, non certo il dott. Arpe).

Due ultime, brevi notazioni per chiudere sul punto.

a) Contrariamente a quanto affermato dal lgt. Sgarangella nel corso del dibattimento ⁽⁵⁹⁾, nell'agenda di Calisto Tanzi - tra gli incontri e le telefonate effettuate quel giorno -, alla

⁵⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02075 (doc. 2): documento già esaminato *retro*.

⁵⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00139 (doc. 23).

⁵⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01142 (doc. 24).

⁵⁸ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00160 (doc. 25).

⁵⁹ Cfr. trascrizioni udienza del 6 ottobre 2009, p. 150: il lgt. Sgarangella, peraltro, affermando che il nominativo del dott. Arpe risulterebbe indicato due volte sulla pagina del - processualmente noto -

data del 7 di ottobre non è assolutamente indicato il nominativo del dott. Arpe (che il lgt. Sgarangella sorprendentemente afferma essere segnato "due volte"), mentre risulta segnato due volte il nominativo del dott. Geronzi e una volta quello del dott. Brambilla ⁽⁶⁰⁾.

b) A proposito della posizione processuale dell'avv. Giordano, sostengono i Giudici di primo grado: "... l'avv. Giordano impersonava il vertice dell'arcipelago di uffici che, all'interno del gruppo CAPITALIA, si occupava del credito" (cfr. sentenza, p. 605).

"... Tanzi (ha) reiteratamente chiamato al telefono l'imputato Giordano proprio per caldeggiare la concessione di quel finanziamento, assolutamente indispensabile per la stessa sopravvivenza del gruppo turistico" (cfr. *ibidem*, p. 608).

"... l'imputato (Giordano, n.d.r.) condivise certamente con i suoi diretti subordinati Favale e Muto anche la decisione finale di finanziare il gruppo turistico usando PARMALAT s.p.a. come schermo" (cfr. *ibidem*, p. 608).

"...nell'appunto il Tedesco ricostruì sinteticamente il percorso del finanziamento bridge, indicando che i 50 milioni di euro del prestito sarebbero transitati dalle casse di PARMALAT a quelle di HIT, ed annotò a margine di questo schema i nomi di vari funzionari di CAPITALIA coinvolti in quell'operazione, tra cui quello del Giordano"; Tedesco ha chiarito che in esso aveva proprio voluto sintetizzare le linee essenziali della struttura del finanziamento bridge e che aveva scritto il nome del Giordano perché si trattava di uno dei dirigenti di CAPITALIA interessati a quell'operazione" (cfr. *ibidem*, p. 609).

E in effetti, il documento in questione riporta i nomi di Brambilla e Giordano (e quello del dott. Peluso, di M.C.C., indicato solo come responsabile del "piano industriale").

Conclude, poi, il Tribunale che l'avv. Giordano "... recitò un ruolo da protagonista nella fase che portò al consolidamento della decisione del suo istituto di credito di finanziare HIT per 50 milioni di euro facendo transitare illecitamente la somma per le casse di PARMALAT s.p.a. ..." (cfr. *ibidem*, p. 616).

Ebbene, non si vuole in questa sede - evidentemente - effettuare alcuna valutazione sulla posizione processuale dell'avv. Giordano, che si è difeso sostenendo la sua totale estraneità a tutti i capi contestati. Si vuole qui solo sottolineare che, in considerazione di ciò che si è appena ricordato a proposito delle affermazioni contenute nella sentenza, risulta davvero impossibile comprendere come si possa ancora solo lontanamente pensare ad un "ruolo da protagonista" del dott. Arpe.

"quadernone Bernini" relativa alla giornata del 7 ottobre 2002, fa riferimento al documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02356 (doc. 26). Quest'ultimo è uno stralcio dei "quaderni Bernini" che si riferisce al periodo 18 - 27 settembre 2002 e che, pertanto, non riguarda assolutamente il periodo in contestazione.

⁶⁰ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02120 (doc. 27): il documento è lo stralcio relativo alla giornata del 7 ottobre 2002 estratto dai documenti, processualmente denominati, "quaderni Bernini".

Il dott. Arpe - come sempre - non compare mai.

Non compare nell'appunto di Tedesco che individuava i "dirigenti di CAPITALIA interessati a quell'operazione".

Non compare da nessun'altra parte.

E lo stesso avv. Giordano, all'interno della memoria difensiva da lui sottoscritta e depositata in dibattimento l'11 ottobre 2011, esclude che il dott. Arpe fosse a conoscenza di alcunché.

3.3. I giorni decisivi per l'erogazione del finanziamento bridge (1° - 10 ottobre 2002): la totale assenza del dott. Arpe.

Un dato processualmente certo è che, nella fase più importante dell'"iter" decisionale che portò CAPITALIA a concedere il finanziamento *bridge* a PARMALAT, e cioè nel periodo che va dal 2 all'8 ottobre del 2002, il dott. Arpe è stato sempre assente.

Assente in senso assoluto e cioè, oltreché non presente fisicamente, anche completamente estraneo a qualsiasi consapevolezza e/o partecipazione al processo decisionale, in via diretta od indiretta.

Anche di tale circostanza, così come di tutte le altre finora esaminate, vi sono insormontabili evidenze processuali.

Va detto, innanzitutto, come sia lo stesso Tribunale ad individuare proprio nel periodo appena indicato la fase temporale in cui tutto venne deciso.

In relazione alla riunione (*rectius*, "alle riunioni") del 4 di ottobre menzionate in precedenza (quelle sulle quali il dott. Lucciola predispose un resoconto nella propria nota del 7 ottobre), il Tribunale afferma che tale riunione "rappresentò lo snodo cruciale di quella vicenda, perché nel corso della stessa i rappresentanti di CAPITALIA comunicarono a quelli di Calisto Tanzi che l'istituto di credito aveva scartato l'ipotesi di finanziare direttamente HIT e che però essi erano disponibili a valutare l'ipotesi che il prestito fosse concesso ad un soggetto diverso, provvisoriamente individuato nella società HORUS" (cfr. sentenza, p. 460).

Aggiungendo che "la pratica burocratica relativa alla concessione del prestito a PARMALAT venne avviata proprio lo stesso giorno in cui venne comunicata ai rappresentanti del gruppo turistico la decisione negativa concernente la HORUS ed infine che, con un iter rapidissimo, quell'operazione di finanziamento fu portata all'esame del comitato crediti di CAPITALIA appena due giorni dopo la comunicazione appena citata" (cfr. sentenza, p. 466).

Ebbene, come si diceva, in tutto questo periodo il dott. Arpe non ci fu mai, essendo impegnato negli Stati Uniti.

La circostanza che, dal 2 al 9 di ottobre, il dott. Arpe non fosse in Italia è lo stesso Tribunale a riconoscerlo: *"il Tribunale non ha alcuna difficoltà a credere che Matteo Arpe sia rimasto lontano dall'Italia dal 2 al 9 di ottobre, anche perché la circostanza trova riscontro nel contenuto dell'agenda relativa agli impegni professionali dell'imputato"* (cfr. sentenza, p. 541).

Il dato, dunque, è pacifico (risultando anche da una serie di testimonianze), ma è opportuno soffermarsi brevemente sulle ragioni di tale assenza ⁽⁶¹⁾.

3.3.1. Le ragioni dell'assenza: i gravosi impegni del dott. Arpe nell'attività di sviluppo e presentazione del piano di ristrutturazione di CAPITALIA alla comunità internazionale.

Dal 2 al 9 ottobre il dott. Arpe fu impegnato nella presentazione del complesso piano di ristrutturazione di CAPITALIA - che lo vedeva (in questo caso sì!) protagonista -, al quale stava lavorando da mesi, notte e giorno, dedicandovi la maggior parte delle sue energie.

Basta andarsi a rileggere la relazione di Banca d'Italia per rendersi conto della complessità dell'incarico: *"l'ispezione è venuta a cadere in un momento in cui la BANCA di ROMA - originaria destinataria degli accertamenti - era nel pieno di una vasta e complessa riorganizzazione, volta ad una radicale razionalizzazione delle attività esistenti e all'integrazione della BIPOP CARIRE, appena acquisita"*.

"Nell'attuale configurazione, punto di arrivo di un difficile e impegnativo processo di scorpori e di riagggregazioni di diverse componenti, la situazione del nuovo gruppo, ai fini che qui interessano, può così riassumersi".

"La nascita di una società guida ha richiesto ovviamente la disponibilità di numerose risorse".

"In concreto, CAPITALIA ha attinto soprattutto alle risorse di prima linea della Vecchia Banca" ⁽⁶²⁾.

"Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che l'ispezione si è trovata di fronte ad una situazione <in movimento>. Invero, la creazione di CAPITALIA nel luglio 2002 - dopo un

⁶¹ Sullo specifica circostanza, si v. nota n. 65.

La sentenza richiama, peraltro, il documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00989 (doc. 28), ossia l'agenda elettronica del dott. Arpe nel periodo temporale compreso fra il 16 settembre 2002 ed il 5 gennaio 2003.

⁶² Cfr., per questa e le precedenti citazioni, Ispezione Banca d'Italia, p. 12 (doc. 29).

decennio di vita del gruppo BANCA di ROMA, originato dalla fusione tra la CASSA di RISPARMIO di ROMA, il BANCO di SANTO SPIRITO e il BANCO di ROMA - ha innescato un processo di trasformazione dal corso chiaramente irreversibile e di ampia portata" (63).

"La BANCA di ROMA ha avviato da tempo una complessa attività di riqualificazione del portafoglio crediti che ha condotto all'emersione di cospicue aliquote di crediti in sofferenza. Gli approfondimenti ispettivi, che hanno interessato l'intero ciclo del credito, senza trascurare gli aspetti organizzativi, hanno messo in luce una serie di carenze nel governo del rischio creditizio di cui la Banca ha potuto prendere immediatamente conoscenza. La positiva e pronta reazione del management ha fatto sì che per alcune di dette carenze siano stati subito approntati gli opportuni rimedi, mentre per altre, di ordine più strutturale, sia stato avviato un processo di risoluzione nel tempo" (64).

E il ruolo preminente del dott. Arpe in questa "complessa riorganizzazione" del gruppo bancario CAPITALIA emerge chiaramente dalla medesima relazione: "il dott. Arpe, nel gruppo BANCA di ROMA dall'ottobre 2001, è Direttore generale di CAPITALIA, carica già ricoperta dal maggio 2002 nella vecchia BANCA di ROMA; egli rappresenta l'elemento "nuovo" e trainante del Gruppo; al suo nome è legato il piano industriale 2003 - 2005, presentato al mercato nell'ottobre 2002" (65).

Un ruolo talmente impegnativo da renderlo quasi impossibile da contattare. Basta ricordare alcune delle testimonianze sul punto.

Esame teste dott. Piergiorgio Peluso, consulente e responsabile del servizio advisory di M.C.C.: "... certamente io ed il dottor Perco lo aggiornavamo. Evidentemente il dottor Arpe il quel momento era l'amministratore delegato del gruppo e quindi aveva evidentemente un ambito di ...aveva un'operatività molto ampia. ... Se non ricordo male, il 2 di ottobre del 2002 il dottor Arpe presentò alla comunità finanziaria il piano industriale complessivo del gruppo CAPITALIA ...".

"... è chiaro che l'operazione di ristrutturazione del gruppo HIT, per quanto evidentemente importante essendo coinvolto un consigliere d'amministrazione, era una delle tante cose che in quel momento stava seguendo" (cfr., per questa e la precedente citazione, trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, p. 30).

E ancora, il dott. Muto, a domanda del Pubblico Ministero: "ebbe mai colloqui con il dott. Arpe su quest'operazione?", ha risposto: "mai. ... fino al 2 ottobre del 2002, quando Arpe portò alla Borsa Valori di Milano il piano industriale di ristrutturazione di CAPITALIA, all'epoca il titolo valeva 76 centesimi di euro, fino a quel giorno Matteo Arpe era introvabile. Lui entrava al mattino, usciva a mezzanotte e guardava solamente il piano industriale. Tutto il resto ... io feci qualche tentativo di parlare con lui, ma era del tutto impossibile ..." (cfr. trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, pp. 45 - 46).

⁶³ Cfr. sempre Ispezione Banca d'Italia, p. 13 (doc. 29).

⁶⁴ Cfr. sempre Ispezione Banca d'Italia, p. 14 (doc. 29).

⁶⁵ Cfr. sempre Ispezione Banca d'Italia, p. 21 (doc. 29).

La circostanza riveste una sicura rilevanza, dal momento che, leggendo tutta la vicenda di cui ci si occupa con il "taglio" dato dal Tribunale di primo grado, sembra che per tutto quel periodo, tutte le diverse strutture della banca, ed il dott. Arpe in particolare, avessero sott'occhio solo e soltanto le vicende connesse al gruppo (*lato sensu*) PARMALAT.

E', invece, evidente il contrario, ossia che, se non si usa la visione distorta della lente di ingrandimento per focalizzare l'attenzione solo sullo svolgimento di una singola "pratica", e si allarga lo sguardo sulla normale operatività della banca - e soprattutto di quella banca (ossia CAPITALIA) in quel difficile momento storico che aveva imposto un'integrale e severa ristrutturazione proprio ad opera del dott. Arpe - il piano di ristrutturazione del gruppo turismo non era altro che una delle tante attività di cui si occupava normalmente la struttura, attraverso i suoi funzionari a ciò deputati, che solo "per grandi numeri" riferivano al vertice aziendale.

E ciò vale, a maggior ragione, per il dott. Arpe, proprio a causa del gravosissimo compito che gli era stato personalmente assegnato e di cui dà atto persino Banca d'Italia.

Da tutto quanto sinora esposto e documentato, dunque, risulta davvero distonica - rispetto alla reale situazione - l'affermazione contenuta nella sentenza secondo la quale il dott. Arpe aveva "tenuto letteralmente sotto la lente d'ingrandimento tutto l'iter della convenzione interbancaria sino alla firma dell'accordo", rivestendo addirittura il ruolo di "supervisore", "regista" e "ispiratore" delle prese di posizione (comunque di rifiuto) dei suoi collaboratori (cfr. sentenza, p. 539).

Sotto la lente di ingrandimento del dott. Arpe, in tutto quel periodo, vi fu solo la questione della ristrutturazione di CAPITALIA, che doveva essere proprio in quei giorni presentata alla comunità economica internazionale: tutte le altre vicende - come è evidente - rivestivano per lui una rilevanza del tutto marginale, che comunque egli aveva demandato alla cura delle strutture preposte riponendo la massima fiducia nei responsabili di tali strutture.

Ciò non vuol dire, ovviamente, che il dott. Arpe trascurò totalmente le altre questioni, come dimostra il fatto che egli, ad esempio, negò il finanziamento ad HIT; ciò che avvenne realmente è che il dott. Arpe fece in quel periodo storico così eccezionale più che in altri totale affidamento sull'operato delle sue strutture.

E' a questo punto una considerazione forse irrilevante, ma giusto due parole vanno spese sulle due seguenti affermazioni della sentenza (cfr. sentenza, p. 536):

- "... il teste Piergiorgio Peluso ha riferito che lui ed il suo subordinato Perco avevano sempre tenuto informato Matteo Arpe sugli sviluppi del progetto di ristrutturazione del gruppo HIT, trasmettendogli, talora anche tramite l'imputato Muto, tutti i documenti concernenti quell'affare elaborati o ricevuti dalla sua struttura";
- "Infine, anche l'imputato Muto ha confermato che Matteo Arpe era stato costantemente aggiornato sugli sviluppi del piano di ristrutturazione di HIT ad opera dei funzionari delle

due strutture di MEDIO CREDITO CENTRALE che si erano occupate di quella pratica, e cioè dal dottor Pascazio dell'area finanziamenti strutturati, nonché dal dottor Peluso e dal dottor Perco dell'area finanza aziendale".

Le cose non stanno così, per quanto riguarda la trasmissione dei documenti.

Il dott. Peluso non ha mai detto che lui e il dott. Perco avevano trasmesso al dott. Arpe, *"talora anche tramite l'imputato Muto", tutti i documenti.*

Il dott. Peluso ha ricordato che la sua struttura teneva informato il dott. Arpe della trattativa su HIT (affermazione del tutto ovvia, altrimenti il dott. Arpe non avrebbe potuto esprimere la sua contrarietà al finanziamento).

Ma, a seguito di contestazione mossagli dal Pubblico Ministero, il dott. Peluso ha confermato che *"il dott. Arpe era destinatario, attraverso il dottor Muto, della documentazione e dei memorandum da noi predisposti"* (cfr. trascrizioni udienza del 27 maggio 2010, p. 109).

I documenti, dunque, secondo il dott. Peluso, passavano tutti esclusivamente attraverso il dott. Muto (e non *"talora anche tramite l'imputato Muto"*).

Dal canto suo, il dott. Muto ha affermato di non di non essere stato lui a fungere da intermediario nell'aggiornare il dott. Arpe sulla ristrutturazione del gruppo HIT, aggiungendo che di ciò lo tenevano informato i funzionari di M.C.C., e che lui non ebbe mai colloqui con il dott. Arpe su questa operazione (cfr. trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, p. 44 ss.).

Tali dichiarazioni, dunque, sono concordi nell'ovvia considerazione che era la struttura tecnica del dott. Perco e del dott. Peluso ad aggiornare il dott. Arpe: ma non conducono in alcun modo alla conclusione della sentenza secondo la quale al dott. Arpe venivano trasmessi *"tutti i documenti"*.

E' sicuramente un dettaglio, oltretutto certamente un dettaglio irrilevante, alla luce di tutto quanto finora detto. Ma siccome si tratta di una affermazione solo suggestiva, è utile ricordare quale sia stata la realtà dei fatti.

E dunque: il dott. Arpe veniva sicuramente informato, ma altrettanto sicuramente non teneva *"sotto la lente d'ingrandimento"* la vicenda della ristrutturazione di HIT.

In tal senso deve essere letto e trova piena giustificazione quell'*"apparente disinteresse"* per la vicende legate al gruppo PARMALAT messo giustamente in rilievo anche dal Giudice dell'udienza preliminare all'interno del decreto che dispone il giudizio.

Nei termini in precedenza descritti, il disinteresse del dott. Arpe era tutt'altro che *"apparente"*: era totale, perché le operazioni ordinarie erano fiduciarmente devolute alle sue strutture, nell'ambito di una situazione bancaria così critica da potersi certamente definire eccezionale.

D'altro canto è dimostrato che, nei concitati giorni antecedenti all'erogazione del finanziamento *bridge* a PARMALAT, il dott. Arpe non ha in alcun modo partecipato all'adozione di qualsivoglia tipo di decisione in relazione a tale operazione.

Per chiudere su questo punto, va altresì rilevato che la totale estraneità del dott. Arpe alla vicenda risulta con chiarezza anche se si volessero riprendere le dichiarazioni di Calisto Tanzi, in relazione al momento in cui - a prescindere dal lavoro che ancora stavano svolgendo le strutture della banca e della PARMALAT - i vertici delle due strutture CAPITALIA e PARMALAT decisero le modalità attraverso le quali sarebbe stato erogato il finanziamento.

Dice, infatti, Calisto Tanzi, nel corso dell'incidente probatorio, che in occasione di un Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA svoltosi il primo ottobre 2002, lo stesso Tanzi, il dott. Brambilla ed il dott. Geronzi si appartarono in una stanza, e in quel momento gli venne comunicata la decisione sulle modalità di erogazione del finanziamento *bridge*: *"nel colloquio di ottobre c'era il Brambilla e il Presidente. La proposta è stata fatta da Brambilla, ma il Presidente non ha detto niente. Ha ascoltato, ma era presente anche lui. Quando ha detto: <noi questi soldi possiamo darli solo alla PARMALAT, poi la PARMALAT si arrangia a come girarli alla HIT (...). Alla fine del discorso che è saltato fuori il solito discorso Ciappazzi, sia il Presidente che Brambilla hanno detto: "Una cosa importante è che tu sistemi il problema Ciappazzi">".*

Conclude Calisto Tanzi: *"Sono sicurissimo del colloquio. Siamo andati in una stanza, eravamo il dottor Brambilla, il dottor Geronzi e io"* (cfr., per questa e la precedente citazione, trascrizioni incidente probatorio del 16 aprile 2005, pp. 59 - 60).

Ebbene, al Consiglio di Amministrazione di cui parla Calisto Tanzi partecipò anche il dott. Arpe, prima della sua partenza per gli Stati Uniti.

Nonostante ciò è pacifico che il dott. Arpe non venne minimamente coinvolto nella riunione riservata tra Tanzi, Geronzi e Brambilla, nel corso della quale si discusse della questione, perché volutamente non venne invitato a parteciparvi.

Lo si ribadisce, per l'importanza del dato fattuale: il dott. Arpe non fu presente - come detto - dal 2 al 9 ottobre, ma il primo ottobre era regolarmente presente al Consiglio di Amministrazione. Proprio quel giorno si tiene una riunione fondamentale per l'intera operazione *bridge*, il momento decisivo per la strutturazione dell'intera operazione, proprio a valle del Consiglio di Amministrazione ove il dott. Arpe era presente, ma egli non viene invitato a tale fondamentale incontro decisionale.

Un'ulteriore prova dell'estraneità del dott. Arpe all'intera vicenda della concessione del finanziamento *bridge*: è evidente che, se il dott. Arpe fosse stato al corrente della questione, non avrebbero mancato di coinvolgerlo nella riunione riservata. La sua "estromissione", al contrario, risulta estremamente significativa: era colui che si era

opposto al finanziamento in modo radicale, e dunque doveva essere tenuto fuori dalla vicenda.

3.4. Il 10 ottobre 2002, data di approvazione del finanziamento bridge a PARMALAT da parte di CAPITALIA a BANCA di ROMA.

Un altro dato processuale è pacifico: l'assenza del dott. Arpe dal Comitato Crediti di CAPITALIA e dal Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 10 ottobre 2002, nel corso dei quali si deliberò il finanziamento *bridge*, materialmente erogato da BANCA di ROMA a PARMALAT.

Ciò che rileva è che, nonostante tale presa d'atto, il Tribunale di Parma abbia poi costruito la responsabilità del dott. Arpe in relazione all'adozione di tali delibere intorno ad una impressionante serie di illazioni e congetture, come si vedrà (e come sempre) puntualmente smentite dalle prove dibattimentali.

Sostiene, infatti, il Tribunale: "... è ovvio che il 10 ottobre 2002 la pratica concernente la concessione a PARMALAT s.p.a. del cosiddetto prestito bridge di 50 milioni di euro in tanto fu portata all'esame del comitato crediti di CAPITALIA e del consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA in quanto l'imputato Arpe aveva preventivamente manifestato la sua approvazione rispetto al nucleo occulto ed illecito di quell'operazione.

"... anche a voler concedere che in quel periodo Matteo Arpe fosse assillato da altri impegni importanti, sta di fatto che il 9 ed il 10 di ottobre, ovvero nelle giornate cruciali per la realizzazione dell'operazione illecita qui in esame, l'imputato fu presente in ufficio ed ebbe quindi la possibilità materiale di conferire su quell'argomento con gli altri dirigenti di CAPITALIA. E ciò senza considerare la possibilità, tutt'altro che remota, che Matteo Arpe fosse stato informato per telefono degli sviluppi della vicenda già nei giorni precedenti, mentre si trovava ancora negli Stati Uniti. Del resto, come si è già detto, è davvero impossibile credere che i collaboratori di Matteo Arpe, pur sapendo che il medesimo aveva seguito fin dall'inizio in una posizione di preminenza gli sviluppi delle trattative e deteneva il potere esclusivo di autorizzare formalmente l'operazione come rappresentante della capogruppo CAPITALIA, lo abbiano tenuto all'oscuro dei decisivi sviluppi del negoziato intervenuti durante la sua assenza" (cfr., per questa e la precedente citazione, sentenza, pp. 541 - 543).

Già il ricorso ai concetti di "ovvietà" di una circostanza e "possibilità" di altre, o di impossibilità di altre ancora, non è certo aderente al rigore della prova richiesto nel nostro sistema giuridico.

Ma - proprio in relazione a tali ipotetiche possibilità - è opportuno sottolineare come ciò che in sentenza viene ritenuto "ovvio" è stato in realtà testimonialmente smentito, trascinando nel nulla probatorio anche le considerazioni relative alla "possibilità" o "impossibilità" delle altre circostanze.

Esaminiamole.

Si è già dimostrato che sia il dott. Peluso sia il dott. Muto hanno affermato che il dott. Arpe non è mai stato portato a conoscenza da alcuno dei funzionari del gruppo Capitalia della reale struttura dell'operazione del finanziamento *bridge*.

Nonostante ciò, nella sentenza si insiste nell'affermare che il dott. Arpe avrebbe, "ovviamente", "*preventivamente manifestato la sua approvazione*" (cfr. sentenza, p. 542).

Va, innanzitutto, ricordato che nessuno di coloro che sono stati sentiti in dibattimento, ossia né testimoni, né imputati (che avrebbero avuto un interesse processuale evidente a riferire di una eventuale decisione adottata in tal senso dal dott. Arpe), ha mai affermato che il dott. Arpe abbia in qualche modo manifestato la sua approvazione preventiva all'erogazione del finanziamento *bridge* a HIT attraverso PARMALAT.

E se tale approvazione preventiva ci fosse stata, a qualcuno il dott. Arpe avrebbe dovuto necessariamente manifestarla, considerato che al momento in cui l'operazione è stata soggetta all'approvazione degli organi deliberativi competenti egli era pacificamente assente.

Nessuno, invece, tra tutti coloro che sono stati sentiti ha mai riferito in tal senso.

Di più: il dott. Favale, sentito sul punto, ha categoricamente escluso la circostanza,

A domanda del Pubblico Ministero: "*lei per caso ricorda se a quella seduta del 10 ottobre 2002 fosse presente il dottor Arpe?*"; il dott. Favale ha risposto: "*No, non era presente*".

"DOMANDA: - Lei ricorda che non era presente nella seduta del 10 ottobre 2002. Quello che volevo chiederle è se esistesse una prassi o comunque capitasse che nell'ambito di sedute cui il dottor Arpe, che era il Presidente, non poteva partecipare venisse manifestata quella che era la visione o l'orientamento sulle varie pratiche espresso dal dottor Arpe.

RISPOSTA: - Guardi, a mente non ricordo. Può essere successo (...) Siccome era il direttore generale, siccome era il Presidente di questo comitato, a prescindere o meno dalla presenza fisica, fosse comunque riconosciuto, anche solo per il rispetto alla posizione, quella che era la sua opinione su una o più pratiche che si discutevano in un momento in cui lui non era presente. (...) Provo a rispondere. Non era una prassi. Può darsi che negli anni di conduzione di CAPITALIA possa essere successo che Arpe non fosse presente e che comunque avesse lasciato delle indicazioni riguardo al suo orientamento. Francamente..."

A questo punto interviene il Presidente del Tribunale, che chiede: "*io voglio sapere: il 10 ottobre Arpe non c'era; qualcuno si prese la briga di manifestare in luogo di Arpe quello che era l'intendimento di Arpe, sì o no?*"

La risposta del dott. Favale non lascia spazio a equivoci: "No, signor Presidente" (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza del 5 ottobre 2010, pp. 125 - 127).

Dunque, poteva succedere - dice il dott. Favale - che il dott. Arpe lasciasse delle indicazioni: ma ciò non è sicuramente avvenuto il 10 ottobre 2002.

Da dove, dunque, il Tribunale abbia ricavato la convinzione qualificata come "ovvia" di tale preventiva approvazione, non è dato sapere, visto che agli atti del dibattimento vi è solo la prova contraria.

La "preventiva approvazione" del dott. Arpe è tutt'altro che "ovvia": essa è smentita dalle risultanze processuali disponibili. Nessuno espresse alcun orientamento per conto del dott. Arpe, semplicemente perché "a monte" fu il dott. Arpe a non esprimerlo, non conoscendo nemmeno l'effettivo destinatario del finanziamento.

E, alla luce delle affermazioni del dott. Favale e del significativo silenzio di tutte le altre persone sentite in dibattimento sul possibile coinvolgimento del dott. Arpe in questa fase della vicenda, anche le congetture della sentenza sulla "possibilità" che qualcuno gli abbia telefonato negli Stati Uniti o che lo stesso dott. Arpe abbia avuto la "possibilità" di parlare della questione con altri dirigenti rimangono quello che sono: delle congetture infondate, appunto, non supportate da alcunché.

Ma se non gliene parla nessuno quando è presente, per quale ragione avrebbero dovuto parlargliene mentre si trovava dall'altra parte del mondo?

E ancora: se il dott. Arpe avesse dato la propria approvazione quando era negli Stati Uniti, di tale approvazione ne sarebbe stata fatta menzione nel Comitato Crediti, o nel Consiglio di Amministrazione.

E invece niente.

E, comunque, la circostanza sarebbe stata riferita in qualche modo, qualcuno lo avrebbe pur detto che il dott. Arpe aveva parlato con lui dell'operazione, che aveva espresso la propria approvazione.

E invece, ancora una volta, niente, il nulla più assoluto.

Al contrario, le risultanze dibattimentali escludono quanto ipotizzato in via astratta dalla sentenza.

Sia consentito sottolineare un'ovvietà: sulla base delle possibilità e delle congetture non si impostano i procedimenti penali e, soprattutto, non si dovrebbero emettere delle sentenze di condanna.

Ritorna ciclicamente, dunque, quello che all'inizio è stato definito un vizio metodologico della sentenza, e cioè quello di voler dare per dimostrato attraverso illazioni e congetture ciò che si sarebbe dovuto dimostrare: "siccome il dott. Arpe sapeva, allora è ovvio che ha manifestato la sua approvazione" è una tautologica affermazione, che certo non può essere foriera di condanna.

Ed è provato il contrario: il dott. Arpe non sapeva. E l'affermazione resa dal dott. Favale in dibattimento ne è l'ulteriore riprova.

Il Tribunale, anziché prendere atto di tale evidenza probatoria, ha inspiegabilmente cercato di costruire la dimostrazione dell'asserita conoscenza in capo al dott. Arpe circa la reale destinazione del finanziamento *bridge* - oltre che sulle affermazioni di cui si è già trattato - anche sull'apparente "smentita" di una affermazione resa dal dott. Arpe al dibattimento; sull'ennesima illazione, peraltro anch'essa totalmente irrilevante, in ordine alla data dell'effettiva sottoscrizione da parte sua della lettera di trasmissione a BANCA di ROMA del 14 ottobre 2002.

Vediamo.

3.4.1. L'effettiva destinazione del finanziamento *bridge*: una circostanza volutamente sottaciuta al dott. Arpe?

Nella sentenza viene, innanzitutto, riassunto quanto affermato dal dott. Arpe su questo punto nel corso del suo esame:

"- Egli non aveva partecipato al colloquio avvenuto il primo ottobre 2002 da Calisto Tanzi con Cesare Geronzi ed il dott. Brambilla, nel corso del quale i due dirigenti di CAPITALIA avevano comunicato al patron di Collecchio che la banca aveva deciso di concedere a PARMALAT s.p.a. il finanziamento di 50 milioni di euro che serviva al gruppo turistico.

- Egli era rimasto lontano dall'Italia nel periodo compreso tra il 2 ed il 9 di ottobre del 2002 ed i vertici di CAPITALIA avevano deliberatamente approfittato della sua assenza per aggirare la sua ferma contrarietà a che si concedesse quel prestito ad HIT senza che questa società fornisse adeguate garanzie in ordine alla restituzione di quell'ingente finanziamento.

*- La decisione di concedere il finanziamento *bridge* a PARMALAT s.p.a. affinché tale società lo riversasse nelle casse di HIT gli era stata <volutamente sottaciuta> dagli altri dirigenti di CAPITALIA, cosicché egli ne era venuto a conoscenza soltanto nell'anno 2004, dopo la dichiarazione di insolvenza del gruppo PARMALAT" (cfr. sentenza, pp. 540 - 541).*

A fronte di tale ricostruzione dei fatti fornita dal dott. Arpe (del tutto veritiera, come tra poco si avrà modo di rilevare), in sentenza si oppone che:

"A tale riguardo, va in primo luogo sottolineato che lo stesso Arpe ha precisato al dibattimento che egli aveva deciso soltanto all'ultimo momento di disertare la seduta del comitato crediti di CAPITALIA del 10 ottobre (...) quindi, non può essere vero che quella seduta fosse stata fissata per il 10 ottobre proprio allo scopo di approfittare dell'assenza dell'imputato ...".

"anche a voler concedere che in quel periodo Matteo Arpe fosse assillato da altri impegni importanti, sta di fatto che il 9 ed il 10 di ottobre, ovvero nelle giornate cruciali per la realizzazione dell'operazione illecita qui in esame, l'imputato fu presente in ufficio ed ebbe quindi la possibilità materiale di conferire su quell'argomento con gli altri dirigenti di CAPITALIA" (cfr., per questa e la precedente citazione, ibidem, pp. 541 - 542).

Ebbene, nessuna di tali affermazioni corrisponde a quanto effettivamente avvenuto, nemmeno quelle processualmente irrilevanti.

Va, innanzitutto sottolineato che il dott. Arpe non ha mai detto di avere deciso soltanto all'ultimo minuto di non partecipare alla seduta del Comitato Crediti; egli ha riferito, molto più semplicemente, che non vi partecipò perché alla fine del Comitato Direttivo da lui convocato il giorno precedente dopo il suo rientro dagli Stati Uniti, si era brevemente intrattenuto con il Presidente, dopodiché partì per Parigi con i propri figli, per un fine settimana programmato da tempo (tutte affermazioni pienamente verificate in dibattimento).

Per questa ragione egli non partecipò al Comitato Crediti, che era stato posticipato alle ore 13.30 proprio per consentire lo svolgimento del Comitato Direttivo appena menzionato.

La circostanza rilevata dalla sentenza è comunque del tutto irrilevante, perché *"le giornate cruciali per la realizzazione dell'operazione illecita"* (cfr. sentenza, p. 542) - per riportare testualmente il passo della sentenza -, non sono state affatto le giornate del 9 e del 10 ottobre, ma quelle ricomprese nel periodo che va dal 4 all'8 di ottobre: sono questi, infatti, i giorni in cui tutto venne deciso.

Tale circostanza, peraltro, è pienamente confermato in sentenza (che dunque sul punto si contraddice) in un altro passaggio - già richiamato - ove il Tribunale ricorda che non il 9 e il 10, ma il 4 di ottobre *"rappresentò lo snodo cruciale di quella vicenda, perché nel corso della stessa i rappresentanti di CAPITALIA comunicarono a quelli di Calisto Tanzi che l'Istituto di credito aveva scartato l'ipotesi di finanziare direttamente HIT e che però essi erano disponibili a valutare l'ipotesi che il prestito fosse concesso ad un soggetto diverso, provvisoriamente individuato nella società HORUS"* (cfr. sentenza, p. 460).

Aggiungendo che *"la pratica burocratica relativa alla concessione del prestito a PARMALAT venne avviata proprio lo stesso giorno in cui venne comunicata ai rappresentanti del gruppo turistico la decisione negativa concernente la HORUS"*, e cioè l'8 di ottobre (cfr. sentenza, p. 466).

E dunque, come è ovvio ed attestato dalla stessa sentenza, i momenti cruciali dell'intera vicenda vanno dal 4 all'8 ottobre.

Ed è esattamente ciò che ha detto il dott. Arpe in dibattimento, affermando che - come ricorda la sentenza - *"tra il 2 ed il 9 di ottobre del 2002 (...) i vertici di CAPITALIA avevano deliberatamente approfittato della sua assenza per aggirare la sua ferma contrarietà"* (cfr. sentenza, p. 540).

E' pacifico, infatti, che il 9 ed il 10 di ottobre sono giorni assolutamente irrilevanti per stabilire il grado di partecipazione dei singoli alla strutturazione del finanziamento *bridge*, dal momento che il 9 ottobre non succede assolutamente nulla, ed il giorno 10 ottobre - e cioè nei diversi momenti "formali" finalizzati alla approvazione del finanziamento - non comparve mai un finanziamento diretto od indiretto ad HIT, ma un finanziamento da BANCA di ROMA a PARMALAT, ed un finanziamento da M.C.C. a A.C. PARMA CALCIO, del valore complessivo di 68 milioni di euro (come già ricordato, 18 milioni di euro ad A.C. PARMA CALCIO, e 50 milioni di euro a PARMALAT).

Un'ultima osservazione, per concludere sul punto. Dopo che il dott. Arpe ebbe ad esprimere la propria assoluta contrarietà al finanziamento *bridge* - diretto o indiretto - a HIT:

- non venne invitato a partecipare alla riunione del 1° ottobre tra Tanzi, Brambilla e Geronzi in cui venne affrontata la questione di tale finanziamento;
- non fu destinatario di alcuno dei documenti relativi alle trattative intercorse tra il 4 e l'8 di ottobre;
- nessuno dei funzionari del gruppo CAPITALIA parlò con lui della effettiva destinazione del finanziamento *bridge*;
- tutte le trattative e le decisioni finali sull'operazione avvennero quando lui era ormai all'estero.

Alla luce di tali circostanze (e dei molti altri documenti che - come si vedrà - non vennero mai portati a conoscenza del dott. Arpe), non è del tutto ovvio, legittimo e ragionevole pensare (ed affermare, come ha fatto il dott. Arpe in dibattimento), che la reale natura dell'operazione gli sia stata volutamente sottaciuta?

Il Tribunale di prime cure tenta di "smontare" la sensazione percepita dal dott. Arpe utilizzando la oramai nota comunicazione *email* del dott. Perco: *"l'esistenza stessa del messaggio del Perco smentisce in radice la tesi difensiva della congiura del silenzio. In altri termini, se le cose si fossero svolte nel modo raccontato dall'imputato, e cioè se fosse realmente accaduto che gli altri dirigenti di CAPITALIA ad un certo punto avevano deciso di agire nell'ombra senza informare il direttore generale della holding bancaria, mai e poi mai il Perco, che necessariamente avrebbe dovuto essere uno dei primi destinatari della consegna del silenzio, avrebbe comunicato per*

iscritto a Matteo Arpe quanto di lì a poche ore sarebbe stato approvato dal comitato fidi di CAPITALIA e dal consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA" (cfr. sentenza, p. 543).

A parte il fatto che - come è del tutto ragionevole pensare -, il dott. Perco non si era probabilmente reso conto della delicatezza della questione (in caso contrario l'avrebbe evidenziata in modo netto, e non certo inserita nell'ambito di una lunga serie di questioni ordinarie, ossia all'ambito di ben undici altre pratiche), e che è provato che il contenuto di tale comunicazione *email* non è mai stato "comunicato per iscritto" al dott. Arpe (ma ad altri soggetti), ciò che rileva è altro.

Al di là di tali considerazioni, infatti, la circostanza - a questo punto incontestabile - che la comunicazione *email* non sia mai stata consegnata al dott. Arpe, e che nessuno gliene abbia parlato, lungi dal rappresentare una smentita alle affermazioni del dott. Arpe costituisce, al contrario, un ineludibile dato di fatto a definitiva conferma della verosimiglianza di quanto da lui percepito come una chiara volontà di aggirare le sue indicazioni.

3.4.2. Un'ulteriore, gratuita, illazione contenuta nella sentenza di primo grado: l'ipotezzata "possibile" falsificazione della data della comunicazione sottoscritta dal dott. Arpe in data 14 ottobre 2002.

Sostiene il Tribunale di primo grado, a proposito della comunicazione sottoscritta dal dott. Arpe il 14 ottobre 2002, ma recante la data del 10 ottobre (apposta - come è noto - per sanare l'irregolarità meramente formale derivante dall'approvazione del finanziamento da parte di BANCA di ROMA in assenza di tale lettera di trasmissione): "è del tutto lecito il dubbio che sia falsa non già la data apposta sulla nota firmata da Matteo Arpe, bensì quella indicata nel registro di protocollo e che l'annotazione presente nel suddetto documento, già di per sé abbastanza singolare, sia frutto di un'interpolazione operata successivamente dall'imputato al fine specifico di fornire surrettiziamente una pezza d'appoggio alla sua versione dei fatti. Insomma, secondo il Tribunale, non si può affatto escludere che, proprio perché era partecipe a pieno titolo del disegno criminoso, l'imputato Arpe abbia sottoscritto l'atto di assenso veramente il 10 di ottobre, prima di partire per Milano e prima ancora che si riunisse il comitato crediti di CAPITALIA" (cfr. sentenza, p. 555).

Il dubbio della sentenza pare tutt'altro che lecito, non fondandosi su alcun elemento concreto, nemmeno indiziario.

L'asserzione contenuta nella sentenza è un'ipotesi di pura fantasia, che rimane nell'alveo delle affermazioni apodittiche cui la sentenza fa spesso ricorso.

Nella sentenza, peraltro, non si tiene minimamente in considerazione il fatto che i dati informatici di una Banca non possono in alcun modo essere alterati a posteriori.

Ma il ragionamento dei Giudici di prime cure - ancora in questo caso - risulta documentalmente smentito.

Sostiene, nella sostanza il Tribunale, che il dott. Arpe - per avvalorare la tesi secondo cui la lettera di trasmissione a BANCA di ROMA da lui sottoscritta in qualità di Direttore Generale della capogruppo fosse un atto del tutto irrilevante ai fini della assenso *ex art. 136 T.U.B.* (essendo a tal fine necessaria la sola delibera del Comitato Crediti) - attraverso tale artificiosa *post*-datazione del momento di sottoscrizione della comunicazione (14 ottobre anziché 10 ottobre), mirasse a dimostrare che le delibere del 10 ottobre erano state comunque adottate senza il suo intervento; intervento che, appunto, si era verificato in un secondo momento, "a cose fatte" (e cioè il 14 ottobre).

Sostiene, dunque, il Tribunale che in realtà il dott. Arpe possa aver sottoscritto la lettera di trasmissione dell'assenso già il 10 ottobre, prima di partire per la Francia e addirittura prima della seduta del Comitato Crediti, e che dunque il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA già a quella data disponesse del suo necessario preventivo assenso, senza il quale - si sostiene sempre in sentenza - non avrebbe potuto approvare alcunché.

Dal punto di vista di ciò che è emerso in dibattimento, è veramente singolare che nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA (*ivi* inclusi i consiglieri non coinvolti nel procedimento) abbia menzionato il fatto che tale lettera del Direttore Generale di CAPITALIA fosse già disponibile il 10 di ottobre.

Altrettanto singolare è il fatto che nella delibera di BANCA di ROMA del 10 ottobre non si faccia menzione alcuna di tale comunicazione (e si menzioni, invece, il solo parere del Comitato Crediti di CAPITALIA).

Ma ciò che risulta dirimente deriva da un'altra circostanza.

Non si è reso conto, il Tribunale, che la dimostrazione del fatto che tali delibere sono sicuramente state adottate senza avere a disposizione la preventiva comunicazione del Direttore Generale deriva con estrema chiarezza non solo dal documento che in sentenza si assume falsificato (e per la falsificazione del quale, comunque, il dott. Arpe avrebbe dovuto anche modificare tutti i numeri di protocollo antecedenti e successivi al n. 85, che è il numero di protocollo che compare sul documento. Se si interviene a posteriori su un documento protocollato - come ipotizzavano i Giudici di primo grado - è evidente che bisogna inserire il documento all'interno degli altri documenti, già protocollati in numero sequenziale; e dunque, falsificare anche il numero di protocollo di tutti quelli temporalmente successivi).

La circostanza che, al momento della delibera del 10 ottobre 2002, né il Comitato Crediti di CAPITALIA né il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA disponessero della comunicazione del dott. Arpe - come invece si ipotizza in sentenza - è dimostrata dal fatto che tale comunicazione venne incontestabilmente protocollata in BANCA di ROMA in data 21 ottobre 2002, come risulta dal timbro di ricezione apposto

sulla comunicazione dall' "area crediti" di BANCA di ROMA: esattamente lo stesso giorno in cui, peraltro, risulta essere stata protocollata in CAPITALIA.

La comunicazione del dott. Arpe è stata posta sotto sequestro dalla Guardia di Finanza in BANCA di ROMA, e nessun'altra copia di tale lettera di trasmissione riportante date di protocollo diverse è stata rinvenuta dalla Polizia Giudiziaria in nessun altro luogo.

Ovvio che - se il dott. Arpe avesse sottoscritto la comunicazione il 10 di ottobre -, se ne sarebbe sicuramente trovata traccia non solo nel verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA, ma sarebbe stata protocollata il 10 di ottobre.

Il timbro di ricezione dell'area crediti di BANCA di ROMA, dunque, costituisce anche riscontro diretto dell'autenticità del documento di registrazione in CAPITALIA, e riscontro diretto della veridicità di quanto affermato dal dott. Arpe in dibattimento.

La sottoscrizione della lettera di trasmissione, dunque, avvenne effettivamente il 14 ottobre 2002, al rientro del dott. Arpe da Parigi, e tale lettera venne protocollata sia in CAPITALIA che in BANCA di ROMA la settimana successiva, e precisamente il 21 ottobre, a cose fatte.

La ricostruzione operata nella sentenza è dunque totalmente errata; anche e soprattutto per il solito rilievo in ordine al fatto che il dott. Arpe nulla sapeva in relazione all'operazione, e dunque non avrebbe avuto davvero alcun motivo per comportarsi nel modo indicato dai Giudici di prime cure.

Fu, dunque, proprio il 14 ottobre il primo momento in cui il dott. Arpe prese atto della concessione di due finanziamenti da BANCA di ROMA/M.C.C. a PARMALAT e A.C. PARMA CALCIO per complessivi 68 milioni di euro.

La vicenda appena ricordata si inquadra nelle questioni marginali nell'ambito dell'intero procedimento: ma è estremamente emblematica del preconetto con cui è stata giudicata la posizione del dott. Arpe.

3.5. La sottoscrizione della lettera di trasmissione al Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 14 ottobre 2002.

Al suo rientro in banca il 14 di ottobre, dunque, il dott. Arpe venne a conoscenza di un finanziamento pianamente regolare, che non destò sospetti in alcuno dei membri dei vari organi societari interessati alla delibera, né tantomeno in lui.

Sul punto ci si è già soffermati in precedenza, e per comodità si rinvia ai paragrafi che precedono.

Ma un dato veramente rilevante è che tale finanziamento non destò alcun sospetto nemmeno negli ispettori di Banca d'Italia che presero in considerazione - nel corso dell'attività ispettiva condotta in BANCA di ROMA - anche il finanziamento in parola.

L'ovvia considerazione è che il dott. Arpe, se anche avesse partecipato al Comitato Crediti del 10 ottobre, avrebbe visto ciò che hanno visto tutti gli altri consiglieri e membri dei vari Comitati Crediti e Consigli di Amministrazione, e cioè un finanziamento di assoluta ordinarietà bancaria (per un cliente come PARMALAT).

E il 14 di ottobre il dott. Arpe effettivamente vide - con un livello di approfondimento evidentemente molto minore -, non solo ciò che gli altri amministratori e sindaci avevano già esaminato più nel dettaglio nel corso delle riunioni consiliari, ma addirittura ciò che è poi stato posto sotto la lente di ingrandimento da parte di Banca d'Italia.

Il dott. D'Andrea, infatti, capo degli ispettori della Banca d'Italia, dopo aver ricordato che la posizione di PARMALAT rientrava nelle posizioni oggetto di accertamento ispettivo, a domanda del Presidente del Collegio, ha confermato che gli ispettori dovevano *"anche controllare se l'istruttoria relativa alla concessione di un affidamento fosse un'istruttoria corretta oppure no"*; e verificare *"per esempio se l'istruttoria è condotta bene, se il monitoraggio del credito funziona, quindi se ci sono i controlli adeguati"*.

Aggiungendo, in relazione ai controlli sugli affidamenti, che *"se l'istruttoria è stata omessa del tutto parte un rilievo, ovviamente sempre che ci siano più casi, o anche un caso, due casi, parte un rilievo generale ... un rilievo di questo genere determina delle sanzioni a carico della banca"*.

Ed infine, a domanda del Presidente se, in relazione al fatto specifico contestato nel capo di imputazione *"nel corso dell'attività ispettiva anche questo finanziamento concesso nell'ottobre del 2002 sia stato preso in esame dagli ispettori, sì oppure no. Questo mi chiedo, molto semplicemente"*, ha risposto: *"sì, Presidente, è preso in considerazione"*; aggiungendo che *"quest'informazione entra nel fascicolo del cliente. Quando l'ispettore chiede il fascicolo del cliente, tutto ciò che riguarda quel cliente sta lì dentro"* (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, pp. 15 - 16, 57 - 70).

E il dott. D'Innocenzo, che si occupò specificamente del gruppo PARMALAT, ha confermato - sempre a domanda del Presidente - che *"all'esito della verifica condotta nei confronti del gruppo alimentare, quindi PARMALAT" egli "non ebbe a formulare alcun rilievo"* (cfr. trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, pp. 83 - 92).

Nessuno, tra tutti coloro che - sicuramente estranei ai fatti - valutarono a diverso titolo il finanziamento bridge a PARMALAT, notò alcun elemento di anomalia.

Perché avrebbe dovuto notarlo il dott. Arpe, il quale peraltro ebbe modo di vedere soltanto la lettera di trasmissione del 14 ottobre preparatagli dal dott. Muto?

Per il dott. Arpe (che peraltro era Direttore Generale di Capitalia da soli quattro mesi) ⁽⁶⁶⁾, si trattava di un prestito come altri, per un importo sicuramente rilevante ma pienamente in linea con gli affidamenti da sempre concessi alle diverse società del gruppo PARMALAT.

In conclusione: non esiste un documento, una testimonianza, nemmeno un'argomentazione logica che possano, anche soltanto lontanamente, far dubitare della pacifica mancanza di conoscenza da parte del dott. Arpe della effettiva destinazione del finanziamento bridge.

Al contrario, da tutti gli atti processuali emerge in modo nitido non solo la netta smentita a tutte le argomentazioni e illazioni utilizzate nella sentenza per motivare la condanna del dott. Arpe, ma addirittura la prova positiva dell'estraneità del dott. Arpe ai fatti che gli sono stati contestati.

E' opportuno, a questo punto, sottolineare che i rigorosi criteri di valutazione della prova adottati dal Tribunale per esaminare le posizioni di altri imputati, del tutto inopinatamente non sono stati in alcun modo seguiti, ed anzi sono stati radicalmente stravolti, allorquando si è trattato di procedere alla valutazione della posizione personale del dott. Arpe.

Basta soffermarsi brevemente su un passo della sentenza - estremamente significativo - relativo alla posizione personale dell'avv. Tristano:

"... il Tribunale rileva che, avuto riguardo al ruolo svolto dal Tristano nell'ambito dell'intera vicenda Ciappazzi, è assai probabile che questo imputato sapesse anche che il finanziamento di 50 milioni di euro concesso formalmente da BANCA di ROMA a PARMALAT s.p.a. era in realtà destinato a finire immediatamente nelle casse della società HIT. Se non che, rileva il Tribunale che tale ipotesi non trova nelle risultanze processuali riscontri obiettivi concludenti, dal momento che non è stato acquisito alcun elemento di prova orale o documentale idoneo a dimostrare che il Tristano si sia ingerito nelle trattative volte al salvataggio del gruppo turistico e soprattutto che sapesse della decisione di CAPITALIA - BANCA di ROMA di finanziare HIT erogando formalmente il prestito a PARMALAT s.p.a. Osserva altresì il Collegio che in questo caso le sole considerazioni di natura logica non appaiono sufficienti a colmare le lacune del quadro probatorio, considerato anche che, in astratto, per la buona riuscita del disegno volto ad indurre Calisto Tanzi ad accettare la definizione transattiva dell'affare Ciappazzi non era assolutamente necessario che il Tristano conoscesse la vera destinazione finale del finanziamento formalmente concesso a PARMALAT. ...

In definitiva, poiché il Tribunale intende uniformarsi ad un criterio rigoroso di valutazione del materiale probatorio, deve concludersi che il Tristano va assolto per non avere commesso il fatto dal delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione connesso al trasferimento illecito del finanziamento bridge dalle casse di PARMALAT s.p.a. a quelle di HIT" (cfr., per questa e la precedente citazione, sentenza, pp. 594 - 595).

⁶⁶ Cfr. trascrizioni udienza del 13 luglio 2010, p. 140.

La valutazione effettuata dal Tribunale è del tutto condivisibile, in quanto pienamente conforme ai principi di diritto.

Non si riesce francamente a comprendere, però, per quale ragione tali rigorosi criteri di valutazione del materiale probatorio siano stati radicalmente disattesi in occasione della disamina della posizione personale del dott. Arpe.

Quale "elemento di prova orale o documentale idoneo a dimostrare" che il dott. Arpe "sapesse della decisione di CAPITALIA - BANCA di ROMA di finanziare HIT erogando formalmente il prestito a PARMALAT s.p.a." ⁽⁶⁷⁾ è stato rinvenuto dall'impugnata sentenza?

La risposta è semplicissima: nessuno.

Anzi, nel caso del dott. Arpe gli elementi testimoniali e documentali evidenziano addirittura la prova positiva che egli nulla sapeva a proposito del destinatario effettivo del finanziamento, in tal modo rendendo impossibile ipotizzare che tale conoscenza fosse nemmeno "probabile".

Il Tribunale avrebbe dovuto seguire in modo uniforme i criteri di valutazione della prova assunti a fondamento della propria decisione.

Nel caso del dott. Arpe non lo ha fatto, ed ha per contro giustificato la condanna su un pregiudizio fondato su congetture ed illazioni: tutte puntualmente contraddette dalle prove.

Proprio per tale ragione, all'inizio dei presenti motivi, si è definita la condanna del dott. Arpe una condanna ingiusta: cioè contraria ai principi di giustizia.

Come si diceva in precedenza, la motivazione della condanna su tutte le operazioni contestate al dott. Arpe è stata costruita "a cascata": quest'ultimo è stato ritenuto responsabile anche per la sottoscrizione della Convenzione Interbancaria e per la proroga (o comunque la si voglia definire) del finanziamento originario a PARMALAT, sulla base del presupposto costituito dalla consapevolezza della effettiva destinazione a HIT del finanziamento concesso alla stessa PARMALAT.

Di conseguenza se manca in capo al dott. Arpe, come effettivamente totalmente manca, il presupposto della consapevolezza, il dott. Arpe deve essere assolto - oltretutto dalla contestazione relativa alla erogazione del finanziamento *bridge* - anche da tutte le contestazioni residue.

Prima di passare all'esame - comunque opportuno, pur se superfluo - delle contestazioni relative alla Convenzione Interbancaria ed alla proroga del finanziamento, è

⁶⁷ Cfr. sentenza, p. 595.

utile soffermarsi brevemente sulla questione relativa all'art. 136 T.U.B., anch'essa totalmente travisata nella sentenza di primo grado.

3.5.1. La natura della comunicazione sottoscritta dal dott. Arpe il 14 ottobre 2002 in qualità di Direttore Generale di CAPITALIA: il corretto inquadramento del rilascio dell'assenso ex art. 136 T.U.B.

E' stato dimostrato che il dott. Arpe:

- nel mese di luglio del 2002, allorché fu avanzata la richiesta di finanziamento a HIT da parte di Calisto Tanzi, "rimase muto";
- fu l'unico, in seno al gruppo bancario, ad avere avuto un violento scontro con Fausto Tonna;
- fu l'unico ad essersi opposto a qualsivoglia forma di finanziamento, diretta o indiretta, a HIT;
- non partecipò mai alle riunioni prodromiche alla concessione del finanziamento *bridge* né, soprattutto, ebbe mai contatti telefonici con i vertici di Collecchio;
- fu assente: dal Comitato Crediti di BANCA di ROMA dell'8 ottobre 2002 che propose il finanziamento; dal Comitato Crediti di CAPITALIA del 10 ottobre 2002 ⁽⁶⁸⁾ che rilasciò parere favorevole ex art. 136 T.U.B.; dal Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA che, in pari data, approvò il finanziamento *bridge*.

Si tratta di circostanze pacifiche, ed attestate nella stessa sentenza.

Vi è un unico documento riconducibile al dott. Arpe nell'ambito dell'intera operazione bancaria relativa al finanziamento *bridge*: la lettera di trasmissione dell'assenso da quest'ultimo sottoscritta in data 14 ottobre 2002, in un momento successivo all'approvazione del finanziamento *bridge*, e cioè - come detto - "a cose fatte".

A fronte di un compendio probatorio univoco, nell'evidenziare l'estraneità del dott. Arpe rispetto all'intera operazione "*bridge*", la sentenza ha cercato di costruire un'ipotesi di concorso materiale basandosi sull'unico documento, sull'unica firma, sull'unico intervento del dott. Arpe, stravolgendone totalmente il contenuto: la comunicazione del 14 ottobre 2002.

⁶⁸ Che in tale occasione fu presieduto dall'avv. Giordano.

Soffermarsi analiticamente sui reali effetti giuridici di tale comunicazione - con la quale si trasmetteva un assenso alla concessione di un finanziamento a PARMALAT, e non a HIT - è del tutto superfluo, in considerazione del fatto che il dott. Arpe non era minimamente a conoscenza della effettiva destinazione del finanziamento.

Se non fosse che, anche in ordine a tale questione, in sentenza è stato stravolto il contenuto di alcuni documenti e, soprattutto, di tutte le deposizioni dibattimentali citate a sostegno della tesi sviluppata in sentenza: ossia che, nonostante le intervenute radicali modifiche apportate con la costituzione della *holding* CAPITALIA, sarebbe stato sempre il Direttore Generale a rilasciare l'assenso in tema di 136 T.U.B. e non invece il Comitato Crediti di CAPITALIA (come pacificamente risulta da tutti gli atti dibattimentali, ad eccezione del verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 21 giugno 2006, che merita una disamina separata).

Solo ed esclusivamente per tale ragione, pertanto, è opportuno soffermarsi sulla questione giuridica relativa all'art. 136 T.U.B. ⁽⁶⁹⁾, seppur molto più concisamente di quanto non sia stato fatto nel corso del dibattimento.

Dall'esame di tutti gli atti acquisiti al dibattimento, infatti, risulta pacificamente provato che a rilasciare l'assenso ai sensi dell'art. 136 T.U.B. - a seguito delle modifiche organizzative e delle regole di Governance apportate al Gruppo bancario CAPITALIA a seguito della costituzione di quest'ultima -, è solo e soltanto il Comitato Crediti, sotto forma di parere favorevole preventivo.

Nella terminologia utilizzata in seno al Gruppo CAPITALIA, come di consueto in ambito bancario, i termini assenso e parere favorevole sono sinonimi aventi la medesima valenza giuridica: i Giudici di prime cure, soffermandosi esclusivamente sulla diversa etimologia dei due predetti vocaboli, hanno concluso, stravolgendo tutte le prove acquisite di segno nettamente contrario, che in virtù di tale diversa etimologia, fosse il solo Direttore Generale a detenere il potere di rilasciare tale assenso, mentre in capo al Comitato Crediti sarebbe residuo un mero potere di natura consultiva, ossia di rilasciare il parere favorevole prodromico a tale assenso.

⁶⁹ Cfr. il testo dell'art. 136 T.U.B., in tema di "Obbligazioni degli esponenti bancari": "Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. Le medesime disposizioni si applicano anche a chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, presso una banca o società facenti parte di un gruppo bancario, per le obbligazioni e per gli atti indicati nel comma 1 posti in essere con la società medesima o per le operazioni di finanziamento poste in essere con altra società o con altra banca del gruppo. In tali casi l'obbligazione o l'atto sono deliberati, con le modalità previste dal comma 1, dagli organi della società o banca contraente e con l'assenso della capogruppo. Per l'applicazione dei commi 1 e 2 rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dai soggetti di cui ai medesimi commi o presso le quali gli stessi soggetti svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo, nonché con le società da queste controllate o che le controllano. Il presente comma non si applica alle obbligazioni contratte tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario ovvero tra banche per le operazioni sul mercato interbancario. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1, 2 e 2-bis è punita con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 206 a 2.066 euro".

Sia concessa, sul punto, una breve premessa.

Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa del dott. Arpe ha depositato una serie di documenti relativi all'assetto organizzativo e alla *governance* di CAPITALIA, al fine di dimostrare che, con la delibera del 13 giugno 2002, il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA aveva approvato il nuovo assetto della *holding* (che prenderà il nome "CAPITALIA") e della (nuova) BANCA di ROMA.

Queste nuove regole di *governance* avevano evidentemente sostituito anche la precedente delibera del 23 dicembre 1997 in tema di assenso *ex art. 136 T.U.B.*, mediante la quale il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA aveva a suo tempo delegato al Direttore Generale il potere di rilasciare l'assenso *ex art. 136 T.U.B.*

Non si vogliono, in questa sede - per le anzidette ragioni di opportunità e di irrilevanza - ripercorrere analiticamente e pedissequamente tali documenti, a proposito dei quali ci si limita a formulare poche sintetiche osservazioni.

Con la delibera del 13 giugno 2002 il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA ha approvato una serie di documenti finalizzati a delineare la nuova struttura del gruppo bancario fra cui:

- "le linee guida per la gestione del gruppo CAPITALIA";
- "il regolamento di CAPITALIA";
- "i poteri delegati di CAPITALIA";
- "il Modello organizzativo di BANCA di ROMA".

Si legge, nel verbale del 13 giugno 2002, al punto 6 intitolato "Assetto della holding e della nuova BANCA di ROMA": "la presente deliberazione annulla e sostituisce la precedente disciplina della firma sociale" ⁽⁷⁰⁾, ivi compresa, appunto, la delibera del 23 dicembre 1997, con la quale era stato delegato dal Consiglio di Amministrazione della vecchia BANCA di ROMA al Direttore Generale il potere di rilascio dell'assenso *ex art. 136 T.U.B.*

Dei documenti citati in precedenza risulta invece che - a far data dalla costituzione di CAPITALIA - il potere di rilasciare l'assenso veniva delegato al Comitato Crediti di CAPITALIA, organo istituito con il "Regolamento di CAPITALIA" ⁽⁷¹⁾ del giugno 2002, che costituiva certamente la novità più importante che caratterizzava il nuovo assetto.

Nel vecchio gruppo non esisteva un organo corrispondente al Comitato Crediti: al nuovo organo, pertanto, venivano delegati "nuovi" ed autonomi poteri (alcuni dei quali, come il potere di rilasciare l'assenso *ex art. 136 T.U.B.*, venivano in tal modo sottratti al Direttore Generale).

⁷⁰ Cfr. documento n. 1 prodotto dalla difesa del dott. Arpe nel corso del dibattimento (doc. 30).

⁷¹ Cfr. documento n. 2 prodotto dalla difesa del dott. Arpe nel corso del dibattimento (doc. 31).

Nel documento "Poteri delegati di CAPITALIA" ⁽⁷²⁾ del giugno 2002, infatti, veniva individuato nel Comitato Crediti l'organo competente a deliberare i "pareri richiesti dalle banche del Gruppo in applicazione dei principi di Governance".

A chiarire in via definitiva quali fossero i poteri del Comitato Crediti di CAPITALIA ex art. 136 T.U.B. è interessante una comunicazione della Funzione Crediti di Capitalia dal 4 settembre 2002: "*le banche partecipate sono tenute ad acquisire – preventivamente alla decisione del proprio organo deliberante – il parere della Holding circa l'assunzione dei rischi verso clientela (Italia ed Estero) qualora l'esposizione configuri una delle seguenti caratteristiche: (omissis) V) Operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 del D: Lgs. n. 385/93* (cfr. comunicazione in data 4 settembre 2002, prot. n. 10 della Funzione Crediti di Capitalia, indirizzata ai Direttori Generali delle banche partecipate, fra cui BANCA di ROMA S.p.A.) ⁽⁷³⁾.

Ciò che è indispensabile acquisire, dunque, è il "parere della holding".

Non si dice in nessun documento ufficiale del gruppo CAPITALIA che tale parere debba essere rilasciato dal Direttore Generale, né viene attribuito alcun ruolo nell'iter di elaborazione del parere al Direttore Generale, che non viene nemmeno menzionato: l'unico organo a cui viene giuridicamente delegato il potere di rilascio dell'assenso/parere è solo e soltanto il Comitato Crediti della nuova *holding* CAPITALIA.

Nonostante le chiarissime disposizioni contenute in tali documenti che, in modo netto, logico e armonico confermano la radicale sostituzione della precedente disciplina introdotta con la delibera del 23 dicembre 1997, i Giudici di prime cure – come anticipato – si sono soffermati esclusivamente sulla terminologia utilizzata nella lettera a firma del dott. Arpe del 10 ottobre 2002 (e sottoscritta in data 14 ottobre 2002) ⁽⁷⁴⁾: "*si rilascia l'assenso*".

Si legge in sentenza: "*innanzitutto diversamente da quanto assume la difesa, nessuna delle disposizioni regolamentari sopra citate prevede espressamente od anche solo implicitamente la delega al comitato crediti di CAPITALIA del potere di esprimere l'assenso richiesto dall'art. 136 del testo unico delle leggi bancarie*" (cfr. sentenza, p. 550).

Secondo i Giudici di prime cure, in sintesi: "*... anche dopo la nascita di CAPITALIA il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 rimase affidato al direttore generale della società capogruppo, perché le norme regolamentari della nuova holding bancaria si limitarono ad affidare al comitato crediti della capogruppo una funzione meramente consultiva, lasciando in vita la deliberazione con la quale nel 1997 il consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA aveva individuato il direttore generale della capogruppo quale organo competente ad esprimere l'assenso*" (cfr. sentenza, p. 551).

⁷² Cfr. documento n. 4 prodotto dalla difesa del dott. Arpe nel corso del dibattimento (doc. 32).

⁷³ Cfr. documento n. 5 prodotto dalla difesa del dott. Arpe nel corso del dibattimento (doc. 33).

⁷⁴ Cfr. documento, base dati Pubblico Ministero, n. 00164 (doc. 34).

Una lettura in evidente, aperto contrasto con le chiare disposizioni dei documenti sopra richiamati.

A sostegno di tale tesi, i Giudici di prime cure hanno citato quattro deposizioni, ossia le deposizioni rese in dibattimento dall'avv. Villa; dal dott. Maestrini, dal dott. Oliva e dal consulente tecnico del Pubblico Ministero prof. Ferrari; e un documento, il verbale del Consiglio d'Amministrazione di CAPITALIA del 21 giugno 2006 ⁽⁷⁵⁾ che merita di essere esaminato per ultimo, anche per le modalità con cui è stato introdotto in dibattimento.

Vediamo, dunque, il contenuto delle quattro deposizioni, ricordando che - stando al Tribunale - i documenti prodotti dalla difesa dimostrerebbero soltanto che al Comitato Crediti sarebbe stato conferito un potere meramente consultivo, di rilascio del parere, mentre il potere di assenso sarebbe rimasto in capo al Direttore Generale.

Affermano, sul punto, i Giudici di prime cure: "... alcuni testi (n.d.r., l'avvocato Pierluigi Oliva e il dott. Fausto Maestrini, citati nella nota n. 776 della sentenza; n.d.r., il carattere grassetto è nostro) hanno confermato che, all'epoca dei fatti, il potere di esprimere l'assenso ex art. 136 TUB spettava al direttore generale della capogruppo. Per contro, diversamente da quanto si assume nella memoria depositata dai difensori di Matteo Arpe all'udienza del 5 ottobre 2011, né il consulente tecnico del Pubblico Ministero professor Ferrari né il teste Marcello Villa hanno mai affermato che la competenza ad esprimere quell'assenso spettasse al comitato crediti di CAPITALIA".

"In definitiva" - si legge ancora in sentenza - "soltanto Antonio Muto ha avallato la tesi difensiva di Matteo Arpe, ma le dichiarazioni del suddetto imputato, fondate su mere presunzioni, non hanno alcuna efficacia probatoria, perché inequivocabilmente smentite dall'univoco compendio documentale di cui si è prima dato conto" (cfr., per questa e la precedente citazione, sentenza p. 552).

Peccato però che nessun teste - ad eccezione del dott. Oliva (che peraltro, non avendo mai ricoperto alcuna funzione presso la holding CAPITALIA, ammette di non avere certezze sul punto) - ha mai riferito che fosse il Direttore Generale di CAPITALIA il soggetto titolare del potere di rilasciare l'assenso; "per contro", tutti i testi e persino il consulente tecnico del Pubblico Ministero hanno concordemente e perentoriamente riferito l'esatto opposto di quanto affermato dai Giudici di prime cure, ossia che la competenza ad esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 T.U.B. spettava al Comitato Crediti di CAPITALIA o, più genericamente, come ha riferito il prof. Ferrari, alla "Capogruppo".

Lo stravolgimento del contenuto delle deposizioni citate sul punto in sentenza è davvero sconcertante, e lascia davvero sorpresi; a cominciare dalla deposizione dell'avv.

⁷⁵ Cfr. verbale del Consiglio d'Amministrazione di CAPITALIA del 21 giugno 2006 (doc. 35): il verbale è stato prodotto dalla difesa dell'avv. Giordano all'udienza del 12 ottobre 2011.

Marcello Villa, il quale, "entrato in BANCA di ROMA nel 1980 (...) e sino al 2002, anzi 2003" si è sempre occupato di crediti, più in particolare "della componente problematica dei crediti, nel senso che mi sono sempre occupato tecnicamente di crediti in sofferenza, crediti incagliati, crediti in ristrutturazione, quindi seguendo un po' quelle che erano le diverse modalità organizzative della banca" (cfr. trascrizioni udienza 23 marzo 2011, p. 140).

Si riporta testualmente lo stralcio della deposizione dell'avv. Villa.

DOMANDA del Presidente del Tribunale: "Quando non era presente il direttore generale (al Comitato Crediti di CAPITALIA, n.d.r.) dopo l'assunzione della delibera che cosa bisognava fare dopo che la delibera era stata assunta?"

RISPOSTA del teste: "Non c'erano formalità. Lei probabilmente si riferisce ai casi in cui la proposta era oggetto anche di assenso ai sensi dell'art. 136. Perché le pratiche ordinarie erano perfette, lo erano tutte, però non c'era nessun seguito di carattere formale. Su quelle invece che ricadevano nella previsione del 136 c'era una comunicazione che veniva emessa dalla capogruppo a valle del comitato crediti e che veniva sottoscritta, mi pare di ricordare, dal direttore generale e diretta alla banca partecipata".

DOMANDA del Presidente del Tribunale: "Se ho capito bene, ci ha detto che quando la capogruppo, e cioè CAPITALIA, era chiamata a esprimere il suo parere in ordine a potenziali conflitti di interessi, quindi quando era chiamata a intervenire ex art. 136, era necessaria anche una comunicazione ad opera del direttore generale: è così? Ho capito bene?"

RISPOSTA del teste: "E' così".

DOMANDA del Presidente del Tribunale: "E questa comunicazione quale funzione ricopriva? Ci spieghi bene, se lei è a conoscenza di questo".

RISPOSTA del teste: "Guardi, era un atto che ai sensi dei regolamenti... Francamente adesso non ricordo il dettaglio delle normative e quant'altro, però sicuramente era un atto proprio del direttore generale. Ma era un atto che conseguiva necessariamente a un passaggio, a una delibera in comitato crediti. Nel merito mi sento di escludere (...) che ci fosse un valore aggiunto su questa dichiarazione, cioè non apportava nulla rispetto alla delibera del comitato crediti" (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza 23 marzo 2011, pp. 145 - 155).

L'avv. Villa, teste della difesa Giordano, sentito con la finalità di dimostrare che fosse il Direttore Generale e non il Comitato Crediti a rilasciare l'assenso ai fini dell'art. 136 T.U.B., ha attestato esattamente il contrario: l'assenso è rilasciato dal Comitato Crediti, e la comunicazione del Direttore Generale non aggiunge nulla alla delibera del Comitato Crediti (così come, d'altro canto, prevedevano i regolamenti interni del Gruppo CAPITALIA).

Non si riesce veramente a comprendere come in sentenza si possa sostenere che l'avv. Villa non "ha mai affermato che la competenza ad esprimere quell'assenso spettasse al

comitato crediti": un'asserzione - come si diceva - davvero stupefacente (cfr. sentenza, p. 552).

Ma non basta.

Altrettanto emblematica la deposizione del dott. Maestrini, il quale, ad avviso del Tribunale, avrebbe confermato che *"il potere di esprimere l'assenso ex articolo 136 T.U.B. spettava al direttore generale della capogruppo"*.

Anche in questo caso il dott. Maestrini è stato sentito dalla difesa Giordano con l'intento di dimostrare l'irrilevanza del parere preventivo espresso dal Comitato Crediti e, all'opposto, la rilevanza della lettera di trasmissione dell'assenso a firma del Direttore Generale.

Peccato però che anche questo teste sia giunto ad opposte conclusioni.

Il dott. Maestrini, infatti, che in un primo momento aveva ostentato una certa sicurezza sul fatto che nell'ottobre 2002 il potere deliberativo dell'assenso spettasse al Direttore Generale della Capogruppo (in effetti così era stato sino al giugno 2002), ha iniziato giustamente a vacillare nel suo convincimento, quando gli è stato mostrato il verbale del Comitato Crediti di CAPITALIA del 10 ottobre 2002, recante l'unico, "vero" assenso, nel caso che ci occupa, ossia per l'appunto quello del Comitato Crediti.

DOMANDA: *"... Nel momento in cui adotta la delibera deve già essere in possesso dell'assenso del direttore generale? Immagino di sì, però mi dice lei, non lo so"*.

RISPOSTA: *"Questo passaggio, a dir la verità mi sfugge, però mi sembra adesso di ricordare, leggendo, questo paragrafo (il riferimento è al Comitato Crediti di CAPITALIA, n.d.r.), che il comitato crediti potesse esprimere l'assenso in questi casi"*.

DOMANDA: *"... il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA nel momento in cui delibera deve già avere l'assenso del direttore generale, sì oppure no?"*.

RISPOSTA: *"... A me sembra di ricordare che si andò in Consiglio di Amministrazione intorno al momento della nascita di CAPITALIA o subito dopo, forse nell'ottobre 2002, dando delle competenze specifiche al comitato crediti. E, vedendo com'è formulata questa, posso immaginare che il comitato crediti potesse esprimere..."*.

Ed ancora, il teste dott. Maestrini, sempre in riferimento al Comitato Crediti di CAPITALIA: *"... leggendo questo paragrafo, mi sta venendo il dubbio che fossimo andati in Consiglio di Amministrazione per stabilire diverse competenze al comitato crediti..."* (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza dell'11 maggio 2011, pp. 109 - 111).

Anche la deposizione resa dal consulente tecnico del Pubblico Ministero - citata dai Giudici di Prime Cure a sostegno della tesi elaborata nella sentenza di primo grado -

merita di essere esaminata in alcuni stralci di seguito riportati (cfr. trascrizioni udienza del 25 maggio 2010, pp. 99 - 100).

DOMANDA del Pubblico Ministero: *"Questa procedura ex 136 che nel caso di conflitto di interessi (...) Lei dice che deve essere assunto dalla Capogruppo?"*

RISPOSTA del consulente del Pubblico Ministero: *"Deve essere assunto dalla capogruppo (...) la capogruppo deve necessariamente deliberare sulla posizione".*

DOMANDA del Pubblico Ministero: *"(...) La capogruppo che deve fare?"* (n.d.r. quando il finanziamento viene tecnicamente deliberato da BANCA di ROMA)

RISPOSTA del consulente dell'Accusa: *"La capogruppo deve formulare il parere preventivo rispetto all'erogazione, all'approvazione".*

Si badi bene, lo stesso consulente tecnico del Pubblico Ministero non "parla" di assenso, bensì di *"parere preventivo"* della Capogruppo, circostanza sulla quale si tornerà in seguito ⁽⁷⁶⁾, dimostrando così ancora una volta che nella terminologia bancaria assenso e parere preventivo sono a tutti gli effetti sinonimi.

Infine, sulla natura della comunicazione dell'assenso e sulle prassi seguite in CAPITALIA, si vedano le dichiarazioni rese in sede di esame dal coimputato, dott. Muto, le cui dichiarazioni - giudicate in sentenza inattendibili - sono invece riscontrate dalle altre testimonianze sul punto.

DOMANDA del Presidente del Tribunale: *"Parliamo del caso concreto, perché noi ci dobbiamo occupare del caso concreto. In questo caso qui, attingiamo ai fatti, il dottor Arpe non prese parte a questa riunione (del Comitato Crediti CAPITALIA del 10 ottobre 2002). Noi sappiamo anche che il Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma alle cinque, quindi poche ore dopo, assunse la sua delibera. Questi sono dati di fatto. L'assenso in questo caso fu comunicato al Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA? Lei si ricorda come fu comunicato, con quali mezzi? Ci dica lei, se lo ricorda".*

RISPOSTA del dott. Muto: *"Chiuso il comitato crediti di Capitalia, che avviene prima del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA, essendo stata approvata quell'operazione dal comitato crediti, automaticamente aveva l'assenso del direttore generale. Perché tecnicamente l'approvazione in comitato crediti equivaleva assenso ai fini del 136"* (cfr. trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, p. 120).

Tutte le deposizioni dibattimentali rese sull'argomento, pertanto, hanno chiarito (se mai ce ne fosse stato bisogno, visto che i regolamenti di CAPITALIA sul punto erano già di per sé chiarissimi) che l'unico organo competente a rilasciare l'assenso ex art. 136 T.U.B.

⁷⁶ In seguito, nel corso dell'udienza del 17 giugno 2010, il prof. Ferrari ritornerà sul punto, riferendo della lettera a firma del Direttore Generale, sulla cui valenza giuridica tuttavia non sarà in grado di riferire le proprie considerazioni per il fatto di non averne la competenza, avendo egli competenze in materia di natura economica e non anche giuridica: cfr. trascrizioni udienza del 17 giugno 2010, p. 45.

- nelle forme del "parere preventivo" - dopo la costituzione della holding CAPITALIA, era solo e soltanto il Comitato Crediti di CAPITALIA.

Non c'è un solo teste ad aver sostenuto che il parere/assenso venisse rilasciato dal Direttore Generale.

Lo stravolgimento del contenuto delle deposizioni sopra menzionate è tale da non richiedere ulteriori commenti.

La verità, processuale e storica, è la seguente: l'assenso veniva rilasciato dal Comitato Crediti della holding CAPITALIA, sotto forma di parere preventivo favorevole.

Lo dicono i testi; lo provano i documenti prodotti dalla difesa del dott. Arpe nel corso del giudizio di primo grado ma, circostanza ancor più eclatante, lo attestano gli ispettori di Banca d'Italia che hanno monitorato ed esaminato CAPITALIA, utilizzando la "lente d'ingrandimento", durante il periodo di ispezione intercorso nel periodo 2002-03.

Ancora una volta, in relazione a tali accertamenti e a tali conclusioni della Banca d'Italia, i Giudici di prime cure non hanno dedicato una sola riga della sentenza.

Esaminiamoli.

Nel verbale dell'ispezione di Banca d'Italia svolta nei confronti di CAPITALIA dal 17 giugno 2002 al 12 giugno 2003, e più precisamente nel paragrafo "organizzazione aziendale", si legge: "in particolare, è necessario il parere preventivo della Capogruppo per gli affidamenti complessivi di importo superiore a € 50 milioni, per le operazioni di particolare complessità, per le operazioni che configurano l'applicazione della normativa di cui all'art. 136 T.U.B. La clientela large corporate è di dominio della Capogruppo che, con proprie strutture, riserva a sé il compito di promuovere e di sviluppare le relazioni con tale tipo di clientela; stabilito il rapporto, le singole operazioni creditizie sono assegnate alle partecipate, responsabili dell'attivazione del processo di affidamento. Con la delibera di accettazione, sempre preceduta dal parere preventivo della Capogruppo, il credito concesso entra a far parte degli impieghi della banca" (n.d.r., sottolineatura e carattere grassetto sono nostri) ⁽⁷⁷⁾.

E ancora, in tema di organizzazione della nuova BANCA di ROMA, la Banca d'Italia così si esprime: "è rimasta sostanzialmente invariata l'articolazione degli Organi collegiali: oltre al Consiglio di amministrazione, presieduto dal prof. Avv. Berardino Libonati che ha ricoperto analoga carica presso il BANCO di SICILIA dal luglio 1994 al maggio 1997, sono presenti il Comitato esecutivo e il Comitato crediti. Nell'espletamento delle rispettive competenze deliberative, detti Organi sono destinatari dei pareri emessi dal Comitato crediti della Capogruppo sulla base dei meccanismi di governance prima illustrati" ⁽⁷⁸⁾.

⁷⁷ Cfr. Ispezione Banca d'Italia, p. 21 (doc. 29); documento già indicato retro.

⁷⁸ Cfr. Ispezione Banca d'Italia, p. 17 (doc. 29); documento già indicato retro.

Gli ispettori pervengono, dunque, alle medesime conclusioni cui sono pervenuti i testi esaminati e che gli stessi documenti confluiti nel fascicolo dibattimentale attestano: gli organi deliberanti sono destinatari dei pareri preventivi della Capogruppo, che sono emessi dal Comitato Crediti; mai, in nessun caso, si cita l'assenso del Direttore Generale.

Anzi, mai si cita il Direttore Generale come soggetto che in qualche modo debba intervenire nel rilascio di tali pareri.

Ne deriva la seguente, ineludibile, conclusione.

Nel momento il cui il finanziamento è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA il 10 ottobre 2002, previo rilascio del parere/assenso del Comitato Crediti di CAPITALIA, sussistevano tutti i requisiti di legge e, in particolare, tutte le condizioni richieste dal medesimo art. 136 T.U.B. perché il fido potesse essere anche concretamente erogato; la lettera di trasmissione di tale assenso, a firma del Direttore Generale - per utilizzare la stessa espressione dell'avv. Marcello Villa - non aggiungeva nulla, non aveva alcuna valenza e non produceva alcun effetto.

Si tratta di una conclusione ribadita più volte nel corso del dibattimento persino dallo stesso lgt. Sgarangella (come noto, principale teste d'accusa) che, a domanda del Presidente del Tribunale, ha così risposto: "sicuramente dai documenti che abbiamo esaminato non c'erano disguidi nell'erogazione del finanziamento, perché comunque tutte le procedure per l'erogazione erano formalmente terminate il giorno 10 ottobre" (si badi che il lgt. Sgarangella non ha mai messo in dubbio che la lettera di trasmissione del 10 ottobre 2002 sia stata sottoscritta dal dott. Arpe il successivo 14 ottobre 2002) ⁽⁷⁹⁾: cioè con il parere del Comitato Crediti, e senza la lettera di trasmissione di detto parere a firma del Direttore Generale (che sarebbe stata sottoscritta quattro giorni dopo).

Ci si potrebbe fermare qui: si era anticipato, infatti, che anche in relazione alla questione relativa all'art. 136 T.U.B. - così come per tutti gli specifici motivi di censura adottati nella presente trattazione - sarebbero state esaminate solo prove inconfutabili e non anche argomentazioni di mera logica.

Tuttavia, l'esame dell'enorme mole di documentazione prodotta nel giudizio di primo grado, dimostra un'ulteriore circostanza - un altro dato di fatto - che pone una pietra tombale sulla questione "giuridica" relativa all'art. 136 T.U.B.

Se, infatti - come sostengono i Giudici di prime cure - al Comitato Crediti fosse stato conferito un mero potere consultivo, ossia di deliberare un parere, e se al Direttore

⁷⁹ Tale affermazione sconta soltanto un'imprecisione quanto alle procedure c.d. "aggravate" ai sensi dell'art. 136 T.U.B., poiché è vero che al 10 ottobre 2002 esistevano già il parere favorevole di *governance* (ossia l'assenso) della Capogruppo CAPITALIA e la delibera unanime del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA, ma non erano ancora pervenuti i pareri favorevoli dei due sindaci (prof. Bertini e dott. Bertani) di BANCA di ROMA assenti alla riunione del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2002, ore 16,30: questi ultimi pareri favorevoli risultano espressi solo il giorno successivo, ossia in data 11 ottobre 2002 (cfr. sentenza, p. 250).

Generale - come ancora si legge in sentenza - fosse spettata comunque l'ultima parola, ossia quella di rilasciare o negare l'assenso, una domanda sorge spontanea: come mai, se si esaminano tutti i verbali dei Consigli di Amministrazione degli istituti bancari del Gruppo CAPITALIA che hanno deliberato operazioni bancarie di finanziamento (e/o di qualsivoglia altra natura su pratiche rientranti nell'alveo del c.d. "art. 136"), in tali verbali non si fa mai menzione della lettera di assenso a firma del Direttore Generale, ma soltanto del "parere favorevole" del Comitato Crediti? ⁽⁸⁰⁾.

Se, come sostengono i Giudici di prime cure, la cristallizzazione dell'assenso si fosse sempre realizzata con la firma del Direttore Generale, i Consigli di Amministrazione degli istituti bancari eroganti (del Gruppo CAPITALIA) avrebbero dovuto prendere atto di tale definitiva e decisiva presa di posizione del Direttore Generale e non invece del "parere del Comitato Crediti", avente - secondo il Tribunale di primo grado - una mera funzione consultiva!

Ebbene, ciò non è mai accaduto.

Esattamente all'opposto, perché all'interno di tali verbali si dà sempre e solo atto del parere favorevole del Comitato Crediti, con la seguente, testuale, formula: "il Comitato Crediti, nella seduta del (...) ha espresso parere favorevole (...) si delibera ...".

E non si dà mai atto di una qualsiasi forma di intervento/assenso del Direttore Generale.

Il compendio dibattimentale, inoltre, ha chiarito che nella terminologia adottata da CAPITALIA, quando un soggetto o un organo esprime parere favorevole ex art. 136 T.U.B., ciò significa che non si ravvisa conflitto di interessi, ossia si valuta come concedibile un fido mediante la più rigorosa procedura stabilita da tale norma, diretta a prevenire proprio il conflitto di interessi tra Banca o Gruppo bancario ed Amministratore della Banca che beneficia anche indirettamente del finanziamento stesso.

A conferma di ciò, è sufficiente esaminare la dichiarazione con cui i sindaci di BANCA di ROMA (prof. Bertini e dott. Bertani) - assenti alla seduta del Consiglio di Amministrazione del 10 ottobre 2002 in cui venne stato deliberato il finanziamento -, in data 11 ottobre 2002 esprimono quello che l'art. 136 T.U.B. definisce "voto favorevole" del componente dell'organo di controllo: ebbene, nella modulistica *standard* adottata da BANCA di ROMA, il voto favorevole del sindaco viene ancora una volta (proprio come nel caso del "parere" del Comitato crediti di CAPITALIA) denominato "parere" favorevole: essendo pacifico che il sindaco non dà un "parere" a chicchessia, ma esprime direttamente la propria volontà e dunque il proprio assenso.

⁸⁰ Cfr. tutti i verbali del Consiglio di Amministrazione di tutte le banche del Gruppo CAPITALIA presenti agli atti del dibattimento successivi alla costituzione della *holding* CAPITALIA, come noto, intervenuta nel mese di luglio 2002.

3.5.2. Il verbale del Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA del 21 giugno 2006.

E', a questo punto, opportuno esaminare il verbale del Consiglio di Amministrazione di CAPITALIA del 21 giugno 2006, prodotto dalla difesa dell'avv. Giordano all'udienza del 12 ottobre 2011 e acquisito agli atti del dibattimento in data 29 novembre 2011, con un'ordinanza con cui il Tribunale - previa riapertura dell'istruttoria dibattimentale - ha disposto la "revoca dell'ordinanza emessa all'udienza del 12 ottobre 2011 con cui era stata rigettata la richiesta di acquisizione al fascicolo" del dibattimento, e ha disposto l'acquisizione del medesimo.

Si legge nella sentenza: *"la tortuosa tesi difensiva qui in esame (quella espressa dal dott. Arpe in relazione alla valenza della comunicazione a firma del Direttore Generale, n.d.r.) trova un'inequivocabile smentita di natura documentale. Infatti, in occasione della seduta del 21 giugno 2006, il consiglio di amministrazione di CAPITALIA, prendendo in esame le nuove norme di cui alla legge n. 262/2005, che avevano ampliato i casi sottoposti al regime dell'art. 136 TUB, affermò esplicitamente: che con la nascita di CAPITALIA, era rimasta in vigore la delibera adottata nel 1997 dal consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA, con la quale era stato conferito al direttore generale della capogruppo il potere di esprimere l'assenso ai sensi dell'art. 136 TUB; che quindi anche dopo la nascita di CAPITALIA il direttore generale della capogruppo aveva continuato ad esprimere l'assenso in tutti i casi regolati dall'art. 136, mentre il comitato crediti aveva esercitato una mera funzione consultiva; che pertanto, così come previsto dalla delibera del 1997 ancora in vigore, il direttore generale della capogruppo era competente ad emettere l'assenso previsto dall'articolo 136 TUB anche in relazione alle nuove fattispecie introdotte dalla novella prevista dalla legge n. 262/2005"* (cfr. sentenza, p. 551).

Si legge, ancora in sentenza: *"all'udienza del 5 ottobre 2011, l'imputato Arpe ha affermato, senza infingimenti, che la delibera adottata dal consiglio di amministrazione di CAPITALIA il 21 giugno 2006 sarebbe stata il frutto di una vera e propria congiura ordita contro di lui da altri coimputati, i quali dopo aver letto la memoria difensiva depositata dai suoi legali all'inizio del 2006, avevano di proposito voluto preconstituire una prova in suo danno. Tale argomentazione, ad avviso del Tribunale, presenta delle connotazioni quasi paradossali e costituisce soltanto l'ennesimo tentativo di questo imputato di voler stravolgere l'evidenza dei fatti. Infatti, per confutare l'ardita tesi dell'imputato, è sufficiente sottolineare che Matteo Arpe, nel frattempo diventato amministratore delegato di CAPITALIA, partecipò al consiglio di amministrazione del 21 giugno 2006 e, come risulta dal relativo verbale, approvò la delibera in tema di assenso ex articolo 136 TUB senza sollevare obiezioni di sorta"* (cfr. ibidem, pp. 551 - 552).

Ebbene, è innanzitutto necessario precisare che mai, nel corso del dibattimento di primo grado e men che meno durante le proprie dichiarazioni spontanee, il dott. Arpe ha negato di aver partecipato a tale adunanza del Consiglio di Amministrazione: ben altre sono state le considerazioni del dott. Arpe che, al contrario, si è limitato a sottolineare le evidenti anomalie che caratterizzano sia il contenuto di tale verbale, sia il "tempismo" processuale con il quale quest'ultimo è stato prodotto.

Vediamo, allora, cosa si legge nel menzionato verbale del Consiglio di Amministrazione.

Al punto 7 dell'ordine del giorno, *"Varie ed Eventuali"* viene affrontato il tema relativo all'*"Ampliamento dei casi di assenso da parte della capogruppo sulle nuove fattispecie ex art. 136 D. Lgs. N. 385/93"* (n.d.r., operato ai sensi della l. n. 262/2005).

Si badi bene: la legge n. 262 del 2005 non ha in alcun modo modificato la norma in tema di procedura autorizzativa, ma ha semplicemente ampliato il campo di applicazione dell'art. 136 T.U.B.

Ebbene, nonostante tale pacifica circostanza – di cui si dà atto nello stesso verbale – nel corso di quella seduta si è ritenuto necessario prevedere quanto segue: *"in virtù della delibera della BANCA di ROMA del 23 dicembre 1997, i poteri delegati attualmente vigenti in CAPITALIA prevedono che la delega per il rilascio dell'assenso della Capogruppo in relazione alle predette operazioni sia conferita al Direttore Generale"* ⁽⁸¹⁾.

Moltissime domande sorgono, a questo punto, spontanee.

Per quale ragione, innanzitutto, nel mese di giugno del 2006 – nonostante il pacifico mutamento del precedente assetto organizzativo di BANCA di ROMA a seguito della costituzione di CAPITALIA di cui si è dato poc'anzi atto – si è sentita la necessità di precisare che *"i poteri delegati attualmente vigenti in CAPITALIA"* prevedono che la delega per il rilascio dell'assenso per le operazioni ex art. 136 T.U.B. sia (stata) conferita nel lontano 1997 – nove anni prima – al Direttore Generale?

La legge n. 262 del 2005 – come precisato nel corso del dibattimento di primo grado e come risulta dallo stesso verbale del Consiglio di Amministrazione in questione – non aveva modificato alcunché in tema di procedure necessarie al rilascio del parere, ma – come detto – aveva semplicemente ampliato la "portata" della norma.

Per quale ragione, allora, una simile puntualizzazione?

Ed ancora: per quale ragione se nella medesima seduta sono state affrontate e deliberate operazioni rientranti nell'alveo dell'art. 136 T.U.B., tale precisazione non è stata fornita immediatamente, all'inizio della seduta, prima di affrontare e deliberare tali operazioni ma solo all'esito di tutte le delibere, attraverso un inserimento fugace nelle *"varie ed eventuali"*?

Ma soprattutto: per quale motivo in tutte le operazioni bancarie ricadenti nell'ambito applicativo dell'art. 136 T.U.B., che sono state deliberate in quella stessa seduta, non si dà mai atto, prima della delibera, del fantomatico assenso del Direttore Generale ma si precisa soltanto che *"il Comitato Crediti ha espresso parere favorevole ..."*?

⁸¹ Cfr. verbale del Consiglio d'Amministrazione di BANCA di ROMA del 21 giugno 2006 (doc. 35): come si è detto, il verbale è stato prodotto dalla difesa dell'avv. Giordano all'udienza del 12 ottobre 2011.

Si riporta, testualmente, lo stralcio del relativo verbale.

2. Affidamenti Infragruppo

Nel campo di applicazione del disposto dell'art. 136 II comma bis del TUB ricadono anche gli affidamenti infragruppo e precisamente le facilitazioni concesse da CAPITALIA alle proprie società controllate e collegate o dalle società controllate e collegate fra loro.

Dette facilitazioni, in base alle disposizioni vigenti in materia di parti correlate, sono già state più volte oggetto di delibera di codesto Consiglio che, in varie sedute, ha deliberato la suddivisione del fondo CAPITALIA in otto sottogruppi, determinando per ciascuno di essi un massimale di affidamento e precisamente:

1. sottogruppo Banca di Roma, composto da detto Istituto e sue eventuali partecipate:
€ 60.500 mio e € 95.000 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 13/10/2005)
2. sottogruppo Banco di Sicilia SpA, composto da detto Istituto e sue partecipate:
€ 15.440 mio e € 10.350 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione dell'11/09/2003)
3. sottogruppo MCC SpA, composto da detto Istituto e sue partecipate:
€ 18.500 mio e € 3.000 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 23/02/2006)



4. sottogruppo Bipop-Carire SpA, composto da detto Istituto e sue partecipate:
€ 14.200 mio e € 10.000 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 11/03/2003)
5. sottogruppo FincoBank SpA, composto da detto Istituto e sue eventuali partecipate:
€ 7.300 mio e € 5.500 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 4/07/2005)
6. sottogruppo Banca di Roma International, composto da detto Istituto e sue eventuali partecipate:
€ 1.300 mio e € 1.000 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 4/07/2005)
7. sottogruppo Partecipate Finanziarie,
€ 12.000 mio e € 5.000 mio di massimale operativo per OTC (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 4/07/2005)
8. sottogruppo Partecipate non bancarie e non finanziarie
€ 600 mio (ultima delibera Consiglio di amministrazione del 19/01/2006).

I fidi sopra elencati sono stati riepilogati nell'allegato 6.

A detti massimali, vengono applicati tutti gli affidamenti concessi ai singoli sottogruppi dalla Holding e dalle altre società (bancarie e non) del gruppo CAPITALIA sempre nel rispetto delle regole vigenti in materia di parti correlate (operazioni tipiche ed usuali, a condizioni di mercato e che non superano le soglie di rilevanza). Per il dettaglio delle linee di credito applicabili a ciascuno massimale vedasi allegato 3.

L'attivazione delle singole linee di credito nell'ambito dei massimali indicati è demandata all'Organo deliberante di CAPITALIA competente per ammontare e/o durata secondo le modalità vigenti in materia.

I massimali fissati si sono dimostrati adeguati per far fronte alle necessità di volta in volta emerse e, pertanto, si sottopone a delibera di codesto Consiglio la loro conferma ai fini dell'art. 136 del TUB, e le cui posizioni risultano dettagliate nelle citate pratiche allegate.

Validità interna della presente delibera quadro: 30 giugno 2007.

Il Comitato Crediti ha espresso parere favorevole in data 15 giugno 2006.

I sopra citati allegati si acquisiscono agli atti del Consiglio al n. 67/2006.

Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione, con l'astensione degli esponenti di volta in volta interessati (Presidente Dott. Geronzi, Amministratore Delegato Dott. Arpe e Consigliere Ugrasiti per Mediobanca, Consigliere Colaninno per Mediobanca e Banca Popolare Italiana, Vice Presidente Colles per ABN Amro Bank), approva all'unanimità la preposta nei termini indicati anche ai sensi dell'art. 136 del TUB e con il voto favorevole del Collegio Sindacale.

Ma come? E' stato addirittura necessario inserire nell'ordine del giorno, benché nel punto "*Varie ed Eventuali*", la precisazione che sin dal 1997 è il Direttore Generale a rilasciare l'assenso per le questioni relative all'art. 136 del T.U.B., e nelle delibere relative a tali operazioni - addirittura approvate nel medesimo verbale - dell'assenso del Direttore Generale non si parla mai, dando atto del solo "*parere favorevole del Comitato Crediti*"?!

Veramente un paradosso.

Ma non sono le uniche anomalie.

Basti pensare, infatti, che la difesa Giordano ha richiesto l'acquisizione di tale documento, risalente al 21 giugno 2006, soltanto all'udienza del 12 ottobre 2011, all'esito di tutte le udienze svoltesi avanti il Giudice dell'udienza preliminare e delle oltre 90 udienze celebratesi in dibattimento.

L'avv. Giordano, infatti, aveva a sue mani un documento dalla valenza probatoria a suo dire schiacciante (in cui si affermerebbe che è il Direttore Generale a rilasciare l'assenso e non il Comitato Crediti, proprio da lui presieduto il fatidico 10 ottobre 2002 in sostituzione del dott. Arpe), ed ha atteso cinque anni prima di farlo confluire nel fascicolo dibattimentale, all'ultima udienza disponibile?

Si converrà sul fatto che si tratta di un'evidente anomalia, correttamente sottolineata dal dott. Arpe in sede di dichiarazioni spontanee. Va peraltro evidenziato che il dott. Arpe non ha mai riferito di non avere partecipato a tale riunione del Consiglio di Amministrazione ma molto più semplicemente e banalmente non ha prestato attenzione a tale "*presa d'atto*" del Consiglio stesso, inserita nelle "*varie ed eventuali*" (si ricordi che, a quella data, il dott. Arpe aveva assunto la carica di Amministratore Delegato della holding).

I Giudici di prime cure, al contrario, hanno contestato al dott. Arpe - in virtù di tale documento - di aver "*stravolto l'evidenza dei fatti*" (cfr. sentenza, p. 551).

Se così fosse (ma così certamente non è) occorrerebbe anche sostenere che, in definitiva, tutti i documenti esaminati, tutti i testi sentiti sul punto, persino gli ispettori della Banca d'Italia - e non il solo dott. Arpe - hanno tentato di stravolgere l'evidenza dei fatti: tutti i testimoni infatti dicono, e tutti i documenti attestano, che a far data dal mese di giugno 2002, l'assenso per le questioni relative all'art. 136 T.U.B. veniva rilasciato dal Comitato Crediti di CAPITALIA, nelle forme di un "*parere favorevole*", e non più dal Direttore Generale.

Pare veramente di non dover aggiungere altro.

3.6. L'asserita consapevolezza, in capo al dott. Arpe, dello stato di dissesto di HIT e del Gruppo Turismo.

Gli elementi posti dalla sentenza a supporto della dimostrazione della conoscenza dello "stato di dissesto del Gruppo Turismo" non possono in alcun modo riguardare il dott. Arpe.

I Giudici di prime cure, infatti, dopo aver ricordato che *"per la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato qui in esame non è necessario provare l'effettiva consapevolezza da parte dell'agente dello stato di dissesto, ma è sufficiente la mera prevedibilità dell'evento fallimentare"*, pongono in risalto la sussistenza di un *"quadro probatorio da cui si desume con certezza che, all'epoca dei fatti, i vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA conoscevano perfettamente la disastrosa situazione finanziaria di PARMATOUR"* (cfr. sentenza, p. 391).

Ebbene: per quanto riguarda la posizione del dott. Arpe, egli non aveva alcuna consapevolezza dell'asserita disastrosa situazione finanziaria di PARMATOUR, e non era a quell'epoca minimamente prevedibile, per lui, alcun evento fallimentare.

Vediamo, allora, quali sarebbero - secondo il Tribunale di primo grado - i singoli indici della consapevolezza dell'ipotizzato stato di insolvenza, per poi evidenziare come nessuno di tali elementi fosse conosciuto dal dott. Arpe, o potesse per lui costituire un segnale d'allarme.

a) *"... fin dal momento della sua costituzione il gruppo turistico di Calisto Tanzi aveva costantemente operato in perdita (...). Nel corso degli anni il gruppo era riuscito a sopravvivere soltanto grazie alle sistematiche distrazioni di ingenti somme di denaro compiute in danno di PARMALAT, nonché in virtù del costante appoggio finanziario di BANCA di ROMA (...) proprio in forza dei rapporti economici privilegiati intercorsi tra il gruppo turistico e BANCA di ROMA (...) i vertici dell'istituto di credito conoscevano da anni la disastrosa situazione economica di quella branca della galassia societaria che faceva perno su Calisto Tanzi"* (cfr. sentenza, pp. 391 - 392).

Su tale punto è sufficiente ricordare che il dott. Arpe assunse una formale carica in BANCA di ROMA solo nel mese di maggio del 2002, e di conseguenza nulla poteva sapere in relazione alle costanti difficoltà del gruppo turistico, a dire della sentenza manifestatesi *"nel corso degli anni"* precedenti a BANCA di ROMA in cui egli pacificamente non ricopriva alcun ruolo, formale o informale che fosse (né, tantomeno, avrebbe potuto sapere nulla in relazione alle distrazioni evidenziate dalla sentenza).

b) *"... BANCA di ROMA poté inserire nel collegio sindacale del gruppo turistico un suo diretto rappresentante, l'avvocato Vesperini, il quale, a cavallo tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002, fornì all'istituto di credito una serie di informazioni riservate sull'evoluzione sempre più drammatica della situazione economica di HIT e sull'esistenza nella contabilità ufficiale del gruppo di gravissime falsificazioni"* (cfr. ibidem, p. 392).

In relazione alle comunicazioni dell'avv. Vesperini, va immediatamente posto in evidenza che, nonostante in sentenza si sostenga che le informazioni riservate provenienti da Vesperini vennero fornite "all'istituto di credito" e "da Felisari ai suoi superiori" - in tal modo facendo pensare ad una circolazione di tali informazioni tra un numero indeterminato di persone, tra cui il dott. Arpe - è invece incontestabile e documentalmente accertato che dette informazioni riservate venivano trasmesse da Vesperini al solo Felisari e da quest'ultimo al (solo) dott. Monza.

Il dato è certo e risulta testualmente confermato, persino nella sentenza (cfr. sentenza, pagine 205 e 222).

Ma, per quanto riguarda la posizione del dott. Arpe, un ulteriore dato va aggiunto, a conferma del fatto che sicuramente a quest'ultimo tali informazioni non vennero indirizzate.

Come poc'anzi sottolineato il dott. Arpe fece il suo ingresso in BANCA di ROMA nel mese di maggio del 2002, mentre i messaggi tra Vesperini e il dott. Felisari, ripresi nelle note al dott. Monza, si svilupparono nell'arco temporale che va dal 26 novembre 2001 al 4 aprile 2002 ("tra la fine del 2001 e l'inizio del 2002", si legge nell'impugnata sentenza), e dunque certamente prima dell'ingresso del dott. Arpe in Banca.

E', dunque, provato che il dott. Arpe nulla seppe di tali note riservate dell'avv. Vesperini.

- c) *"...i vertici di BANCA di ROMA sapevano che la contabilità ufficiale del gruppo turistico era falsa (...) Infatti, come si è già riferito, nella seduta del 13 maggio 2002 il consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA, pur esprimendo un giudizio positivo nei confronti della situazione del gruppo Tanzi nel suo complesso, contraddittoriamente evidenziò che nel bilancio del gruppo viaggi erano esposti debiti verso terzi dell'importo complessivo di 250 milioni di euro, di cui il 41% (pari a 103 milioni di euro) era costituito da esposizioni verso banche, e che tuttavia la Centrale Rischio indicava che l'importo del solo debito bancario era pari a 199 milioni di euro, e cioè era quasi il doppio di quello dichiarato in bilancio. Ebbene, in quell'occasione il massimo organo collegiale dell'istituto di credito, senza compiere il benché minimo approfondimento, liquidò quell'enorme discrepanza con il seguente, laconico ed oscuro commento: 'differenze originate probabilmente dalle incorporazioni societarie'. Ora, se si considera che BANCA di ROMA poteva apprezzare ancor meglio il reale significato del dato desumibile dalla Centrale Rischio grazie alle informazioni riservate fornite dall'avvocato Vesperini, l'inerzia del consiglio di amministrazione della banca di fronte ad una discrasia così allarmante può avere una sola spiegazione logica: i vertici di BANCA di ROMA sapevano perfettamente che i bilanci di HIT erano falsi e tuttavia decisero deliberatamente di ignorare la circostanza perché il suo disvelamento avrebbe inevitabilmente comportato il fallimento del gruppo turistico, con conseguenze letali per l'intera galassia societaria di Calisto Tanzi" (cfr. sentenza, p. 392).*

Ebbene, anche a voler seguire l'impostazione della sentenza, non si vede davvero come tali considerazioni possano essere estese alla posizione del dott. Arpe: anche solo per il fondamentale rilievo che egli, come poc'anzi ricordato, non era minimamente a conoscenza del contenuto delle note redatte dall'avv. Vesperini (che non vide e di cui nessuno mai gli parlò), e che di conseguenza non avrebbe in alcun modo *"potuto apprezzare il reale significato desumibile dalla Centrale Rischio"* (cfr. sempre sentenza, p. 392).

Anzi, ciò che venne evidenziato nel corso del predetto Consiglio di Amministrazione era una situazione del tutto tranquillizzante, che portò ad un giudizio di *"revisione positiva"* per l'intero *"Gruppo Tanzi"*: questo (e solo questo) fu quello che percepì (e poteva) percepire il dott. Arpe in qualità di mero uditore.

All'interno del verbale del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2002 - che aveva ad oggetto il riesame della situazione complessiva dell'intero *"Gruppo Tanzi"* - si legge, infatti, che le aziende *"del settore viaggi, pur se in fase di miglioramento, evidenziano una redditività di segno negativo"* ⁽⁸²⁾.

Veniva evidenziata, dunque, una situazione certamente non brillante, ma con margini di miglioramento progressivi.

Situazione confermata dal fatto che i crediti a breve ammontavano comunque a 116 milioni di euro, e che *"la famiglia Tanzi ha inoltre acquisito di recente l'importante controllo di 'last minute tour' (per un importo di 29 milioni di euro; n.d.r.), inserendosi in tal modo tra i primi cinque operatori italiani, affiancandosi a nomi quali 'Alpitour', 'Viaggi Ventaglio', 'Hotelplan', etc."* ⁽⁸³⁾.

Peraltro, se anche si fosse esaminata con attenzione la *"relazione sulla posizione di rischio del gruppo Tanzi - Viaggi"* (disamina che, comunque, non effettua un semplice uditore, quale era il dott. Arpe a quell'epoca), si sarebbe rilevata la seguente valutazione:

"B3. Crescono i crediti comm.li (+ € 101,6 mln) di cui: € 24 mln. v/Cienti e € 78,7 mln v/Erario);

B4. In aumento le disponibilità su c/c bancari e postali;

D. Si incrementa, al netto della perdita d'esercizio e delle precedenti (€ 28,5 mln), per effetto del versamento in c/capitale di € 148 mln;

E3. L'incremento è dovuto al primo anno di consolidamento della "H.I.T. Holding Italiana Turismo Spa" evidenziante un TFR per € 8,5 mln;

(...) L'esercizio '00 ha fatto registrare un incremento del fatturato netto consolidato pari all'8,3%, risultato conseguito grazie ad un maggior inserimento nel settore dell'intermediazione, nella organizzazione di viaggi e nella gestione alberghiera. Pur in presenza di elevati costi di produzione, si riscontrano margini operativi in aumento. Il risultato finale, oltre a maggiori

⁸² Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00346 (doc. 36), p. n. 752 foliazione degli atti di indagine.

⁸³ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00346 (doc. 36), p. n. 769 foliazione degli atti di indagine.

amm.ti per € 18 mln(ex 7,7 mln) ed oneri finanziari per € 28,6 mln (ex € 24 mln), sconta imposte per € 3 mln (ex € 1 mln.)" ⁽⁸⁴⁾.

Nessun segnale d'allarme, dunque, poteva anche solo allertare il dott. Arpe in relazione alla situazione del Gruppo Turismo, anche e proprio in ragione di quanto riportato nella seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2002.

d) "... alla data del 13 maggio 2002 lo stato di insolvenza del gruppo turistico era già sostanzialmente conclamato: invero, nel gennaio di quell'anno HIT non aveva pagato una rata dell'ammontare di circa 650.000 euro relativa ad un debito contratto nei confronti di MEDIO CREDITO CENTRALE pochi mesi dopo, ovvero nell'aprile di quello stesso anno, non aveva onorato una rata di poco più di 560.000 euro relativa ad un prestito concesso da un pool di istituti di credito guidato da EFIBANCA e comprendente anche MEDIO CREDITO CENTRALE (...) proprio in virtù del mancato pagamento della rata di 560.000 euro, il 3 luglio 2002 EFIBANCA intimò formalmente ad HIT di pagare l'intero importo del debito residuo (...). In definitiva, a metà del 2002 la situazione di HIT era diventata davvero insostenibile" (cfr. sentenza, p. 393).

Deve essere, in primo luogo, ricordato che EFIBANCA inviò in data 17 maggio 2002 a numerose banche (M.C.C., CASSA di RISPARMIO di PISA, BANCA POPOLARE dell'EMILIA ROMAGNA, CASSA di RISPARMIO di LUCCA e IRFIS-MEDIO CREDITO della SICILIA), una comunicazione con la quale l'istituto bancario proponeva di inviare a HIT una intimazione formale di pagamento (previo accordo delle altre banche) ⁽⁸⁵⁾.

La risposta di tutte le banche fu positiva.

Per quanto riguarda M.C.C., i funzionari a ciò deputati (ossia il dott. De Angelis, responsabile dell'area credito industriale, nonché un altro funzionario responsabile dell'amministrazione credito industriale - la cui firma tuttavia risulta illeggibile) aderirono in pieno a tale proposta nonostante "l'attenzione ed il rispetto dovuto al fidejubente cav. Tanzi", affermando: "considerato l'ingente ammontare dell'arretrato e dei mancati riscontri, si propone di autorizzare EFIBANCA SpA ad adoperarsi per il recupero del credito vantato, con le azioni che riterrà più opportune. In considerazione, inoltre, dell'imminente scadenza di un ulteriore rata (30.5.2002) a valere sul finanziamento concesso dal M.C.C. a favore di HIT International, si propone altresì di intraprendere medesime azioni per il recupero dell'arretrato da noi direttamente vantato" ⁽⁸⁶⁾.

A seguito di tale comunicazione di EFIBANCA alla società HIT, e per conoscenza alle altre banche sopra menzionate ⁽⁸⁷⁾, i funzionari di M.C.C., oltre a suggerire di coinvolgere la Capogruppo, aggiunsero il significativo rilievo che "se entro luglio non pagano considerata l'avvenuta risoluzione dovremo proporre l'incaglio ..."; e ancora, si

⁸⁴ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00346 (doc. 36), p. n. 797 foliazione degli atti di indagine.

⁸⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02390 (doc. 37).

⁸⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01047 (doc. 38).

⁸⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01511 (doc. 39).

proponeva al Direttore Generale: "EFIBANCA ha risolto il contratto a ITG ex HIT/Tanzi. Dovremo passare all'incaglio anche l'altra posizione" (88).

Le strutture di M.C.C., dunque adottarono un atteggiamento assolutamente lineare e trasparente nei confronti di HIT, a prescindere dalla posizione di Calisto Tanzi.

Ma è proprio la soluzione proposta, e cioè l'incaglio del debito di HIT, ad essere indicativo dell'evidente mancanza di consapevolezza, in capo alle strutture di M.C.C., di una situazione di *default* del Gruppo Turismo.

Sia consentito ricordare - per maggiore chiarezza di esposizione - quanto già illustrato in precedenza in relazione al concetto di posizione "ad incaglio", riprendendo le dichiarazioni testimoniali del dott. Edoardo D'Andrea, capo degli ispettori di Banca d'Italia che si occuparono dell'ispezione presso di BANCA di ROMA tra il giugno 2002 e il giugno 2003: *"quando parliamo di sofferenza parliamo di una situazione strutturalmente decotta, è un'insolvenza nella sostanza delle cose. Quando parliamo di incagli parliamo di una difficoltà del cliente, però è ritenuta temporanea. Per esempio, il cliente può essere con deficit di liquidità, ma che di lì a qualche tempo questa situazione si può risolvere e quindi la movimentazione ritornare normale (...) di solito il passaggio da una posizione normale a sofferenza non è mai brusco, immediato. Di solito una posizione diventa prima incagliata, poi dopo un po' di tempo, se non riesce a rientrare nella normalità, va trasferita a sofferenza"* (cfr. trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, pp. 22 - 23).

E, proprio in relazione alla situazione specifica di HIT al maggio del 2002, ha affermato l'ispettore di Banca d'Italia dott. Piergiuseppe D'Innocenzo: *"non è da escludere che quella posizione al 31 maggio 2002 avesse dei contenuti già ipoteticamente tracciabili come incaglio, però questo per noi aveva perso qualsiasi interesse, perché era intervenuto un processo di ristrutturazione che evidentemente offriva delle chance diverse a quelle controparti. E noi abbiamo ritenuto di sancirlo dicendo che era una posizione normale e che andava segnata a ristrutturazione"* (cfr. trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, pp. 83 - 92).

Quella di HIT, dunque, agli occhi di tutti (e dunque anche del dott. Arpe) era sicuramente una situazione di difficoltà temporanea, non certo tale da fare ipotizzare un *default* (altrimenti la posizione della Società sarebbe stata definita di "sofferenza").

Tanto è vero che, come si è già avuto modo di rilevare in precedenza, successivamente all'intimazione di pagamento, fu la stessa EFIBANCA (che certo - al pari del dott. Arpe - non disponeva delle note dell'avv. Vesperini) a proporre a tutte le altre banche - M.C.C. compresa - di sospendere l'ingiunzione di pagamento, successivamente partecipando alla Convenzione Interbancaria finalizzata proprio alla ristrutturazione del debito di HIT.

In data 1° agosto, infatti - come si ricorderà - EFIBANCA, dopo avere informato le altre banche della ricezione della lettera di presentazione del nuovo Amministratore

⁸⁸ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02015 (doc. 40).

Delegato di HIT, scriveva testualmente: "al riguardo saremmo dell'opinione, salvo Vostro diverso avviso, di verificare a settembre i programmi mirati al rilancio dell'iniziativa dal nuovo management e solo successivamente, qualora gli stessi si rilevassero non percorribili, considerare l'opportunità di avviare le già annunciate azioni legali a tutela del nostro credito" ⁽⁸⁹⁾.

Successivamente, in data 3 agosto (la data del 3 luglio è evidentemente un refuso, visto che nella missiva si fa riferimento ad una precedente comunicazione del 1° agosto), la stessa EFIBANCA informava le altre banche che, a breve, vi sarebbe stato *"un imminente incontro con il nuovo management"* ⁽⁹⁰⁾: se ne deduce, dunque, che HIT aveva chiesto degli incontri a tutte le banche interessate, e non solo ad M.C.C.

Per concludere sul punto: nessuna delle banche coinvolte nel finanziamento *in pool* aveva percepito come campanello d'allarme il mancato pagamento delle rate dei mutui, e tantomeno la banca capofila, EFIBANCA, che propose, essa per prima, di sospendere ogni iniziativa fino a settembre, al fine di verificare i programmi del nuovo management.

Un'ulteriore conferma del fatto che la situazione debitoria di HIT si inquadrasse in una posizione *"ad incaglio"*, e non in una posizione *"a sofferenza"* (che avrebbe evidentemente indotto le banche a ben altro tipo di atteggiamento).

Un'ultima osservazione sul punto: in tutta la vicenda EFIBANCA - e nonostante i numerosi scambi di comunicazioni scritte tra i vari funzionari e dirigenti della banca - il dott. Arpe, allora Amministratore Delegato di M.C.C., non compare mai. Ad ulteriore riprova che erano le strutture tecniche a ciò dedicate a seguire in via diretta le operazioni *"ordinarie"*, anche quelle che presentavano elementi di possibile criticità o di anomalia.

e) *"... nell'ottobre del 2002 la condizione economica finanziaria di HIT registrò un ulteriore e drammatico aggravamento, per effetto del quale il gruppo turistico arrivò ancora una volta ad un passo dalla dichiarazione di fallimento: infatti, HIT si trovò nell'impossibilità di pagare l'importo della biglietteria aerea dovuto per quel mese, pari a circa 9 milioni di euro"* (cfr. sentenza, p. 393).

Sul mancato pagamento della biglietteria aerea ci si è già sufficientemente soffermati in precedenza (cfr. par. 2.3.).

Sul punto è utile aggiungere solo qualche dato ulteriore.

Ci si chiede come avrebbe potuto essere considerato un sintomo preoccupante il mancato pagamento della biglietteria aerea quando, in aggiunta a tutto quanto ricordato in precedenza:

⁸⁹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01514 (doc. 20); documento già indicato *retro*.

⁹⁰ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01514 (doc. 20); in particolare, si esaminino le ultime due pagine del documento.

- era stata da pochi mesi acquisita la società "Last Minute Tour" per 29 milioni di euro;
- Calisto Tanzi disponeva di un patrimonio personale di enorme entità (basti pensare che, come risulta dal verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 13 maggio 2002, risultava anche possedere un veliero antico e diversi aeromobili)⁽⁹¹⁾;
- nel corso del precedente mese di luglio, PARMALAT aveva acquistato azioni di M.C.C. per 18 milioni di euro (che, peraltro, avrebbe potuto rivendere in qualsiasi momento);
- aveva chiesto all'intero ceto bancario (o quantomeno alle banche costituite in pool sul finanziamento EFIBANCA) di valutare il piano del nuovo *management*.

Una situazione che non poteva in alcun modo far considerare problematico il mancato pagamento di 9 milioni di euro, anche tenendo presente il fatto che il Gruppo Turismo era sempre stato in difficoltà finanziaria, come riconosce la stessa sentenza⁽⁹²⁾, e ne era - agli occhi della comunità finanziaria - sempre uscito, attraverso il ricorso al finanziamento bancario e con immissione di capitale da parte del maggiore azionista, ritenuto nell'intero paese Italia uno degli uomini più facoltosi, a capo di un vero e proprio impero economico.

Quanto finora esposto è confermato dal fatto che la stessa Banca d'Italia, a giugno del 2003, aveva considerato il credito relativo a HIT come un "*credito ristrutturato*": piena dimostrazione del fatto che, anche agli occhi di Banca d'Italia⁽⁹³⁾ - così come agli occhi di chi si fosse a quell'epoca occupato della situazione del Gruppo Turismo -, tutti gli elementi appena richiamati, che i Giudici di prime cure considerano come elementi indicativi del *default*, in realtà non verisero considerati tali da nessuno, nemmeno da Banca d'Italia.

L'impostazione della sentenza di condanna, dunque, risente di una visione *ex post* dell'intera vicenda, che invece deve essere correttamente inquadrata con una percezione degli avvenimenti *ex ante*, la quale - come dimostrano le circostanze fattuali sopra riportate - non era invece connotata da segnali di insolvenza per quanto riguarda il Gruppo HIT.

E tutto ciò conferma anche il fatto che la Convenzione Interbancaria e l'attuazione del piano industriale di HIT siano stati considerati dall'intero sistema bancario eventi di assoluta normalità, e che siano stati proprio per tale ragione felicamente portati a termine.

⁹¹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00346 (doc. 36), p. n. 766 e n. 772 foliazione atti del Pubblico Ministero; documento già indicato *retro*.

⁹² Cfr., in particolare, sentenza, p. 29 ss.

⁹³ Cfr. Ispezione Banca d'Italia (doc. 29), all. 3, p. 80 foliazione atti del Pubblico Ministero; documento già indicato *retro*.

Nella medesima sentenza di primo grado, peraltro, si riconosce apertamente che l'unico elemento che avrebbe potuto evidenziare la mancanza di credibilità della Convenzione Interbancaria era la effettiva conoscenza della reale destinazione del finanziamento *bridge*.

Afferma, infatti, il Tribunale: *"i vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA erano pienamente consapevoli dello stato di completo dissesto economico e finanziario del gruppo turistico. Alcuni difensori hanno obiettato che gli imputati potevano nutrire la ragionevole aspettativa che il perfezionamento della convenzione interbancaria e l'attuazione del piano industriale elaborato dai consulenti di Calisto Tanzi valessero a risollevare le sorti economiche del gruppo turistico. Se non che, pure questa obiezione è assolutamente infondata. Infatti, come si è ripetutamente detto, le risultanze processuali dimostrano, anche in questo caso al di là di ogni ragionevole dubbio, che i vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA sapevano benissimo che i presupposti economici della convenzione interbancaria e del collegato piano di ristrutturazione industriale erano nella sostanza inesistenti, dal momento che la ricapitalizzazione di PARMATOUR era stata meramente fittizia, e cioè era stata attuata per la quasi totalità dell'importo con degli espedienti fraudolenti. In altri termini, i dirigenti di CAPITALIA - BANCA di ROMA sapevano benissimo che la mancata ricapitalizzazione di PARMATOUR rendeva del tutto irrealizzabile il piano industriale, già di per sé basato su previsioni assolutamente improbabili, e che quindi la convenzione interbancaria non avrebbe affatto evitato il fallimento del gruppo turistico"* (cfr. sentenza, p. 394).

Un'argomentazione - come già più volte ribadito - che non può in alcun modo essere utilizzata nei confronti del dott. Arpe che vedeva, a quell'epoca, esattamente quello che vedevano tutti gli esponenti della comunità bancaria e gli stessi ispettori di Banca d'Italia e che - come è risultato dalle prove dibattimentali - era totalmente all'oscuro dell'effettivo destinatario del finanziamento *bridge* di 50 milioni di euro a PARMALAT, immediatamente "girato" a HIT.

Per il dott. Arpe - così come per Banca d'Italia - la situazione di HIT era una ordinaria situazione di una società con debiti in ristrutturazione.

4. Il ruolo del dott. Arpe nel periodo che intercorre dalla sottoscrizione della lettera di trasmissione alla approvazione della Convenzione Interbancaria da parte di M.C.C. (14 ottobre 2002 - 17 dicembre 2002).

Sulla scorta di tutto quanto finora esposto, risulta di solare evidenza come il dott. Arpe nulla sapeva in relazione alla fittizietà dell'aumento di capitale di HIT sulla base del quale si sviluppò la Convenzione Interbancaria.

Ma, dal momento che la sentenza utilizza anche questo argomento per cercare di dimostrare la responsabilità del dott. Arpe, è anche in questo caso opportuno ripercorrere

brevemente gli avvenimenti che portarono alla approvazione, da parte del Consiglio di amministrazione di M.C.C., della Convenzione Interbancaria, in data 17 dicembre 2002.

Anche in questo caso, all'esito dell'esame dei documenti e delle dichiarazioni rese in dibattimento, risulterà provata l'innocenza del dott. Arpe.

Si afferma nell'impugnata sentenza: *"i vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA sicuramente concorsero anche nella consumazione di questo reato di operazione dolosa, perché le risultanze processuali provano al di là di ogni ragionevole dubbio che essi concordarono in sostanza il contenuto della convenzione interbancaria con gli emissari di Calisto Tanzi, sottoscrissero l'accordo sapendo perfettamente del carattere mendace del suo presupposto fondamentale e, tacendo su questo aspetto di cruciale importanza, di fatto indussero anche le altre banche creditrici di PARMATOUR ad aderire al progetto di ristrutturazione dell'indebitamento del gruppo ..."* (cfr. sentenza, p. 387).

E, per quanto riguarda la formazione fittizia del capitale, si aggiunge: *"Calisto Tanzi ed i suoi collaboratori poterono contrabbandare per reali aumenti di capitale di PARMATOUR i loro espedienti fraudolenti solo perché sapevano in anticipo di poter contare sulla complicità e sul tacito assenso dei vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA, i quali erano perfettamente al corrente del fatto che il finanziamento bridge non era stato erogato al gruppo turistico da uno dei soci, bensì da PARMALAT s.p.a."* (cfr. *ibidem*, p. 388).

Il dott. Arpe ha fermamente contestato – ancora una volta – il coinvolgimento nell'operazione aggiungendo di avere la netta sensazione di essere stato tenuto volutamente all'oscuro anche delle diverse elaborazioni degli atti interni alla Banca, sulla base dei quali si giunse poi a sottoporre al Consiglio di Amministrazione il testo della delibera di approvazione della Convenzione Interbancaria (cfr. trascrizioni udienza del 5 ottobre 2011, p. 52 ss.).

Sostiene, al contrario, il Tribunale: *"ma anche il contenuto della cosiddetta nota Giove-Pitini, di cui si è già parlato in precedenza, vale a smentire la tesi difensiva qui in esame. Infatti, come si ricorderà, anche in questo memorandum, che forniva il quadro degli sviluppi del progetto di ristrutturazione finanziaria del gruppo HIT alla data del 29 ottobre 2002, si diceva a chiare lettere che il finanziamento bridge era stato <recentemente concesso da CAPITALIA a PARMALAT>. Ora, è vero che Matteo Arpe non figura formalmente tra i destinatari di questa nota, ma è altrettanto vero che essa ebbe una larghissima diffusione all'interno degli uffici di MEDIO CREDITO CENTRALE e più in generale del gruppo CAPITALIA. In altri termini, il tenore del documento e la sua vasta circolazione palesano che la circostanza che HIT fosse stata finanziata attraverso l'interposizione illecita di PARMALAT non era affatto un segreto all'interno degli uffici del Gruppo CAPITALIA, ma una sorta di fatto notorio, di cui si scriveva apertamente senza alcuna cautela"* (cfr. sentenza, p. 545).

Nonostante le perentorie affermazioni della sentenza, un fatto è certo: il dott. Arpe non solo non vide mai la cosiddetta "nota Giove-Pitini" di cui ora si parlerà, ma non fu posto nemmeno a conoscenza della bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione di M.C.C. (dal contenuto comunque molto più "neutro" rispetto alla nota) redatta il giorno

prima dell'approvazione dal dott. Pitini ⁽⁹⁴⁾, e che venne repentinamente modificata all'ultimo momento.

4.1. Le note Giove-Pitini e la bozza di delibera del Consiglio di Amministrazione di M.C.C. del 16 dicembre 2002: documenti mai sottoposti all'attenzione del dott. Arpe.

E' ovvio che l'affermazione secondo la quale un determinato fatto sarebbe "notorio" deve, innanzitutto, essere corroborata da elementi di prova, e non semplicemente data per scontata, come si fa invece in sentenza (in questa e in altre occasioni, come si è già avuto modo di evidenziare).

Ma, soprattutto, si tratta di un'affermazione che non significa alcunché: ciò che si sarebbe dovuto dimostrare è che il dott. Arpe conoscesse questa comunicazione - e le successive - attraverso precisi riscontri probatori, e ciò non è accaduto.

Come sempre, i riscontri vanno esattamente nel senso contrario a quanto affermato dai Giudici di prime cure.

Molto in sintesi, è opportuno riassumere gli avvenimenti.

Il 17 ottobre il dott. Tedesco, Amministratore Delegato di HIT, inviò ad oltre 50 banche e società l'invito alla presentazione del piano di ristrutturazione finanziaria di HIT, che si sarebbe svolto il successivo 14 novembre a Fontevivo ⁽⁹⁵⁾.

Per quanto riguarda M.C.C. i destinatari dell'invito erano l'avv. Giove ed il dott. Pitini, appartenenti al servizio crediti in ristrutturazione, e il dott. Perco ed il dott. Peluso (del servizio *advisory*, che aveva seguito e valutato il piano di HIT nel corso del precedente mese di settembre).

Il 29 ottobre si svolse un incontro a Roma tra i vertici di HIT e le strutture di CAPITALIA - M.C.C., MONTE dei PASCHI di SIENA e BANCA INTESA, nel corso del quale venne presentata la proposta per il progetto di sostegno finanziario del gruppo HIT ⁽⁹⁶⁾.

A seguito di tale incontro il dott. Lucciola inviò un "*term sheet*" ai funzionari delle tre banche sopra citate ⁽⁹⁷⁾, in vista di un successivo incontro, che si tenne l'8 novembre.

⁹⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00347 (doc. 41).

⁹⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01993 (doc. 42).

⁹⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01037 (doc. 43).

⁹⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01064 (doc. 44).

Sempre a seguito di tale incontro il dott. Pitini preparò una nota riassuntiva, di cui esistono due versioni. In entrambe le versioni si dice che il progetto presentato prevede, fra l'altro *"interventi della proprietà in aumento del capitale sociale per complessivi 142,5 milioni di euro (di cui 46 milioni di euro per il rimborso del finanziamento bridge recentemente concesso da CAPITALIA a PARMALAT)"* ⁽⁹⁸⁾.

La prima versione è siglata solo dal dott. Pitini, la seconda riporta stampigliata in calce la dicitura *"firmato da Luigi Giove e Antonio Pitini"*. In tale seconda bozza, rispetto alla prima, viene aggiunta una frase finale *"si ritiene opportuno - a brevissimo - anche nel pomeriggio di oggi - un incontro (o conference call) nell'ambito del GRUPPO CAPITALIA per definire le linee di condotta da assumere"* ⁽⁹⁹⁾.

Tali comunicazioni sono state rinvenute presso il dott. Perco, il dott. Muto, l'avv. Giove (riportante la sua sigla), e da quest'ultimo indirizzata al dott. De Angelis, dott. Pascasio, dott. Peluso, dott. Metz, dott. Favale e dott. Savelloni ⁽¹⁰⁰⁾.

Il 31 ottobre l'avv. Giove trasmise la nota riassuntiva a diversi funzionari di M.C.C., CAPITALIA e BANCA di ROMA, *"al fine di concordare una comune linea di condotta"* ⁽¹⁰¹⁾.

All'esito dello scambio di comunicazioni di posta elettronica che conseguì, il dott. De Angelis scrisse al dott. Perco: *"Chiama ("rectius" chiudi, n.d.r.) tu il giro appena finito il Comitato Finanza. Se vuole essere aggiornato pure Dennert possiamo raggiungerti lì"* ⁽¹⁰²⁾.

In tutto questo scambio di note, missive e comunicazioni di posta elettronica il dott. Arpe non compare mai, nemmeno indirettamente, nemmeno solo per conoscenza alla sua segretaria signora Maddalena Citterio.

Se è vero, infatti, che funzionari e dirigenti del gruppo bancario si interrogarono sul fatto se il Direttore Generale, dott. Dennert, volesse essere aggiornato o meno, è pacifico che non si non si posero nemmeno il problema se l'aggiornamento dovesse essere esteso anche al dott. Arpe.

Successivamente all'incontro dell'8 novembre venne predisposta dal dott. Pitini un'ulteriore nota dove, questa volta, si specificava: *"Per il versamento della prima tranche di aumento capitale di 101,5 mln di euro e il rimborso del bridge financing, sono state ipotizzate tre diverse possibili modalità operative. La prima, prevede il versamento dell'intero apporto e il contestuale rimborso dei 46 milioni di euro di finanziamento bridge; la seconda, l'apporto di 55,5 milioni di euro all'1.1.2003 e la conversione del finanziamento bridge in capitale entro il primo trimestre 2003; la terza, l'apporto di 55,5 milioni di euro all'1.1.2003 seguito da un secondo*

⁹⁸ Cfr. documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 00372 (doc. 45) e n. 01037 (doc. 43; documento già indicato retro).

⁹⁹ Il riferimento testuale è al documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00372 (doc. 45), p. 2.

¹⁰⁰ La circostanza è stata confermata dal lgt. Sgarangella, nel corso dell'esame testimoniale: cfr. trascrizioni udienza del 20 ottobre 2009, p. 71.

¹⁰¹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 1052 (doc. 46), p. 2.

¹⁰² Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01052 (doc. 46), p. 1.

apporto di 46 mln entro il primo trimestre 2003 dedicato al rimborso del bridge financing. La proprietà si riserva di decidere la migliore soluzione alla luce delle indicazioni che riceverà dai propri consulenti" (103).

E' evidente come, in questa nota, il *bridge financing* venisse già riferito ad una erogazione posta in essere dagli azionisti di HIT (altrimenti non avrebbe alcun senso il riferimento alla "conversione in capitale" di tale finanziamento).

Il 14 novembre venne presentato alle banche il piano industriale triennale del gruppo HIT. All'interno del documento si rinviene un chiaro riferimento, tra le varie ipotesi alternative, ad un aumento di capitale "con contestuale rimborso di un finanziamento di 46 milioni di euro concesso da una società riconducibile agli azionisti di Newco s.p.a. nell'ottobre 2002 (<bridge financing>)" (104).

La medesima dicitura viene sostanzialmente riportata a pagina 12 del "Piano di sostegno finanziario" (105), oltre che a pagina 3 del "Piano industriale triennale del gruppo HIT" (106), entrambi redatti da Value Partners finance.

Il 22 novembre il dott. Pitini trasmise all'avv. Villa, appartenente alla funzione di Crediti di CAPITALIA, una nota riepilogativa dell'incontro di Fontevivo, allegandovi una bozza di delibera di M.C.C., una bozza di proposta di delibera per M.C.C. e una bozza di proposta di delibera per CAPITALIA (evidentemente per il Comitato Crediti) (107).

Sia nella bozza di delibera che nella bozza di proposta di delibera di CAPITALIA si fa menzione del fatto che 46 milioni di euro dell'aumento di capitale sarebbero stati utilizzati per rimborsare un "bridge financing".

Ebbene, il dott. Arpe non figura mai tra i destinatari di tali ulteriori note, comunicazioni e/o bozze, e - come sempre - nessuno gliene parlò.

Il 2 dicembre si tenne il Comitato Crediti di CAPITALIA, cui il dott. Arpe non partecipò (108).

Il dott. Arpe partecipò soltanto al Consiglio di Amministrazione di M.C.C. del 17 dicembre 2002, che approvò l'adesione della Banca alla Convenzione Interbancaria.

Questi i fatti.

a) Contrariamente a quanto affermato nella sentenza, secondo cui il contenuto della nota Giove-Pitini costituirebbe un "fatto notorio", necessariamente venuto a conoscenza

¹⁰³ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01036 (doc. 47).

¹⁰⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00140 (doc. 48).

¹⁰⁵ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00140 (doc. 48).

¹⁰⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01949 (doc. 49).

¹⁰⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01035 (doc. 50).

¹⁰⁸ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01549 (doc. 51).

di tutti, e dunque anche del dott. Arpe, è proprio il dott. Pitini ad averlo escluso nel corso della sua deposizione, a seguito di una contestazione del Pubblico Ministero che riportava la seguente dichiarazione, resa dal dott. Pitini nel corso della testimonianza resa in fase di indagini: *"certamente la nota era diretta al capo area Dennert. Non so se questi l'abbia girata all'amministratore delegato di MCC o ai colleghi di CAPITALIA o abbia proceduto semplicemente ad una comunicazione verbale"*.

Aggiungendo un dato del tutto scontato e neutro, e cioè che *"il finanziamento bridge da CAPITALIA a PARMALAT era un'operazione nota"* (cfr., per questa e la precedente citazione, trascrizioni udienza del 30 marzo 2010, p. 93).

Ebbene: non vi è un solo elemento che possa anche solo lontanamente far sorgere il sospetto che il dott. Arpe fosse a conoscenza di tutto l'iter appena descritto: il dott. Arpe non venne mai coinvolto, in nessun momento, in nessun passaggio, in nessuna comunicazione, scritta o verbale.

Non vi è traccia di nulla di tutto ciò.

La ragione, peraltro, è semplice, ed è un dato di fatto che deve essere tenuto ben presente per quanto riguarda l'intero complesso delle vicende oggetto del processo.

E' emerso con chiarezza dai documenti processuali che - nel normale corso dell'attività bancaria - ciò che i vertici della Banca vedono non è altro che il punto di arrivo del lavoro delle strutture tecniche, e cioè una proposta di delibera. Le diverse strutture servono proprio a questo: a sintetizzare in una proposta di delibera tutto il lavoro svolto, senza che i vertici debbano essere costantemente e puntualmente informati di ogni singolo sviluppo del lavoro sottostante. Si tratta di una constatazione ovvia: se così non fosse non avrebbe alcun senso avvalersi del supporto delle strutture ma, soprattutto, i grandi Gruppi bancari non potrebbero nemmeno esistere.

La circostanza è emersa numerose volte in dibattimento, ma visto che ci si sta occupando della tematica relativa alle note Giove-Pitini, è opportuno rileggere uno stralcio della testimonianza resa dallo stesso dott. Pitini: *"il nostro lavoro in fase finale doveva concretizzarsi in una delibera che recepisce i termini del canovaccio o term sheet dell'accordo di ristrutturazione, che doveva essere portato agli organi deliberanti di mediocredito"* (cfr. trascrizioni udienza del 30 marzo 2010, p. 47).

"E dal punto di vista formale - chiede il Pubblico Ministero - come si identifica la vostra attività? Vi è un atto di proposta di delibera, un atto di impulso procedimentale?"

Risponde il dott. Pitini: *"no, la proposta di delibera"*.

Riassume, più avanti, lo stesso Pubblico Ministero, che *"il lavoro della struttura interessata poi culminava in una proposta"* (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza del 30 marzo 2010, p. 48).

E' pacifico, dunque, il fatto che il dott. Arpe non ricevette alcunché di tutta l'elaborazione precedente, e che nessuno gliene parlò; molto semplicemente, prese visione solo della proposta di delibera elaborata dalla struttura competente e sottoposta alla sua attenzione in data 17 dicembre 2002, in sede di Consiglio di Amministrazione.

b) Identiche osservazioni debbono essere svolte in relazione alla delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre ⁽¹⁰⁹⁾.

Anche questa delibera è stata utilizzata, a torto, nella sentenza per cercare di dimostrare il coinvolgimento del dott. Arpe nella operazione dolosa contestata. Anche in questo caso il documento costituisce, al contrario, l'ulteriore prova dell'innocenza del dott. Arpe.

Afferma il Tribunale:

*" - che l'imputato Arpe sapeva bene che il progetto di ristrutturazione era basato su un presupposto fraudolento, e cioè sulla fittizia conversione in capitale sociale del cosiddetto prestito bridge;
- che al dibattimento lo stesso Arpe ha ammesso che egli era stato di fatto il presentatore - e cioè l'autore - della proposta esaminata dal Consiglio di Amministrazione di MEDIO CREDITO CENTRALE il 17 dicembre del 2002, allorquando il suddetto organo collegiale aveva approvato l'adesione dell'istituto di credito alla convenzione interbancaria relativa alla ristrutturazione del debito della costituenda PARMATOUR;
- che pertanto anche per questo motivo è davvero impossibile pensare che Matteo Arpe non conoscesse nei dettagli le connotazioni illecite della più volte citata convenzione interbancaria" (cfr. sentenza, pp. 558 - 559).*

Innanzitutto, come si è appena avuto modo di sottolineare, il dott. Arpe - non essendo stato portato in alcun modo a conoscenza delle note Giove-Pitini e di tutta la successiva corrispondenza - nulla sapeva in relazione alle modalità di erogazione del finanziamento *bridge* ed alle successive modalità di aumento di capitale di HIT.

Ma ciò che più conta è la totale inconferenza della successiva affermazione dei Giudici di primo grado secondo cui, dal momento che il dott. Arpe aveva presentato la proposta di delibera del 17 dicembre, allora era sicuramente a conoscenza della illiceità della convenzione interbancaria.

La delibera del 17 dicembre costituisce, infatti, l'evidenza del contrario.

Il Tribunale di primo grado così riassume i tratti essenziali degli avvenimenti:

"Restano da esaminare le risultanze processuali relative alla delibera assunta dal consiglio di amministrazione di MEDIO CREDITO CENTRALE, con la partecipazione dell'imputato Giove, il 17 dicembre 2002, con la quale venne formalmente decisa l'adesione del suddetto istituto di credito alla convenzione interbancaria.

¹⁰⁹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01072 (doc. 52).

Ora, dagli atti emerge quanto segue.

- o Il 16 dicembre 2002 il Pitini inviò per fax al notaio Mariconda, per ottenere il suo parere legale, una bozza della delibera sul piano di ristrutturazione di HIT che sarebbe stata discussa il giorno successivo dal consiglio di amministrazione di MEDIO CREDITO CENTRALE;
- o La bozza conteneva un esplicito riferimento alla circostanza che una delle modalità di realizzazione dell'aumento del capitale sociale della costituenda PARMATOUR prevedeva la trasformazione appunto in capitale del finanziamento bridge;
- o Se non che, nella delibera approvata dal consiglio di amministrazione di MEDIO CREDITO CENTRALE il 17 dicembre 2002 scompare ogni riferimento alla stessa esistenza del finanziamento bridge: ora, è evidente che questa modifica fu sicuramente determinata dalla consapevolezza del carattere illecito di quell'operazione" (cfr. sentenza, pp. 501 - 502).

E' la stessa sentenza, dunque, a dare per scontato il fatto che nell'unico momento formale cui partecipò il dott. Arpe, e cioè nel Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre, ai partecipanti non venne rappresentata l'esistenza di un finanziamento bridge di 46 milioni di euro da rimborsare. E non venne volutamente rappresentata, come ora si vedrà.

Prima di affrontare brevemente questo tema, è comunque opportuno chiarire una circostanza che potrebbe essere equivocata.

In tutti i documenti successivi alla riunione di Fontevivo del 14 novembre 2002 (quella in cui venne presentato il nuovo piano industriale di HIT) il finanziamento bridge, e la sua eventuale restituzione o conversione in capitale sociale, è pacificamente riferito ad un finanziamento bridge ottenuto da HIT "da parte di una società riconducibile agli azionisti di Newco", e non certo al finanziamento bridge da CAPITALIA a PARMALAT (che peraltro, con tutta evidenza, mai avrebbe potuto essere "trasformato" in capitale sociale di HIT: si trattava all'evidenza di un'operazione che poteva essere effettuata solo da un azionista).

Ciò detto, vediamo come si sono succeduti gli eventi, secondo l'angolo visuale del dott. Pitini, e cioè di colui che predispose tutti i documenti che si sono esaminati in questo paragrafo, cominciando dalle note Giove-Pitini fino, appunto, alla bozza di delibera del 16 dicembre.

Domanda del Pubblico Ministero, a proposito del fatto che dalla delibera portata in consiglio il 17 dicembre era stato eliminato ogni riferimento al finanziamento bridge, contenuto invece nella bozza inviata il giorno prima al prof. Mariconda dallo stesso dott. Pitini per un parere legale: *"... le venne richiesto di eliminare una parte di testo oppure no?"*

RISPOSTA: - (...) se è stato eliminato del testo, è perché mi è stato richiesto, non è che di iniziativa mi metto a cambiare i documenti. Poi come questo sia avvenuto l'accertate voi (...)

DOMANDA: - Chi gliel'ha detto di levare quella parte della delibera che manca?

RISPOSTA: - Se questo è avvenuto, non può che essere il firmatario (...).

DOMANDA: - Chi gliel'ha detto?

RISPOSTA: - Il responsabile del servizio recupero crediti, se questo è avvenuto.

DOMANDA: - Possiamo sapere il nome?

RISPOSTA: - E' L'avvocato Giove in quanto responsabile del servizio, se questo è avvenuto" (cfr. trascrizioni udienza del 30 marzo 2010, p. 107).

Comunque si voglia considerare la responsabilità di chi tolse la parte relativa al finanziamento *bridge*, è pacifico che nella proposta di delibera e conseguente approvazione adottata dal Consiglio di Amministrazione il 17 dicembre 2002 non compariva alcun riferimento al bridge financing. E che tale riferimento fu fatto volutamente eliminare prima della presentazione della proposta in Consiglio di Amministrazione.

Una circostanza provata.

Ma va comunque sottolineato che, se anche tale riferimento fosse rimasto, il dott. Arpe non avrebbe comunque potuto rilevare alcuna anomalia perchè:

- il finanziamento *bridge* risultava essere stato concesso da una società riconducibile agli azionisti della Newco (e non certo da CAPITALIA a PARMALAT);
- comunque, tale finanziamento *bridge* ammontava a circa 46 milioni di euro, e non a 50 (come quello concesso da CAPITALIA a PARMALAT).

Anche in questo caso, dunque, non solo il dott. Arpe non sapeva assolutamente nulla dell'origine del finanziamento ad HIT, ma non avrebbe, ovviamente, potuto avere alcun sospetto.

Sta di fatto che, comunque, quella bozza di delibera non venne sottoposta alla sua attenzione.

Punto e basta.

E' lecito pensare che anche questa circostanza venne sottaciuta al dott. Arpe?

Non è solo lecito pensarlo: è un ulteriore dato di fatto.

Tant'è che è lo stesso Pubblico Ministero, nel rivolgere una domanda al dott. Pitini, a chiedere: "*lei come faceva ad essere certo che le persone chiamate a deliberare già sapessero quello che aveva scritto nella nota, e quindi non fossero tratte in inganno da questa formula*"? (cfr. trascrizioni udienza del 30 marzo 2010, pp. 89 - 90).

Ed effettivamente quantomeno al dott. Dennert ed al dott. Arpe - che non erano mai stati portati a conoscenza di alcunché - la circostanza venne sottaciuta.

Non si riesce veramente a comprendere, a questo punto, in cosa differisca la posizione del dott. Arpe dalla posizione del dott. Dennert, Direttore Generale di M.C.C. (che la stessa sentenza sottolinea essere colui che gestisce "l'operatività della banca"), mai coinvolto nell'indagine (del tutto correttamente).

Il dott. Arpe, infatti, esattamente al pari del dott. Dennert (che, in quanto Direttore Generale, è a capo della struttura):

- non è destinatario delle note Giove-Pitini, né di tutta l'ulteriore documentazione di cui si è appena parlato;
- non è mai coinvolto in alcuno scambio di comunicazioni scritte, né in alcuna riunione o discussione;
- non partecipa alla redazione di alcuna bozza dei documenti, e tantomeno della bozza del Consiglio di Amministrazione di M.C.C. redatta il 16 dicembre;
- partecipa solo al Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre, e approva l'adesione alla Convenzione Interbancaria, anche con il voto favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale.

Anzi, un ulteriore elemento merita di essere nuovamente sottolineato. Nello scambio di comunicazioni di posta elettronica originato dalla comunicazione dell'avv. Giove del 31 ottobre, come si è visto, le strutture tecniche si chiedono se aggiornare o meno il dott. Dennert, non ponendosi nemmeno il problema se aggiornare o meno il dott. Arpe; il quale, evidentemente, non era mai stato direttamente interessato della questione relativa alla evoluzione della Convenzione Interbancaria, tanto che le strutture operative non lo aggiornano né lo informano mai.

E allora, ci si chiede quale rilevanza possa avere il fatto che il dott. Arpe abbia firmato (meglio, "siglato"), il *"memo per la formulazione parere"* del 27 novembre, relativo alla proposta di adesione alla Convenzione Interbancaria, redatto materialmente dal dott. Medaglia e sottoscritto dall'avv. Villa (documento destinato al Comitato Crediti di CAPITALIA e, successivamente, al Consiglio di Amministrazione di M.C.C.).

In quella proposta, infatti, non vi è menzione alcuna del finanziamento bridge; come si può, allora, sostenere che per tale motivo *"è davvero impossibile pensare che Matteo Arpe non conoscesse nei dettagli le connotazioni illecite della più volte citata convenzione interbancaria"*? (cfr. sentenza, p. 559).

Ma come? Il dott. Arpe sottoscrive una proposta di adesione alla Convenzione Interbancaria (cui, come ora si vedrà, aderiscono oltre 30 banche), dove non si parla di

alcun finanziamento *bridge*; partecipa ad un Consiglio di Amministrazione ove viene deliberata l'adesione sulla base di una delibera che non fa alcun riferimento al *bridge financing*; e il fatto che il dott. Arpe sigli il primo documento e approvi il secondo dimostrerebbe la conoscenza delle "connotazioni illecite" della Convenzione?

Veramente paradossale: si parte apoditticamente dal dato - processualmente smentito - della conoscenza del dott. Arpe della destinazione dell'originario finanziamento ad HIT, per sostenere il suo coinvolgimento in tutta la vicenda, letteralmente calpestando documenti e testimonianze univoche nel dimostrare l'estraneità del dott. Arpe a qualsivoglia comportamento illecito.

Un ultimissimo rilievo, per concludere. Si è visto come in sentenza venga assegnato impropriamente un ruolo da protagonista al dott. Arpe in tutto il corso dell'*iter* che porta alla Convenzione Interbancaria.

Si è già dimostrata l'infondatezza dell'assunto. Ma ciò che qui preme rilevare è l'evidente contraddittorietà in cui incorre la sentenza allorché, invece, assegna un ruolo di primaria importanza, in tutta la questione legata alla Convenzione Interbancaria, all'avv. Giove, e non al dott. Arpe.

E infatti, dopo avere ricordato che per il dott. Tedesco l'avv. Giove fu l'interlocutore principale durante le trattative (per la verità il dott. Tedesco ha affermato che Giove fu "l'unico" interlocutore) ⁽¹¹⁰⁾, e dopo avere sottolineato come lo stesso dott. Arpe avesse dichiarato che fu lo stesso avv. Giove a condurre tali trattative, la sentenza trae le seguenti conclusioni a proposito dell'avv. Giove: " ... l'imputato diede un fondamentale contributo all'approvazione della convenzione interbancaria nella piena consapevolezza che la stessa si fondava su un presupposto truffaldino, ovvero sulla fittizia formazione del capitale sociale" (cfr. sentenza, p. 502).

E, poco oltre: "l'imputato, lungi dall'essere stato un mero esecutore, partecipò in prima persona e con un ruolo di primario rilievo ai processi decisionali che portarono alla stipula della convenzione interbancaria".

Per concludere: "... il fatto stesso che fu Luigi Giove a sottoscrivere in nome di MEDIO CREDITO CENTRALE la convenzione interbancaria costituisce la conferma più evidente del ruolo di primaria importanza rivestito dall'imputato in quella vicenda" (cfr., per questa e la precedente citazione, sentenza, p. 503).

La contraddittorietà in cui incorre la sentenza è evidente, allorché il Tribunale si ostina ad attribuire al dott. Arpe un ruolo da protagonista in totale assenza di riscontri in tal senso, quando lo stesso Tribunale (in questo caso e in altri, come si vedrà) cita inequivocabili documenti e precise testimonianze che dimostrano l'esatto contrario.

¹¹⁰ Cfr. verbale incidente probatorio del 16 aprile 2005, p. 42.

Il dott. Arpe non c'è mai. E, nelle rare occasioni in cui compare sulla scena, gli viene sempre rappresentata una situazione diversa da quella reale: un'evidenza probatoria scolpita nella roccia.

4.2. La nota inviata dal dott. Villa al dott. Arpe il 2 dicembre 2002: una "svista" del Pubblico Ministero che conferma la totale estraneità del dott. Arpe a qualsiasi condizionamento delle strutture.

Probabilmente proprio per il dato di fatto appena evidenziato – l'evidente assenza del dott. Arpe – in dibattimento la Pubblica Accusa aveva cercato di dimostrare che, pur non essendo materialmente presente, il dott. Arpe avesse un potere di "etero-direzione", di condizionamento delle decisioni delle strutture, anche in sua assenza.

E per fare ciò ha decisamente sbagliato, anche fuorviando il dott. Arpe in relazione alle domande che gli venivano poste.

Nel corso dell'udienza del 13 luglio 2010, infatti, il Pubblico Ministero ha intrattenuto il dott. Arpe, per oltre due ore, sottoponendogli nel corso dell'esame dibattimentale una serie di documenti relativi al Comitato Crediti di CAPITALIA, tenutosi in sua assenza in data 2 dicembre 2002 (nel corso del quale, come si ricorderà, il medesimo Comitato Crediti aveva rilasciato il parere favorevole/assenso in relazione all'adesione da parte di M.C.C. alla Convenzione Interbancaria: cfr. trascrizioni udienza del 13 luglio 2002, pp. 80 - 115) ⁽¹¹¹⁾.

In buona sostanza, il Pubblico Ministero ha sottoposto al dott. Arpe due proposte di delibera rispettivamente predisposte il 27 novembre 2002 e il 2 dicembre 2002 ⁽¹¹²⁾.

Tali proposte, quasi identiche, divergono nella sola parte finale: soltanto nella proposta del 2 dicembre 2002, infatti, si aggiungeva che "nell'ambito dell'attività svolta da MCC in qualità di advisor del Gruppo CAPITALIA verranno definite le quote di partecipazione all'eventuale finanziamento a favore degli azionisti dell'importo di € 12,5 mln finalizzato alla sistemazione delle altre banche finanziatrici eventualmente non aderenti all'accordo", previsione non inserita nel contenuto della proposta di delibera del 27 novembre 2002 (unica delle due ad essere siglata per presa visione dal dott. Arpe).

Secondo il Pubblico Ministero tali proposte furono entrambe allegate ad una nota del dott. Villa del 2 dicembre 2002 con cui quest'ultimo comunicò al dott. Arpe quanto segue: "Allego pratiche (HDP/RCS e HIT/Parmalat) sottoposte al Comitato Crediti di oggi,

¹¹¹ L'esame cui si è sottoposto il dott. Arpe, come noto, è durato oltre trentadue ore e si è articolato in quattro diverse udienze dibattimentali.

¹¹² Cfr. documenti, base dati del Pubblico Ministero, n. 432 e n. 433 (doc. 52-bis; 52-ter).

positivamente esaminate in subordine alla Sua approvazione. Resto in attesa ai fini delle verbalizzazioni".

Sulla scorta di tale errato presupposto, il Pubblico Ministero ha condotto l'esame del dott. Arpe.

Tali documenti, infatti, avrebbero dimostrato – secondo l'Accusa – la capacità di etero-dirigere i Comitati da parte del dott. Arpe, condotta specificamente contestatagli nel capo d'imputazione: poiché, infatti, la proposta del 27 novembre 2002 divergeva da quella successivamente predisposta il 2 dicembre, il dott. Villa – secondo il Pubblico Ministero – aveva ritenuto necessario informare il dott. Arpe di tale modifica prima che il Comitato Crediti deliberasse, in sua assenza.

Si voleva, nella sostanza, dimostrare che, quand'anche assente, il dott. Arpe pretendeva di essere messo al corrente di tutto quanto sarebbe stato deliberato nelle varie sedute, ivi compresa nella seduta del Comitato Crediti di CAPITALIA del 2 dicembre 2002, con l'ovvia finalità di tentare di dimostrare la sua capacità di condizionamento, o comunque una sua compartecipazione anche in relazione all'approvazione del finanziamento *bridge* deliberato in data 10 ottobre 2002.

Ebbene, dalla rigorosa disamina della documentazione e, in particolare, dalla numerazione della foliazione degli atti di indagine in questione, risulta evidente la "svista" del Pubblico Ministero che, per oltre due ore, ha condotto l'esame del dott. Arpe assumendo che alla predetta nota del dott. Villa del 2 dicembre fosse allegata la proposta di delibera del 2 dicembre che, in realtà, ad essa non era allegata.

Più specificamente, infatti, alla nota del dott. Villa, erano allegate tre diverse proposte di delibera, aventi ad oggetto diverse pratiche, tra cui la proposta del 27 novembre 2002, relativa ad HIT, controsigliata dal dott. Arpe (ossia i documenti alle pagine immediatamente successive nn. 269, 270 e 271), ma sicuramente non quella del 2 dicembre.

La proposte di delibera del 2 dicembre 2002 – in cui, come anticipato era stata prevista una modifica, ossia l'ipotesi di finanziamento per l'importo di € 12,5 mln successivamente deliberata nel Comitato Crediti del 2 dicembre – non risulta in alcun modo allegata a tale nota ⁽¹¹³⁾.

¹¹³ Se si esamina il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. Arpe in data 8 marzo 2005, risulta infatti che alle pagine nn. 268, 269, 270 e 271 corrispondono la nota del dott. Villa del 2 dicembre 2002 e tre diverse proposte di delibera, due del 27 novembre 2002 ed una del 29 novembre 2002 ad essa allegate; la proposta di delibera del 2 dicembre 2002 sottoposta al dott. Arpe si trova a pagina n. 52. Tali documenti sono stati utilizzati dal Pubblico Ministero nel corso dell'esame del 13 luglio 2010: cfr. trascrizioni udienza 13 luglio 2010, pp. 80 ss. Ove l'Eccellentissima Corte lo ritenesse necessario, potrà ovviamente acquisire, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., tutta la documentazione allegata al verbale di sommarie informazioni testimoniali rese dal dott. Arpe in data 8 marzo 2005.

A dimostrazione del fatto che il dott. Arpe non condizionava alcunché, ed anzi era all'oscuro della succitata modifica che è stata approvata in sua assenza, e senza che gli fosse nemmeno sottoposta preventivamente, nemmeno per "presa visione".

4.3. L'assoluta regolarità della Convenzione Interbancaria agli occhi del dott. Arpe.

La Convenzione Interbancaria risultava, agli occhi del dott. Arpe, un'operazione del tutto legittima.

Come si è anticipato, infatti, egli vedeva ciò che vedevano tutte le altre banche (più di 30 istituti) aderenti all'iniziativa.

Né più, né meno.

Anzi, vedeva addirittura ciò che contestualmente vedeva, tenendolo "sotto il cono di luce dell'accertamento ispettivo", la stessa Banca d'Italia.

Le considerazioni che i Giudici di prime cure svolgono nella sentenza a proposito della differente posizione - rispetto alle altre banche -, dei "vertici di CAPITALIA", non possono in alcun modo valere per il dott. Arpe, il cui effettivo ruolo è emerso con estrema chiarezza nel corso del dibattimento.

Afferma, infatti, il Tribunale a proposito di CAPITALIA: "i vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA sapevano perfettamente che mancavano i presupposti per approvare la convenzione interbancaria (...) i vertici di CAPITALIA avevano la piena consapevolezza che la prima operazione dell'aumento di capitale di PARMATOUR era stata realizzata con modalità fraudolente quanto meno per oltre 56 (rectius, 46, n.d.r.) milioni sui 101 milioni di euro previsti dall'accordo e di conseguenza sapevano altrettanto bene che, essendo venuta a mancare oltre la metà delle risorse finanziarie necessarie, il piano industriale era fallito in partenza" (cfr. sentenza, pp. 322 - 323).

I Giudici di primo grado giungono a simili conclusioni sulla base della constatazione svolta poco prima: "e la malafede dei vertici di CAPITALIA BANCA di ROMA risulta, se possibile, ancora più smaccata ove si ricordi che il 14 maggio 2003 il presidente di PARMATOUR inviò all'imputato Giove e ad Antonio Pitini una copia del verbale del consiglio di amministrazione della suddetta società in cui si dichiarava che NUOVA HOLDING aveva provveduto a realizzare l'aumento di capitale convertendo, tra l'altro, il credito relativo ad un finanziamento bridge dell'importo di 46.640.964,00 euro, concesso al gruppo turistico il 16 ottobre 2002.

Ebbene, i destinatari di questa comunicazione, e cioè l'imputato Giove ed il Pitini, erano esattamente gli stessi dirigenti di MEDIO CREDITO CENTRALE che, nel novembre del 2002, avevano redatto una nota interna riguardante proprio il progetto di ristrutturazione di HIT nella quale, tra l'altro, si precisava esplicitamente che il finanziamento bridge di 46 milioni di euro di cui

aveva recentemente usufruito il gruppo turistico era stato formalmente concesso da CAPITALIA a PARMALAT e che una quota dell'aumento del capitale sociale di PARMATOUR avrebbe dovuto essere impiegata proprio per la restituzione di quel prestito" (cfr. sentenza, p. 321 - 322).

E' provato, a questo punto, che tali considerazioni, lo si ripete, non possono avere alcuna validità in relazione al comportamento del dott. Arpe, sulla base di tutto quanto finora dimostrato: il dott. Arpe vide esattamente quello che videro le altre banche; e, anche volendo approfondire nei dettagli della Convenzione Interbancaria, avrebbe solo potuto constatare l'esistenza di un finanziamento *bridge* a HIT da parte WEBHOLDING per un importo di circa 46 milioni di euro (ossia oltretutto un importo non corrispondente in alcun modo al finanziamento effettuato a PARMALAT il 10 ottobre), successivamente convertito in capitale sociale.

E' necessario convenire, allora, sul fatto che per il dott. Arpe debbano indubbiamente valere le medesime considerazioni che nella stessa sentenza sono riferite alle altre banche: *"tra il dicembre del 2002 ed il gennaio del 2003, molte delle altre banche creditrici di HIT deliberarono di aderire al piano di ristrutturazione del debito del gruppo turistico sulla base di motivazioni pressoché sovrapponibili, la cui essenza è stata sintetizzata in maniera chiara ed efficace da un funzionario della BANCA POPOLARE di LODI, il dottor Fabrizio D'Angelo (...)* In particolare, il dottor D'Angelo ha riferito che egli, pur giudicando di difficile realizzazione il piano industriale di HIT posto a fondamento del progetto di ristrutturazione del debito, aveva espresso parere favorevole all'adesione della sua banca al suddetto progetto in virtù di tre ragioni fondamentali:

- il progetto di ristrutturazione non prevedeva ulteriori sacrifici economici per le banche creditrici, né sotto forma di rinunce ad una parte dei crediti né sotto forma di nuovi finanziamenti;
- il piano prevedeva un consistente impegno economico a carico del dominus del gruppo turistico, e cioè di Calisto Tanzi;
- il rifiuto di aderire al progetto comportava il rischio di non ottenere il soddisfacimento integrale del credito, perché il piano presentato nell'interesse di HIT prevedeva appunto il pagamento soltanto parziale dei debiti verso le banche che non avessero approvato l'accordo.

In sostanza, ha proseguito il D'Angelo, i motivi del suo parere favorevole potevano essere espressi sinteticamente in questo modo: l'adesione al piano non comportava per la sua banca alcuna perdita nell'immediato, mentre un rifiuto avrebbe inevitabilmente determinato una lesione delle ragioni creditorie dell'istituto; inoltre, poteva darsi che, malgrado le sue previsioni pessimistiche, si riuscisse a conseguire almeno una parte degli obiettivi del piano di ristrutturazione; infine, il piano prevedeva una cospicua iniezione di capitali freschi ad opera del socio, in parte già realizzata mediante il finanziamento bridge, e questo era sicuramente un fattore comunque molto positivo per i creditori" (cfr. sentenza, pp. 306 - 307).

In cosa differisce l'angolo di visuale del dott. D'Angelo da quello del dott. Arpe che era, al pari dei funzionari e dirigenti delle altre oltre 30 banche, completamente all'oscuro dei retroscena dell'operazione?

In nulla, assolutamente nulla.

Al riguardo è solo utile concludere ricordando quanto Banca d'Italia affermò in relazione a tale Convenzione, attraverso le parole dell'ispettore dott. D'Innocenzo: "... uno degli elementi forti di questo piano era il fatto che la proprietà si impegnasse ad un congruo aumento di capitale. Il che naturalmente è, e nella fattispecie ci sembrò, un aspetto di serietà nel piano. Perché evidentemente se in uno con la banca anche l'imprenditore ci mette dei danari, questo è un fatto che ci si può credere ...

... vedemmo naturalmente che era un piano che aveva una sua ragionevolezza. Ovviamente i piani industriali talvolta si realizzano, altre volte no. Ecco, posso dire una cosa: non era un piano assolutamente infondato. Del resto c'era un numero discreto di banche che a questo tipo di valutazione perveniva nel momento in cui firmava gli accordi di rinegoziazione del credito ..." (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza 22 febbraio 2011, pp. 98 - 104).

Per quale ragione, e sulla base di quali circostanze, il dott. Arpe avrebbe dovuto effettuare una valutazione diversa da quella di oltre 30 banche e da quella della Banca d'Italia?

Nessuna ragione, assolutamente nessuna.

5. Il ruolo del dott. Arpe dalla approvazione della Convenzione Interbancaria alla proroga del finanziamento a PARMALAT (17 dicembre 2002 - 29 aprile 2003): l'ulteriore conferma dell'estraneità del dott. Arpe a tutti i fatti contestati,

Considerazioni del tutto analoghe, a questo punto anche al fine di evitare ripetizioni, devono essere svolte in relazione al periodo successivo all'adesione alla Convenzione interbancaria: periodo all'interno del quale si giunse alla sottoscrizione definitiva della stessa Convenzione, ed alla proroga del finanziamento *bridge*.

Anche in questo caso le considerazioni svolte dai Giudici di primo grado a tale proposito non possono in alcun modo valere nei confronti del dott. Arpe.

Vediamo.

"Ovviamente - si legge nell'impugnata sentenza - , anche per questo ulteriore reato va ravvisato il concorso dei vertici di CAPITALIA - BANCA di ROMA, per il semplice motivo che gli stessi, avendo ideato l'operazione relativa alla concessione del finanziamento originario, sapevano benissimo che PARMALAT s.p.a. si era indebitata a vantaggio esclusivo di altri soggetti giuridici e che quindi pure la novazione di quel debito nuoceva gravemente agli interessi della suddetta società e dei suoi creditori" (cfr. sentenza, p. 386).

Altrettanto ovviamente, nulla ne sapeva il dott. Arpe.

Sul punto è solo sufficiente aggiungere che lo stesso dott. Muto ha affermato in dibattimento di avere deciso di concedere la proroga del finanziamento a PARMALAT, dietro richiesta dei vertici di quest'ultima, in totale autonomia.

Ha, infatti, ricordato il dott. Muto che, a margine di una Consiglio di Amministrazione, Calisto Tanzi lo avvicinò dicendogli che avrebbero avuto bisogno di una proroga del finanziamento, perché "non erano comodi" con il pagamento.

Il dott. Muto decise di assecondare tale richiesta.

A questo punto il Pubblico Ministero domanda: "Sì, ma lei assunse la decisione poi di accogliere questa richiesta della società proponendola al comitato crediti di CAPITALIA insieme al dott. Favale? Questa è la domanda".

RISPOSTA: "io ritenni che la richiesta era ragionevole, assecondabile ...".

DOMANDA: "Perché lei disse: <preciso che ho assunto la decisione di proporre la proroga in piena autonomia, unitamente al dott. Favale>".

RISPOSTA: "in piena autonomia lo confermo pienamente" (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza del 26 ottobre 2010, p. 150).

Il Tribunale ricorda questo episodio, e ricorda anche che il 24 marzo 2003 il dott. Savelloni inviò un messaggio al dott. Muto, chiedendogli "di comunicargli se l'accordo di compromesso raggiunto con PARMALAT s.p.a. sui termini della proroga del finanziamento bridge fosse accettabile, e ciò perché evidentemente il Muto era il supervisore di quella pratica" (cfr. sentenza, p. 491).

E dunque, come si è visto:

- l'avv. Giove è l'unico interlocutore di HIT per la Convenzione Interbancaria;
- il dott. Muto decide di prorogare il finanziamento a PARMALAT in totale autonomia;
- nemmeno in quest'ultimo periodo il dott. Arpe compare nelle discussioni, nelle trattative, nelle comunicazioni di aggiornamento.

Ed è, allora, veramente singolare - considerato quanto appena ricordato - che in sentenza si giunga ad affermare che proprio nel periodo di cui si discute "i messaggi di posta elettronica inviati da Jurgen Dennert, direttore generale di MEDIO CREDITO CENTRALE, nelle giornate del 12 e del 13 marzo 2003 palesano che Matteo Arpe fu il supervisore di quel negoziato (ci si riferisce all'iter di approvazione definitiva della Convenzione Interbancaria, n.d.r.) fino alla vigilia della firma della convenzione e sottopose al suo vaglio preventivo tutti i dettagli del progetto" (cfr. sentenza, p. 558).

L'affermazione - sia consentito - lascia francamente stupefatti.

Lascia stupefatti già di per sé.

Ma è ancora più sorprendente se si considera il contenuto dei due messaggi che Jurgen Dennert inviò al dott. Arpe (che, peraltro, non rispose mai).

Con la prima comunicazione di posta elettronica in questione, infatti, in data 12 marzo 2003, il dott. Dennert inviò al dott. Arpe *"la lettera di HIT e la bozza della nostra risposta a HIT"* ⁽¹¹⁴⁾.

Il dott. Arpe, dunque, evidentemente non conosceva la comunicazione con la quale HIT chiedeva di poter differire la sottoscrizione, peraltro indirizzata al dott. Giove (a conferma di quanto sopra ricordato).

La bozza di risposta a HIT è molto significativa: *"ribadiamo, per quanto possa occorrere, la nostra disponibilità a consentire lo slittamento da voi richiesto, purché si pervenga in tempi ravvicinati, alla sottoscrizione degli accordi sulla base e nelle forme convenute nel corso di oltre tre mesi di negoziazione, i cui contenuti sono stati recepiti dal ceto bancario, che ne ha già fatto oggetto di formali delibere. Evidenziamo al riguardo che, in alternativa, ben difficilmente sarebbe possibile coagulare il consenso delle banche interessate su un'ipotesi di ristrutturazione articolata su basi diverse rispetto all'attuale configurazione"* ⁽¹¹⁵⁾.

Come si può agevolmente rilevare, una comunicazione nei toni e nei contenuti tutt'altro che conciliante nei confronti dei responsabili del Gruppo Turismo: "o fate comunque in fretta o salta tutto", il chiaro significato della missiva.

Tanto che, proprio a seguito del tono poco conciliante delle comunicazioni di M.C.C., Tanzi si rivolse a Geronzi.

Proprio tale accadimento fu l'oggetto della comunicazione *email* che il giorno successivo, 13 marzo, il dott. Dennert inviò al dott. Arpe: *"su HIT c'è il solito casino: Tanzi avrebbe già parlato con Geronzi"* ⁽¹¹⁶⁾.

E dunque, ancora una volta, l'atteggiamento di M.C.C. è tutt'altro che corrispondente ai "desiderata" del Gruppo Turismo e dei "vertici di Collecchio".

Va, peraltro, aggiunto che il dott. Arpe non rispose a tali comunicazioni *email*, che probabilmente gli vennero inviate per l'unica ragione che Calisto Tanzi era consigliere di amministrazione in BANCA di ROMA - di cui il dott. Arpe era Direttore Generale - e che essi avrebbero (come poi è effettivamente avvenuto) irritato lo stesso Tanzi.

¹¹⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01659 (doc. 53).

¹¹⁵ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01659 (doc. 53), ultima pagina del documento.

¹¹⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01660 (doc. 54).

Come si fa a sostenere, a fronte delle decine di incontri, decine di comunicazioni *email*, decine di telefonate e di contatti in cui il dott. Arpe non compare mai, che questo invio unilaterale di una comunicazione del tutto neutra rispetto alle vicende di cui ci si occupa, dimostrerebbe che il dott. Arpe "*vigilò attentamente sulle trattative*"?

Un'affermazione che lascia letteralmente basiti.

In tutto questo arco temporale - come è noto - il dott. Arpe non compare mai. E' presente soltanto in alcuni Comitati Crediti di CAPITALIA e in alcuni Consigli di Amministrazione delle banche del Gruppo CAPITALIA (nei momenti "formali", cioè), e valuta le diverse proposte essendo totalmente all'oscuro dei retroscena. Così come tutti coloro che parteciparono ai momenti formali e diedero la loro approvazione alle diverse operazioni, in totale buona fede, ossia:

- i componenti del Comitato Crediti di BANCA di ROMA che espressero parere favorevole alla proroga del finanziamento *bridge* ⁽¹¹⁷⁾;
- i componenti del Comitato Crediti di CAPITALIA che espressero parere favorevole ex art. 136 T.U.B. alla proroga del finanziamento *bridge*: dott. Zazzara, dott. Piozzi e avv. Villa ⁽¹¹⁸⁾;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA che prorogarono il finanziamento *bridge*: prof. Libonati, dott. Colaiacovo, dott. Damiani, dott. Erconani, dott. Lamanda, dott. Malagò, dott. Mondello, dott. Santoro e dott. Tarozzi ⁽¹¹⁹⁾.

Anche nel caso della definitiva approvazione della Convenzione Interbancaria e del rinnovo del prestito (sul quale si tornerà fra poco), il dott. Arpe vedeva - come vedevano tutti gli altri - semplicemente la proposta di ridefinizione di un prestito avanzata dalle strutture tecniche della banca su istanza del debitore. Nulla più. Null'altro.

Nei confronti del dott. Arpe dunque c'è il nulla.

¹¹⁷ Il riferimento è al Comitato Crediti di BANCA di ROMA del 7 aprile 2003: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01423 (doc. 55).

¹¹⁸ Il riferimento è al verbale del Comitato Crediti di CAPITALIA del 10 aprile 2003: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01558 (doc. 56).

¹¹⁹ Il riferimento è al verbale del Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 15 aprile 2003: cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01560 (doc. 57).

5.1. L'asserita conoscenza, in capo al dott. Arpe, dello stato di insolvenza di PARMALAT.

A proposito della asserita sussistenza di indici rivelatori dello stato di insolvenza di PARMALAT - che, stando all'impugnata sentenza, sarebbero stati noti "ai vertici di CAPITALIA" - i Giudici di primo grado indicano sostanzialmente quattro "riscontri documentali".

In questi documenti, sempre stando ai Giudici di prime cure, sarebbero stati individuabili sicuri campanelli d'allarme sullo stato di decozione di PARMALAT, tali da imporre quantomeno l'interruzione della Convenzione Interbancaria e la mancata proroga del finanziamento.

5.1.1. Gli elementi posti nella sentenza a supporto dell'asserita conoscenza dello stato di insolvenza di PARMALAT.

Stando all'impugnata sentenza, gli indici dello stato di insolvenza di PARMALAT sarebbero stati chiaramente individuabili sulla base di:

- o una relazione informativa trasmessa al dott. Arpe in data 27 novembre 2002 dal dott. Carmine Mancini, responsabile della funzione *equity capital market* di M.C.C.;
- o un *memorandum* redatto dal dott. Andrea Del Moretto nel dicembre del 2002;
- o l'indicazione proveniente dall'Agenzia di *rating* "Merryl Lynch", che consigliava di vendere il titolo;
- o alcuni articoli di giornale che evidenziavano "anomalie" nel comportamento dei vertici di PARMALAT;
- o e, infine - con riferimento alla posizione specifica del dott. Arpe - la mancata restituzione di un prestito personale concesso a Calisto Tanzi (e alla di lui moglie, signora Chiesi).

Vediamo, con ordine.

a) E' opportuno iniziare con il memorandum redatto dal dott. Del Moretto ⁽¹²⁰⁾ perché, a prescindere dal suo contenuto, ampiamente discusso in dibattimento, tale documento non pervenne mai al dott. Arpe.

¹²⁰ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01664 (doc. 58).

Il documento, infatti, stando proprio a quanto ricorda l'impugnata sentenza "venne trasmesso per posta elettronica il 17 dicembre 2002 dal suo autore all'imputato Eugenio Favale ed il 18 dicembre 2002 da quest'ultimo all'imputato Giordano" (cfr. sentenza, p. 335).

Non venne, dunque, mai portato a conoscenza del dott. Arpe.

A confermarlo è lo stesso dott. Del Moretto il quale, sentito in dibattimento alla domanda del Pubblico Ministero: "dopo che lei ne parlò con Favale le risulta che prima che lei lo completasse il Favale ne parlò con qualcun altro, lo annunciasse a qualcuno o rimase un discorso tra voi?", ha risposto:

"Io ne ho sempre parlato con Favale di questa nota. Non ricordo che lui mi abbia detto: ne sto discutendo con altri" (cfr. trascrizioni udienza del 6 aprile 2011, pp. 193 - 194) ⁽¹²¹⁾.

Per ciò che concerne il dott. Arpe, dunque, l'argomento si conclude qui.

Anche se è rilevante ricordare cosa ha dichiarato in dibattimento il teste dott. Del Moretto a proposito delle ragioni che lo indussero a redigere il documento: "uno dei due motivi per cui è stato fatto questo memo: difficoltà di PARMALAT ad approvvigionarsi sul mercato dei bonds delle obbligazioni. Conseguenza: se non può farlo più in tutto o in parte ha bisogno di altri finanziatori. Saranno le banche. Se io sono la prima banca, così come lo ero, la prima banca a cui lui viene a chiedere i finanziamenti è BANCA di ROMA. Ed in ogni caso deve fare la parte maggiore. Ergo mi muovo con un po' di anticipo e riduco le mie esposizioni. Certo che comunque c'era una preoccupazione, ci mancherebbe. Se veniva meno il canale di finanziamento dei bonds stiamo parlando di bonds in circolazione di 7 miliardi di euro. Certo che c'è una preoccupazione, ci mancherebbe" (cfr. trascrizioni udienza del 6 aprile 2011, p. 217 - 218).

Di sicura rilevanza la conclusione del dott. Del Moretto sul contenuto del documento. Alla domanda del Pubblico Ministero "ma questo dato che lei mi espone la indusse a sospettare che la liquidità dichiarata non esistesse?", il dott. Dal Moretto risponde: "assolutamente no. Stiamo parlando di un'azienda che aveva i bilanci certificati, che aveva un rating ufficiale da parte di Standard & Poor's, l'ultima cosa che si poteva pensare è che quella liquidità non esistesse" (cfr. trascrizioni udienza del 6 aprile 2011, p. 190).

Un documento, dunque, con finalità e contenuti totalmente differenti da quelli che gli vengono attribuiti in sentenza.

b) Il Tribunale considera rilevante il cosiddetto "memo Mancini", inviato al dott. Arpe in data 27 novembre 2002 ⁽¹²²⁾, dal momento che - in una nota a piè di pagina contenuta in un allegato al documento - veniva riportata la seguente considerazione: "NB.: l'elenco fornito dal data base Bloomberg è peraltro inconsistente con il Debito Lordo da Bilancio Consolidato, pari ad Euro 5.306 mln (debito bancario più bonds). Tale elenco è stato da noi confrontato con i dati a

¹²¹ Si esaminino, altresì, le dichiarazioni perfettamente coincidenti rese sul punto dal dott. Favale nel corso dell'esame dibattimentale: trascrizioni udienza del 5 ottobre 2010, p. 160 - 161.

¹²² Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01595 (doc. 59).

disposizione dell'Area Finanziamenti Strutturati, tra cui gli estratti della centrale dei rischi, evidenziando tuttavia sostanziali incongruenze tali da renderne ancora impossibile la riconciliazione" (cfr. sentenza, p. 333).

Anche in questo caso è indispensabile riportare l'"interpretazione autentica" del documento, fornita dal suo autore, dott. Carmine Mancini, in dibattimento.

Riassumendo il contenuto della deposizione del dott. Mancini, lo stesso - dopo avere descritto il suo ruolo di responsabile dell'*equity capital market*, cioè dell'area della banca che si occupava delle "emissioni azionarie domestiche" -, ha affermato di avere predisposto di sua iniziativa quel *memorandum*, dal momento che in quel periodo si paventava un possibile aumento di capitale di PARMALAT; egli propose questa operazione - di partecipazione al possibile aumento di capitale - al dott. Arpe, che però non fu particolarmente interessato, e la cosa finì lì.

A specifica domanda del Pubblico Ministero, il dott. Mancini ha anche spiegato per quale ragione l'affermazione sopra riportata - contenuta nella nota di un allegato della sua relazione - non potesse destare alcuna preoccupazione: *"il bilancio è certificato, e quindi ... quella è Bibbia; queste operazioni su Bloomberg sono, in realtà, un elenco di operazioni, ma Bloomberg non è una fonte certificata ed accertata con una sua autenticità (...) la nostra impressione all'epoca fu che, data l'enormità di operazioni in circolazione, potesse esserci o qualche sdoppiamento di operazione o banalmente qualche operazione, che magari era stata estinta o ritirata, che non andava inserita in quell'elenco. Per cui questo è stato giustamente evidenziato, però non fu un elemento... Sicuramente non fu la prima volta che ci trovammo in una situazione di questo genere, è accaduto in precedenza"*.

Insiste, sul punto, il Pubblico Ministero: *"la domanda è: se il bilancio certificato è come una Bibbia, perché si va su Bloomberg a vedere quanti bonds ci sono in circolazione?"*.

Chiarissima la risposta del dott. Mancini: *"perché i bilanci non sono aggiornati, e quindi lì può avere un bilancio che non prende le emissioni che nel frattempo sono uscite dopo il bilancio"*.

Conclude il dott. Mancini: *"non è che la cosa all'epoca avesse particolarmente attratto la mia attenzione, senza dubbio, perché non eravamo ancora fuori dall'ordinario, o comunque non eravamo ancora nel completo inconsueto"* (cfr., per questa e le precedenti citazioni, trascrizioni udienza del 16 febbraio 2009, nell'ambito del procedimento "Barachini e altri" celebratosi a Milano, pp. 130 - 136) ⁽¹²³⁾.

La spiegazione è cristallina: e d'altronde, l'espressione *"tali da renderne ancora impossibile la riconciliazione"* stava evidentemente a significare che vi erano dei dati che al

¹²³ I verbali dell'esame testimoniale reso dal dott. Carmine Mancini, nell'ambito del procedimento "Barachini e altri" celebratosi a Milano, sono stati acquisiti al fascicolo dibattimentale, su consenso delle parti, all'udienza del 4 maggio 2010.

momento non tornavano, che non erano chiari, ma che - se si fosse andati avanti nell'operazione - sarebbero stati approfonditi.

Nessun segno di preoccupazione, dunque.

Lo stesso dott. Mancini, peraltro, aveva già ricordato che *"il mercato all'epoca era estremamente positivo sul titolo PARMALAT"* (cfr. *ibidem*, p. 102; sul punto si tornerà poco oltre).

La valenza probatoria che nella sentenza si attribuisce al documento, dunque, risulta totalmente depotenziata dallo stesso redattore del documento (peraltro frutto di un lavoro collettivo), che ha ben spiegato le ragioni dell'inserzione di quella nota e la totale mancanza di significatività della stessa.

La valenza probatoria che il Pubblico Ministero avrebbe voluto attribuire al medesimo documento era addirittura ben più pregnante, come risulta da una domanda specifica dallo stesso rivolta al dott. Mancini: *"allora com'è che (in questo documento, n.d.r.) non ci sta la liquidità? Perché mi è parso di avere capito che c'era una grande liquidità in PARMALAT, o no? Se doveva guardare tutti gli aspetti principali, perché ci stanno i debiti? Le voglio chiedere: Ma non è che per caso vi stavate preoccupando che, (per, n.d.r.) com'era capitalizzata la società, senza un aumento di capitale non ce la faceva ad onorare quelle scadenze? Per essere un po' più esplicito"*.

Il Pubblico Ministero rende evidente la sua interpretazione del documento: la liquidità appostata in bilancio non vi convinceva, temevate che PARMALAT non potesse onorare le sue scadenze. Queste sarebbero state - secondo l'Accusa - le vere ragioni che indussero il dott. Mancini a predisporre il documento.

Ebbene, lo stesso dott. Mancini, dopo avere ricordato un incontro con il dott. Arpe, nel corso della quale esaminarono il documento, rilevò il totale disinteresse da parte di quest'ultimo sulla proposta: *"la discussione fu molto marginale, Arpe lo vedevo non particolarmente convinto dell'operazione. Io non insistetti e finì lì. Fu una discussione molto breve"* (cfr. *ibidem*, p. 128).

Anche a voler seguire per assurdo la tesi del Pubblico Ministero, ancora una volta la reazione del dott. Arpe dimostrerebbe la sua conclamata mancanza di consapevolezza in relazione all'asserito stato di "decozione" di PARMALAT: se fosse - e non è - come dice il Pubblico Ministero, allora il dott. Arpe non si sarebbe mostrato "disinteressato", ma avrebbe senz'altro caldeggiato l'aumento di capitale, per non far fallire PARMALAT.

Il suo disinteresse dimostra che egli non aveva alcuna preoccupazione o sospetto sullo stato di decozione di PARMALAT.

La deposizione del dott. Mancini e il documento da questi predisposto dimostrano, dunque, l'esatto contrario di quanto ipotizzato dal Pubblico Ministero.

c) Altro indice dell'asserita evidenza dello stato di insolvenza – stando all'impugnata sentenza – consisterebbe nel fatto che *“il 5 dicembre 2002, un altro ente finanziario di importanza mondiale, e cioè Merrill Lynch, pubblicò anch'esso una relazione sulla situazione di PARMALAT in cui si dava il consiglio di vendere i titoli del gruppo alimentare e si declassava il giudizio relativo al rischio connesso a quei titoli da medio a alto. Nel rapporto si precisava che il motivo principale di questo giudizio negativo era costituito dal fatto che i dirigenti della multinazionale italiana non spiegavano in modo convincente per quale motivo continuassero ad emettere bond anziché dichiarare l'ingente liquidità dichiarata in bilancio”* (cfr. sentenza, pp. 334 - 335).

Sul punto sono veramente sufficienti due brevi osservazioni.

Risulta di solare evidenza, innanzitutto, che un giudizio di una agenzia di rating riguarda il valore delle azioni di una società, e le previsioni sul loro rialzo o ribasso. Da tale valutazione deriva l'indicazione *“sell”* o *“buy”*, come suggerimenti rivolti agli operatori dei mercati azionari.

Se l'indicazione *“sell”* significasse, come sostiene la sentenza, che una società è in *default* o rischia il *default*, ne dovrebbe seguire la paradossale conseguenza che probabilmente nel corso di una anno la stragrande maggioranza delle imprese quotate sarebbero in *default* o lo rischierebbero.

Peraltro lo studio condotto da Merrill Lynch non solleva alcun dubbio né sulla veridicità dei dati di bilancio né sui positivi dati fondamentali del Gruppo PARMALAT che nei bilanci si rispecchiavano ma, semplicemente, si limita a segnalare di non condividere le scelte di PARMALAT relative alla gestione finanziaria e all'utilizzo della liquidità.

Ma il dato veramente rilevante – e sorprendente – è che nella sentenza ci si è limitati a dare rilevanza al repentino cambiamento di giudizio di una sola Banca di investimento (da *“buy”* a *“sell”*), trascurando il fatto che altri 9 istituti bancari di livello mondiale continuavano a dare giudizi da “neutri” a “estremamente positivi” (da *“hold”* a *“buy”* a *“outperform”*; cfr. allegato a memo Mancini) ⁽¹²⁴⁾.

E in sentenza viene ignorato anche il dibattito avviato nella comunità finanziaria sul titolo PARMALAT, che evidenziava orientamenti anche molto diversi fra loro:

Basta esaminare, a titolo d'esempio, quanto riportava *“Il Sole 24 Ore”* in data 6 gennaio 2003: *“le obbligazioni di PARMALAT ammontano a 6,696 miliardi di euro e Merrill Lynch ritiene inefficiente la gestione del bilancio, anche alla luce di un cash superiore ai 3 miliardi di euro. <Ma questa non è una novità – osserva Balloni -. Da almeno un quinquennio PARMALAT privilegia una gestione con debito e cash elevati (vedi il grafico sopra, ndr)>. Di fatto in Borsa, dopo il massimo di 4,04 euro dello scorso maggio, il titolo è scivolato vicino ai minimi biennali di 2,095 e solo da metà dicembre ha invertito rotta fino a sfiorare i 2,3 euro. Forse*

¹²⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01595 (doc. 59); documento già indicato retro.

anche per il probabile ingresso nel Mib 30, ma PARMALAT capitalizza 1,8 miliardi di euro, appena otto volte l'utile del 2001 e meno del patrimonio netto consolidato al 30 settembre 2002. Sul titolo pesa il mutamento repentino di giudizio (da Buy a Sell) di Merrill Lynch, anche sulla presunzione che la crescita del gruppo emiliano fino al 2004 sarà tra le più basse del suo settore. Intermonte invece prevede un miglioramento generalizzato dei parametri economici e finanziari e conferma il Buy" (125).

E ancora in data 31 gennaio 2003: *"le quotazioni del titolo si mantengono sostanzialmente stabili attorno ai livelli attuali da un mese e anche ieri le scosse sono state ben poche, ignorando anche il reiterato giudizio di "sell" espresso da Merrill Lynch. Secondo la banca d'investimento Usa, gli effetti positivi di breve periodo derivanti dalla promozione del titolo nel Mib30 sono già scontati. A livello più fondamentale, Merrill giudica il titolo appena in linea con la medi di settore, nonostante la marcata sotto performance degli ultimi mesi (-6% a tre mesi e -16% a 12 mesi rispetto all'indice europeo del comparto alimentare). PARMALAT sconta infatti un costo del capitale strutturalmente più alto della media e una redditività sul capitale investito più basso"* (126).

Quella di Merrill Lynch era, dunque, una valutazione tra le tante, e già di per sé assolutamente neutra in relazione a possibili indici di insolvenza di PARMALAT.

d) Analoghe considerazioni vanno fatte in relazione agli articoli di stampa, che evidenziavano delle possibili criticità di PARMALAT e le risposte rassicuranti dei vertici del Gruppo.

Per quale ragione non si sarebbero dovute dare per buone - a quell'epoca - le spiegazioni fornite dagli amministratori di PARMALAT (sul punto si tornerà fra poco)?

e) Il Tribunale aggiunge un ulteriore elemento di possibile sospetto in relazione allo stato di insolvenza di PARMALAT, allorché passa a trattare la posizione specifica del dott. Arpe, affermando: *"al dibattimento, l'imputato Arpe ha sostenuto che egli non era venuto a conoscenza della circostanza che Calisto Tanzi per anni non era stato in grado di restituire un prestito personale concessogli da BANCA di ROMA nel 1996, ma anche su questo punto non ha detto il vero. Infatti, risulta documentalmente provato che Matteo Arpe partecipò come "uditore" alla seduta del consiglio di amministrazione di BANCA di ROMA del 15 ottobre 2001, nel corso della quale il suddetto organo collegiale deliberò, fra l'altro, l'ennesima proroga della scadenza di pagamento del cosiddetto prestito personale Tanzi-Chiesi di cui si è già parlato dettagliatamente in precedenza"* (cfr. sentenza, p. 557).

Ebbene, anche su questa affermazione contenuta nella sentenza sono proprio sufficienti poche, sintetiche osservazioni.

Innanzitutto, il Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 15 ottobre del 2001 fu il primo Consiglio di Amministrazione cui partecipò il dott. Arpe in qualità di

¹²⁵ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02236 (doc. 60).

¹²⁶ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 02238 (doc. 61).

"uditore": era appena stato nominato Amministratore Delegato di M.C.C., ed era nei primi giorni del suo mandato.

In questa seduta del Consiglio di Amministrazione la questione della proroga del finanziamento "Tanzi-Chiesi" non poteva certo avere agli occhi del dott. Arpe alcuna particolare rilevanza.

Il punto era trattato all'interno di un Consiglio di Amministrazione ove si affrontavano i seguenti argomenti:

1. *"Comunicazioni del Presidente"*
2. *Verbale della seduta precedente*
3. *Deliberazioni assunte per urgenza*
4. *Sedute del Comitato esecutivo del 10 e 27 settembre 2001*
5. *Aggiornamento del piano industriale 2011-2003 dopo l'attacco al World Trade Center*
6. *Immobili*
7. *Affari e fidi*
8. *Rete periferica*
9. *Personale*
10. *Varie ed eventuali"*

All'interno del punto 7 si trattò in generale del gruppo PARMALAT e, come sotto-argomento, della proroga di un prestito "Tanzi-Chiesi", a proposito del quale si riferiva: "la linea di credito, oggetto di numerose proroghe, presenta, a seguito di versamenti nel frattempo intervenuti, una residua esposizione di 11.329 mln. Scaduta il 30.9 u.s." (127), con la conseguente proposta della filiale di una nuova proroga.

Non si trattava certo, come è evidente, di un argomento che potesse destare un particolare interesse in un uditore appena arrivato in una banca del gruppo.

Si trattava, peraltro, di un debito che, comunque, si stava riducendo a seguito di versamenti che comunque erano intervenuti.

Ed è del tutto ovvio che il dott. Arpe possa non essersi ricordato di tale finanziamento (avrebbe ben potuto dire - come ha fatto in altre occasioni - di averlo saputo e di non avere avuto particolari preoccupazioni). Molto sinceramente, ha affermato di non ricordarselo, e la sentenza non ha perso occasione per ricamare un'argomentazione sulla non attendibilità del dott. Arpe (128).

L'attendibilità del dott. Arpe è, al contrario, anche in questo caso, piena.

Va, infatti, innanzitutto ricordato che la situazione rappresentata in quel Consiglio era tutt'altro che preoccupante. Anzi, con riferimento al Gruppo PARMALAT (la cui

¹²⁷ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00240 (doc. 62).

¹²⁸ Cfr. sentenza, p. 557.

situazione veniva ampiamente rappresentata all'interno del punto 7 dell'ordine del giorno), si rappresentava la seguente situazione: *"il fatturato consolidato ha raggiunto i 7.423 mld (+ 11% rispetto al pari periodo esercizio precedente), con un utile al lordo imposte di L. 409 mln (ex L. 344 mln al 6.2000); il P.N. consolidato - compreso l'utile del 1° semestre al lordo imposte - ammonta a L. 5.799 mld (...) Il presente esame infrazionalità comporta, come di seguito dettagliato, un aumento dell'accordato di L. 35 mld relativamente alla posizione PARMALAT SpA ed una proroga del finanziamento di L. 12 mld relativamente alla posizione personale Calisto Tanzi e Anita Chiesi"* (129).

Una situazione ben più che tranquillizzante, dunque, e tale da rendere del tutto verosimile che un uditore non potesse ricavarne alcunché di allarmante, e possa evidentemente non conservarne alcun ricordo a distanza di nove anni.

Ma un ulteriore dato va evidenziato.

Nella sentenza, come si è visto, si riconnette l'asserita consapevolezza dello stato di insolvenza di PARMALAT al periodo immediatamente antecedente alla proroga del finanziamento concesso da BANCA di ROMA a PARMALAT, che venne approvato in data 15 aprile 2003, supportando tale affermazione attraverso l'indicazione di una serie di documenti ed avvenimenti relativi al periodo temporale a cavallo tra la fine del 2002 e i primi mesi del 2003.

Si è già considerata l'irrilevanza o la mancata conoscenza di tali elementi in capo al dott. Arpe. E sicuramente anche quest'ultimo argomento, relativo al mancato rientro del prestito "Tanzi-Chiesi", non potrebbe nemmeno in astratto essere utilizzato a sfavore del dott. Arpe.

E' lo stesso Tribunale, infatti, a riconoscere che tale prestito venne rimborsato nell'autunno del 2002, e cioè prima del periodo preso in considerazione nella sentenza: *"la vicenda si trascinò di proroga in proroga fino all'autunno del 2002, quando finalmente, a quasi 5 anni di distanza dalla scadenza originaria del finanziamento, Calisto Tanzi e sua moglie provvidero ad estinguere il debito pagando l'ultima rata"* (cfr. sentenza, p. 428).

Tutt'al più, dunque, tale rimborso avrebbe potuto costituire un elemento positivo, agli occhi degli osservatori esterni (Tanzi era in grado di rientrare dalle esposizioni), e non certo assumere una colorazione negativa, come quella che gli si attribuisce in sentenza.

Per il dott. Arpe, comunque, un elemento del tutto neutro, non avendo - a ragione - alcun ricordo della questione.

¹²⁹ Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00240 (doc. 62), p. n. 160 720 foliazione atti del Pubblico Ministero.

5.1.2. Un elemento dirimente sull'asserita conoscenza/conoscibilità dello stato di insolvenza di PARMALAT: le valutazioni di Banca d'Italia.

Per concludere va sottolineato ancora una volta, a definitiva conferma di quanto sopra affermato, il perentorio giudizio degli ispettori di Banca d'Italia, che svilupparono il ben noto - a questo punto - accertamento ispettivo per un anno intero presso BANCA di ROMA, dal giugno 2002 al giugno 2003, in perfetta coincidenza con le vicende oggetto del processo.

Si è già rilevato in precedenza come l'ispezione di Banca d'Italia sia stata estremamente approfondita e penetrante.

Ebbene, la Banca d'Italia, che evidentemente era a conoscenza di tutto quanto riguardava le società del Gruppo Tanzi (cfr. par. 2.3.1.1.), aveva valutato la situazione di PARMALAT come assolutamente normale.

Vediamo cosa ha affermato l'ispettore di Banca d'Italia, dott. D'Innocenzo, a proposito di PARMALAT, proprio con riferimento al periodo che qui interessa: "non ho elementi e non ricordo che ci siano elementi che vadano nella direzione di qualche elemento di significativa criticità per il gruppo PARMALAT, fatta eccezione per il settore turistico" (cfr. trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, pp. 98 - 104) ⁽¹³⁰⁾.

E ancora: "... torno sempre a rappresentarle quello che è l'esito del rapporto: non facemmo su PARMALAT menzione di specifiche anomalie (...) Rileggendo il rapporto non ho rinvenuto riferimenti al gruppo PARMALAT, che peraltro è rimasto in bonis" (trascrizioni udienza del 22 febbraio 2011, p. 102).

Non è davvero necessario aggiungere altro.

5.1.3. L'invio a PARMALAT di un questionario sulla situazione finanziaria: un elemento del tutto incompatibile con la consapevolezza - da parte del dott. Arpe - di una situazione di difficoltà di PARMALAT.

Per ciò che concerne l'operato del dott. Arpe, è opportuno aggiungere che egli, proprio nel periodo in contestazione, pose in essere un'iniziativa sicuramente incompatibile con l'asserita consapevolezza di uno stato di dissesto di PARMALAT.

Si tratta dell'iniziativa riguardante l'invio di un questionario a PARMALAT, con il quale - nel maggio del 2003 - si chiedevano spiegazioni, a proposito della posizione

¹³⁰ Settore turistico a proposito del quale - come si ricorderà - lo stesso dott. D'Innocenzo aveva evidenziato una possibile posizione "a incaglio", e cioè di "difficoltà temporanea" (cfr. par. 2.3.1.1.)

finanziaria netta del gruppo, il dettaglio di eventuali operazioni straordinarie ed il piano industriale 2003 - 2005: "in sostanza - afferma l'impugnata sentenza - il questionario poneva implicitamente in dubbio l'attendibilità dei dati di bilancio del gruppo PARMALAT e chiedeva ai suoi dirigenti di fornire in proposito le necessarie risposte".

La richiesta venne preparata dal dott. Peluso, che la inviò al dott. Arpe in data 5 maggio 2003 con la seguente annotazione: "allego una bozza del questionario da inviare al CFO di PARMALAT; se sei d'accordo, procederei". Risponde il dott. Arpe in data 9 maggio 2003: "d'accordo" ⁽¹³¹⁾.

Sostiene, in proposito, il Tribunale: "emerge chiaramente che l'invio a Parmalat del questionario qui in esame non fu frutto di un'iniziativa assunta autonomamente dall'imputato Arpe, bensì di una sollecitazione proveniente da un alto dirigente del BANCO di SAN PAOLO, alla quale i vertici di CAPITALIA non potevano di certo opporre un rifiuto, perché una simile presa di posizione sarebbe sicuramente risultata sospetta agli occhi di tutto il sistema bancario. Invero, i dubbi espressi ad Arpe dal dottor Mattera si fondavano su ineluttabili circostanze obiettive e quindi i vertici di CAPITALIA, per quanto già sapessero che PARMALAT navigava in pessime acque, furono in sostanza obbligati a fare buon viso a cattivo gioco, e cioè ad accondiscendere all'iniziativa del BANCO di SAN PAOLO" (cfr. sentenza, p. 434).

Il dott. Arpe - lo si ribadisce - nulla sapeva, la sua adesione a quanto prospettatogli dal dott. Mattera fu assolutamente spontanea, ed adottata in totale autonomia nella sua funzione di Amministratore Delegato di M.C.C., senza alcun coinvolgimento dei "vertici di CAPITALIA" (i quali, probabilmente, avrebbero disapprovato l'iniziativa).

Peraltro - se fosse vero quanto si legge in sentenza - il dott. Arpe avrebbe potuto non far propria la proposta del dott. Mattera, lasciando che fosse solamente quest'ultimo (e l'istituto del BANCO di SAN PAOLO da questi rappresentato) ad avanzare la richiesta di chiarimenti (magari opponendo giustificazioni e ragioni di opportunità in virtù del ruolo di consigliere di amministrazione rivestito da Calisto Tanzi all'interno del Gruppo bancario).

O avrebbe ben potuto dissuaderlo, o rassicurarlo.

Niente di tutto ciò.

Il dott. Arpe, in totale autonomia, decise non solo di aderire all'iniziativa, ma di farla inviare proprio da M.C.C., ed incaricò il dott. Peluso di redigere il questionario, che venne predisposto ponendo domande tutt'altro che "morbide".

Tale richiesta - come è ovvio - avrebbe messo in difficoltà il gruppo di Collecchio, se avesse avuto qualcosa da nascondere: un comparsa dell'intera operazione - quale il Tribunale ritiene a torto essere il dott. Arpe - certo non avrebbe rischiato un simile "autogol".

¹³¹ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00349 (doc. 63).

E che si trattasse di un'iniziativa seria risulta dal fatto che nemmeno un mese dopo il dott. Peluso – che evidentemente non aveva ottenuto risposta da PARMALAT – sollecitò i vertici del gruppo ad una risposta, come si ricava dall'annotazione, sempre apposta sul questionario: "28.5. Richiamare il 3.6" ⁽¹³²⁾.

I solleciti furono numerosi ed insistenti, se è vero che ancora il 13 giugno 2003 il dott. Peluso scrisse al dott. Arpe: "nonostante i reiterati tentativi, il dr. Ferraris (CFO PARMALAT) non ritorna le mie chiamate di sollecito alle risposte al questionario inviato circa un mese fa per approfondire le tematiche finanziarie del gruppo" ⁽¹³³⁾.

Una piccola osservazione su quest'altra comunicazione: il dott. Arpe era tanto coinvolto nelle vicende di PARMALAT che il dott. Peluso sentì addirittura la necessità di specificargli che il dott. Ferraris era il "CFO di PARMALAT"!!

Ad ogni modo: se l'iniziativa fosse stato solo un "fare buon viso a cattivo gioco" – come sostiene il Tribunale - M.C.C. avrebbe sicuramente lasciato perdere e non avrebbe certo incalzato PARMALAT sulla necessità di una risposta al questionario.

L'atteggiamento del dott. Arpe è proprio l'atteggiamento di chi non ha alcuna riserva nei confronti della PARMALAT, fa proprie le perplessità di un collega e interviene in prima persona.

Per chiudere l'argomento, va sottolineato il fatto che la vicenda è stata ricostruita nei dettagli in dibattimento (telefonata del dott. Mattera, etc.) proprio dal dott. Arpe. Il quale, se avesse avuto qualcosa da nascondere, certo non avrebbe esposto la vicenda così come l'ha rappresentata in dibattimento, dal momento che il coinvolgimento di Mattera era fino a quel momento circostanza del tutto ignota a chiunque, e dunque anche alla Pubblica Accusa.

Un'ulteriore dimostrazione dell'assoluta trasparenza, linearità ed onestà del dott. Arpe.

5.1.4. Brevi considerazioni conclusive sulla proroga del finanziamento bridge.

Sulla proroga del finanziamento, il Tribunale effettua due osservazioni aggiuntive (oltre a quella originaria derivante dalla asserita consapevolezza della illiceità del finanziamento originario, sulla quale si è più volte tornati nel corso della trattazione dei presenti motivi).

¹³² Cfr. sempre documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 00349 (doc. 63); già indicato *retro*.

¹³³ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01603 (doc. 64).

Sostiene, innanzitutto, il Tribunale: *"nelle delibere e nei documenti tecnici di CAPITALIA e di BANCA di ROMA, questa operazione venne formalmente qualificata come una proroga del finanziamento bridge. La presunta proroga venne però di fatto realizzata mediante la sostituzione dell'originario finanziamento con quattro prestiti nuovi nella sostanza, perché contraddistinti, oltre che da scadenze scaglionate nel tempo, da tassi di interesse non soltanto diversi tra loro, ma anche differenti rispetto al prestito concesso nell'ottobre del 2002: in altri termini, l'operazione fu congegnata in modo tale da creare una netta discontinuità tra la linea di credito erogata nell'ottobre del 2002 ed i nuovi finanziamenti, come se il prestito originario fosse stato regolarmente rimborsato"* (cfr. sentenza, p. 348).

Il ragionamento è davvero poco comprensibile. Se viene deciso di rinegoziare il rientro di un prestito, postergandone l'esigibilità e suddividendolo in quattro *tranches*, è naturale che venga modificato il tasso di interesse, e che il medesimo tasso cambi anche in ragione della proroga del periodo in cui le quattro *tranches* dovranno essere rimborsate; BANCA di ROMA operava nel settore creditizio, era infatti una banca, e dunque notoriamente in tale settore l'utile dell'impresa corrisponde nel caso di un finanziamento al tasso di interesse pagato dal debitore, che varia anche in ragione della durata del prestito.

Ma ciò non significa in alcun modo creare alcuna "discontinuità" e dare l'apparenza che il prestito originario fosse stato rimborsato.

Per concludere anche su questo argomento, va rilevato come lo stesso Tribunale, nel ritenere rilevanti i quattro elementi sopra ricordati - in special modo per quanto riguarda il rinnovo del prestito obbligazionario - afferma che *"il contenuto del memorandum redatto da Andrea Del Moretto, almeno apparentemente, lasciò indifferenti i vertici di CAPITALIA, che non soltanto non sentirono la necessità di promuovere alcun approfondimento in ordine alle gravi anomalie segnalate nel documento, ma non ne tennero neppure conto nelle delibere adottate successivamente nei confronti del gruppo PARMALAT, a cominciare da quella (...) riguardante il rinnovo del prestito bridge, ovverosia proprio di quel prestito che, secondo il dottor Del Moretto, bisognava cercare di recuperare a tutti i costi"* (cfr. sentenza, p. 339).

E ancora: *"nelle delibere di CAPITALIA e di BANCA di ROMA non venne fatto il minimo accenno ai dubbi sollevati nei memorandum redatti dal dottor Mancini e dal dottor Del Moretto in ordine ad alcune questioni cruciali riguardanti la situazione economica e finanziaria del gruppo PARMALAT e l'affidabilità dei suoi bilanci"* (cfr. *ibidem*, p. 349).

Sul memorandum del dott. Mancini e sulla sua evidente irrilevanza si è già detto.

Per quanto riguarda gli altri documenti, è dunque lo stesso Tribunale a riconoscere che in nessuna delibera riguardante il rinnovo del prestito venne fatta menzione di quelli che i Giudici di prime cure asseriscono essere dei campanelli d'allarme.

Peraltro, all'interno del verbale del 15 aprile 2003, l'operazione era presentata nel seguente modo: *"proroga dell'operazione di 50 mlni di Euro con scadenza 22.4.2003, con rientro in quattro rate di 12,5 mlni di Euro a partire dal 22.10.2003"* (134).

Da dove risulterebbe la "discontinuità" di cui si parla in sentenza? Da dove risulterebbe l'apparente rimborso del prestito originario?

E come mai nessuno dei consiglieri ebbe nulla da dire?

Perché il Presidente prof. Berardino Libonati, i Consiglieri dott. Colaiacovo, dott. Damiani, dott. Ercolani, dott. Lamanda, dott. Malagò, dott. Mondello, dott. Santoro e dott. Tarozzi e i sindaci prof. Bertini e dott. Paolini non ebbero alcuna osservazione da fare?

La risposta è evidente: perché non c'era nulla di strano da rilevare. E - come gli altri consiglieri - nemmeno il dott. Arpe poteva rilevare alcuna anomalia.

Deve essere, peraltro, ricordato quanto emerso nel corso dell'esame del dott. Favale, a proposito di una riunione a Collecchio proprio relativa alla richiesta di proroga del finanziamento.

A seguito di una contestazione del Pubblico Ministero, il dott. Favale ha confermato una sua dichiarazione, resa in fase istruttoria: *"... a un certo punto Gorreri, infastidito, contestò a me e a Muto che la nostra proposta di breve proroga non corrispondeva a quanto concordato direttamente tra il cavalier Tanzi e il Presidente Geronzi (...) che addirittura egli si alzò per recarsi da Tanzi, e quindi subito dopo confermarci un po' platealmente gli accordi tra quest'ultimo e il dott. Geronzi"* (cfr. trascrizioni udienza del 12 ottobre 2010, p. 55).

Ancora una volta, venivano opposti ai funzionari di CAPITALIA accordi presi direttamente tra Tanzi e il dott. Geronzi.

Ancora una volta, l'ennesima, del dott. Arpe neppure l'ombra.

Anche in questo caso, dunque, valgono le medesime considerazioni già svolte in precedenza in relazione al fatto che il dott. Arpe, nell'iter di approvazione della proroga in oggetto, non vide mai alcunché di anomalo, così come tutti gli altri funzionari e dirigenti coinvolti nel processo decisionale che - come il dott. Arpe - non erano sicuramente a conoscenza dell' "origine" del finanziamento.

Il dott. Arpe vide una delibera nella quale tale operazione veniva presentata come proroga, e come tale la approvò.

Tutti elementi, dunque, quelli citati nella sentenza, che non possono essere in alcun modo considerati come elementi tali da far comprendere o anche solo intuire uno stato di decozione della società di Collecchio, per quanto appena detto e anche per le

¹³⁴ Cfr. documento, base dati del Pubblico Ministero, n. 01560 (doc. 57); documento già indicato *retro*.

considerazioni già svolte in precedenza, in occasione della trattazione della parte motiva della sentenza dedicata alla consapevolezza della asserita decozione del gruppo HIT.

E le stesse valutazioni della Banca d'Italia in precedenza esaminate impediscono, definitivamente, qualsiasi possibile diversa conclusione.

6. Una conclusione ineludibile: il rispetto dei principi di giustizia impone l'assoluzione del dott. Arpe con la formula più ampia.

L'assoluzione del dott. Arpe è la naturale conclusione di tutto quanto finora ricostruito, "al di là di ogni ragionevole dubbio".

Non rimane il più piccolo, infinitesimale dubbio, infatti, sul fatto che il dott. Arpe sia totalmente, profondamente, incontestabilmente estraneo a tutte le contestazioni che gli sono state ingiustamente mosse, alla luce di fatti risultanti da testimonianze e documenti di inequivoco contenuto.

Come si sarà senz'altro notato, infatti, l'innocenza del dott. Arpe è stata provata al di là di ogni ragionevole dubbio utilizzando unicamente prove documentali, testimonianze e dichiarazioni, e non facendo mai ricorso a semplici argomentazioni.

Perché di fronte alla chiarezza del fatto ogni argomentazione risulta inutile e superflua. E si è ritenuto più che superfluo, all'interno del presente atto, il ricorso a mere argomentazioni disancorate dal dato fattuale.

Sulla base dei fatti, dunque, è impossibile sostenere un coinvolgimento del dott. Arpe nelle operazioni oggetto del processo.

È importante, a tal proposito, richiamare - per l'ultima volta - un passo della sentenza, che può senz'altro essere ritenuto uno dei passaggi più rappresentativi e riassuntivi delle ragioni che hanno condotto il Tribunale a ritenere la responsabilità di tutti gli imputati: "è stato compiutamente provato - si sostiene in un passaggio della sentenza - che le operazioni concernenti l'acquisto dell'azienda Ciappazzi e l'erogazione del finanziamento bridge furono entrambe preventivamente concordate in tutti i dettagli, ivi compresi gli illeciti trasferimenti di denaro dalle casse di PARMALAT s.p.a. a quelle di HIT e di COSAL, dai vertici di BANCA di ROMA con Calisto Tanzi ed i suoi più stretti collaboratori. Peraltro, va pure ricordato che furono proprio i dirigenti di BANCA di ROMA a pretendere che in entrambe le operazioni PARMALAT s.p.a. figurasse come il soggetto formalmente beneficiario dei suoi prestiti, e cioè ad esigere che le somme di denaro destinate a sovvenzionare la COSAL nel caso dell'acquisto della Ciappazzi ed il gruppo turistico nel caso del cosiddetto finanziamento bridge transitassero attraverso le casse di PARMALAT s.p.a., in modo che fosse quest'ultima ad indebitarsi nei confronti dell'istituto di credito" (cfr. sentenza, p. 363).

Sulla base dei fatti, nulla di tutto ciò può essere contestato al dott. Arpe.

Si è già visto - e lo ha riconosciuto lo stesso Tribunale - che il dott. Arpe nulla sapeva dell'operazione Ciappazzi.

Ma c'è, ancora una volta, di più.

Il Tribunale sostiene che vi sia stato un previo accordo tra i vertici di BANCA di ROMA e i vertici di CAPITALIA.

Proprio su questo punto, allora, in aggiunta a quanto si è già evidenziato, è opportuno formulare alcuni ulteriori rilievi su questo punto, anch'esse dimostrate con certezza nel corso della presente trattazione e emerse in modo inconfutabile nel corso di tutto il dibattimento.

Il dott. Arpe, per quanto riguarda i rapporti con il "versante PARMALAT":

- è l'unico, tra i dirigenti e funzionari del Gruppo CAPITALIA, ad avere rotto definitivamente i rapporti con Fausto Tonna;
- non ha parlato mai con Calisto Tanzi, non solo nel periodo ritenuto dalla sentenza "cruciale" per l'erogazione del finanziamento "*bridge*" - e cioè dal 2 all'8 ottobre -, ma risulta non avere mai deliberatamente risposto alle telefonate di Tanzi per tutto il periodo che va dal 26 agosto al 21 novembre del 2002 (cfr. i cd. "quaderni" della signora Bernini);
- quando si è opposto ad iniziative finalizzate a favorire le società del gruppo PARMALAT (finanziamento a HIT, proroga della Convenzione Interbancaria), immediatamente dopo Calisto Tanzi si è sempre rivolto al dott. Geronzi, proprio per superare tale ostacolo e tentato di "scavalcare" così le determinazioni del dott. Arpe;
- non è stato invitato né ha partecipato ad alcuna riunione, ed anzi è stato deliberatamente escluso dalla riunione del 1° ottobre nel corso della quale veniva prospettata la possibilità di un finanziamento a PARMALAT;
- non è mai stato citato, dal dott. Tedesco o da chiunque altro, come interlocutore dei dirigenti del Gruppo CAPITALIA.

Per quanto, invece, riguarda i rapporti con il "versante CAPITALIA", è opportuno ricordare che lo stesso Tribunale, nella sentenza:

- indica nell'avv. Giordano, che "*impersonava il vertice dell'arcipelago di uffici che rappresentava il credito*" - unitamente ai suoi collaboratori - il protagonista della

trattativa sulla erogazione del finanziamento bridge (anche sulla scorta dell'appunto del dott. Tedesco allegata al memo Lucciola);

- indica nell'avv. Giove il protagonista della Convenzione Interbancaria ("unico interlocutore" del dott. Tedesco), che venne sottoscritta proprio dallo stesso avv. Giove;
- indica nel dott. Muto colui che decise la proroga del finanziamento bridge "in totale autonomia" (espressione usata dallo stesso dott. Muto).

Come si è visto, tutti coloro che la sentenza indica (a torto o a ragione, qui non interessa) come protagonisti delle tre operazioni incriminate hanno escluso un coinvolgimento del dott. Arpe.

Il dott. Muto lo esclude categoricamente; l'avv. Giove dice di non avere parlato con il dott. Arpe; lo stesso fa l'avv. Giordano (cfr. memoria da quest'ultimo sottoscritta, e depositata in dibattimento in data 12 ottobre 2011, p. 39).

Tra i tanti soggetti a vario titolo, e in occasioni diverse, in qualche modo implicati nelle diverse vicende, il dott. Arpe è conclamatamente l'unico ad essere sempre assente e mai interpellato.

Sia consentito aggiungere che dispiace veramente - a fronte di tutto quanto sin qui dimostrato -, che nei confronti del dott. Arpe siano state usate espressioni di estrema durezza, anche nei toni, come quando in sentenza si è affermato il "*carattere totalmente menzognero della temeraria costruzione difensiva*" del dott. Arpe; e quando si è addirittura sostenuto che la difesa del dott. Arpe "*presenta delle connotazioni paradossali e costituisce l'ennesimo tentativo di questo imputato di stravolgere l'evidenza dei fatti*".

Esattamente al contrario di quanto sostenuto nella sentenza, il dott. Arpe ha assunto un comportamento tutt'altro che fuorviante nei confronti del Tribunale, nei cui confronti si anzi è comportato con estremo rispetto e lealtà, rispondendo per ben quattro udienze ed oltre trenta ore a tutte le domande del Tribunale stesso e delle parti.

E ha cercato di dare risposte e spiegazioni anche quando è stato (questa volta veramente) fuorviato da domande che si fondavano su presupposti non corretti (il caso della "nota del dott. Villa": cfr. par. 4.2.)

In conclusione: il dott. Arpe non sapeva nulla e, di fatto, tutte le informazioni rilevanti non lo hanno mai raggiunto:

- il finanziamento *bridge* viene deciso e strutturato nei suoi tratti essenziali tra il 2 e l'8 di ottobre, quando il dott. Arpe è all'estero, impegnato con l'intera comunità economica internazionale a presentare il piano di ristrutturazione di CAPITALIA;
- la nota del dott. Perco del 10 ottobre non gli arriva mai, né gli viene mai riferito il suo contenuto da chicchessia;
- le note Giove-Pitini non gli vengono mai trasmesse;
- la bozza di Consiglio di Amministrazione di BANCA di ROMA del 16 dicembre non gli arriva.

Agli atti del procedimento ci sono:

- centinaia di documenti, selezionati tra migliaia sequestrati in fase di indagini;
- decine di riunioni, a tutti i livelli;
- decine e decine di colloqui, telefonici e non, a tutti i livelli,

e il dott. Arpe, nel periodo oggetto dei fatti in contestazione:

- riceve direttamente solo 2 comunicazioni (alle quali, peraltro, non risponde): la comunicazione *email* del dott. Perco del 6 settembre 2002 (sul piano di ristrutturazione di HIT), e la comunicazione del dott. Dennert del marzo del 2003: documenti neutri o addirittura favorevoli al dott. Arpe (a seguito del primo si oppone al finanziamento a HIT; con il secondo si sollecita il Gruppo PARMALAT alla sottoscrizione della Convenzione Interbancaria senza ulteriori ritardi);
- partecipa ad una riunione a luglio in cui rimane "muto";
- partecipa a pochi momenti, del tutto formali (Comitati Crediti e Consigli di Amministrazione), esattamente come tanti altri soggetti mai nemmeno indagati.

C'è la PROVA, per quanto riguarda la posizione del dott. Arpe, che:

- si è sempre opposto ad un finanziamento diretto od indiretto al Gruppo Turismo;
- non è mai stato portato a conoscenza della effettiva destinazione del finanziamento *bridge*, né prima, né durante né dopo la sua erogazione;

- nessuno ha mai raccolto né espresso a nessun livello la sua opinione;
- tutte le decisioni nei momenti fondamentali sono sempre state adottate da altri in totale autonomia: avv. Giordano, dott. Muto, avv. Giove, che mai gli riferirono nulla;
- non ha mai percepito, né avrebbe potuto percepire, alcun campanello di allarme sulla situazioni di HIT e di PARMALAT.

Nonostante ciò, il dott. Arpe è stato condannato: cosa aggiungere in conclusione, se non che si tratta veramente di un'assurdità.

7. Un estremo scrupolo difensivo in tema di quantificazione della pena principale e delle pene accessorie nonché in relazione alla concessione della sospensione della condanna al pagamento della provvisoria ai sensi dell'art. 600, comma 3°, c.p.p.

Le convergenti prove documentali e testimoniali dimostrano, in modo granitico, la pacifica innocenza del dott. Arpe che dovrà, pertanto, essere assolto con formula piena.

Il compendio dibattimentale, infatti, ha dimostrato *"al di là di ogni ragionevole dubbio"* che al dott. Arpe non può essere ascritto alcun profilo di responsabilità anche di mera natura colposa, con l'inevitabile impossibilità di configurare a suo carico nemmeno le ipotesi di bancarotta semplice, contestate a tutti gli imputati in via alternativa.

Tuttavia, per estremo scrupolo dei sottoscritti difensori, non si può non evidenziare che - anche nei meri termini quantificativi - la pena inflitta al dott. Arpe sia di fatto eccessiva e sproporzionata, in virtù della conclamata e dimostrata assenza dello stesso dott. Arpe in tutte le fasi rilevanti delle operazioni contestategli (lo stesso Pubblico Ministero, peraltro, aveva richiesto l'emissione di una sentenza di condanna nei confronti del dott. Arpe ad anni due e mesi sei di reclusione).

Ne deriva che, nella denegata e - davvero - non creduta ipotesi in cui fosse confermata la sentenza di condanna di primo grado quanto alla responsabilità del dott. Arpe, debbano essere concesse a quest'ultimo le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza - e non di mera equivalenza - sulle contestate aggravanti, contenendo peraltro la pena nei minimi edittali.

In ulteriore subordine, si osserva che anche le sanzioni accessorie comminate al dott. Arpe dovranno essere ridotte e quantificate nei medesimi termini e con identica durata della pena principale così come rideterminata ⁽¹³⁵⁾.

¹³⁵ Cfr. *ex plurimis*, Cass., sez. V, n. 121, 11 ottobre 2011 (dep. 9 gennaio 2012), imp. P.C. e altri; Id., sez. V, n. 9672, 22 gennaio 2010 (dep. 10 marzo 2010), imp. Tonizzo, in CED Cass., 246891.

Si aggiunga, infine, che, alla luce di quanto dimostrato con il presente atto, si chiede, ai sensi dell'art. 600, comma 3°, c.p.p. la sospensione della provvisoria esecuzione della condanna alla provvisionale disposta nei confronti del dott. Arpe.

Per tutti i motivi sopra esposti, i sottoscritti difensori

chiedono

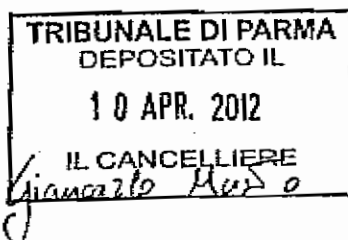
che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, in totale riforma dell'impugnata sentenza, voglia assolvere il dott. Matteo Arpe dai reati ascrittigli con la formula più ampiamente liberatoria; si chiede, infine, in estremo subordine e per inero scrupolo della difesa, che, nella non creduta ipotesi in cui fosse confermata la sentenza di condanna di primo grado quanto alla responsabilità del dott. Arpe, vengano accolti i motivi addotti in tema di quantificazione della pena (principale ed accessorie) e di concessione della sospensione all'esecuzione della condanna al pagamento della provvisionale, ex art. 600, comma 3°, c.p.p.

Con osservanza.

Milano, 9 aprile 2012

(avv. Mauro Carelli)

(avv. Sergio Spagnolo)



Rev. AGOSTINO GARAGIOLA
come da delib. depositata